

ALLEGATO B.

DECISIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE SICILIANA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1966 E RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DEL GOVERNO E DELLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE NELL'ESERCIZIO 1968

PAGINA BIANCA

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I N D I C E

Decisione	Pag.	101
---------------------	------	-----

PARTE I

IL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE SICILIANA PER L'ESERCIZIO 1966

Premesse	Pag.	111
Conto del bilancio	»	113
Conto del patrimonio	»	127
Conto consuntivo Azienda foreste demaniali	»	132
Conto consuntivo Fondo solidarietà nazionale	»	135

PARTE II

CONSIDERAZIONI GENERALI SUI BILANCI PREVENTIVI E SULL'ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

TITOLO I. — *I bilanci preventivi*

Premesse	Pag.	141
Norme contenute nella legge di approvazione del bilancio	»	142
Variazioni di bilancio	»	143
Le gestioni fuori bilancio	»	143
I residui	»	144
Sistemi di pagamento	»	147

TITOLO II. — *L'attività dell'Amministrazione regionale nell'esercizio 1968*

Premessa e questioni generali	Pag.	148
Presidenza della Regione	»	152
Assessorato lavori pubblici	»	153
Assessorato agricoltura e foreste e Aziende delle foreste demaniali	»	164
Assessorato pubblica istruzione	»	168
Assessorato industria e commercio	»	173
Assessorato enti locali	»	176
Assessorato finanze	»	179
Assessorato lavoro e cooperazione	»	181
Assessorato sanità	»	183
Assessorato sviluppo economico	»	186
Assessorato turismo, comunicazioni e trasporti	»	186

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TITOLO III. — *Il personale regionale*

Personale in servizio	Pag.	187
Trattamento di quiescenza e riscatti	»	194

PARTE III

GLI ENTI PUBBLICI REGIONALI

Premesse	Pag.	203
Ente minerario siciliano (E.M.S.)	»	204
Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.)	»	207
Azienda siciliana trasporti (A.S.T.)	»	210
Ente sviluppo agricolo (E.S.A.)	»	211

ALLEGATI

Tabella I — Attività contrattuale.
Tabella II — Compensi per studi, ricerche e simili affidati ad enti vari.
Tabella III — Commissioni, collegi e comitati operanti nella Regione siciliana.
Tabella IV — Situazione delle anticipazioni concesse a Comuni e Province e dei recuperi effettuati.
Tabella V — Integrazione bilanci E.C.A.
Tabella VI — Contributi e sussidi vari.
Tabella VII — Spesa per il personale.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

A SEZIONI RIUNITE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Raffaele ROSSANO	— <i>Presidente di Sezione - Presidente</i>
dott. Antonio MAURO	— <i>Consigliere</i>
dott. Beniamino ALIFFI	— <i>Consigliere</i>
dott. Giuseppe BONACCI	— <i>Consigliere</i>
dott. Giuseppe LAUDANI	— <i>Primo referendario</i>
dott. Roberto TUCCIARELLI	— <i>Primo referendario</i>
dott. Aurelio GRASSI	— <i>Primo referendario — Relatore</i>

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione siciliana e degli annessi conti consuntivi dell'Azienda per le foreste demaniali della Regione e del Fondo di solidarietà nazionale per l'esercizio finanziario 1966.

visto il rendiconto generale oggetto del presente giudizio ai fini della pronuncia di parificazione;
visti gli atti relativi e le scritture della Corte;

visti l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione, lo Statuto della Regione siciliana, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1948, n. 655, ed il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge regionale 13 aprile 1966, n. 4, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio 1966;

viste le conclusioni scritte del Procuratore Generale depositate nella Segreteria della Corte in data 28 giugno 1969;

uditi nella pubblica udienza del 9 luglio 1969, il magistrato relatore, Primo Referendario dott. Aurelio Grassi ed il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale, dott. Rosario Occhipinti;

Ritenuto in

FATTO

Il rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio 1966 è stato presentato alla Corte dal Presidente della Regione siciliana il 3 marzo 1969, mentre non risultano presentati i rendiconti generali riguardanti gli esercizi finanziari 1967 e 1968.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le risultanze del rendiconto in giudizio sono le seguenti:

RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE SICILIANA

ESERCIZIO 1966

Competenza

Entrate accertate:

Titolo I. — Entrate tributarie	L.	143.488.353.134
Titolo II. — Entrate extratributarie	»	26.592.272.026
Totale Titoli I e II		L. 170.080.625.160
Spese correnti	»	89.663.643.665
Differenza		L. 80.416.981.495
Titolo III. — Entrate derivanti da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, ecc.	»	210.662.295
Totale Titoli I, II e III		» 170.291.287.455
Accensione di prestiti	»	—
Entrate per partite di giro	»	42.186.226.048

Spese accertate:

Titolo I. — Spese correnti	»	89.663.643.665
Titolo II. — Spese in conto capitale	»	79.692.112.839
Totale Titoli I e II		L. 169.355.756.504
Rimborso di prestiti	»	—
Spese per partite di giro	»	41.897.379.322

RIEPILOGO

Totale complessivo entrate accertate	»	212.477.513.503
Totale complessivo spese accertate	»	211.253.135.826
Avanzo finale		L. 1.224.377.677

*Residui da riportare all'esercizio successivo**Attivi:*

Somme rimaste da riscuotere in conto esercizio 1966	»	50.164.596.792
Somme rimaste da riscuotere in conto esercizi precedenti	»	86.727.650.368
Somme riscosse e non versate fino alla chiusura dell'esercizio 1966	»	67.814.689.384
Totale residui attivi al 31 dicembre 1966		L. 204.706.936.544

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto esercizio 1966	»	84.401.120.047
Somme rimaste da pagare in conto esercizi precedenti	»	174.062.547.645
Totale residui passivi al 31 dicembre 1966		L. 258.463.667.692

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO DELL'AZIENDA FORESTE DEMANIALI
DELLA REGIONE SICILIANA

ESERCIZIO 1966

Titolo I. — Entrate e spese correnti:

Entrate	L.	1.562.930.265
Spese	»	1.310.478.134
		Avanzo
	L.	252.452.131

Titolo II. — Entrate e spese in conto capitale:

Entrate	»	1.000.000
Spese	»	312.998.225
Accensione di prestiti	»	—
Rimborso di prestiti	»	—

RIEPILOGO

Entrate accertate	L.	1.563.930.265
Spese accertate	»	1.623.476.359
		Disavanzo
	L.	59.546.094

*Residui da riportare all'esercizio successivo**Attivi:*

Somme rimaste da riscuotere in conto esercizio 1966	»	95.451.330
Somme rimaste da riscuotere in conto esercizi precedenti	»	767.092.341
Somme riscosse e non versate alla chiusura dell'esercizio 1966	»	—
		Totale residui attivi al 31 dicembre 1966
	L.	862.543.671

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto esercizio 1966	»	484.140.906
Somme rimaste da pagare in conto esercizi precedenti	»	2.394.559.184
		Totale residui passivi al 31 dicembre 1966
	L.	2.878.700.090

CONTO CONSUNTIVO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE

ESERCIZIO 1966

Entrate:

Titolo II. — Entrate extratributarie	L.	51.777.342.289
Titolo III. — Alienazione di beni patrimoniali e rimborso di crediti	»	—
		Totale Titoli II e III
	L.	51.777.342.289

Spese:

Titolo II. — Spese in conto capitale	L.	74.036.403.896
--	----	----------------

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO

Entrate accertate	L.	51.777.342.289
Spese accertate	»	74.036.403.896
		Disavanzo
	L.	22.259.061.607

*Residui da riportare all'esercizio successivo**Attivi:*

Somme rimaste da riscuotere in conto esercizio 1966	L.	44.477.368.915
Somme rimaste da riscuotere in conto esercizi precedenti	»	48.511.696.503
Somme riscosse e non versate fino alla chiusura dell'esercizio 1966	»	—
		Totale residui attivi al 31 dicembre 1966
	L.	92.989.065.418

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto esercizio 1966	»	72.539.554.116
Somme rimaste da pagare in conto esercizi precedenti	»	172.502.797.557
		Totale residui passivi al 31 dicembre 1966
	L.	245.042.351.673

Ciò premesso, si rileva:

1) Con i decreti del Presidente della Regione appresso elencati, sono stati disposti prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste:

Decreto Presidente della Regione 27 agosto 1966 n. 51554	L.	550.000.000
Decreto Presidente della Regione 6 settembre 1966 n. 51542	»	50.000.000
Decreto Presidente della Regione 10 novembre 1966 n. 51832	»	10.000.000
		Totale
	L.	600.000.000

2) Nell'esercizio finanziario 1966 risulta accertato un avanzo finanziario di lire 1.224.377.677 che, per effetto di miglioramenti conseguiti in conto dei residui, aumenta a lire 23.438.745.429.

3) Le risultanze esposte nel conto del bilancio della Regione, per le entrate riscosse e versate e per le entrate rimaste da riscuotere e da versare, concordano con quelle contenute nel riassunto generale trasmesso dalla Ragioneria generale, corredato, per quanto attiene ai versamenti, delle attestazioni di benessere del competente servizio del Tesoro.

4) Per quanto concerne gli altri dati esposti nel conto del bilancio dell'esercizio assunto in giudizio, le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordano, nelle singole partite e nelle risultanze finali, con le scritture della Corte.

5) Le somme rimaste da pagare in conto della competenza dell'esercizio 1966 sono state accertate, alla chiusura dell'esercizio stesso, con appositi decreti assessoriali registrati dalla Corte.

6) Fra i residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1966 — come già alla chiusura dell'esercizio precedente — è inclusa, sotto la voce « somme riscosse dallo Stato e non versate alla Cassa regionale » la somma di lire 43.431.963.976, tuttora in via di definizione.

7) I dati inerenti agli accertamenti di bilancio sono esattamente riportati nella parte finanziaria del conto patrimoniale.

8) I dati esposti nel conto consuntivo dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per l'esercizio 1966 corrispondono, quanto all'entrata, al prospetto riassuntivo prodotto dall'Azienda stessa e, quanto alle spese, alle scritture della Corte; le somme rimaste da pagare in conto competenza sono state accertate, alla chiusura dell'esercizio, mediante decreti registrati dalla Corte. I dati inerenti agli accertamenti di bilancio sono esattamente riportati nel conto patrimoniale.

9) I dati esposti nel conto consuntivo del Fondo di solidarietà nazionale per l'esercizio 1966 corrispondono, quanto all'entrata, al prospetto riassuntivo prodotto dal Fondo medesimo; le somme rimaste da pagare in conto competenza sono state accertate, alla chiusura dell'esercizio, mediante decreti registrati dalla Corte; i dati inerenti agli accertamenti di bilancio sono esattamente riportati nella parte finanziaria del relativo conto patrimoniale.

Nella pubblica udienza del 9 luglio 1969, il Pubblico Ministero, illustrando le conclusioni scritte, ha anzitutto rilevato che il rendiconto in esame è stato presentato tardivamente e quelli relativi agli esercizi 1967 e 1968 non sono stati ancora presentati. Si è poi soffermato sulle norme contenute nella legge di bilancio, con particolare riferimento agli stanziamenti non sorretti da norme sostanziali, in merito ai quali ha rammentato la necessità che sia richiamata l'attenzione degli Organi di governo e parlamentari, in quanto tali stanziamenti costituiscono statuizione di nuove spese secondo uno schema non consentito dalla Costituzione. In tema di capitoli di spesa, ha segnalato la necessità di una sempre più rigorosa « oggettivazione » dei capitoli stessi, in modo da evitare ogni discrezionalità nella strutturazione della spesa e da conferire chiarezza al bilancio. Richiamati i provvedimenti di prelevamento dal Fondo di riserva per spese impreviste, che non sono stati convalidati dall'Assemblea, il Procuratore Generale ha affermato che, essendo la convalida richiesta dall'articolo 42 della legge di contabilità di Stato, deve farsi constare l'irregolarità delle risultanze contabili connesse ai detti provvedimenti. Ha, poi, ricordato il disavanzo accertato al 31 dicembre 1965, per la cui copertura il Governo regionale era stato autorizzato a contrarre prestiti; disavanzo non eliminato ma soltanto ridotto nel 1966, permanendo così una scopertura, che non consente ancora, sul punto, una pronuncia definitiva. Trattanto, successivamente, delle entrate ha messo in rilievo le disfunzioni in tema di recuperi per fidejussioni e garanzie sussidiarie, per somme anticipate ai Comuni e Provincie, per rette di ospedalità di competenza dei Comuni, per rate di ammortamento e canoni di affitto degli alloggi popolari di proprietà regionale. Ha, quindi, posto in evidenza l'avanzo finanziario conseguito nel 1966, cagionato dalla diminuzione delle spese. In merito alla gestione delle spese, ha confermato le osservazioni formulate nelle precedenti relazioni sui sistemi di pagamento, sulle spese fisse e sugli accreditamenti, sottolineando, quanto a questi ultimi, l'esiguo importo delle somme rendicontate rispetto a quelle accreditate e ricordando la decisione della Sezione giurisdizionale di questa Corte, di condanna al pagamento di una penale per mancata presentazione di rendiconti entro il termine stabilito; in proposito — ha affermato — è da richiamare l'Amministrazione al duplice dovere: di seguire l'osservanza degli adempimenti imposti ai funzionari delegati, e di trasmettere con ogni sollecitudine alla Corte i rendiconti ricevuti. Circa i residui, ha rilevato l'ingente ammontare specie di quelli passivi, che denuncia la lentezza nei pagamenti e l'inidoneità ad utilizzare i mezzi finanziari a disposizione. In tema di personale, si è soffermato sulla rilevante consistenza numerica e sul trattamento economico, che, per il personale in servizio, supera quello dei dipendenti statali in misure comprese tra il 25 per cento ed il 70 per cento circa, ed in misura ancor maggiore per il personale in quiescenza; e sul punto stante l'imminenza dell'integrale attuazione dell'ordinamento regionale, ha auspicato che l'esperienza, tratta dal funzionamento delle regioni a statuto speciale, porti ad ancorare il trattamento giuridico ed economico del personale regionale a quello dei dipendenti statali. Sull'attività normativa dell'Amministrazione, premesso che essa si è svolta, in genere, legittimamente, il Procuratore Generale ha, peraltro, rilevato che non sempre il Governo regionale provvede tempestivamente ad emanare i regolamenti di esecuzione delle leggi. Circa l'attività amministrativo-contabile si è soffermato sui sistemi contrattuali; sulle carenze normative e sugli indirizzi non sempre armonici degli interventi a carat-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tere contributivo; sul rilevante numero di Comitati e Commissioni, alcuni dei quali di fatto non operanti. Passando, infine, a trattare degli Enti pubblici, ha posto in rilievo la disorganicità della vigilanza su di essi svolta dall'Amministrazione, e la loro antieconomicità, che impone urgenti ed adeguati provvedimenti.

Il Pubblico Ministero ha, quindi, concluso chiedendo:

1) che venga tuttora sospeso il giudizio sull'effettiva copertura finanziaria del disavanzo risultante dal rendiconto per l'esercizio 1965;

2) che venga fatta constare la mancata presentazione, da parte della Giunta regionale di governo, dei rendiconti generali relativi agli esercizi 1967 e 1968;

3) che — richiamati gli adempimenti di spettanza dell'Assemblea regionale — venga dichiarato regolare, in conformità alle scritture della Corte, il rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio 1966, ad eccezione delle risultanze contabili connesse ai provvedimenti di variazione di bilancio non convalidati dall'Assemblea.

DIRITTO

La Corte rileva che il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1966 è stato presentato dal Presidente della Regione siciliana il 3 marzo 1969, mentre non risultano ancora presentati i rendiconti generali riguardanti gli esercizi successivi (1967 e 1968).

Pertanto per il rendiconto generale in parificazione si deve far salva l'espressa sanatoria legislativa in relazione al ritardo con cui il rendiconto medesimo è stato presentato alla Corte; per i rendiconti non ancora presentati deve constare il mancato adempimento da parte della Giunta regionale di governo.

Tale situazione, già rilevata in occasione dei precedenti giudizi di parificazione, non esime, peraltro, la Corte dal riferire all'Assemblea regionale sull'attività degli Organi di governo anche con riferimento alla gestione del bilancio fino all'esercizio 1968, alla cui relazione si rinvia per le valutazioni di competenza.

Per quanto riguarda il rendiconto generale in giudizio, la Corte osserva:

1) Per i decreti presidenziali di variazione di bilancio per prelevamenti dal « Fondo di riserva per spese impreviste », sulla cui convalidazione, giusta l'articolo 42 della legge di contabilità generale dello Stato, l'Assemblea regionale non ha ancora provveduto, si deve emettere pronuncia di irregolarità.

2) Con la legge regionale 13 aprile 1966, n. 3, il Governo della Regione è stato autorizzato a contrarre prestiti fino all'ammontare di lire 189.946.200.000 per la copertura dei disavanzi verificatisi fino a tutto il 1965. La Corte — accertato che al 31 dicembre 1965 sussisteva un disavanzo di lire 47.600.844.206 — con decisione del 19 dicembre 1968 ha sospeso sul punto ogni pronunzia definitiva in attesa che dal Governo regionale venisse data la dimostrazione dell'avvenuta copertura di tale disavanzo. Dal rendiconto in esame risulta che al 31 dicembre 1966 il predetto disavanzo non è stato eliminato, ma è stato ridotto a lire 24.162.098.777. Permane, pertanto, anche per il 1966 uno stato di scopertura del disavanzo accertato al 31 dicembre 1965, e tale situazione non consente ancora, sul punto, alcuna pronunzia definitiva.

Ciò, tuttavia, non esclude la dichiarazione di regolarità per quanto di ragione delle altre poste contenute nel rendiconto generale dell'esercizio oggetto del presente giudizio, nonché degli allegati conti consuntivi dell'Azienda delle Foreste demaniali della Regione e del Fondo di solidarietà nazionale.

P. Q. M.

La Corte dei conti, a Sezioni riunite per la Regione siciliana, sulle conformi richieste del Pubblico Ministero;

1) Sospende ogni pronuncia definitiva, secondo quanto indicato in motivazione, sull'effettiva copertura finanziaria del disavanzo risultante dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1965, con la riduzione verificatasi nell'esercizio in parificazione.

2) Accerta la mancata presentazione dei rendiconti generali degli esercizi 1967 e 1968.

3) Dichiarata, richiamati gli adempimenti di cui alla parte motiva, di spettanza dell'Assemblea, regolare, in conformità alle proprie scritture, il rendiconto generale della Regione siciliana per lo esercizio 1966, con i dati esposti in narrativa, ad eccezione delle risultanze contabili connesse ai provvedimenti di variazioni di bilancio non convalidati dall'Assemblea.

4) Dispone di riferire all'Assemblea regionale, con la relazione che segue, in ordine ai risultati del controllo eseguito sugli atti del governo e dell'Amministrazione regionale per l'esercizio 1968 e sulla gestione del bilancio per l'esercizio in parificazione.

5) Dispone che il conto consuntivo, munito del visto della Corte, sia restituito al Presidente della Regione siciliana per la successiva presentazione all'Assemblea regionale e che, a cura della Segreteria, la presente decisione, con la annessa relazione, sia trasmessa al Presidente della Regione ai sensi e per effetti dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1948, n. 655.

Così deciso nella Camera di Consiglio delle Sezioni Riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana il 9 luglio 1969, con l'intervento dei suindicati magistrati.

IL RELATORE ESTENSORE

f.to Grassi

IL PRESIDENTE

f.to Rossano

PAGINA BIANCA

PARTE I

**IL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE SICILIANA
PER L'ESERCIZIO 1966**

PAGINA BIANCA

PREMESSA

Si ritiene di dover, anzitutto, porre ancora una volta in rilievo il ritardo con cui i rendiconti generali della Regione vengono presentati alla Corte, con la conseguenza che le osservazioni da farsi su di essi — prive del pregio dell'attualità — finiscono inevitabilmente col rivestire minore interesse, non potendo esser prese in esame dall'Assemblea regionale in collegamento con l'esame del bilancio di previsione dell'esercizio immediatamente successivo, come sarebbe auspicabile e come è voluto dalla legge.

La situazione, da questo punto di vista, è tuttavia migliorata rispetto al passato, essendosi via via ridotti i ritardi di cui sopra, il che va constatato con soddisfazione e ne va dato atto: è, infatti, evidente la tendenza ad una sempre meno intempestiva presentazione dei rendiconti di cui trattasi. Ed è augurabile che, proseguendo nella diminuzione dei ritardi, si arrivi al più presto alla completa normalizzazione.

Va, in proposito, tenuto presente che l'articolo 6, terzo comma, del decreto-legge 6 maggio 1948, n. 655, nello stabilire che le Sezioni regionali riunite della Corte dei conti deliberano sul rendiconto generale della Regione, fa all'uopo rinvio alle norme che, sul punto, sono contenute nel testo unico delle leggi sulla Corte dei conti (12 luglio 1934, n. 1214).

Il sistema normativo prevede, in sostanza, che entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, debba essere presentato alla Corte il rendiconto generale dell'esercizio finanziario decorso, per la sua parificazione e per la connessa relazione motivata, sì da porre l'organo legislativo in grado di far luogo all'approvazione richiesta dall'ultimo comma dell'articolo 19 dello Statuto della Regione siciliana.

Com'è già stato osservato, l'indicazione dei tempi e la specifica previsione delle varie fasi del procedimento (dalla produzione del rendiconto generale alla Corte, alla decisione delle Sezioni regionali di questa, alla successiva produzione del compendio della gestione decorsa all'Assemblea regionale) hanno evidentemente un razionale significato nel quadro del sistema: quello, cioè, che la funzione sindacatoria dell'organo legislativo sull'attività di gestione degli organi regionali di governo, concretandosi nell'approvazione del rendiconto generale, venga ad esercitarsi contemporaneamente all'esame del bilancio di previsione dell'esercizio venturo, per consentire all'organo legislativo stesso di trarre dalle risultanze della decorsa gestione, nel motivato rilievo che ad esse dà la Corte nella sua relazione, utili elementi di valutazione ai fini delle deliberazioni sul nuovo bilancio.

Attualmente, secondo la previsione normativa, dovrebbe procedersi alla parificazione del rendiconto generale dell'esercizio 1968, mentre in realtà alla Corte non risulta pervenuto non solo tale rendiconto, ma neppure quello relativo all'esercizio precedente; ond'è che il giudizio di parificazione è necessariamente limitato al rendiconto generale dell'esercizio 1966.

La constatazione di tale situazione non esime, peraltro, la Corte dall'adempimento del potere-dovere di riferire all'Assemblea regionale sul comportamento del Governo della Regione anche riguardo all'attività di gestione posta in essere fino a tutto l'esercizio 1968, e di formulare le proposte che dalle osservazioni sul detto comportamento traggono spunto; e ciò, non soltanto per il rilievo della non necessaria indissociabilità della relazione della Corte dal giudizio di parificazione, ma anche per il significato della relazione medesima, in rapporto al collegamento diretto che la Costituzione della Repubblica (articolo 100) ha inteso stabilire tra la magistratura di controllo e le assemblee legislative:

quello, cioè, di dare, a distanza ravvicinata, la sintesi critica di tutta la gestione, con la rappresentazione autonoma dei fenomeni positivi e delle disfunzioni riscontrate, e dei possibili rimedi da introdurre: in sostanza, una visione globale e analitica, attraverso cui l'Assemblea legislativa sia posta in grado di esercitare il proprio sindacato sulla gestione del Governo regionale e di adottare, sul piano legislativo, le opportune determinazioni.

A questi intendimenti si ispira la presente relazione, la quale, per ciò che attiene alla sistematica, segue, nelle grandi linee, lo schema della precedente.

CONTO DEL BILANCIO

PAGINA BIANCA

I. — LA GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 1966.

Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1966 le entrate e le spese erano stabilite a pareggio nella somma complessiva di lire 205.605.510.100.

A seguito delle variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio, le previsioni del 1966, ivi comprese le partite di giro, risultarono stabilite in via definitiva come appresso:

Entrate	L. 225.010.265.600
Spese	» 225.027.677.600
con un disavanzo finanziario previsto in via definitiva in	<u>L. 17.412.000</u>

In sede consuntiva sono risultati i seguenti accertamenti:

Entrate	L. 212.477.513.503
Spese	» 211.253.135.826
con un avanzo finanziario accertato in	<u>L. 1.224.377.677</u>

Risultava, pertanto, a chiusura dell'esercizio, un miglioramento, rispetto alla previsione definitiva, di lire 1.241.789.677.

I dati della gestione di competenza sopra esposti riguardano il bilancio nel suo complesso. Si esaminano qui di seguito le risultanze del bilancio distintamente per la gestione delle entrate e per la gestione delle spese.

II. — GESTIONE DELLE ENTRATE.

Secondo la legge 1° marzo 1964, n. 62, le entrate sono suddivise in tre titoli, tributarie, extra tributarie, alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso crediti.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate, distinte in categorie, secondo la loro natura economica, presentano le seguenti risultanze:

	Previsioni	Accertamenti	Differenze
ENTRATE TRIBUTARIE			
Categoria I. — Imposte sul patrimonio e sul reddito	70.765.000.000	63.507.153.415	— 7.257.846.585
Categoria II. — Tasse ed imposte sugli affari	80.539.600.000	74.065.500.931	— 6.474.099.069
Categoria III. — Imposte sui consumi e dogane	6.740.300.000	5.915.698.788	— 824.601.212
Totale	158.044.900.000	143.488.353.134	— 14.556.546.866
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE			
Categoria IV. — Proventi speciali	2.400.500.000	1.816.376.983	— 584.123.017
Categoria V. — Proventi dei servizi pubblici minori	1.201.000.000	1.206.588.751	+ 5.588.751
Categoria VI. — Proventi dei beni della Regione	3.631.035.000	3.711.666.825	+ 80.631.825
Categoria VII. — Proventi netti di aziende autonome ed utili di gestione	44.900.000	235.987.053	+ 191.087.053
Categoria VIII. — Interessi su anticipazioni e debiti vari	—	469.052.197	+ 469.052.197
Categoria IX. — Ricuperi, rimborsi e contributi	433.495.100	3.240.270.615	+ 2.806.775.515
Categoria X. — Partite che si compensano nelle spese	15.879.825.900	15.912.329.602	+ 32.503.702
Totale	23.590.756.000	26.592.272.026	+ 3.001.516.026
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTI DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO CREDITI			
Categoria XI. — Vendite di beni immobili ed affrancazioni di canoni	—	4.139.907	+ 4.139.907
Categoria XII. — Ammortamento di beni patrimoniali	—	—	—
Categoria XIII. — Rimborsi di anticipazioni e crediti vari	192.000.000	206.522.388	+ 14.522.388
Totale	192.000.000	210.662.295	+ 18.662.295
ACCENSIONE DI PRESTITI			
Totali:			
Titolo I	158.044.900.000	143.488.353.134	— 14.556.546.866
Titolo II	23.590.756.000	26.592.272.026	+ 3.001.516.026

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La gestione delle entrate registra, pertanto, un minore accertamento attivo di lire 11.536.368.545 nei confronti delle previsioni definitive.

Fra le maggiori entrate accertate sono da segnalare:

Nel titolo I. — Entrate tributarie.

CATEGORIA I. — *Imposte sul patrimonio e sul reddito:*

lire 2.303.354.973 per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile comprese le quote di imposta attribuite agli stabilimenti ed impianti ubicati in Sicilia delle imprese industriali o commerciali private e pubbliche che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione (capitolo 5); lire 2.137.899.575 per l'imposta complementare progressiva sul reddito comprese le quote di imposta sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali private e pubbliche che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in esso hanno stabilimenti ed impianti (capitolo 6); lire 931.058.288 per l'imposta sulle successioni e donazioni (capitolo 11); lire 610.316.635 per l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio (capitolo 18); e lire 560.106.018 per la addizionale del 5 % alle imposte dirette erariali, alle imposte, sovrimposte, tasse comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli (capitolo 13).

CATEGORIA II. — *Tasse ed imposte sugli affari:*

lire 526.153.059 per l'imposta di registro (capitolo 23); lire 234.198.573 per l'imposta di bollo (capitolo 26); e lire 92.719.539 per l'imposta ipotecaria.

CATEGORIA III. — *Imposte sui consumi e dogane:*

lire 245.234.767 per l'imposta sulle dogane e diritti marittimi (capitolo 56); e lire 77 milioni 176.650 per la sovrimposta di confine, sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi (capitolo 58).

CATEGORIA V. — *Proventi dei servizi pubblici minori:*

lire 84.912.495 per multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative (capitolo 98); e lire 75.199.420 per entrate eventuali e diverse delle Amministrazioni regionali (capitolo 113).

CATEGORIA VI. — *Proventi dei beni della Regione:*

lire 632.442.635 per interessi attivi sul conto corrente per il servizio di cassa della Regione (capitolo 135); lire 164.345.233 per somme da versare dagli enti gestori degli alloggi costruiti dalla Regione in applicazione del Titolo III della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, relative a canoni di affitto e a rate di ammortamento degli alloggi, al netto delle spese di gestione, da destinare per la realizzazione di ulteriori programmi di edilizia

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(capitolo 136); e lire 31.683.592 per proventi di derivazioni ed utilizzazione di acque pubbliche (capitolo 126).

CATEGORIA VII. — *Prodotti netti di aziende autonome e utili di gestione:*

lire 191.087.053 per avanzi di gestione delle aziende autonome regionali (capitolo 142).

CATEGORIA VIII. — *Interessi su anticipazioni e crediti vari:*

lire 469.052.197 per interessi dovuti sui crediti della Regione (capitolo 145).

CATEGORIA IX. — *Ricuperi, rimborsi e contributi:*

lire 2.348.035.040 per ricuperi delle somme erogate in dipendenza di garanzie prestate in forza di disposizioni legislative (capitolo 164); lire 285.405.133 per ricupero eventuale di fondi riferibili a capitoli di spesa del bilancio della Regione (capitolo 163).

Per quanto si riferisce, invece, alle minori entrate accertate, sono degne di menzione, quelle relative ai seguenti capitoli:

Entrate riservate all'erario della Regione ai sensi della legge 10 dicembre 1961, numero 1346, derivanti dall'aumento dell'addizionale 5 % alle imposte dirette erariali, alle imposte, sovrimeposte, tasse e contributi comunali e provinciali, riscuotibili mediante ruoli, istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145 (capitolo 15) lire 6 miliardi 999.996.422;

Imposta sulle società e sulle obbligazioni (capitolo 7), lire 4.163.412.033;

Imposta generale sull'entrata compresa quella che per esigenze amministrative affluisce ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione (capitolo 24) lire 3 miliardi 736.451.779;

Ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari (capitolo 8), lire 1 miliardo 997.315.280;

Imposta di conguaglio sui prodotti industriali importati (capitolo 25), lire 1 miliardo 500.000.000;

Imposta sul gas e sull'energia elettrica (capitolo 53), lire 745.382.095;

Proventi derivanti dalla coltivazione di giacimenti di idrocarburi e gassosi (capitolo 122), lire 659.949.168;

Somma dovuta dallo Stato per tasse ed imposte sui canoni di abbonamento alla televisione corrisposti dagli utenti della Sicilia (capitolo 38) lire 600.000.000.

In tema di entrate, un cenno va fatto infine sul fenomeno delle cosiddette tolleranze.

Com'è noto, gli esattori comunali, per l'obbligo che loro incombe del non riscosso per riscosso, sono tenuti a versare, alle scadenze dalla legge stabilite, l'intero ammontare delle somme iscritte nei ruoli ricevuti per la riscossione, salvo il successivo rimborso delle quote di cui possono dimostrare l'inesigibilità. È, peraltro, nel potere discrezionale, oltre che degli Intendenti di finanza, anche dell'Assessore regionale per le Finanze, di concedere dilazioni nel versamento delle entrate; e del detto potere, nel 1966, l'Assessore ha fatto uso, accordando a vari esattori dilazioni di tal genere per un ammontare complessivo di lire 1.498.505.403, delle quali una, concessa all'Esattoria di Acireale e di cui non è noto l'importo, non ancora estinta.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il fenomeno viene quindi segnalato per le sue implicazioni sul bilancio; tanto più che, per il periodo di ritardo nel versamento delle entrate, la Regione viene, in sostanza, a perdere gli interessi sulle somme di cui trattasi.

III. — LA GESTIONE DELLE SPESE.

Nel bilancio di previsione le spese risultavano stabilite in via definitiva come appresso:

Spese correnti	L.	94.445.462.000
Spese in conto capitale	»	87.382.194.000
Rimborso di prestiti	»	—
		<hr/>
Totale	L.	181.827.656.000
		<hr/> <hr/>

In sede consuntiva sono risultati i seguenti accertamenti:

Spese correnti	L.	89.663.643.665
Spese in conto capitale	»	79.692.112.839
Rimborso di prestiti	»	—
		<hr/>
Totale	L.	169.355.756.504
		<hr/> <hr/>

Le minori spese impegnate — economie — rappresentate dalla differenza tra le previsioni definitive e gli impegni, in lire 12.471.899.496 costituiscono un miglioramento nella gestione del bilancio del 1966 rispetto alle previsioni definitive stesse.

In proposito è da notare che nelle dette economie sono comprese per un importo complessivo di lire 309.400.000, eliminazioni di fondi inerenti a capitoli vari il cui stanziamento risultava, a chiusura di esercizio, interamente non utilizzato.

Fra le economie sono degne di menzione le seguenti: lire 7.500.000.000 nel fondo corrente per far fronte agli oneri derivanti dalla contrazione di prestiti autorizzati a termini di legge (capitolo 544); lire 953.688.341 nella somma dovuta allo Stato per proventi dell'IGE e da versare, per conto dello Stato stesso, alle Amministrazioni comunali e provinciali della Regione (capitolo 259); lire 466.220.462 negli stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale direttivo, insegnante e non insegnante (capitolo 415); lire 203.403.021 negli stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo ed al personale inquadrato nei ruoli transitori (capitolo 331); lire 162.184.105 negli stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo dello Stato in servizio presso gli Uffici periferici (capitolo 93); lire 137.021.772 negli stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo ed al personale inquadrato nei ruoli transitori (capitolo 58); lire 124.734.820 negli stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo ed al personale inquadrato nei ruoli transitori (capitolo 170); lire 109.664.188 nei compensi per il lavoro straordinario al personale del ruolo unico dei servizi periferici dell'Amministrazione regionale (capitolo 27); lire 107.901.220 nelle restituzioni e rimborsi di tasse ed imposte indirette sugli affari, esclusa l'imposta generale sull'entrata (capitolo 272).

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**IL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
DELL'ESERCIZIO**

La gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1966 presenta i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	170.291.287.455
Spese	»	167.355.756.504
con un avanzo finanziario accertato di	L.	<u>935.530.951</u>

Tenendo conto che le previsioni definitive dell'esercizio presentavano un pareggio, l'avanzo accertato come sopra in lire 935.530.951, indica un miglioramento di pari importo, che risulta determinato da componenti positive e negative, le une rappresentate da:

maggiori entrate accertate per	L.	12.675.665.806
minori spese (economie per	»	12.471.899.496
	L.	<u>25.147.565.302</u>

e le altre da:

minori entrate accertate per	L.	24.212.034.351
con un supero per l'appunto delle prime sulle seconde di	L.	<u>935.530.951</u>

PARTITE DI GIRO

Per questa categoria, le previsioni definitive di bilancio risultavano stabilite come appresso:

Entrate	L.	43.182.609.600
Spese	»	43.200.021.600
Disavanzo previsto	L.	<u>17.412.000</u>

In sede consultiva sono risultati i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	42.186.226.048
Spese	»	41.897.379.322
Maggiore accertamento di entrata	L.	<u>288.846.726</u>

Poichè le previsioni definitive dell'esercizio presentavano un disavanzo di lire 17 milioni 412.000, il maggiore accertamento di entrata in lire 288.846.726, indica un miglioramento, rispetto alle dette previsioni, di lire 306.258.726.

È da notare, altresì, che rispetto allo stanziamento del capitolo 752 — spese per la gestione dell'Azienda speciale dell'anagrafe bestiame — si è verificata un'eccedenza di

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

spesa di lire 5.000.037 e che per i seguenti altri due capitoli, che figurano in bilancio per memoria, si sono verificate eccedenze di spesa: capitolo 746 - somme da versare alla Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia per la costituzione del fondo di rotazione per le industrie turistiche ed alberghiere a termini della legge regionale 28 gennaio 1955, n. 3, nonché quelle derivanti dalle entrate previste dall'articolo 2 della legge 4 marzo 1958, n. 174, destinate ad alimentare il fondo di rotazione medesimo, lire 148 milioni 980.205; e capitolo 751 - spese per conto terzi, lire 810.120.

Giusta quanto si avverte con le note in calce al consuntivo, tali eccedenze trovano compenso nei maggiori accertamenti dei corrispondenti capitoli di entrata (capitolo 212, capitolo 206 e capitolo 211).

II. — LA GESTIONE DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI.

Alla chiusura del precedente esercizio, le risultanze complessive riguardanti la gestione dei residui dell'esercizio stesso e degli esercizi anteriori, erano le seguenti:

Residui passivi	L.	247.061.391.631
Residui attivi	»	191.014.713.719
		<hr/>
con un'eccedenza passiva di	L.	56.046.677.912
		<hr/> <hr/>

Le cifre relative a ciascun capitolo risultano riportate esattamente, nell'apposita sezione, ai capitoli corrispondenti del conto del bilancio per l'esercizio 1966.

Durante l'esercizio da ultimo citato, a seguito di più esatti accertamenti, sono state registrate variazioni alle consistenze dei residui al 1° gennaio 1966, per i seguenti importi complessivi:

Nei residui passivi:

Diminuzioni	L.	26.941.181.760
-----------------------	----	----------------

Nei residui attivi:

Diminuzioni	L.	6.389.473.915
Aumenti	»	1.662.659.907
		<hr/>
Diminuzione netta nei residui attivi	»	4.726.814.008
		<hr/>
La gestione dei residui degli esercizi precedenti si è chiusa, pertanto, con un miglioramento di	L.	22.214.367.752

rispetto alla sopraindicata eccedenza passiva di lire 56.046.677.912 risultante alla chiusura del precedente esercizio.

Fra le variazioni verificatesi durante l'esercizio in rapporto alla consistenza dei residui attivi al 1° gennaio 1966, sono da segnalare le seguenti:

Aumenti:

nella categoria I - Imposta sul patrimonio e sul reddito: lire 89.849.630 per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile comprese le quote di imposta attribuite agli stabili-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

menti ed impianti ubicati in Sicilia delle imprese industriali e commerciali private e pubbliche che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione (capitolo 5);

nella categoria II - Tasse ed imposte indirette sugli affari: lire 901.807.664 per l'imposta generale sulla entrata compresa quella che per esigenze amministrative affluisce ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione (capitolo 24);

nella categoria VI - Proventi dei beni della Regione: lire 340.518.981 per entrate eventuali diverse, redditi e canoni vari del demanio (capitolo 155); e lire 140.548.145 per interessi sui titoli di debito pubblico e su titoli di credito privati di proprietà della Regione e dividendi su quote di capitali azionari conferite dalla Regione (capitolo 251);

nella categoria IX - Ricuperi, rimborsi e contributi: lire 70.828.450 per ricuperi delle somme erogate in dipendenza di garanzie prestate in forza di disposizioni legislative (capitolo 164).

Diminuzioni:

quota del 35% dell'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici riscossa nel territorio della Regione — capitolo 9 — lire 1.710.000.099;

imposta sulle successioni e donazioni — capitolo 11 — lire 1.004.562.753;

quota del 25% dell'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici riscossa nel territorio della Regione - capitolo 34 — lire 556.887.100;

imposta di registro — capitolo 23 — lire 419.789.950;

entrate eventuali e diverse dell'Amministrazione delle finanze — capitolo 107 — lire 352.128.357;

multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative — capitolo 98 — lire 158.724.969.

Le variazioni effettive in diminuzione verificatesi nei residui passivi durante l'esercizio, sempre in rapporto alla consistenza, iniziale, ammontano a lire 26.941.181.760.

Tale somma comprende l'importo totale delle eliminazioni dei residui passivi non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono per lire 743.423.455, l'eliminazione di lire 1.700.000.000, sia alla spesa che all'entrata delle partite di giro, (capitolo 730 spesa e capitolo 190 entrata) e comprende altresì l'importo delle economie appurate a chiusura di esercizio per lire 24.497.758.305.

Fra tali economie sono da segnalare, per il loro elevato importo, quelle di sotto elencate:

capitolo 18 - stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo, al personale inquadrato nei ruoli transitori, nonché agli esperti di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge regionale 13 aprile 1959, n. 15, lire 128.166.864;

capitolo 160 - fondo corrispondente al gettito dell'imposta dei fabbricati non rurali da devolvere a favore dei comuni, lire 540.775.770;

capitolo 352 - spese per la manutenzione delle strade regionali comprese le trazzere o i tratti di esse trasformati in rotabili, lire 119.698.653;

capitolo 418 - spese per l'acquisto e la conservazione di materiale didattico; spese per l'acquisto di materiali e materie prime per esercitazioni; spese per corredi scolastici degli alunni, lire 349.334.585;

capitolo 562 - concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari in favore di mezzadri, compartecipanti, affittuari, proprietari, coltivatori diretti, assegnatari della riforma agraria e cooperative agricole, lire 150.179.366;

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

capitolo 662 - concorso della Regione all'onere degli interessi dipendenti dalle scoperture del fondo di rotazione istituito con la legge regionale 13 marzo 1959, n. 4, nei confronti della Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia, lire 400.000.000;

capitolo 846 - concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari accordati agli agricoltori, enti, associazioni o cooperative agricole previsto dalla legge regionale 28 ottobre 1953, n. 28, lire 204.214.878;

capitolo 847 - somma destinata alla costituzione del fondo per il credito agrario di esercizio istituito dall'articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 1963, n. 14, lire 20 miliardi;

capitolo 851 - spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata, obbligatorie o facoltative; a studi e ricerche occorrenti per il migliore indirizzo tecnico, delle opere di miglioramento fondiario e per la sperimentazione nei perimetri di bonifica di nuovi ordinamenti agrari, nonché a sussidi e premi per azioni ed interventi antianofelici, lire 275 milioni 43.725;

III. — LA GESTIONE DELLA CASSA PER CONTO DEL BILANCIO.

Le operazioni di cassa riguardanti la gestione di bilancio per l'esercizio 1966 si concretarono, per quanto concerne l'entrata, in un ammontare di versamenti di lire 194 miliardi 58.476.670 e, per quanto si riferisce alla spesa, in un totale di pagamenti per lire 172.909.678.005, con una eccedenza attiva di lire 21.148.798.665.

Le operazioni medesime, in relazione agli esercizi ai quali si riferivano, furono imputate al bilancio come segue:

Versamenti:

in conto competenza	L. 149.190.802.928
in conto residui	» 44.867.673.742
	<u>L. 194.058.476.670</u>

Pagamenti:

in conto competenza	L. 126.852.015.779
in conto residui	» 46.057.662.226
	<u>» 172.909.678.005</u>
Eccedenza attiva come sopra	<u>L. 21.148.798.665</u>

Per quanto concerne i versamenti si osserva che il loro importo complessivo rappresenta il 48,66% dell'ammontare totale degli accertamenti di entrata (1).

(1) Competenza	L. 212.477.513.503
Residui	» 186.287.899.711
	<u>L. 398.765.413.214</u>

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per ciò che si riferisce, invece, ai pagamenti si nota che la sopraindicata cifra corrisponde al 40,08 per cento dell'ammontare complessivo degli impegni (2).

Sempre in materia di pagamenti, è da notare per quelli riguardanti la competenza dell'esercizio, il loro importo è stato di lire 126.852.015.779 su un totale di impegni di lire 211.253.135.826 (60,05 per cento); per ciò che attiene, invece, ai residui, i pagamenti in conto dei medesimi ammontano a lire 46.057.662.226 su un totale di impegni di lire 220.120.209.871 (20,92 per cento).

IV. — I RESIDUI DI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 1966.

Alla chiusura dell'esercizio 1966, i residui da riportare al nuovo esercizio figurano nel conto del bilancio per le seguenti cifre complessive:

Residui passivi	L.	258.463.667.692
Residui attivi	»	204.706.936.544
Con un'eccedenza passiva di	L.	53.756.731.148
che, rispetto a quella accertata alla chiusura del precedente esercizio in	»	56.046.677.912
indica un miglioramento nella situazione dei residui di	L.	2.289.946.764

Fra la chiusura dell'esercizio 1965 e quella dell'esercizio 1966, si registra un incremento nei residui attivi di lire 13.692.222.825 corrispondente al 7,17 per cento ed un incremento nei residui passivi di lire 11.402.276.061, pari al 4,61 per cento.

I residui attivi sono costituiti da:

somme rimaste da riscuotere per	L.	67.814.689.384
rimaste da riscuotere per	»	136.892.247.160

Riguardo alle somme riscosse e non versate va messo in evidenza che l'importo predetto comprende la somma di lire 43.431.963.976 relativa ad entrate acquisite di fatto nel corso dei vari anni, alla cassa dello Stato, ma la cui pertinenza di diritto è tuttora contestata dalla Regione e sulla cui definitiva attribuzione, secondo chiarimenti forniti dall'Amministrazione del Bilancio dovrà vertere il regolamento dei pregressi rapporti finanziari tra Stato e Regione, giusta l'articolo 2 del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 12 aprile 1948, n. 507, e ribadito da recente dall'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1965, n. 174; permane, quindi, sulle risultanze del rendiconto generale in esame, come già di quelli precedenti, un largo margine di incertezza, inconciliabile con i requisiti di certezza e definitività per cui tale documento contabile, una volta chiuso ed approvato per legge, diviene intangibile. Pur dovendosi dare atto che tale margine di incertezza non è da attribuirsi alla Regione o soltanto ad essa, in quanto il citato decreto legislativo Presidenziale n. 1074/1965, pur avendo disciplinato in modo definitivo per il futuro i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, ha

(2) Competenza	L.	211.253.135.826
Residui		220.120.209.871
Totale accertamento spese	L.	431.373.345.697

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tenuto, però, fermo il disposto dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 507/1948 pure citato, procrastinando cioè ulteriormente l'operazione di conguaglio finale a quando sarà avvenuto il passaggio dei servizi e del personale alla Regione, sembra tuttavia che sia da formulare espressa riserva circa il risultato del futuro conguaglio e quindi anche sulla corrispondenza dell'eventuale saldo attivo per la Regione all'eventuale credito come sopra vantato verso lo Stato al 31 dicembre 1966.

Rispetto alle somme rimaste da riscuotere al 31 dicembre 1966 sono da segnalare quelle relative ai seguenti capitoli:

capitolo 187 — entrate per ricupero di anticipazioni varie, lire 94.488.685.186;

capitolo 23 — imposta di registro, lire 6.319.322.047;

capitolo 11 — imposta sulle successioni e donazioni, lire 5 miliardi 706.911.202;

capitolo 164 — ricuperi delle somme erogate in dipendenza di garanzie prestate in forza di disposizioni legislative, lire 3 miliardi 497.454.992;

capitolo 206 — ricupero delle somme versate alla Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia per la costituzione del fondo di rotazione per industrie turistico-alberghiere a termini della legge regionale 28 gennaio 1955, n. 3, ed entrate derivanti dalla imposta di soggiorno riscosse dalla Regione destinate ad alimentare il fondo di rotazione medesimo a termini dell'articolo 2 della legge 4 marzo 1956, n. 174, lire 2 miliardi 952.018.071;

capitolo 199 — ricupero delle rate anticipate sulle annualità dei contributi dovuti all'Ente autonomo portuale di Messina per la costruzione di un bacino di carenaggio fisso nel porto di Messina, lire 2.855.401.545;

capitolo 24 — imposta generale sull'entrata compresa quella che per esigenze amministrative affluisce ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione, lire 2.084.903.977;

capitolo 190 — ricuperi delle somme erogate a titolo di anticipazione sulle provvidenze dello Stato in Sicilia di cui alla legge regionale 6 aprile 1965, n. 351, per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge nazionale 21 luglio 1960, n. 739 e successive aggiunte e modificazioni, a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 15 marzo 1964 sino alla data di entrata in vigore della citata legge nazionale 6 aprile 1965, n. 351, lire 2.000.000.000.

Sono da menzionare, in considerazione del loro elevato importo i residui passivi riguardanti i seguenti capitoli di bilancio:

capitolo 70 — somma da versare allo Stato ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507 e dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, lire 45.000.000.000;

capitolo 671 — contributo a favore degli Enti e degli Istituti previsti dall'articolo 2 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12 e dalla legge regionale 10 luglio 1953, n. 38, per la costruzione di alloggi a carattere popolare, lire 7.839.118.231;

capitolo 685 — spese per la costruzione di tratti funzionali compresi nel progetto dell'autostrada Palermo-Catania, lire 7 miliardi 823.132.600;

capitolo 620 — sussidi e premi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario di competenza privata, nonchè per studi e ricerche a termini dell'articolo 8 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e degli articoli 41, 46 e 47 del regio decreto 13 febbraio

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1933, n. 215 e successive modificazioni, nonchè per anticipare le somme occorrenti alla progettazione di opere private a servizio di più fondi a termini dell'articolo 26, primo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, lire 7.427.456.014;

capitolo 871 — fondo destinato per la costruzione di case a tipo popolare, lire 7.159.757.296;

capitolo 583 — somma da versare all'Ente di Sviluppo agricolo (ESA) per l'attuazione dei compiti attribuiti allo stesso dalla legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, lire 6.000.000.000;

capitolo 682 — fondo destinato per la concessione di contributi ad integrazione di quelli statali a favore dei comuni di Palermo, Messina e Catania per il restauro, la sistemazione e l'ampliamento delle reti idriche interne delle città e delle frazioni, lire 5.861.509.445;

capitolo 684 — fondo destinato per la concessione di contributi costanti a favore dei comuni nelle spese per l'esecuzione di opere rientranti nelle categorie previste dall'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, nonchè a favore degli enti previsti dall'ultimo comma dell'articolo medesimo, limitatamente alle spese per l'esecuzione di opere per edifici da adibire a preventori o tubercolosari, lire 5.226.444.421;

capitolo 681 — spese per la esecuzione di opere pubbliche relative alle vie urbane, ai servizi del sottosuolo ed ai servizi igienici in genere, lire 5.188.880.998.

CONTO DEL PATRIMONIO

PAGINA BIANCA

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I. — SITUAZIONE GENERALE DEL PATRIMONIO DELLA REGIONE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1966.

Alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966 il conto generale del patrimonio della Regione presentava le seguenti risultanze:

Attività	L. 363.101.349.250
Passività	» 269.237.994.778
con un'eccedenza attiva di	L. 93.863.354.472
che, rispetto a quella esistente alla chiusura dell'esercizio 1965	» 45.634.208.902
segna un miglioramento di	<u>L. 48.229.145.570</u>

II. — ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE.

Le attività e passività della Regione alla chiusura dell'esercizio 1966 ammontavano rispettivamente a lire 239.721.817.646 e a lire 263.883.916.423, con una eccedenza passiva di lire 24.162.098.777. Ponendo a raffronto tale eccedenza passiva con quella esistente alla chiusura dell'esercizio 1965 in lire 47.600.844.206 risulta che la situazione finanziaria nell'esercizio 1966 ha registrato un miglioramento di lire 23.438.745.429.

I dati inerenti alla situazione finanziaria alla chiusura degli esercizi 1965 e 1966 sono qui di seguito riportati con l'indicazione delle variazioni verificatesi nei singoli elementi finanziari durante l'esercizio 1966.

	Alla chiusura dell'esercizio 1965	Alla chiusura dell'esercizio 1966	Variazioni verificatesi durante l'esercizio 1966
ATTIVITÀ FINANZIARIE			
Fondo di cassa	19.848.037.718	34.719.030.352	+ 14.870.992.634
Crediti di tesoreria	275.118.875	295.850.850	+ 20.731.875
Residui attivi di bilancio	191.014.713.719	204.706.936.544	+ 13.692.222.825
Insieme delle attività finanziarie	211.137.870.312	239.721.817.646	+ 28.583.947.334
PASSIVITÀ FINANZIARIE			
Debiti di tesoreria	11.677.322.887	5.420.248.731	— 6.257.074.156
Residui passivi di bilancio	247.061.391.631	258.463.667.692	+ 11.402.276.061
Insieme delle passività finanziarie	258.738.714.518	264.883.916.423	+ 5.145.201.905
Differenza fra le attività e passività finanziarie . .	— 47.600.844.206	— 24.162.098.777	+ 23.438.745.429

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

III. — ATTIVITÀ E PASSIVITÀ NON FINANZIARIE.

Alla chiusura dell'esercizio 1966, le attività e le passività non finanziarie della Regione ammontavano rispettivamente a lire 123.379.531.604 e a lire 5.354.078.355 con una eccedenza attiva di lire 118.025.453.249.

Confrontando tale eccedenza con quella esistente alla chiusura dell'esercizio 1965 in lire 93.235.053.108 si rileva che durante l'esercizio 1966 in questo settore del patrimonio regionale, si è avuto un miglioramento di lire 24.790.400.141.

IV. — RISULTATO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1966.

Come innanzi rilevato, il conto del patrimonio della Regione per l'esercizio 1966 si è chiuso con un miglioramento di lire 48.229.145.570 rispetto alle risultanze dell'esercizio precedente.

Occorre esaminare, in questa sede, le componenti nette del detto miglioramento riportato nel conto delle rendite e delle spese (Sezione III del conto generale del patrimonio).

LA GESTIONE DEL BILANCIO DI COMPETENZA

Come può rilevarsi dalla « dimostrazione dei punti di concordanza fra gli accertamenti di competenza ed il conto patrimoniale » (Sezione II del conto patrimoniale), le entrate accertate nell'esercizio 1966 in lire 212.477.513.503 comportarono, nel settore del patrimonio non finanziario, una diminuzione di attività di lire 176.008.121, per le entrate, depurate del totale delle dette variazioni, ammontarono a lire 212.301.505.382.

A loro volta, le spese accertate nell'esercizio in lire 211.253.135.826 comportarono, nel detto settore, un aumento di attività di lire 22.815.764.557, onde le spese medesime, depurate del detto aumento, ammontarono a lire 188.437.371.269.

Oltre i dati sopra riportati, relativi alla gestione del bilancio per la competenza dell'esercizio 1966, sono compresi nel conto economico quelli concernenti:

*La gestione dei residui degli esercizi precedenti**Nella parte attiva del conto:*

diminuzioni nei residui passivi per rettificazioni e più esatti accertamenti	L.	26.197.758.305
cui vanno aggiunte le spese imputate ai residui per l'acquisto di beni e per estinzione di passività	»	1.233.462.125
	L.	<u>27.431.220.430</u>

Nella parte passiva del conto:

diminuzione nei residui attivi per rettificazioni e più esatti accertamenti	L.	4.726.814.008
entrate imputate ai residui attivi per vendite di beni, esazione di crediti ed accensioni di passività	»	12.389.835
	L.	<u>4.739.203.943</u>

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*La gestione del patrimonio non finanziario**Nella parte attiva del conto:*

per rettificazioni e più esatti accertamenti	L.	5.158.532.165
per diminuzioni nelle passività consolidate, perpetue, redimibili e diverse	»	57.026.123
	L.	<u>5.215.558.288</u>

Nella parte passiva del conto:

per rettificazioni e più esatti accertamenti	L.	3.542.563.418
per aumenti nelle passività consolidate, perpetue, redimibili e diverse — Sopravvenienze varie	»	—
	L.	<u>3.542.563.418</u>

I dati suesposti possono essere riepilogati come segue:

Rendite ed altri aumenti patrimoniali:

entrate di competenza dell'esercizio 1966 depurate dalle variazioni verificatesi nel settore del patrimonio finanziario	L.	212.301.505.382
diminuzioni nella gestione dei residui passivi degli esercizi precedenti	»	26.197.758.305
spese imputate ai residui passivi per acquisto di beni e per estinzione di passività	»	1.233.462.125
aumento nella gestione del patrimonio non finanziario	»	5.215.558.288

Spese ed altre diminuzioni patrimoniali:

Spese di competenza dell'esercizio 1966 depurate dalle variazioni verificatesi nel settore del patrimonio non finanziario	L.	188.437.371.269
diminuzione nei residui attivi per rettificazioni e più esatti accertamenti	»	4.726.814.008
entrate imputate ai residui attivi per vendite di beni, esazioni di crediti ed accensione di passività	»	12.389.835
diminuzione nella gestione del patrimonio non finanziario	»	3.542.563.418
Miglioramento patrimoniale come sopra indicato	L.	<u>48.229.145.570</u>

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**CONTO CONSUNTIVO DELL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI
DELLA REGIONE SICILIANA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1966**

I. — LA GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 1966.

Nel bilancio di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio 1966, le entrate e le spese erano stabilite a pareggio nella somma complessiva di lire 1 miliardo 458.450.000.

A seguito delle variazioni di bilancio, apportate nel corso dell'esercizio, le previsioni del 1966 risultarono stabilite in via definitiva, e sempre a pareggio, nella somma complessiva di lire 1.558.450.000.

In sede consuntiva sono risultati i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	1.563.930.265
Spese (3)	»	1.432.389.306
		131.540.959
con un avanzo accertato in	L.	131.540.959

che rappresenta un miglioramento rispetto alle previsioni definitive risultate a pareggio.

Il sopraindicato miglioramento risulta determinato da componenti positive e negative, le una rappresentate da:

Maggiori entrate accertate per	L.	34.209.715
Minori spese accertate per	»	126.060.694
		160.270.409
	L.	160.270.409

e le altre rappresentate da:

Minori entrate accertate per	»	28.729.450
Con un supero delle prime sulle seconde per l'appunto di	L.	131.540.959

Le maggiori entrate accertate rispetto alle previsioni definitive sono quelle che si riferiscono ai seguenti articoli di bilancio:

n. 7 — Canoni di concessioni di pascoli	L.	16.272.600
n. 4 — Interessi attivi sul conto corrente per il servizio di cassa dell'Azienda	»	14.418.485
n. 11 — Entrate diverse	»	2.298.920
n. 5 — Fitti di fabbricati demaniali	»	1.219.710

I minori accertamenti di entrate, rispetto alle previsioni definitive, si sono verificate nei seguenti articoli di bilancio:

n. 1 — Vendita dei prodotti delle foreste demaniali	L.	22.342.803
n. 6 — Canoni di concessioni dei terreni demaniali	»	3.951.415
n. 8 — Canoni di concessioni di cave	»	2.037.565

(3) Escluso l'avanzo di gestione in lire 191.087.053 (art. 32) da versare al bilancio della Regione (Cap. 142 Entrate).

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per ciò che si riferisce, poi, alle economie accertate in confronto alle previsioni definitive della spesa, sono da menzionare per il loro elevato importo le seguenti:

- lire 50.700.000 nel fondo di riserva per nuove e maggiori spese (art. 41);
- lire 25.000.220 nelle spese per la lotta antincendi, compresa la manutenzione dei viali di sicurezza (art. 26);
- lire 11.120.100 nelle spese per la coltivazione ed il governo delle foreste, potatura, ripulitura e diradamenti, distruzione degli insetti e dei parassiti vegetali (art. 25);
- lire 10.306.802 nelle imposte, sovrimposte, canoni e censi, contributi consorziali di bonifica (art. 10);
- lire 8.816.256 nei compensi per lavoro straordinario al personale (art. 2);
- lire 5.072.507 negli stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo ed al personale inquadrato nei ruoli speciali transitori e nei ruoli speciali (art. 1).

II. — LA GESTIONE DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Alla chiusura del precedente esercizio, le risultanze complessive riguardanti la gestione dell'esercizio stesso e degli esercizi anteriori erano le seguenti:

Residui attivi	L.	999.360.884
Residui passivi	»	2.946.577.887
Con una eccedenza passiva di	L.	<u>1.947.217.003</u>

Durante l'esercizio 1966, si sono verificate soltanto variazioni in diminuzione nei residui passivi per lire 59.546.094, rispetto alla consistenza iniziale al 1° gennaio 1966.

Pertanto, rispetto alla consistenza passiva accertata alla fine del precedente anno finanziario, la gestione dei residui passivi degli esercizi precedenti si è chiusa con un miglioramento di lire 59.546.094.

Fra le economie appurate alla chiusura dell'esercizio, sono da segnalare le seguenti:

Art. 1. — stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo ed al personale inquadrato nei ruoli speciali transitori e nei ruoli speciali, lire 50.060.752;

Art. 10. — imposte, sovrimposte, canoni e censi, contributi consorziali di bonifica, lire 3.087.292;

Art. 16. — spese postali, telegrafiche, telefoniche e radiotelefoniche, lire 2.160.619;

Art. 6. — paghe ed altri assegni fissi al personale salariato addetto alla pulizia dei locali degli uffici. Indennità di licenziamento, lire 2.105.175;

Art. 12. — acquisto, manutenzione ed esercizio di trasporto e di altri macchinari tecnici per i servizi forestali, lire 1.280.053.

III. — L'AVANZO DI GESTIONE.

L'avanzo di gestione risultante nell'esercizio 1966 si determina come segue:

Avanzo accertato nella gestione di competenza dell'esercizio .	L.	131.540.959
cui si aggiunge il miglioramento accertato nella gestione dei residui	»	59.546.094
	L.	<u>191.087.053 (4)</u>

(4) È da tenere presente che fra le entrate correnti vi è un contributo straordinario a pareggio, a carico della Regione, per lire 1.375.000.000 (art. 3).

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IV. — LA GESTIONE DI CASSA PER IL CONTO DEL BILANCIO

Le operazioni di cassa riguardanti la gestione del bilancio 1966 presentano le seguenti risultanze:

Versamenti:

in conto competenza	L.	1.468.478.935
in conto residui	»	232.268.543
	L.	<u>1.700.747.478</u>

Pagamenti:

in conto competenza	L.	1.139.335.453
in conto residui	»	492.472.609
		<u>1.631.808.062</u>
con un'eccedenza attiva di	L.	<u>68.939.416</u>

V. — I RESIDUI DI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 1966.

Alla chiusura dell'esercizio 1966 i residui da riportare all'esercizio 1967 figuravano nel conto del bilancio per le seguenti cifre complessive:

Residui attivi	L.	862.543.671
Residui passivi	»	2.878.700.090
		<u>2.016.156.419</u>
Con un'eccedenza passiva di	L.	2.016.156.419
che, rispetto a quella esistente alla chiusura del precedente esercizio in	»	1.947.217.003
		<u>1.947.217.003</u>
pone in luce un peggioramento di	L.	<u>68.939.416</u>

VI. — LA SITUAZIONE GENERALE DEL PATRIMONIO DELL'AZIENDA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1966.

Alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966 il conto generale del patrimonio dell'Azienda presentava le seguenti risultanze complessive:

Attività	L.	4.799.448.077
Passività	»	2.878.749.325
		<u>1.920.698.752</u>
Con un'eccedenza attiva di	L.	1.920.698.752
che, rispetto a quella esistente alla chiusura dell'esercizio 1965 in segna un miglioramento di	»	1.890.143.927
		<u>1.890.143.927</u>
	L.	<u>30.554.825</u>

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

determinato dalle variazioni qui di seguito compendiate verificatesi dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1966, nelle consistenze patrimoniali accertate al 31 dicembre 1965:

Per le attività

Diminuzioni:

nelle finanziarie	L.	1.864.076.605	
nei crediti e titoli vari di credito	»	1.000	L. 1.864.077.605
			<u>L. 1.864.077.605</u>

Aumenti:

nelle finanziarie	L.	1.796.198.808	
nei crediti e titoli vari di credito	»	10.000.000	
negli immobili, mobili e oggetti diversi	»	20.055.825	
nel materiale scientifico ed artistico	»	500.000	» 1.826.754.633
Diminuzione netta nelle attività	L.		<u>37.322.972</u>

Per le passività

Diminuzioni:

nelle passività finanziarie	L.	552.018.703	
---------------------------------------	----	-------------	--

Aumenti:

nelle sole finanziarie	»	484.140.906	
Diminuzione netta nelle passività	»		<u>67.877.797</u>
Torna così il miglioramento come sopra indicato di	L.		<u>30.554.825</u>

FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE DELL'ESERCIZIO 1966

C O N T O D E L B I L A N C I O

I. — LA GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 1966.

Nel bilancio di previsione del Fondo di Solidarietà Nazionale per l'esercizio 1966, le entrate e le spese erano stabilite rispettivamente a lire 45.500.000.000 e lire 43.500.000.000, con un avanzo finanziario di lire 2.000.000.000.

A seguito delle variazioni apportate nel corso dell'esercizio, le previsioni dell'esercizio risultarono stabilite in via definitiva come appresso:

Spese	L.	74.036.403.896
Entrate	»	47.085.903.896
con una differenza in più di	L.	26.950.500.000
che, rispetto all'avanzo registrato nelle previsioni iniziali di	»	2.000.000.000
rappresenta una maggiore spesa di	L.	<u>28.950.500.000</u>

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In sede consuntiva sono risultati i seguenti accertamenti:

Spese	L.	74.036.403.896
Entrate	»	51.777.342.289
con una maggiore spesa accertata di	L.	<u>22.259.061.607</u>

Risulta, pertanto, a chiusura di esercizio, un miglioramento rispetto alle previsioni definitive di lire 4.691.438.393.

Tale miglioramento è determinato da soli elementi positivi, rappresentati da maggiori accertamenti di entrata sui seguenti capitoli:

Cap. 1. — Interessi attivi sul conto di cassa	L.	3.323.976.820
Cap. 3. — Ricupero e rimborsi vari	»	390.092.658
Cap. 7. — Fondo di solidarietà nazionale da versarsi dallo Stato, di cui all'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana	»	977.368.915
torna così il miglioramento di	L.	<u>4.691.438.393</u>

II. LA GESTIONE DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI.

I residui degli esercizi anteriori risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, sono stati ripresi nel 1966 per gli importi qui sotto indicati:

Residui attivi	L.	114.511.696.503
Residui passivi	»	178.353.145.326
con una eccedenza passiva di	L.	<u>63.841.448.823</u>

Dal consuntivo in esame, si rileva che il sopraindicato importo dei residui attivi, ha subito, durante l'esercizio 1966, una sola variazione in aumento per lire 82.121.773 (Capitolo 3), mentre l'importo dei residui passivi ha subito, durante lo stesso esercizio, delle variazioni in diminuzione per un importo complessivo di lire 5.104.

Di conseguenza, le risultanze complessive della gestione in oggetto, alla chiusura dell'esercizio 1966, risultano così stabilite:

Residui attivi	L.	114.593.818.276
Residui passivi	»	178.353.140.222
con una eccedenza passiva di	L.	<u>63.759.321.946</u>

e, pertanto, la gestione dei residui si è chiusa con un miglioramento di lire 82.126.877.

III. — LA GESTIONE DI CASSA PER IL CONTO DEL BILANCIO.

Le operazioni di cassa riguardanti la gestione del bilancio 1966, presentano le seguenti risultanze:

Versamenti:

in conto competenza	L.	7.299.973.374
in conto residui	»	66.082.121.773
	L.	<u>73.382.095.147</u>

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pagamenti:		
in conto competenza	L.	1.496.849.780
in conto residui	»	5.850.342.665
		<u>L. 7.347.192.445</u>
con una eccedenza attiva di	L.	66.034.902.702
		<u><u>L. 66.034.902.702</u></u>

IV. — RESIDUI DI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 1966.

Alla chiusura dell'esercizio 1966, i residui da riportare all'esercizio 1967 figuravano nel conto del bilancio per le seguenti cifre complessive:

Residui attivi	L.	92.989.065.418
Residui passivi	»	245.042.351.673
		<u>L. 152.053.286.255</u>
con una eccedenza passiva di	L.	152.053.286.255
la quale, rispetto a quella esistente alla chiusura dell'esercizio 1965 in	»	63.841.448.823
		<u>» 63.841.448.823</u>
pone in luce un peggioramento di	L.	88.211.837.432
		<u><u>L. 88.211.837.432</u></u>

FONDO DI CASSA - RESIDUI ATTIVI - RESIDUI PASSIVI

Le attività e le passività patrimoniali del Fondo alla chiusura dell'esercizio 1966 ammontavano rispettivamente a lire 273.250.318.431 e a lire 245.042.351.673 con una eccedenza attiva di lire 28.207.966.758.

Ponendo a raffronto tale eccedenza attiva con quella esistente alla chiusura dell'esercizio 1965 in lire 50.384.901.488, risulta che la situazione patrimoniale nell'esercizio 1966 ha avuto un peggioramento di lire 22.176.934.730 corrispondente all'importo del disavanzo finanziario accertato nel conto della competenza, dedotto l'importo del maggiore accertamento attivo del Cap. 3 e quello delle economie registrate in conti resti:

Disavanzo accertato nel conto della competenza	L.	22.259.061.607
Maggiore accertamento in conto residui	L.	82.121.773
Economie appurate in conto residui	»	5.104
		<u>» 82.126.877</u>
Come sopra indicato	L.	22.176.934.730
		<u><u>L. 22.176.934.730</u></u>

I dati inerenti alla situazione patrimoniale alla chiusura degli esercizi 1965 e 1966 sono qui di seguito riportati con la indicazione delle variazioni verificatesi nei singoli elementi patrimoniali nell'esercizio 1966.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Alla chiusura del- l'esercizio 1965	Alla chiusura del- l'esercizio 1966	Variazioni verificatesi durante l'esercizio 1966
ATTIVITÀ			
Fondo di cassa	114.226.350.311	180.261.253.013	+ 66.034.902.702
Residui attivi	114.511.696.503	92.989.065.418	— 21.522.631.085
Insieme delle attività	228.738.046.814	273.250.318.431	+ 44.512.271.617
PASSIVITÀ			
Residui passivi	178.353.145.326	245.042.351.673	+ 66.689.206.347
Differenza	50.384.901.488	28.207.966.758	— 22.176.934.730

PARTE II

**CONSIDERAZIONI GENERALI SUI BILANCI PREVENTIVI
E SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE**

PAGINA BIANCA

TITOLO I

I BILANCI PREVENTIVI

Premesse — Norme contenute nelle leggi di approvazione del bilancio — Variazioni di bilancio — Le gestioni fuori bilancio — I residui — Sistemi di pagamento

PREMESSE

La Regione, con la legge 12 febbraio 1965, n. 1, ha recepito la legge statale 1° marzo 1964, n. 62, la quale ha introdotto ampie riforme in materia di bilancio, per quanto concerne l'adozione dell'anno solare per la decorrenza dell'esercizio finanziario, l'unificazione della legge di bilancio e la classificazione delle entrate e delle spese in base alla loro analisi funzionale ed economica.

Conseguentemente, i bilanci della Regione siciliana, a partire da quello dell'esercizio finanziario 1965, sono stati predisposti sulla falsariga di quelli dello Stato.

Sono stati in linea di massima rispettati i nuovi criteri sulla strutturazione del bilancio e, per quel che riguarda le rubriche, si può affermare che ad esse corrispondono distinti organi competenti ad amministrare gli stanziamenti.

Per quanto concerne la decorrenza e l'unificazione della legge di bilancio, non sono sorti problemi giuridici di rilievo.

Per quanto riguarda la nuova classificazione economica del contenuto del bilancio si basa sulla fondamentale distinzione fra una parte corrente e una parte in conto capitale: la prima comprende i movimenti finanziari attinenti alla produzione e al normale funzionamento dei servizi, nonché ai trasferimenti di mezzi finanziari non connessi a finalità produttive, la seconda riguarda le operazioni che hanno una diretta influenza sull'entità del capitale (considerato non nel significato aziendalistico, ma in quello economico della Regione).

Circa i riflessi della riforma del bilancio sulla gestione di competenza, va rilevato che — fermo il principio per il quale l'unità elementare, organica e giuridica, del bilancio è il capitolo — la gestione delle spese deve avvenire non soltanto sulla base della normazione sostanziale vigente, ma anche al lume del significato che ciascuna spesa viene ad assumere in seguito all'inserimento in una determinata categoria, sezione e rubrica. Si tratta di ulteriori limitazioni, che la gestione delle spese viene in concreto a subire per effetto dell'inquadramento nella nuova classificazione. E gli effetti di queste limitazioni sono indubbiamente positivi, in quanto viene ottenuta una maggiore omogeneità delle singole spese, cui consegue una più perfetta aderenza alla loro natura.

Nel quadro di questa esigenza, per passare dalla vecchia alla nuova strutturazione, si è resa necessaria, per i compilatori del bilancio, una revisione di parecchi capitoli di spesa. Infatti, una volta constatata la promiscuità con la quale i capitoli consideravano talvolta spese relative a funzioni e a categorie economiche diverse, si è dovuto in primo luogo considerare la natura dei capitoli stessi, per delimitarne l'oggetto sotto il profilo sia funzionale che economico. Contemporaneamente si è provveduto alla revisione della denominazione dei capitoli al fine di conseguire: semplificazione, per quanto possibile

della terminologia usata; omogeneità della denominazione dei capitoli aventi corrispondenti oggetti, per le varie Amministrazioni; formulazione di denominazioni idonee a recepire tutte le assegnazioni relative all'intera materia specifica del capitolo considerato, senza dover necessariamente procedere alla formazione di nuovi capitoli o alla modificazione di quelli esistenti; frazionamento dei capitoli contenenti parti di natura eterogenea, specie dal punto di vista delle classificazioni economico-funzionali; raggruppamento dei capitoli riguardanti materia affine, nell'ambito delle preesistenti suddivisioni del bilancio.

Anche per l'esercizio 1968, il bilancio di previsione è stato approvato con notevole ritardo rispetto al termine previsto dall'articolo 19 dello Statuto della Regione e addirittura ad anno finanziario inoltrato: legge 11 maggio 1968, n. 11. Nelle more, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio: legge 30 dicembre 1967, n. 56, e legge 2 aprile 1968, n. 7, per la proroga dello stesso.

Al riguardo, sono già stati posti in luce i dubbi sull'applicabilità nella Regione siciliana dell'istituto dell'esercizio provvisorio, che, previsto in campo statale da una norma costituzionale dell'ordinamento dello Stato (articolo 81, secondo comma, della Costituzione), non sembra estensibile alle Regioni. È, inoltre, da osservare che l'esercizio provvisorio in sé ha riflessi negativi sull'attività amministrativa, in quanto costringe a ritardare l'impostazione del programma di gestione, con conseguenti implicazioni anche sulla consistenza dei residui.

La classificazione funzionale — ripartizione in sezioni — risulta in genere rispettata.

Qualche dubbio, peraltro, si nutre in ordine ad alcune spese allocate nella categoria XI — Trasferimenti — del Titolo II - Spese in conto capitale. La categoria dei trasferimenti, invero, dovrebbe riguardare le erogazioni, disposte a favore di soggetti vari, destinate all'esecuzione di opere e all'acquisizione di beni suscettibili di produrre redditi futuri, il che non sempre avviene. A titolo di esempio, si citano le somme destinate al pagamento degli interessi sui mutui concessi ai dipendenti regionali, facenti parte di cooperative, destinati alla costruzione di edifici sociali o all'acquisto di appartamenti (capitoli 20511 e 20512); il concorso della Regione nel pagamento degli interessi per la durata effettiva dei prestiti contratti dagli ospedali classificati fra le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (capitolo 20611); i contributi a favore dell'AST per l'ammortamento dei prestiti contratti (capitolo 20711); il fondo destinato all'ammortamento di quota parte dei mutui contratti o da contrarre dai comuni per il pareggio dei bilanci (capitolo 20811); i contributi diretti ad agevolare la costruzione, l'ampliamento, il riattamento e l'attrezzatura di edifici destinati a case di riposo per vecchi o per adulti inabili in istato di povertà, nonché di ricoveri notturni, eccetera (capitolo 23201); i contributi in capitale a favore dei comuni della regione, con popolazione sino a 50.000 abitanti, nelle spese occorrenti per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento, l'ampliamento e le riparazioni indispensabili ed urgenti di edifici destinati a sedi municipali (capitolo 23202).

Si segnala, inoltre, una duplicità di interventi nelle spese di beneficenza — categoria IV — Trasferimenti: la Presidenza della Regione, infatti, amministra il capitolo 10641 (spese di beneficenza), mentre altri capitoli, destinati all'assistenza varia a favore di enti e di persone fisiche, sono amministrati dall'Assessorato enti locali.

Norme contenute nelle leggi di approvazione del bilancio.

Come è già stato osservato, la legge di approvazione del bilancio, contiene diverse categorie di norme: in primo luogo esso autorizza a gestire il bilancio; integra, poi, e rende operanti nell'esercizio alcune norme della legge di contabilità generale dello Stato,

ed autorizza l'erogazione di spese previste da leggi sostanziali che ne rimandano alla legge di bilancio la determinazione quantitativa; infine, altre norme contenute nella legge del bilancio prevedono spese e relativi stanziamenti non connessi a precedenti norme sostanziali, con il che vengono sostanzialmente statuite nuove spese, secondo uno schema non consentito dalla Costituzione (articolo 81, terzo comma).

Quanto agli stanziamenti non sorretti da norme sostanziali, che si presentano quindi nel bilancio come semplici iscrizioni dei capitoli di spesa, la Corte ha più volte osservato che tali iscrizioni non possono ritenersi idonee a modificare l'ordinamento giuridico, avendo il bilancio carattere di legge solo formale; invero una spesa non può essere operante se manchi una precisa previsione di una norma sostanziale.

Nè potrebbe obiettarsi che a volte gli stanziamenti predetti si riallacciano ai fini istituzionali — stabiliti da leggi sostanziali — dei vari rami dell'Amministrazione, poichè spesso tali fini sono generici e quindi non sempre giustificano gli stanziamenti di cui trattasi, specie se questi riguardino spese, per loro natura, discrezionali.

Ne sono esempi, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1968, i capitoli 18657, 18658 e 18703, i cui stanziamenti, per complessive lire 175 milioni, destinati, fra l'altro a spese per la programmazione economica, per l'organizzazione, anche all'estero, di seminari sui problemi dell'economia siciliana e sulla migliore utilizzazione delle risorse economiche, non trovano una disciplina circa le modalità di impiego, che sia prevista in norme sostanziali; ond'è che rispetto a tali stanziamenti — come rispetto ad altri che abbiano le stesse caratteristiche — va qui ribadita l'osservazione, già dalla Corte fatta di volta in volta in sede di esame dei singoli provvedimenti, sull'irregolarità degli stanziamenti medesimi.

Variazioni di bilancio.

L'Amministrazione regionale non ha fatto uso, neppure nell'esercizio 1968, della facoltà di disporre iscrizioni in bilancio a norma dell'articolo 41 della legge di contabilità dello Stato.

Ha, invece, effettuato, con i sotto notati provvedimenti, due prelevamenti dal Fondo di riserva per spese impreviste (articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440), esaurendo così il relativo stanziamento determinato con la legge di bilancio in lire 100 milioni:

— D.P. 21 febbraio 1968, n. 50032: lire 3 milioni attribuite al capitolo 10513: Manutenzione, riparazioni ed adattamento di locali;

— D.P. 26 ottobre 1968, n. 50129: lire 97 milioni attribuite ai capitoli concernenti spese per missioni dei vari Assessorati.

Tali prelevamenti non risultano convalidati dall'Assemblea; e poichè la convalida legislativa costituisce un vero e proprio atto di controllo sulle modificazioni introdotte dal Governo, nel corso dell'esercizio, alla legge di bilancio, il mancato suo intervento non può non avere ripercussioni sulla validità dei provvedimenti di variazione e sulla conseguente erogazione delle spese.

Le gestioni fuori bilancio.

Risulta che qualche Amministrazione è riuscita in alcuni casi a creare ed alimentare gestioni fuori bilancio, non facilmente individuabili dalla Corte a cagione del sistema cartolare del controllo, non integrato da un controllo ispettivo.

In particolare, hanno formato oggetto di gestione fuori bilancio le somme erogate dalla Cassa per il Mezzogiorno a titolo di rimborso delle spese generali per le opere pubbliche dalla stessa finanziate ed eseguite dagli uffici regionali, nonchè per le pratiche di miglioramento fondiario di competenza della Cassa medesima.

Per tali erogazioni, è stato inserito in bilancio — stato di previsione dell'entrata — apposito capitolo « per memoria » (capitolo 160 per il 1966; capitolo 161 per il 1967; capitolo 2833 per il 1968), con il che il legislatore regionale ha inequivocabilmente manifestato la volontà che le somme in discorso, eventualmente versate dalla Cassa per il Mezzogiorno alla Regione fossero acquisite al bilancio; viceversa, benchè le somme stesse siano effettivamente affluite alla Regione, esse, almeno per ciò che concerne l'esercizio finanziario in parificazione, non figurano nel rendiconto, dal che è ovvio ricavare che sono state gestite fuori del bilancio, in aperta violazione della volontà legislativa.

Nè si esclude che fenomeni di tal genere — la cui gravità è fin troppo evidente — possano essere avvenuti anche per altri oggetti.

In presenza di una tale situazione di fatto, rilevatrice di una tendenza centrifuga, che svuota progressivamente il bilancio della Regione, con conseguente graduale isterilimento dei controlli giuridici e politici, gli Uffici di controllo della Corte non hanno mancato di ribadire la necessità che tutte le entrate e tutte le spese comunque attinenti alla gestione regionale siano, senza eccezione alcuna, ricondotte nell'alveo degli stati di previsione e dei consuntivi annuali, mentre la Sezione giurisdizionale sta svolgendo una indagine per accertare la reale consistenza del fenomeno e per individuare gli agenti tenuti all'obbligo della resa del conto giudiziale.

Accanto alle gestioni, assolutamente irregolari, di somme introitate ed impegnate senza alcun collegamento con l'entrata e con la spesa del bilancio della Regione e fuori di qualsiasi controllo esterno, va posta in rilievo anche l'esistenza di fondi che, pur essendo regolarmente stanziati negli stati di previsione della spesa, sono erogati globalmente a favore di organi vari dell'Amministrazione regionale, i quali ne hanno in sostanza l'effettiva disponibilità. Ci si trova così in presenza di gestioni che, sebbene non possano qualificarsi fuori bilancio nella rigorosa accezione terminologica, si svolgono tuttavia in un regime che potrebbe definirsi para-bilancio, nel senso che il pubblico denaro, che ne è oggetto, viene erogato senza le garanzie degli ordinari controlli.

L'aspetto preoccupante del fenomeno è costituito, infatti, non tanto e non solo dalle gestioni illegittime, quanto e soprattutto dal crescente numero, e qualità, delle gestioni para-bilancio autorizzate da leggi speciali.

Non sembra inutile aggiungere che fondati appaiono i dubbi sulla legittimità costituzionale — con riferimento all'articolo 81, comma primo, della Costituzione — delle leggi che autorizzano gestioni fuori bilancio, in quanto le medesime vengono sottratte all'annuale deliberazione dell'Assemblea e al rendimento dei conti che il Governo deve fare all'Assemblea stessa della gestione di ciascun esercizio.

I residui.

È noto, per essere già stato posto in luce in precedenti relazioni, che il sistema del bilancio di competenza, per il quale le entrate e le spese sono prese in considerazione con riferimento al tempo in cui vengono, rispettivamente, accertate ed impegnate e non in relazione al momento dell'effettiva riscossione e dell'effettivo pagamento, comporta la esistenza, alla fine di ogni esercizio, di residui.

Sono residui attivi le entrate accertate e non riscosse, sono residui passivi le spese impegnate e non pagate.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tra i residui passivi, si sogliono annoverare, oltre a quelli propri, che derivano da impegni assunti durante l'esercizio, anche quelli comunemente denominati impropri o di stanziamento, i quali derivano dall'applicazione dell'articolo 36, secondo comma, della legge di contabilità generale dello Stato, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 1° marzo 1964, n. 62, per il quale i residui delle spese in conto capitale (o di investimento) possono, entro il limite di un quinquennio, essere mantenuti in bilancio finchè permanga la necessità delle spese per cui vennero istituiti.

Per la stessa legge n. 62, peraltro, i residui impropri vanno tenuti distinti dagli altri residui passivi, il che permette correlativamente di distinguere tra gli oneri effettivamente assunti e quelli la cui assunzione è solo potenziale.

Anche prescindendo dai residui di stanziamento, è da osservare che la mole dei residui passivi « propri » rimane ancora notevole, il che denuncia il perdurare in rilevante misura dell'inconveniente dello sfasamento tra gestione di competenza e gestione di cassa. Ora, è ben vero che le cause di tale fenomeno sono molteplici ed alcune di esse sono ineliminabili (si tratta, a volta, di tempi tecnici non riducibili), ma non è men vero che in altri casi l'accumularsi dei residui dipende dalla lentezza dell'azione amministrativa, laddove una maggiore speditezza potrebbe portare, se non all'eliminazione, almeno ad una notevole riduzione dell'inconveniente.

Alcuni residui, poi, traggono origine dal ritardo con cui vengono approvati dall'Assemblea i provvedimenti di variazioni di bilancio. Invero, le variazioni di bilancio intervenute dopo la chiusura dell'esercizio ne determinano l'integrale traduzione in residui, essendo scaduti i termini per la normale assunzione degli impegni. Questi residui, dovuti ad una prassi di dubbia legittimità, sono in parte destinati a sanare situazioni di fatto (spese impegnate sulla base di semplici proposte di variazioni di bilancio), mentre in parte si risolvono inevitabilmente in residui di stanziamento, formalmente non consentiti dal nostro sistema contabile per le spese correnti. Trattasi di inconveniente che si può eliminare mediante una tempestiva presentazione delle proposte di variazioni di bilancio ed un'altrettanto tempestiva approvazione delle stesse da parte dell'Assemblea.

Nel prospetto che segue sono indicati i residui passivi risultanti a fine esercizio 1967, secondo la distribuzione fra le varie Amministrazioni regionali (per il 1968 mancano ancora dati definitivi).

RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1967
BILANCIO REGIONALE

Spese correnti

AMMINISTRAZIONE	Spese impegnate e non pagate	Disponibilità per impegni	Totale
Presidenza	71.688.334.009	—	71.688.334.009
Ass.to agricoltura	5.501.783.739	—	5.501.783.739
Ass.to enti locali	2.537.135.166	—	2.537.135.166
Ass.to finanze	12.288.588.102	28.507.016	12.317.095.118
Ass.to industria e commercio	858.303.817	—	858.303.817
Ass.to lavori pubblici	1.584.811.100	—	1.584.811.100
Ass.to lavoro	3.164.206.157	—	3.164.206.157
Ass.to pubblica istruzione	1.996.380.256	—	1.996.380.256
Ass.to sanità	1.723.374.948	—	1.723.374.948
Ass.to sviluppo economico	936.821.698	—	936.821.698
Ass.to turismo	1.469.466.639	—	1.469.466.639
Totali.....	103.749.205.631	28.507.016	103.777.712.647

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Spese in conto capitale

AMMINISTRAZIONE	Residui propri	Residui di stanziamento	Totale
Presidenza	2.985.390.122	2.464.509.735	5.449.899.857
Ass.to agricoltura	45.709.279.258	51.437.199.049	97.146.478.307
Ass.to enti locali	1.933.340.677	114.070.343	2.047.411.020
Ass.to finanze	1.631.591.464	381.238.697	2.012.830.161
Ass.to industria e commercio	4.739.254.216	4.575.821.658	9.315.075.874
Ass.to Lavori pubblici	66.847.944.710	13.352.047.742	80.199.992.452
Ass.to lavoro	236.694.773	19.020.400	255.715.173
Ass.to pubblica istruzione	219.269.591	330.000.000	549.269.591
Ass.to sanità	3.303.349.104	—	3.303.349.104
Ass.to sviluppo economico	181.611.411	2.463.881.360	2.645.492.771
Ass.to turismo	3.751.491.432	154.594.958	3.906.086.390
Totali.....	131.539.216.758	75.292.383.942	206.831.600.700

Riepilogo

Titolo I. — Spese correnti	103.749.205.631	28.507.016	103.777.712.647
Titolo II. — Spese in conto capitale	131.539.216.758	75.292.383.942	206.831.600.700
Spese per partite di giro	2.956.249.195	3.830.768.145	6.786.927.340
Totale generale.....	238.244.671.584	79.151.569.103	317.396.240.687

AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI

Spese correnti

Residui propri	Disponibilità per impegni	Totale
97.465.874	—	97.465.874

Spese in conto capitale

Residui propri	Residui di stanziamento	Totale
1.015.449.899	2.152.216.555	3.167.666.447

Rimborso di prestiti

Residui propri	Disponibilità per impegni	Totale
—	357.855.000	357.855.000

Riepilogo

Titolo I. — Spese correnti	97.465.874	—	97.465.874
Titolo II. — Spese in conto capitale.....	1.015.449.892	2.152.216.555	3.167.666.447
Rimborso di prestiti	—	357.855.000	357.855.000
Totale generale.....	1.112.915.766	2.510.071.555	3.622.987.321

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE

Spese in conto capitale

AMMINISTRAZIONE	Residui propri	Residui di stanziamento	Totale
Presidenza	—	63.000.000.000	63.000.000.000
Ass.to agricoltura	25.627.837.568	39.062.095.438	64.689.933.006
Ass.to finanze	161.783.450	166.490	161.949.940
Ass.to industria e commercio	9.999.990.000	—	9.999.990.000
Ass.to lavori pubblici	33.365.317.595	70.868.204.524	104.233.522.119
Ass.to pubblica istruzione	3.888.104.702	4.911.000.000	8.799.104.702
Ass.to sanità	1.314.482.000	3.048.518.000	4.363.000.000
Ass.to sviluppo economico	20.576.635.815	3.779.580.000	24.356.215.815
Ass.to turismo	8.355.071.208	6.730.557.958	15.085.629.166
Totali	103.289.222.338	191.400.122.410	294.689.344.748

Sistemi di pagamento.

Dei due più frequenti sistemi di pagamento delle spese pubbliche, si nota, presso la Regione, la sempre più accentuata preferenza per l'accreditamento rispetto al mandato diretto.

Non è estranea all'estensione dell'uso del primo dei detti sistemi di pagamento la stessa legislazione regionale, avendo la legge 2 agosto 1954, n. 33, previsto l'adozione del sistema dell'accreditamento anche relativamente ad ipotesi per le quali la legislazione statale prevede, invece, l'emissione di mandati diretti.

E, peraltro, da rilevare che, se da un lato il sistema dell'accreditamento offre il vantaggio di una maggiore sollecitudine a cagione del più agile procedimento dell'erogazione della spesa, dall'altro il mandato diretto offre più completa garanzia di legittimità, date le cautele che circondano tale forma di pagamento: non solo, infatti, l'Amministrazione deve preventivamente valutare il debito erariale in tutti i suoi aspetti, ma i singoli mandati sono anche sottoposti, prima dell'effettivo pagamento in favore dei creditori, al controllo della Ragioneria e della Corte dei conti.

Di qui l'opportunità che il sistema dell'accreditamento sia limitato a quelle spese soltanto che non comportino discrezionalità nelle erogazioni, fermo restando, per le altre spese, il sistema del mandato diretto, che, secondo la legge di contabilità generale dello Stato, costituisce la forma normale di pagamento.

Ove, peraltro, si voglia continuare a far largo uso dell'accreditamento, alle minori garanzie prestate da tale sistema dovrebbe corrispondere il correttivo del sollecito esame dei rendiconti delle somme accreditate. Purtroppo, però, una tale tempestività di esame non sempre è possibile, non solo per l'ingente massa delle somme di cui si tratta, ma anche perchè non tutti i funzionari delegati provvedono tempestivamente alla presentazione dei rendiconti, come risulta anche dal prospetto che segue, nel quale è riportata la situazione dei rendiconti al 31 dicembre 1968.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE DEI RENDICONTI AL 31-12-1968

AMMINISTRAZIONI	Importo complessivo delle somme accreditate	Importo complessivo dei rendiconti presentati alla Ammin.ne	Somme ancora da rendicontare all'Amministrazione	Importo complessivo dei rendiconti pervenuti alla Corte	Azioni promosse contro funzionari inadempienti
Presidenza	2.114.983.536	1.200.153.136	914.830.400	935.425.350	—
Ass.to agricoltura e foreste	11.208.490.431	8.558.595.217	2.649.895.214	6.394.237.014	2
Ass.to enti locali	9.898.814.960	5.598.214.060	4.300.600.900	2.352.460.315	—
Ass.to finanze	8.418.287.842	2.618.087.502	5.800.200.340	1.740.340.245	—
Ass.to sanità	390.394.010	188.156.510	202.237.500	188.156.510	3
Ass.to industria e commerc.	506.622.870	424.755.233	81.867.637	420.023.418	1
Ass.to lavoro e cooperazione	207.411.795	5.191.690	202.220.105	4.976.590	2
Ass.to lavori pubblici:					
Bilancio	5.906.339.024	2.201.641.596	3.704.697.428	1.888.527.203	—
F.S.N.	2.321.642.650	715.489.300	1.606.153.350	706.574.300	—
Ass.to sviluppo economico:					
Bilancio	64.859.223	46.249.223	18.610.000	37.340.400	—
F.S.N.	227.744.900	227.744.900	—	227.744.900	—
Ass.to turismo:					
Bilancio	280.794.244	110.354.610	170.439.634	80.310.240	—
F.S.N.	590.094.134	294.356.210	295.737.924	200.345.445	—
Ass.to pubblica istruzione	7.870.847.686	6.245.686.561	1.625.161.125	1.744.026.859	15
Totali.....	50.007.327.305	28.434.675.748	21.572.651.557	16.920.488.789	23

TITOLO II

L'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE NELL'ESERCIZIO 1968

Premessa e questioni generali — Presidenza della Regione — Assessorato Lavori Pubblici — Assessorato Agricoltura e Foreste e Aziende Foreste Demaniali — Assessorato Pubblica Istruzione — Assessorato Industria e Commercio — Assessorato Enti Locali — Assessorato Finanze — Assessorato Lavoro e Cooperazione — Assessorato Sanità — Assessorato Sviluppo Economico — Assessorato Turismo, Comunicazioni e Trasporti

Premessa e questioni generali.

Vi sono aspetti dell'attività amministrativa della Regione, che, se pur rilevati nell'esercizio del controllo di uno o di altro ramo dell'Amministrazione, investono, per il loro carattere di generalità, l'Amministrazione nel suo complesso.

Per questo motivo si è ritenuto opportuno farne una trattazione a sè, che precede quelle relative ai singoli rami dell'Amministrazione regionale.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È da porre in particolare evidenza il regime di estinzione dei titoli di spesa emessi dall'Amministrazione regionale, disposto col D.L.P. Reg. 31 ottobre 1952, n. 32, ratificato con la legge regionale 30 ottobre 1953, n. 53:

Mentre, infatti, nell'Amministrazione statale, in virtù del regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1759, la commutazione delle somme da pagarsi con i titoli di spesa in vaglia della Banca d'Italia costituisce un modo facoltativo di pagamento che si sostanzia sulla base di una specifica richiesta scritta del creditore, nell'Amministrazione regionale, invece, in applicazione delle citate leggi della Regione, gli Uffici possono disporre che i mandati di pagamento siano estinti mediante commutazione in vaglia bancario non trasferibile a favore del creditore, da spedirsi al medesimo in piego postale assicurato e che, inoltre, gli Istituti incaricati del servizio di cassa della Regione « alla chiusura dell'esercizio, sono tenuti ad estinguere », mediante commutazione in vaglia bancario, tutti i titoli di spesa di cui sono in possesso (mandati diretti individuali, mandati direttivi collettivi, anche se in tutto o in parte inestinti, ed ordinativi tratti dai funzionari delegati su ordini di accreditamento).

Le questioni, che al riguardo si pongono, riguardano:

a) l'arricchimento senza causa, che si concreta per i detti Istituti incaricati del servizio di cassa, qualora i titoli di credito (vaglia bancari) in cui sono stati commutati i titoli di spesa non vengano effettivamente riscossi dal creditore, titolare degli stessi;

b) la novazione della prescrizione, che, mentre nei titoli di spesa si determina in relazione alla natura della prestazione del creditore, nei vaglia bancari, invece, assomma il periodo compreso tra la data di emissione del titolo di credito e la chiusura dell'esercizio con quello attinente propriamente alla prescrizione dello stesso titolo di credito, determinando una specifica, anche se limitata, novazione delle disposizioni di cui all'articolo 2937, primo e secondo comma, del codice civile, nei casi in cui la detta prescrizione del titolo sia superiore a quella fissata per la prestazione effettuata dal creditore (ad esempio, articolo 380 regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e articolo 2 regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295).

Si ritiene, quindi, che l'Amministrazione regionale, per ciò che attiene alla questione sub a) dei titoli di credito emessi in applicazione delle citate disposizioni legislative (non emessi, quindi, a richiesta della parte) dovrebbe, in relazione alla chiusura di ogni esercizio finanziario, all'inizio della prescrizione dei titoli di credito in parola, accertare l'effettiva estinzione dei vaglia bancari non trasferibili emessi, e che conseguentemente l'importo dei titoli non riscossi dovrebbe essere versato nelle casse regionali.

Circa, poi, la questione sub b), si ritiene che vi sia stata, da parte della Regione, una invasione della sfera legislativa riservata allo Stato (disciplina dei rapporti privati) in quanto vi è:

c) o una rinuncia alla prescrizione derivante dagli specifici rapporti intercorrenti fra l'Amministrazione ed i suoi creditori ancor prima che questa sia compiuta;

d) oppure (qualora alla commutazione in vaglia bancario dovesse corrispondere una azione liberatoria da parte dell'Amministrazione regionale verso i suoi creditori) una sostituzione *ope legis* dell'eventuale più lunga prescrizione derivante al creditore dalla natura della prestazione da lui effettuata o dell'obbligazione extracontrattuale sorta in suo favore mediante la fissazione di un nuovo e più limitato periodo di prescrizione, relativo propriamente al titolo di credito (tre anni).

E tuttavia (v. articolo 94 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e articolo 86 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736), poichè non sembra che l'operazione finanziaria in parola determini un'azione liberatoria dell'Amministrazione, le ipotesi c) e d) non pos-

sono giuridicamente sussistere. Si concreta così una difficile posizione dell'Amministrazione verso il creditore, il quale può esperire le azioni a difesa del suo diritto purchè non si verifichi la prescrizione dello stesso, e ciò indipendentemente dalla prescrizione del titolo di credito, con la probabilità che si rendano impossibili le compensazioni tra i nuovi diritti sorti a favore degli Istituti bancari (nei riguardi dei quali si è concretata la prescrizione del titolo da loro emesso), i diritti dei creditori (che verrebbero a prescriversi soltanto dopo il decorso del tempo stabilito) e la duplice posizione debitoria che verrebbe ad assumere l'Amministrazione regionale, sia verso il creditore (già titolare del titolo di spesa estinto con vaglia bancario non effettivamente riscosso, e titolare del relativo diritto non prescritto) sia verso gli Istituti bancari (effettivi beneficiari dei titoli di credito già prescritti, il cui importo è stato già loro versato a carico del bilancio della Regione senza alcun effettivo pagamento a carico degli istituti bancari medesimi).

L'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel consentire all'Amministrazione di conferire incarichi per lo studio e la soluzione di particolari problemi, stabilisce un ordine di priorità, prescrivendo che tali incarichi devono essere affidati a professori universitari e a membri di organi consultivi istituiti presso le Amministrazioni centrali e, solo « in casi eccezionali », ad estranei all'Amministrazione.

Tuttavia, nel fare uso della facoltà di cui trattasi, l'Amministrazione regionale ha sostanzialmente sovvertito il detto ordine di priorità, in quanto il numero degli incaricati appunto estranei risulta di gran lunga superiore a quello dei professori universitari e dei componenti di organi consultivi. Ciò rende meno accertabile l'effettiva competenza degli incaricati, tanto più che, sebbene la norma richieda una competenza « notoriamente riconosciuta », nel maggior numero dei casi tale notorietà risulta soltanto dalle attestazioni, spesso generiche, dell'Amministrazione.

Quanto all'oggetto degli incarichi, non mancano casi nei quali lo « studio e soluzione di particolari problemi » è stato inteso così estensivamente da ricomprendervi attività di contenuto quanto meno insolito.

Sono frequenti, inoltre, i casi di rinnovo dell'incarico anche oltre le due volte consentite, e ciò con espedienti, come la interposizione di un breve intervallo di tempo, ovvero il continuo mutamento dell'oggetto, finendosi col dar luogo all'istituzione di veri e propri rapporti di lavoro.

Incarichi ad estranei sono stati, infine, conferiti imputando le relative spese ai capitoli per « indagini, studi e rilevazioni » ad altri analoghi, sicchè tali capitoli hanno finito col diventare una duplicazione di quelli appositamente intitolati a compensi per gli incarichi previsti dall'articolo 380 del citato testo unico n. 3/1957.

La Corte ha restituito non registrati molti provvedimenti, che non sono stati più riprodotti.

La materia delle erogazioni a titolo di contributi è tra quelle che particolarmente risentono della mancanza di criteri normativi generali.

Se da un lato, infatti, molti stanziamenti di spesa per le erogazioni in parola trovano puntuale e specifico fondamento in particolari disposizioni di legge, vi sono tuttavia stanziamenti il cui oggetto è non solo privo di tale riscontro, ma è talora designato in termini estremamente generici (ad esempio: contributi per piani regolatori, spese per la pianificazione urbanistica, eccetera).

In altri casi, poi, quando le finalità da perseguire sono sufficientemente individuabili, esse appaiono non di rado coincidenti con interessi collettivi commessi alla cura specifica di determinate Amministrazioni e rientranti, perciò, nell'ambito di competenza di queste ultime; tale rilievo non intende negare, in astratto, l'ammissibilità di provvidenze del genere, cui può riconoscersi un'utile funzione integrativa, ma alla mancanza di una adeguata disciplina sembra conseguire il pericolo di duplicazioni di interventi fra loro non coordinati e quindi di disorganicità nell'erogazione della spesa pubblica.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si notano, poi, a fianco di stanziamenti con concreto riferimento legislativo e perciò soggetti alla relativa disciplina, autorizzazioni di spesa in materie affini o collegate, ma non altrettanto previste e disciplinate, sicchè in queste ultime l'Amministrazione si trova a disporre di una discrezionalità più ampia di quella che le è consentita, nel primo caso, dall'obbligo di conformarsi a precise norme positive.

Dai dati relativi all'attività contrattuale, emerge con assoluta evidenza che il sistema dell'asta pubblica per la scelta del privato contraente risulta di fatto quasi totalmente abbandonato.

Per i casi non soggetti alla legge regionale 18 luglio 1964, n. 10, ricorre l'Amministrazione, quindi, alla licitazione privata quale normale sistema per i contratti della Regione, motivando i relativi provvedimenti, ed attestando in essi la sussistenza di quelle circostanze obiettive che, secondo la legge di contabilità, possono consentirla, quali la « urgenza » o la specializzazione delle forniture, ovvero la natura dei lavori, il cui ritmo di acquisizione o di esecuzione non consente gli indugi degli incanti. Queste giustificazioni non possono essere giudicate pretestuose, ma costituiscono dati di fatto conseguenti ad effettive modificazioni della realtà sociale.

Anche l'estensione assunta dal fenomeno della trattativa privata, a parte i possibili casi patologici, può consentire valutazioni non negative; senza dire che in vari casi il ricorso a tale sistema è giustificato dal fatto che le gare indette per la licitazione privata sono andate deserte.

È inoltre, da notare che le Amministrazioni le quali, in base a norme particolari possono avvalersi del sistema dell'esecuzione in economia per le forniture, a quest'ultima forma ricorrono estesamente, a preferenza della stessa trattativa privata.

Non si esclude che l'esecuzione di forniture in economia, previo esperimento di gara ufficiosa, presenti sufficienti garanzie, in quanto la gara ufficiosa può attuare quella preventiva e non vincolante esplorazione di mercato che forse più dei procedimenti formalistici è idonea ad apprestare garanzie per l'attività contrattuale. È, però, da osservare che il ricorso alla procedura degli acquisti in economia dovrebbe rivestire carattere di eccezione, mentre vari Assessorati mostrano di considerarla ormai come il sistema normale per procurarsi beni e servizi. È ben vero che tale sistema consente una maggiore sollecitudine nelle provviste, senza peraltro eludere il controllo sull'uso dei fondi assegnati ai funzionari delegati (i quali, infatti, non possono che effettuare le spese indicate nei preventivi posti di volta in volta alla base dei decreti di assegnazione di somme, emessi per un oggetto e per un periodo di tempo ben determinati); ma resta il fatto che la Amministrazione, pur nel formale rispetto delle norme di contabilità generale, ha in pratica generalizzato il concetto di « urgenza », che deve stare alla base del ricorso al sistema dell'economia e che nello spirito della legge è, invece, inteso in senso specifico, da valutare caso per caso in relazione a circostanze eccezionali o a cause imprevedibili.

Per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, poi, viene seguito il sistema della concessione amministrativa ai consorzi di bonifica o ad altri enti pubblici operanti nel settore (E.S.A., Amministrazione provinciale). All'esecuzione dei relativi lavori provvede, generalmente mediante licitazione privata e sotto la vigilanza degli Uffici del Genio civile, l'ente concessionario. Il sistema della liquidazione normalmente adottato è quello « a consuntivo » e cioè sulla base dei lavori effettivamente eseguiti e contabilizzati. L'accertamento delle spese effettivamente sostenute dal concessionario nell'esecuzione delle opere di bonifica si effettua tramite apposita commissione liquidatrice. Gli atti finali e le liquidazioni finali delle concessioni sono approvati con decreto assessoriale.

Nella tabella I sono indicati i dati relativi all'attività contrattuale.

Un particolare cenno merita il servizio automobilistico.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel corso dell'anno, le vetture dei vari tipi in dotazione all'Autoparco regionale sono salite da 80 (al 31 dicembre 1967) a 96 (al 31 dicembre 1968).

L'incremento, più che a nuovi acquisti, è dovuto all'accentramento nell'Autoparco di mezzi prima in dotazione ad uffici che esplicano servizi pressocchè autonomi. Più analiticamente, le variazioni avvenute nell'esercizio 1968 si possono così indicare:

Acquisti automezzi nuovi	n. 13
Nuove assunzioni in carico automezzi usati	n. 14
TOTALE	n. 27
Automezzi usati ceduti in permuta	n. 11
Incremento	n. 16

L'uso degli automezzi della Regione non è stato ancora disciplinato ed è pertanto affidato al senso di responsabilità degli amministratori e del dirigente dell'Autoparco.

La Corte non ha mancato di chiedere, in sede di controllo, tutte le possibili garanzie per evitare abusi; ed in relazione a tali richieste, sono stati istituiti presso l'Autoparco vari accorgimenti, fra cui il ruolino di marcia, sul quale per ogni vettura vengono annotati, oltre alle notizie che riguardano il mezzo, l'itinerario percorso e la posizione dell'indicatore di livello del carburante sia all'uscita sia al rientro.

In assenza di un regolamento, non è possibile garantire un modo di utilizzazione degli automezzi. Si ritiene, tuttavia, che un rigoroso esame delle posizioni degli stessi potrebbe condurre ad un più razionale ed economico uso di essi.

L'utilizzazione dei mezzi ha comportato, nell'anno finanziario 1968, una spesa di esercizio di complessive lire 47.349.195, oltre a lire 10.745.669 per spese di manutenzione.

Per coprirsi dai rischi della circolazione dei suoi automezzi, la Regione ha stipulato varie polizze con la Società Reale mutua di Assicurazioni. I premi sono soggetti a conguaglio, in relazione al movimento delle autovetture, da praticarsi al momento del pagamento anticipato per l'annualità 1969-70.

Presidenza della Regione.

Si dà ora un cenno delle principali questioni presentatesi nell'esercizio del controllo sugli atti dei singoli rami dell'Amministrazione, iniziando l'esposizione con la Presidenza della Regione.

Non sempre il Governo regionale provvede con la dovuta tempestività ad emanare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi, neppure nel caso che queste fissino un termine per tale emanazione; di guisa che numerose sono le leggi regionali che prevedono una successiva disciplina regolamentare, la quale, peraltro, non è più intervenuta.

È noto, oltrechè intuitivo, che le norme regolamentari costituiscono un'autolimitazione che il Governo si pone, vincolando e condizionando la propria futura azione, al fine di assicurarne la perfetta imparzialità; ed è, quindi, evidente l'importanza dell'effettivo e largo uso del potere regolamentare, là dove le leggi — come spesso avviene — siano generiche o lascino un eccessivo margine di discrezionalità all'Amministrazione; a maggior ragione, poi, il regolamento dev'essere emanato allorquando la legge lo preveda, specie se con la fissazione di un termine.

Viceversa, scarsa è stata l'attività regolamentare nell'anno 1968: tre soli regolamenti sono stati emanati, di cui due di scarsissimo rilievo (decreto presidenziale 4 gennaio 1968, n. 1, modifica regolamento 22 aprile 1958 sulla concessione assegno ai vecchi la-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

voratori; decreto presidenziale 10 febbraio 1968, n. 3, modifica l'articolo 2 regolamento 6 maggio 1953, n. 3 sulle provvidenze per ricovero minori, vecchi inabili eccetera) ed uno alquanto più importante (decreto presidenziale 5 febbraio 1968, n. 2: Regolamento esecuzione legge 18 novembre 1964, n. 29, concernente l'albo professionale progettisti), ma emesso a notevolissima distanza di tempo dalla legge che lo prevedeva.

In occasione dell'esame del decreto presidenziale relativo all'approvazione del regolamento di esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 29 ottobre 1964, n. 26, la Corte fece presente che il Consiglio di giustizia amministrativa si era limitato a rilevare il caducamento dell'autorizzazione legislativa contenuta nel detto articolo, per il mancato esercizio, da parte del Governo regionale, di tale autorizzazione entro il termine fissato dalla legge, e non aveva pertanto spinto l'indagine alle disposizioni del regolamento sottoposto al suo esame; anzi, aveva precisato « non esser luogo ad esprimere il richiesto parere ».

Conseguentemente, a parte ogni considerazione sul carattere perentorio o meramente ordinatorio del termine — contenuto in una legge — entro il quale il Governo deve emanare il relativo regolamento, la Corte osservò che, poichè nel procedimento formativo di un atto amministrativo la manifestazione di giudizio dell'organo consultivo, nei casi in cui l'intervento del detto organo è obbligatorio, si deve porre come elemento preparatorio e necessario dell'atto stesso, la mancanza di tale elemento influiva sulla validità del provvedimento.

Questo, che si appalesava pertanto invalido, venne ritirato dall'Amministrazione.

Con decreto del Presidente della Regione, venne nominata una commissione avente il compito di coordinare i piani comprensoriali previsti dalla legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1. La relativa spesa veniva fatta gravare su apposito capitolo, rubrica Assessorato sviluppo economico.

Poichè trattavasi di commissione non prevista da alcuna disposizione legislativa, rilevò la Corte che il decreto si sarebbe dovuto integrare con quanto prescritto al secondo comma dell'articolo 2 del decreto presidenziale regionale 11 gennaio 1956, n. 5. Venne fatto rilevare, altresì, che il ricorso alle disposizioni di cui all'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 non appariva, nella specie, ammissibile, in quanto compito essenziale della commissione non era quello di condurre indagini o studi particolari, ma di coordinare quanto avrebbe formato oggetto dell'attività che i gruppi di urbanistici e di tecnici avrebbero svolto per ciascun piano comprensoriale.

L'Amministrazione non riprodusse il provvedimento.

In ordine ad un decreto, con cui si disponeva la preposizione di alcuni ispettori alle Ragionerie centrali della Regione, la Corte osservò che l'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, nello stabilire che le Ragionerie centrali presso gli Assessorati sono dirette da funzionari di ruoli « destinati » con decreto del Presidente della Regione su proposta del Ragioniere generale, attribuiva a quest'ultimo la scelta e l'indicazione dei detti funzionari; onde la « proposta » aveva carattere di designazione, era cioè una proposta vincolante, di quelle che determinano il contenuto dell'atto.

In tali casi, l'Autorità attiva è libera di provvedere o no, ma nel caso che voglia compiere l'atto, deve farlo seguendo la proposta. Non era pertanto ammissibile la difformità riscontrata tra il provvedimento in esame e la proposta in seguito alla quale esso era stato emanato.

L'Amministrazione ha ritirato il provvedimento.

Assessorato dei lavori pubblici.

Se in passato si dovè dedicare largo spazio a discrasie di vario genere riscontrate nell'attività amministrativa dell'Assessorato lavori pubblici, va detto ora con soddisfazione

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ne che nell'azione di quel ramo di amministrazione si è notato un sempre maggiore impegno alla scrupolosa ed intelligente osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti nel settore, con risultati soddisfacenti anche sotto l'aspetto della speditezza della fase esecutiva delle opere.

Le questioni di particolare importanza, sulle quali ebbero a lamentarsi in passato gravi inconvenienti di natura amministrativa e tecnico-contabile, riguardano soprattutto il mancato rispetto delle norme che regolano il procedimento per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori. Esse si possono riassumere nelle seguenti proposizioni.

a) Osservanza dell'articolo 5 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori, il quale — com'è noto — fa obbligo all'ufficiale che dovrà assumere la direzione dei lavori di effettuare il sopralluogo, affinché sia accertato che, all'atto della consegna, le previsioni di progetto siano rispondenti alle condizioni di fatto sulle quali il progetto stesso è basato, di modo che, riscontrandosi eventuali variazioni, si possa prevenire l'esperimento di gara per l'aggiudicazione dei lavori e la stipulazione del contratto con l'aggiornamento del progetto inesatto o non più esatto.

L'adempimento di tale obbligo ha consentito all'Amministrazione di procedere all'appalto dei lavori sulla base di elaborati di progetto, se non proprio perfetti, almeno rispondenti il più possibile alla situazione reale dei luoghi di impianto della costruenda opera pubblica, con ciò evitando nei limiti del possibile la necessità di perizie suppletive da cui derivavano sospensioni dei lavori e frequentemente contestazioni e liti con le imprese assuntrici.

b) Emissione degli ordini di accreditamento, per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, soltanto dopo la stipulazione ed approvazione del contratto d'appalto e non più sulla base del verbale di gara non approvato. Il che ha, ovviamente, evitato che l'approvazione del contratto venisse ritardata — come soleva accadere — oltre i termini stabiliti dal Capitolato generale d'appalto, con la conseguenza ultima di evitare altresì, nell'ipotesi di ritardata o mancata approvazione del contratto, controversie tra Amministrazione ed appaltatore durante l'esecuzione dei lavori, tali da incidere profondamente sui normali tempi e sul costo dell'opera.

c) Obbligo dell'Amministrazione committente di effettuare la consegna dei lavori all'impresa appaltatrice non oltre il termine di 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto (articolo 10 N del Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici; articolo 337, primo comma e 338 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e successive modificazioni) e, soltanto in caso di assoluta urgenza, effettuare la consegna prima dell'approvazione del contratto e previa autorizzazione (citati articoli 337, secondo comma, e 338, legge n. 2248/1865; citato articolo 10 N. Capitolato generale d'appalto).

d) Divieto per l'Amministrazione di approvare *ex post* perizie di varianti, redatte in corso d'opera, allo scopo di regolarizzare la contabilità finale dei lavori ed effettuare il pagamento della rata di saldo all'impresa.

È noto, infatti, che all'appaltatore è proibito di introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali. D'altra parte, presentandosi la necessità o l'assoluta urgenza di eseguire, in corso d'opera, variazioni od aggiunte non previste dal contratto e che diano luogo ad alterazione del prezzo d'appalto, esse devono essere regolarmente ordinate ed ottenere l'approvazione dell'Autorità competente (articoli 342 e 343 citata legge n. 2248 sui lavori pubblici; articolo 13 citato N. Capitolato generale appalto).

Sembra ovvio che l'approvazione amministrativa di perizie di varianti, data in « sanatoria », non solo altera la natura del contratto, ma costituisce motivo di disordine nell'esecuzione dell'opera e crea impegni latenti.

e) Eliminazione, dal contratto d'appalto, della clausola di stile che faceva obbligo alle imprese « non aderenti alle organizzazioni sindacali » stipulanti i contratti collettivi del settore edile di versare alle « Casse edili » i contributi paritetici (a carico del datore di lavoro e del lavoratore) per il funzionamento delle Casse medesime o per prestazioni previdenziali ed assistenziali, nonchè le competenze spettanti agli operai edili « per ferie, gratifica natalizia e festività ». Ciò in ossequio alla sentenza 13 luglio 1963, n. 129, della Corte costituzionale, che dichiarava inefficaci *erga omnes* gli articoli 34, terz'ultimo comma (per il rifinanziamento alle Casse edili ivi contenuto), e 62 del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 (D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032), nella considerazione che la legge delegante 14 luglio 1959, n. 1027, nel prescrivere al Governo di uniformarsi, nell'esercizio del potere delegato ad esso conferito, a tutte le clausole dei contratti collettivi nonchè dei contratti integrativi stipulati dalle associazioni sindacali, « non ha inteso includere anche quelle fra esse che impongono a non appartenenti alle associazioni stipulanti l'obbligo dell'iscrizione alle Casse edili, istituite per gestire le somme dovute dai lavoratori per ferie, gratifica natalizia, festività, eccetera ».

È il caso qui di accennare che, sulla base di tale pronuncia della Corte costituzionale, sono state ritenute illegittime, e quindi inefficaci *erga omnes*, anche le clausole di contratti integrativi provinciali emesse sulla base del citato articolo 62 del Contratto nazionale 24 luglio 1959.

Così, ad esempio, con le sentenze n. 31 del 18 marzo 1964 e n. 78 del 23 ottobre 1964, la Corte costituzionale ha dichiarato inefficaci gli articoli 9 e 13 del Contratto integrativo della provincia di Palermo 30 settembre 1959 (D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642), sentenze che sono state recepite anche dalla Corte di cassazione, Sezioni unite civili (19 ottobre 1967), la quale ha affermato che gli appaltatori di opere pubbliche, non iscritti alle Associazioni sindacali che hanno stipulato i contratti collettivi vigenti nella provincia di Palermo, non devono effettuare i versamenti delle percentuali presso la C.E.P.I.M.A., ma possono adempiere il relativo onere in modo diverso (ad esempio, versando le predette percentuali presso un istituto di credito).

f) Osservanza del doppio termine entro il quale devono iniziarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori (articolo 13 legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni).

Il decreto, col quale si approva il progetto dei lavori ed il piano di espropriazione, indicando due termini diversi, mira a tenere distinto l'*iter* procedimentale della fase espropriativa dell'area di impianto da quella esecutiva dell'opera, mentre in passato l'Amministrazione soleva indicare, nei provvedimenti, un solo termine entro il quale dovevano effettuarsi sia le espropriazioni sia i lavori, con l'inevitabile inconveniente che, non completandosi le espropriazioni entro il termine (invero breve) prefissato, l'Amministrazione era costretta quasi sempre a pronunciare una nuova dichiarazione di pubblica utilità dell'opera per non avere tempestivamente, per qualsiasi plausibile motivo, provveduto a prorogare il termine suddetto.

Si ritiene, peraltro, dopo aver dato atto, con compiacimento, dell'avvenuta normalizzazione dell'azione amministrativa nei detti campi, di dover accennare a qualche questione ancora da risolvere.

Così, ad esempio, è necessario che l'Amministrazione, sempre allo scopo di rendere più pronta ed efficace la propria azione, non lasci trascorrere un notevole lasso di tempo tra l'approvazione dei progetti e l'esperimento delle gare per l'appalto dei lavori, con la conseguenza di dover procedere all'aggiornamento dei prezzi indicati nel progetto a causa delle variazioni dei costi di mercato. Inconveniente, questo, notevole ove si consideri che il solo costo della progettazione può essere rincarato delle competenze tecniche pagate al progettista (ente pubblico o libero professionista) incaricato della rielaborazione del progetto non più rispondente alle attuali condizioni del mercato monetario e quindi

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

non più suscettibile di essere eseguito alle medesime condizioni del tempo in cui si sarebbe dovuto utilizzare.

È altresì auspicabile che l'Amministrazione dei lavori pubblici, sulla base di un adeguato piano di lavoro tendente all'economicità e al coordinamento dei servizi, proceda ad approvare, con provvedimento unico e contestuale, l'intero procedimento amministrativo attraverso il quale l'Amministrazione attiva provvede ad elaborare i progetti delle opere, a bandire le gare ed appaltare i lavori, di modo che si possa, con un solo decreto, da registrare alla Corte dei conti, approvare tanto il progetto quanto il contratto.

L'attività legislativa della Regione nel settore dei lavori pubblici, durante l'esercizio 1968, è stata rivolta particolarmente alla ripresa ed allo sviluppo economico delle zone della Sicilia colpite dai sismi dell'ottobre 1967-gennaio 1968.

Con la legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, sono stati previsti, mediante uno stanziamento di spesa di lire 1.300.000.000, interventi per lavori pubblici di pronto soccorso intesi a ripristinare il funzionamento dei centri abitati, con estensione dell'intervento anche al fine di ottenere la salvaguardia di opere e di immobili di interesse storico-artistico e bibliografico. Ciò in aggiunta allo stanziamento di lire 2.000.000.000 previsto dalla legge regionale 30 novembre 1967, n. 55, destinato alla costruzione di alloggi per sinistrati nei comuni delle province di Messina, Enna e Palermo colpiti dai movimenti tellurici dell'autunno del 1967. Pertanto, oltre ai numerosi interventi riguardanti la normale amministrazione delle somme stanziare in bilancio, un notevole numero di interventi è stato disposto in applicazione delle citate leggi n. 1 e n. 55.

Nell'esercizio 1968, quindi, l'attività dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici non è stata meno intensa che negli anni precedenti, nè come quantità nè come importanza dei provvedimenti adottati nel settore. A ciò ha anche contribuito lo stanziamento di lire 30.000.000.000 previsto nella già citata legge n. 55 per l'esecuzione di opere pubbliche a carattere definitivo in favore di tutti i comuni dell'Isola.

In sede di esame di legittimità dei provvedimenti emessi in applicazione delle dette norme, la Corte, ad eccezione di qualche irregolarità formale riscontrata sui decreti di pronto intervento, non ha rilevato alcuna violazione di legge; può dirsi che è stato raggiunto lo scopo del legislatore di garantire, con la rapida esecuzione delle opere un certo equilibrio nell'occupazione delle maestranze edili in un momento di crisi del settore edilizio privato.

Per quanto riguarda i decreti emessi in base alle altre disposizioni già vigenti, si è notata la tendenza dell'Amministrazione a far gravare le spese di manutenzione ordinaria delle strade, già costruite e consegnate agli enti interessati, sui fondi destinati alla costruzione di nuove opere. Com'è risaputo, infatti, i fondi provenienti dalle annuali erogazioni effettuate dallo Stato a favore della Regione siciliana, a titolo di solidarietà nazionale, a norma dell'articolo 38 dello Statuto, sono destinati all'incremento di opere sia nel campo della viabilità, sia in quello dell'edilizia popolare ed in altri settori, intendendo con ciò il legislatore provvedere alla costruzione di nuove opere e non alla loro manutenzione, alla quale, ovviamente, deve provvedere l'ente proprietario con i fondi del proprio bilancio. Ed in questo senso sono stati mossi rilievi all'Amministrazione controllata, che si sono conclusi con l'annullamento dei provvedimenti.

Altra questione, rilevata in sede di esame dei decreti approvativi dei contratti, consiste nell'aver l'Amministrazione appaltante; e per essa il Presidente delegato alle gare di appalto, escluso dalla partecipazione alle gare per licitazione privata alcune ditte, che avevano presentato offerte e dichiarazioni, prescritte dagli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 18 luglio 1961, n. 10, su carta non bollata.

L'assunto dell'Amministrazione è confortato dall'avviso espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa, appositamente interpellato (ed al quale sarebbero stati proposti, in

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sede giurisdizionale, eventuali ricorsi degli esclusi), che, con il parere n. 163 del 20 giugno 1967, ha ritenuto la non ammissibilità alle gare d'appalto per licitazione privata od asta pubblica delle offerte e dichiarazioni presentate dalle ditte concorrenti, non in regola col bollo, richiamandosi all'articolo 28 della legge sul bollo (D.P.R. 25 giugno 1963, n. 492).

La Corte ha, invece, sostenuto che si debba distinguere tra offerta e dichiarazione, data la diversa natura dei due atti. Infatti mentre le dichiarazioni sono semplici attestazioni di scienza rilasciate dal concorrente, non influenti ai fini della formazione del rapporto contrattuale o della media delle offerte, l'offerta costituisce fin dall'origine un impegno preliminare dell'impresa concorrente che, in caso di aggiudicazione, viene mantenuto e riportato sul contratto d'appalto, nei confronti del quale l'offerta può considerarsi la prima fase del procedimento formativo.

Quanto, poi, al richiamo dell'articolo 28 della citata legge sul bollo, la Corte concorda con quanto assunto dal Consiglio di giustizia amministrativa circa le offerte, trattandosi di gara per licitazione privata, la cui aggiudicazione non ammette rinvii, per cui non potrebbe invocarsi il detto articolo, che prevede la possibilità di regolarizzare fiscalmente gli atti carenti di bollo; mentre dissente per la produzione in bollo delle dichiarazioni, che non figurano fra gli atti soggetti ad imposizione fiscale, elencati nelle tabelle annesse al D.L.P. 25 giugno 1953, n. 492. Ad avviso della Corte, pertanto, è illegittima la prescrizione, contenuta negli inviti di gara, di produrre anche le dichiarazioni in bollo, ed irregolare appare l'esclusione dalla gara delle ditte producenti dichiarazioni in carta semplice.

I decreti approvativi dei conteggi relativi alla revisione dei prezzi contrattuali sono stati emessi con notevole ritardo rispetto all'epoca in cui venne pubblicata la nuova disciplina della revisione dei prezzi di appalto delle opere pubbliche regionali, e ciò trova solo parziale giustificazione nel fatto che le norme di attuazione furono emanate dopo circa un anno e mezzo dalla pubblicazione della legge 23 ottobre 1964, n. 22, e nella complessità dei conteggi come pure nel rilevante numero di domande che l'ufficio incaricato del servizio è stato costretto ad esaminare.

Nell'esercizio 1968, sono pervenuti all'esame della Corte numerosi provvedimenti di revisione che, ad eccezione di qualche errore di calcolo riguardante i periodi di esecuzione dei lavori, risultante dal registro di contabilità, sono apparsi regolari.

La Corte, nell'esaminare i succitati provvedimenti, ha in particolar modo fermato la sua attenzione: a) sulla tempestività della presentazione delle istanze di revisione che, a pena di decadenza, devono essere presentate prima della firma del certificato di collaudo dei lavori; b) sul ritardo del compimento dei lavori oltre il termine contrattuale, tenuto conto anche delle sospensioni e proroghe regolarmente disposte, perchè qualora tale ritardo non sia stato ritenuto giustificabile dall'Amministrazione (articolo 29, secondo comma, del Capitolato generale d'appalto, approvato col D.P. 16 luglio 1962, n. 1063), la revisione si applica con riferimento ai periodi in cui i lavori si sarebbero dovuti eseguire in modo che l'opera fosse completata tempestivamente; c) sulla tabella di incidenza degli elementi del costo dell'opera, da elaborarsi a cura dell'Ispettorato regionale tecnico dell'Assessorato lavori pubblici, tabella che non può comunque subire variazioni di sorta nei suoi elementi, in quanto la revisione dei prezzi, ad avviso della Corte, è operante soltanto nei limiti di cui alla tabella inserita originariamente nel Capitolato speciale d'appalto di ogni singolo contratto. Alla stregua dei suddetti criteri, sono stati formulati alcuni rilievi, ai quali l'Amministrazione, salvo qualche caso di iniziale dissenso, si è adeguata.

Secondo la Corte costituzionale (sentenza 19 giugno 1958, n. 37), i beni del demanio marittimo interessano, di regola, la difesa ed i servizi pubblici di carattere nazionale e, quindi, sono proprietà pubblica statale; tuttavia, non si può escludere l'esistenza di be-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ni di spettanza della Regione siciliana, in quanto abbiano perduto l'interesse di cui all'articolo 32 dello Statuto regionale. La determinazione dei beni del demanio marittimo eccezionalmente assegnati alla Regione non può essere fatta fino a quando non siano delimitati gli interessi dello Stato rispetto alla Regione; pertanto il potere di disporre dei beni del demanio marittimo spetta solo allo Stato fino a quando sia individuato il demanio marittimo della Regione.

Alla stregua di tale principio, la Corte dei conti ha escluso la competenza della Regione (Assessorato lavori pubblici) ad intervenire sia nei porti di 1^a categoria — esempio rada dell'Isola di Favignana — sia nei porti di 4^a classe della 2^a categoria — esempio rada Rinella dell'Isola di Salina — (regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095 e successive modificazioni ed integrazioni; regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713).

Evidente appare l'incompetenza per materia della Regione per i porti di 1^a categoria in quanto, a termini dell'articolo 14, lettera g) dello Statuto siciliano e dell'articolo 3 del D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878, questi ultimi sono compresi tra le grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale, e sono quindi sottratti alla competenza regionale.

Di meno facile soluzione appariva invece, il problema circa la competenza della Regione per i porti di 4^a classe della 2^a categoria, data la carenza di disciplina legislativa nella materia, che, ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto siciliano, attiene ai rapporti fra Stato e Regione.

Infatti, il su riportato principio affermato dalla Corte costituzionale non è stato interamente tradotto in norme di attuazione, tanto è vero che l'articolo 8 del D.P.R. 1^o dicembre 1961, n. 1825, ha rinviato ad apposite norme di attuazione la disciplina della materia del demanio marittimo, mentre l'articolo 5 dello stesso decreto ha stabilito che « la individuazione dei beni (del demanio marittimo e non soltanto di questo) sarà effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto con appositi elenchi da compilarsi dal Ministero delle finanze d'intesa con il Ministero del tesoro, con gli altri Ministeri interessati e con l'Amministrazione regionale. Detti elenchi saranno approvati con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati. Dalla data di detti decreti avrà effetto il passaggio dei beni con i relativi oneri alla Regione ».

Ne deriva che il precetto contenuto nell'articolo 32 dello Statuto siciliano in ordine ai beni del demanio marittimo dello Stato — esistenti nella Regione — è solo programmatico e non di immediata operatività, in quanto non ha inteso trasferire immediatamente alla Regione i beni di cui trattasi, bensì rinviare tale trasferimento all'emanazione di appositi provvedimenti, escludendo peraltro la possibilità del passaggio alla Regione di quei beni del demanio marittimo che interessino la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale (articolo 3 del citato D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878).

Restava, quindi, aperto il problema dianzi accennato, e cioè se i porti di 4^a classe della 2^a categoria debbano ritenersi, nell'ambito del territorio della Regione siciliana, tuttora appartenenti allo Stato. Tale problema, ad avviso della Corte, va risolto positivamente, non essendo stati ancora individuati, secondo il chiaro disposto dell'articolo 5 del citato D.P.R. n. 1825 del 1961, i beni del demanio marittimo dello Stato esistenti nella Regione che non interessino la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale, beni che, pertanto, costituiranno il demanio marittimo della Regione siciliana soltanto dopo la loro individuazione.

Posto che tutto il demanio marittimo spetta in atto allo Stato, il quale, come titolare del medesimo, vi esercita i poteri di disposizione *uti dominus* (articolo 822 codice civile, articolo 28 codice navigazione), un ulteriore problema era quello di stabilire se la Regione era legittimata, secondo la legislazione vigente, ad intervenire quanto meno

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nei porti di 4^a classe e come poteva qualificarsi l'attività amministrativa della Regione in ordine alle opere pubbliche da eseguire nei predetti porti.

La Sezione di controllo per la Sicilia (deliberazione 26 giugno 1967, n. 122) ha, in merito, affermato che l'esecuzione di opere nei porti di 4^a classe, sebbene ne sia riconosciuto l'interesse locale, è soggetta al controllo dello Stato, controllo che si attua, prima con l'approvazione dei progetti da parte del Ministero dei lavori pubblici d'intesa con l'Autorità marittima e, se necessario, con l'Autorità militare, e poi con la vigilanza degli Uffici del Genio civile — opere marittime — sull'esecuzione dei lavori.

Orbene, dal carattere nazionale dei servizi, che tale controllo ha di mira, e dalla loro estraneità alle materie elencate negli articoli 14, 15 e 17 dello Statuto regionale, discende che il controllo stesso può essere esercitato dalla Regione solo come attività statale decentralizzata e secondo le direttive del Governo nazionale (arg. articolo 20 Statuto).

I termini della questione non mutano se si ha riguardo alle disposizioni che regolano, nello Statuto regionale e nelle relative norme di attuazione, la competenza in materia di opere pubbliche, dato che nessuna di tali disposizioni ha spostato, dagli enti minori alla Regione, la competenza amministrativa per le opere da eseguire nei porti di 4^a classe, con l'effetto di abrogare la norma esistente.

Lo Statuto, nell'attribuire alla Regione una competenza legislativa esclusiva in materia di lavori pubblici, con l'esclusione delle « grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale » (articolo 14, lettera g), non ha certo inteso sopprimere automaticamente le attribuzioni amministrative, fra cui quelle degli enti locali, ai quali anzi l'articolo 15 ha riconosciuto « la più ampia autonomia amministrativa e finanziaria ».

Il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1950, n. 878, recante norme di attuazione dello Statuto, nell'includere (articolo 3) fra le grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale i porti di 1^a categoria e quelli delle prime tre classi della 2^a categoria, non ha fatto che confermare implicitamente, per i porti di 4^a classe, quanto già sancito nella legislazione vigente, cioè il loro interesse locale. Né con questo è stata spostata la competenza in materia dagli enti locali alla Regione, chè anzi il successivo articolo 5 ha precisato che nulla viene innovato per quanto riguarda l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse degli enti locali.

Non si vuol con ciò negare che la Regione, in base all'articolo 14 dello Statuto, abbia la potestà di disciplinare a suo modo questa materia, salvi i limiti connessi al carattere demaniale dei porti per i servizi di interesse nazionale che vi si svolgono. Sta di fatto, però, che la Regione non si è finora avvalsa di tale potestà ed ha lasciato, quindi, in vigore la legislazione statale.

Peraltro la Regione può sostituirsi agli enti locali nelle loro attribuzioni inerenti le opere pubbliche, incluse quelle relative ai porti di 4^a Classe, purchè sussista un interesse regionale, e ciò in base alla legge regionale 2 agosto 1954, n. 32, il cui articolo 1 autorizza il Governo regionale ad eseguire opere pubbliche di interesse regionale, anche se di competenza degli enti locali.

Ha ancora affermato la Corte costituzionale (sentenza 16 dicembre 1959, n. 65) che, nel caso di leggi statali che trovino applicazione nel territorio regionale, qualsiasi esercizio di attività amministrativa od esecutiva della Regione in ordine alle dette leggi presuppone necessariamente la possibilità di sostituire con organi regionali quelli statali che nelle medesime leggi siano indicati; questa possibilità, secondo la detta Corte, non sussiste quando la sostituzione non sia puntualmente prevista dallo Statuto siciliano o da norme di attuazione, o in generale, da altre leggi.

In base a tale principio, questa Corte, esaminando alcuni decreti dell'Assessorato regionale ai lavori concernente l'esecuzione di lavori nell'ambito del demanio idrico, ha fatto presente all'Amministrazione che la materia delle opere idrauliche è disciplinata dalla legge 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni, il cui artico-

lo 14 demanda alla competenza del Ministero dei lavori pubblici l'esecuzione delle opere idrauliche delle prime tre categorie, mentre per le altre è riservata all'Autorità governativa l'approvazione dei progetti e l'alta sorveglianza sulla loro esecuzione entro i limiti stabiliti dalla legge.

Perciò, non essendo prevista da alcuna disposizione la possibilità che l'Assessore ai lavori pubblici si sostituisca all'organo statale nelle funzioni amministrative in materia di opere idrauliche disciplinata dalla legge statale, i decreti in esame sono stati ritenuti viziati di incompetenza.

In analogia a quanto dettato in tema di demanio marittimo, la Corte costituzionale ha pure affermato che, fino a quando la Regione siciliana non abbia emanato norme in base alla potestà attribuitale dall'articolo 14 lettera i) dello Statuto nella materia delle acque pubbliche che non siano oggetto di opere di interesse nazionale, l'intera materia delle acque pubbliche continua ad essere disciplinata dalle leggi dello Stato, senza distinzione dell'interesse nazionale o regionale delle opere pubbliche relative (sentenza 26 gennaio 1957, n. 6).

Conseguentemente — ha osservato questa Corte — da una parte i beni del demanio idrico esistenti nella Regione continuano a far parte del demanio idrico statale, non essendo ancora passati alla Regione, in difetto dell'apposito elenco che individui il demanio regionale (art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, numero 1825, in relazione all'art. 32 dello Statuto); dall'altra parte, le relative opere pubbliche non possono, di conseguenza, ritenersi di interesse regionale. Tuttavia, per l'esecuzione dei lavori classificati di 4^a e 5^a categoria delle opere idrauliche, poichè la competenza della relativa spesa spetta tanto ai proprietari e possessori interessati, quanto agli enti locali ed eventualmente allo Stato (artt. 9 e 10 citata legge n. 523 del 1904), la Regione, a termini della legge regionale 2 agosto 1954, n. 32, può sostituirsi agli enti locali nelle loro attribuzioni inerenti le opere idrauliche di 4^a e 5^a categoria, semprechè sussista un interesse regionale; non anche, però, nella spesa che i proprietari o possessori, in quanto tali, debbano sostenere in conseguenza del vantaggio che essi traggono dall'esecuzione delle opere.

Tra gli interventi dell'Assessorato lavori pubblici — nel campo sociale — va segnalata la spesa in conto capitale che trae origine dalle leggi sostanziali 30 dicembre 1960, numero 47 (Cap. 26201, es. 1968) e 26 gennaio 1953, n. 2, e successive modificazioni ed aggiunte (Cap. 26202, es. 1968).

Con la prima, l'Amministrazione regionale è stata autorizzata a provvedere alla « costruzione, ampliamento, completamento, adattamento e riparazione di edifici di enti morali, nonchè di enti pubblici anche se istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, destinati ad orfanotrofi, ad asili infantili, ospizi o ricoveri per vecchi, asili e luoghi di ospitalità e di rieducazione per minorati ed inabili al lavoro, sempre che l'ente beneficiario si obblighi a non mutare la destinazione dell'immobile per un periodo non inferiore a 30 anni » (art. 1).

Con la seconda, la stessa Amministrazione è facultata art. 3, lett. c) a provvedere, fra l'altro, all'esecuzione di « opere di carattere straordinario di interesse di enti di culto e di formazione religiosa, di beneficenza e assistenza, mediante la costruzione e la riparazione di edifici destinati per l'attuazione delle finalità degli enti medesimi » (spesa autorizzata con l'art. 36 della legge regionale 2 aprile 1955, n. 24).

La Corte si è occupata, in sede di applicazione delle predette leggi, di alcune questioni di particolare rilievo con riflessi rilevanti anche ai fini dell'imputazione della spesa sull'uno o sull'altro capitolo del bilancio regionale cui le leggi stesse si riferiscono.

Una prima questione attiene all'interpretazione della dizione « enti morali, nonchè enti pubblici anche se istituzioni di assistenza e beneficenza ».

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È stato necessario far ricorso agli atti parlamentari (resoconto dell'Assemblea regionale della CLXXVII seduta del 22 dicembre 1960) al fine di dare alla legge una più esatta applicazione nei vari casi concreti.

Il problema è stato risolto nel senso che possono beneficiare dell'intervento finanziario della Regione sia gli enti pubblici di assistenza e beneficenza disciplinati dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e relativo regolamento 5 febbraio 1891, n. 99, purchè riconosciuti come enti morali (art. 51 della legge e artt. 1 e 91 del regolamento), sia gli enti pubblici assistenziali istituiti e regolati da leggi particolari (es. legge 3 giugno 1937, n. 847, sull'ECA, testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316, sull'ONMI), sia infine gli altri enti morali i quali abbiano per iscopo un'attività di carattere educativo, assistenziale o, comunque, di carattere sociale, cioè perseguono finalità più ampie di quelle previste dall'art. 1 della legge n. 6972 del 1890, beninteso semprechè essi siano stati eretti o riconosciuti con provvedimento statale e, perciò, soggetti alle leggi che prevedono e disciplinano le predette pubbliche attività.

Alla stregua delle su enunciata interpretazione, sono stati annoverati accanto agli enti pubblici cosiddetti civili anche gli enti ecclesiastici — vuoi a carattere associativo, vuoi a carattere istituzionale — eretti o approvati, secondo il diritto canonico, dall'autorità ecclesiastica, ma riconosciuti, agli effetti civili, come enti morali assistenziali in quanto esercitino attività di natura educativa, assistenziale o sociale a favore dei laici (art. 31 Conc.; artt. 4 e 5 legge 27 maggio 1929, n. 848 e relativo regolamento 2 dicembre 1929).

Sono stati, invece, esclusi dai benefici della legge tutti gli altri enti o istituti ecclesiastici, i quali, benchè riconosciuti dallo Stato, perseguano, istituzionalmente o statutariamente, finalità esclusivamente o prevalentemente di culto o di religione (come le diocesi, le mense vescovili, i capitoli cattedrali, le parrocchie, gli istituti per l'educazione del clero, le fabbricerie, i seminari, gli ordini, le congregazioni e le case religiose, le confraternite, le pie unioni e le altre associazioni di fedeli o fondazioni di culto), e ciò in considerazione anche del fatto che per questi enti è stata emanata apposita legge regionale (la n. 2 del 1953 sopra menzionata) che stabilisce particolari provvidenze a favore di essi.

Sono stati, infine, esclusi dai benefici della citata legge n. 47 anche le persone giuridiche private, le quali, pur se istituite per scopi assistenziali, educativi e simili, non ricadono tuttavia sotto la disciplina della legge fondamentale del 1890 per essere state riconosciute ai sensi dell'articolo 12 del codice civile.

In tal senso, del resto, è il resoconto dell'Assemblea regionale dianzi citato, dal quale si evince che la preoccupazione del legislatore è stata quella di assicurare i benefici della legge esclusivamente ad enti pubblici « perchè — vi si legge — è tradizione permanente e costante di questa Assemblea l'intervenire a favore degli enti locali, degli enti comunali di assistenza, di enti pubblici in genere i quali per la natura giuridica della loro istituzione, possono beneficiare di denaro pubblico assicurando finalità pubbliche » (ivi, intervento dell'onorevole Bosco).

Così fissata la linea di demarcazione degli enti beneficiari della legge n. 47, la Corte ha respinto vari provvedimenti con i quali l'Assessorato ai lavori pubblici decretava il finanziamento a favore di enti ecclesiastici, di culto o di religione (ad esempio, chiese parrocchiali, fondazioni di culto, ecc.), i quali, allo scopo di ottenere il finanziamento dei lavori progettati, avevano costituito, come loro filiazioni o dipendenze, pseudo enti assistenziali, ad esempio, asili infantili), con proprio statuto, che presentavano un carattere meramente di fatto, non essendo stati riconosciuti come entità a sè stanti, cioè aventi personalità giuridica.

Di conseguenza, l'imputazione della spesa sul capitolo di bilancio concernente gli enti pubblici assistenziali (Capitolo 26201, esercizio 1968) si appalesava illegittima, es-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sendo noto che la spesa suddetta, erogata a favore degli enti ecclesiastici richiedenti, andava imputata, se mai ve ne fossero i presupposti, al capitolo pertinente agli enti di culto o di formazione religiosa (capitolo 202, esercizio 1968).

La Corte metteva in particolare evidenza l'irrilevanza che un ente di fatto (nella specie, asilo infantile) fosse annesso ad un altro ente (chiesa parrocchiale) debitamente riconosciuto ed avente finalità proprie e distinte da quelle perseguite dall'ente dipendente, come pure l'irrilevanza che l'ente di fatto avesse un proprio statuto, perchè la costituzione di una persona giuridica in tanto ha effetti all'esterno in quanto sia stata riconosciuta dal vigente ordinamento giuridico nell'ambito del quale l'ente è destinato ad operare.

Viceversa, si è presentato il caso che ad un ente pubblico assistenziale (istituto ecclesiastico) venisse concesso, dall'Amministrazione regionale dei lavori pubblici, il finanziamento per opere da eseguire in una chiesa annessa al predetto ente, con imputazione della relativa spesa al capitolo del bilancio concernente gli enti di culto (legge regionale n. 2 del 1953).

Il decreto non è stato ammesso a registrazione, in quanto il soggetto beneficiario dell'intervento regionale era, nella specie, un ente di assistenza e la chiesa annessa era sprovvista di personalità giuridica (trattavasi di chiesa privata aperta al culto).

A parte i casi di ibridismo sopra cennati, la Corte ha mosso un'altra serie di osservazioni su decreti assessoriali diretti a favorire sia enti assistenziali sia enti di culto attraverso il finanziamento, a termine delle due predette leggi, di opere concernenti la costruzione o riparazione di pertinenze, accessioni o dipendenze di edifici sede degli enti in parola.

Così è stato negato il visto a decreti che riguardavano la costruzione o la riparazione di muri divisorii o di cinta, di piazzali, di case di villeggiatura di istituti per l'istruzione del clero, sale catechistiche o di riunione per i giovani di Azione cattolica, locali adibiti a garage per l'auto del parroco, ecc. E ciò in ossequio allo spirito e alla lettera della legge, che invero autorizza l'intervento finanziario della Regione a favore degli enti per l'esecuzione di « opere » che abbiano una connessione diretta con il perseguimento delle « finalità » degli enti medesimi.

Con la legge 18 novembre 1964, n. 29, recante nuove norme per l'acceleramento dell'esecuzione e dei pagamenti delle opere pubbliche, la Regione ha dettato, fra l'altro, alcune disposizioni per l'affidamento degli incarichi di progettazione e di direzione delle opere pubbliche regionali.

In linea di principio, per la progettazione e la direzione dei lavori, l'Amministrazione regionale si avvale, oltre che dei propri uffici, degli uffici tecnici statali, nonchè degli enti locali e degli altri enti pubblici che dispongono di uffici tecnici adeguatamente attrezzati (art. 5, primo comma, citata legge n. 29).

Solo quando gli uffici predetti non siano in grado di provvedere direttamente, è consentito il ricorso a privati professionisti, ed il relativo incarico può, in tal caso, essere affidato esclusivamente agli iscritti all'apposito albo istituito ai sensi della legge stessa (art. 5, secondo comma, ed art. 6).

Sicchè, con tale legge, il potere dell'Amministrazione regionale di conferire gli incarichi di progettazione e di direzione delle opere pubbliche è stato limitato a casi in cui esigenze eccezionali (quali, ad esempio, il sovraccarico di lavoro, la scarsità del personale o l'inadeguatezza delle attrezzature tecniche) non consentano agli uffici dell'Amministrazione dei lavori pubblici o agli altri uffici dalla legge indicati, di attendere alla progettazione e direzione delle opere.

In conseguenza di ciò gli incarichi agli ingegneri ed architetti, liberi professionisti, sono sensibilmente diminuiti rispetto al passato. Infatti, nel bilancio del 1968 risulta

iscritta al capitolo 26452 una somma, in conto competenza, di appena lire 100.000.000, che è invero esigua in relazione al numero delle opere pubbliche progettate ed eseguite.

D'altro canto, è da rilevare che, in qualche rarissimo caso in cui l'Amministrazione regionale ha fatto ricorso a privati professionisti per la progettazione e direzione dei lavori, il relativo decreto di incarico non ha dato luogo a questioni di particolare interesse, in quanto l'Amministrazione, uniformandosi alle osservazioni già mosse in passato dalla Corte, ha provveduto in via preventiva ad approvare regolare disciplinare con il relativo impegno di spesa e ad osservare scrupolosamente la legge relativa agli incarichi di cui si discute (2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni ed integrazioni).

Costituisce una speciale applicazione della legge n. 29 del 1964 — sia pure senza le limitazioni poste da questa per gli incarichi ai liberi professionisti — il provvedimento legislativo 30 novembre 1967, n. 55, recante provvidenze in favore dei comuni siciliani, ed in particolare dei comuni colpiti dal sisma dell'ottobre-novembre 1967, provvedimento col quale viene stanziata a favore dei predetti enti la rilevante somma di lire 32 miliardi.

Per la parte che interessa, tale legge stabilisce (art. 3) che i comuni provvedano alla progettazione, direzione ed ogni altro adempimento tecnico inerente ai lavori, per mezzo dei propri uffici tecnici o di liberi professionisti.

Nei progetti delle opere — stabilisce ancora la legge — viene inclusa, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, « la spesa relativa alla progettazione e alla direzione dei lavori ».

Tale spesa, nel caso in cui la relativa prestazione sia affidata ai liberi professionisti, viene stabilita nella misura prevista dalle tariffe professionali (leggi 2 marzo 1949, nn. 143 e 144, che approvano, rispettivamente, le tariffe degli ingegneri ed architetti e dei geometri); nel caso che la progettazione e la direzione dei lavori sia, invece, effettuata dagli uffici tecnici dei comuni e delle province, la spesa relativa viene commisurata al 50% delle suddette tariffe professionali ed è destinata esclusivamente al potenziamento delle attrezzature tecniche dei predetti uffici.

Nel corso dell'esercizio 1968, la Corte, confutando una tesi dell'Amministrazione, ha sostenuto, a proposito di danni derivanti da cause di forza maggiore, che, secondo il combinato disposto degli articoli 25 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e 28 del vecchio capitolato generale cui corrisponde l'articolo 24 del nuovo capitolato), « la denuncia ed il successivo accertamento dei danni di forza maggiore non serve allo scopo della ricostruzione delle opere danneggiate, ma esclusivamente al fine di accertare sia l'entità del danno e, quindi, l'inclusione di contabilità dei lavori, sia l'eventuale responsabilità dell'impresa esecutrice ». Oltre tutto, è stato posto in evidenza che, dovendo la denuncia avvenire entro brevissimi termini di decadenza, nessuna rilevanza può avere il fatto che, in un periodo successivo, si sia manifestata la non indispensabilità, rilevata dall'Amministrazione, della ricostruzione delle opere danneggiate. Per tali considerazioni, si è invitata l'Amministrazione a stralciare dalla contabilità l'importo delle opere danneggiate, per le quali non era stata fatta la denuncia nè il conseguente accertamento dei danni. L'Amministrazione ha condiviso l'osservazione.

Altra questione riguarda l'applicazione della penale per ritardata ultimazione in caso di fallimento dell'impresa esecutrice. In precedenza, infatti, nei casi di fallimento della impresa, non si dava luogo all'applicazione della detta penale, anche se il fallimento era intervenuto successivamente alla data fissata per l'ultimazione ed i lavori non risultavano ancora compiuti. In seguito, quindi, ai numerosi rilievi mossi, l'Amministrazione ha accettato il punto di vista della Corte, applicando, nei casi di cui trattasi, la penale per tutto il periodo intercorrente fra la data fissata per l'ultimazione e quella di dichiarazione del fallimento; conseguentemente nel corso dell'esercizio in esame non si è avuta più occasione di rilevare la questione.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per effetto anche dei numerosi rilievi mossi negli esercizi precedenti, nel 1968 si sono riscontrati solo pochissimi casi di sospensione di lavori effettuati in sanatoria.

Com'è noto, varie disposizioni legislative regionali (fra le altre, l'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 32, modificata dalle leggi regionali 31 gennaio 1957, n. 11 e 20 settembre 1957, n. 53; l'articolo 1 del decreto-legge del Presidente della Regione 7 agosto 1952, n. 15, ratificato con la legge regionale 27 gennaio 1956, n. 4; l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 1948, n. 51; l'articolo 3 del decreto-legge del Presidente della Regione 11 giugno 1949, n. 16, ratificato con la legge regionale 9 dicembre 1949, n. 62; l'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1949, n. 46; l'articolo 5 della legge regionale 16 gennaio 1951, n. 5; l'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1958, n. 12, modificata con le leggi regionali 15 dicembre 1959, n. 32, e 13 marzo 1963, n. 20; l'articolo 5 della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29) consentono all'Amministrazione regionale di avvalersi, per la progettazione e la direzione di opere pubbliche, di uffici tecnici di altri enti (Stato, province, comuni, enti pubblici in genere), a condizione che tali uffici tecnici dispongano di adeguata attrezzatura.

In tali casi, secondo la giurisprudenza di questa Corte, viene ad instaurarsi un rapporto di servizio tra la Regione — che si avvale di un organo di altro ente — e l'organo incaricato della progettazione o direzione dell'opera, quasi che questo (essenzialmente costituito dalle prestazioni dei suoi funzionari) si stacchi, temporaneamente e limitatamente all'esecuzione del servizio delegato, dall'organizzazione cui normalmente appartiene, per inquadrarsi funzionalmente nell'organizzazione della Regione, venendosi così ad instaurare anche, temporaneamente e limitatamente allo svolgimento di quei compiti, tra i funzionari dell'organo delegato e la Regione stessa, quel rapporto di servizio, che costituisce il presupposto della giurisdizione di questa Corte in ordine alla responsabilità amministrativa derivante dai danni che possono essere causati all'Amministrazione regionale da colpa dei funzionari predetti nell'adempimento dei compiti loro affidati.

Non sempre, però, i decreti assessoriali, con i quali si stabilisce di far uso della facoltà di cui trattasi, indicano chiaramente la volontà di avvalersi degli uffici tecnici di altro ente, uffici dei quali, a volte, non è fatta menzione, usandosi, invece, una formula secondo la quale il Governo regionale si avvale del Comune, o dell'Amministrazione provinciale, o dell'E.S.C.A.L., ecc.

Ne deriva che, non potendosi ammettere che tutto l'ente sia in rapporto di servizio con la Regione, viene, in questi casi, a scardinarsi il presupposto su cui si basa, come si è detto, la giurisdizione di questa Corte; con la conseguenza dell'impossibilità del risarcimento dei danni che l'Amministrazione regionale abbia eventualmente subiti per colpa di un funzionario dell'ente del quale si è avvalsa (vedansi le decisioni della Sezione giurisdizionale di questa Corte per la Regione siciliana, n. 849 del 30 gennaio - 4 luglio 1963, e n. 850 del 6 giugno - 4 luglio 1968).

Ad evitare il detto inconveniente, è necessario che i provvedimenti, con i quali la progettazione o l'esecuzione di un'opera pubblica vengono demandate ad uffici tecnici di altro ente, facciano esplicita menzione degli uffici tecnici medesimi.

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

A varie leggi emesse nel 1968, è stata data applicazione da parte dell'Assessorato dell'agricoltura. Si citano:

— la legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti da movimenti tellurici (e della quale già si è fatto cenno parlando dei lavori pubblici), che ha avuto notevoli riflessi anche nel settore dell'agricoltura, disponendo interventi immediati, sia per venire incontro alle particolari esigenze

degli agricoltori (distribuzione gratuita di sementi, fertilizzanti ed attrezzi, contributi a favore degli agricoltori che abbiano subito la perdita di macchine agricole e animali, da lavoro), sia per l'esecuzione delle opere rese necessarie in seguito ai danni subiti dall'agricoltura siciliana per effetto degli eventi sismici (opere di sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento). È stata anche disposta l'assunzione, da parte della Regione, per un ammontare previsto in 200 milioni, dell'onere del rimborso ai Consorzi di bonifica e ai Consorzi di bonifica montana del mancato introito dei contributi consorziali per i quali era stato concesso, ai proprietari consorziati, lo sgravio; l'E.S.A. è stato autorizzato a compiere gratuitamente lavori agricoli a favore di coltivatori diretti e piccoli proprietari danneggiati dal sisma, e a decurtare, fino a lire 100.000, i debiti verso l'Ente stesso contratti dagli assegnatari; il fondo di rotazione dell'Ente è stato aumentato di 600 milioni, da impiegarsi a favore dei coltivatori diretti e delle cooperative agricole danneggiate dai terremoti;

— la legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, recante modificazioni alla citata legge n. 1, che ha autorizzato la spesa di lire 25 miliardi per la predisposizione, da parte dell'E.S.A., di piani zionali di sviluppo agricolo e per la diretta esecuzione delle opere previste dai piani stessi; e prevede, inoltre, altri benefici per una spesa di oltre un miliardo di lire;

— la legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, che ha apportato notevoli innovazioni nel settore dell'agricoltura, proponendosi, anche attraverso massicci stanziamenti, di migliorare ed incentivare la produzione agricola siciliana, con la concessione, agli operatori agricoli, di contributi o con l'aumento delle quote di contributi disposti dallo Stato o da precedenti leggi.

In sede di applicazione della legge statale 27 ottobre 1966, n. 910 (secondo piano verde) sono sorte perplessità in ordine all'individuazione degli organi competenti ad attuare alcune finalità legislative e alla determinazione dell'*iter* amministrativo da seguire a tale scopo.

In particolare, l'articolo 19 della legge citata, nel prevedere l'attuazione di piani di elettrificazione agricola per usi domestici ed aziendali, dispone che i singoli piani esecutivi siano approvati con decreti ministeriali e che alla concessione e alla liquidazione dei contributi si provveda, in una fase successiva, ad opera degli Ispettorati agrari compartimentali.

In campo regionale, però, le attribuzioni demandate dal citato articolo 19 ad organi diversi (Ministero ed ispettorati agrari compartimentali) sono esercitate esclusivamente dall'Assessorato agricoltura e foreste.

È stata, perciò, ritenuta ammissibile la prassi seguita dall'Amministrazione, consistente nell'emissione di un unico provvedimento, con cui si procedeva contestualmente sia all'approvazione del progetto esecutivo sia alla concessione del relativo contributo. Tale procedura, d'altronde, era già stata seguita ed ammessa per casi analoghi in sede di applicazione del primo piano verde, in considerazione, appunto, dell'accentramento, nell'Assessorato regionale dell'agricoltura, di funzioni esercitate in campo statale da organi diversi.

Gran parte dell'attività indiretta dell'Assessorato agricoltura e foreste si estrinseca nella concessione di contributi a favore di proprietari, singoli od associati, con particolare riguardo verso le cooperative ed i coltivatori diretti, e verso i proprietari di terreni siti in zone montane. Scopi di tali interventi sono: il miglioramento della produzione agricola, la ricostituzione degli agrumeti distrutti o colpiti dal malsecco, la tutela economica dei prodotti agricoli, il miglioramento zootecnico, la distribuzione di energia elettrica nei comprensori dei consorzi di bonifica, la costruzione di case coloniche, il rimboschimento volontario, ecc.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Un'importante modificazione del procedimento di intervento della Regione a favore degli ammassi di uva gestiti da cantine sociali è stata apportata dalla citata legge regionale n. 14 (art. 15) e dalla legge regionale 10 agosto 1968, n. 29.

In precedenza, infatti, l'intervento dell'Assessorato consisteva nella concessione di un contributo commisurato al 90% delle spese di gestione, il che comportava notevoli difficoltà di controllo sull'accertamento delle spese effettivamente sostenute per l'attività sovvenzionata, spesso non facilmente identificabile rispetto alle altre spese di istituto e di funzionamento. Il procedimento risulta adesso semplificato in esecuzione delle nuove disposizioni, in base alle quali il contributo viene commisurato alla quantità dell'uva ammassata e calcolato nella misura di lire 650 a quintale (elevabili a lire 700 quando le cantine sociali siano costituite prevalentemente da mezzadri, coloni, compartecipanti, assegnatari, coltivatori diretti, ecc.).

Numerosi capitoli del bilancio 1968 concernono, poi, concorsi in mutui di credito agrario e per la formazione della piccola proprietà contadina.

I dati riguardanti gli impegni assunti ed i pagamenti emessi nell'esercizio non offrono, però, sufficienti orientamenti, dato che le spese in parola riguardano rate annuali di mutui, la cui durata è spesso trentennale.

Infine, per le iniziative dirette alla difesa delle colture da parassiti animali e vegetali, vengono concessi contributi nella misura del 50% della spesa effettivamente sostenuta, a favore di enti, consorzi, cooperative e singoli proprietari.

In sede di erogazione di contributi a favore di consorzi di irrigazione la Corte ha prospettato l'esigenza che i progetti finanziati oltre a contemplare le opere edili o fondiari da eseguire (condotte, canalette irrigue, vasca-serbatoio, ecc.), indicassero altresì le modalità da seguire per l'espletamento della gara ufficiosa d'appalto e per la stipula del relativo contratto.

Di tali prescrizioni sono destinatari gli enti beneficiari del contributo regionale, essendo demandata all'Amministrazione regionale la vigilanza sull'esatto adempimento delle predette prescrizioni.

Vanno segnalate le conseguenze — non del tutto positive — dell'avvenuta abrogazione, mediante l'articolo 27 della legge 27 febbraio 1965, n. 4, del disposto del primo comma del decreto-legge presidenziale 10 aprile 1951, n. 10, che determinava la misura delle spese generali ed oneri vari da corrispondere forfettariamente agli enti concessionari per la trasformazione delle trazzere in rotabili.

Risultando di conseguenza non più determinata l'aliquota per spese generali, la Amministrazione ha di volta in volta stabilito l'aliquota da corrispondere in relazione alle effettive esigenze avanzate dagli enti concessionari. Siffatto sistema che *prima facie* apparirebbe consono ad un'oculata gestione del pubblico denaro, in quanto tiene conto delle effettive esigenze per determinare l'aliquota da corrispondere, sostanzialmente, invece, non sembra idoneo a conseguire gli indicati effetti, sia perchè lascia arbitra l'Amministrazione nella determinazione della percentuale da corrispondere, sia perchè spinge gli enti concessionari ad adoprarsi affinché essa venga corrisposta nella misura massima possibile.

In materia di lavori di canalizzazione irrigua, l'Amministrazione, al fine di consentire l'immediata esecuzione di alcune opere, che rivestivano carattere di particolare urgenza, per necessità di bilancio ha fatto gravare parte della spesa sul capitolo 21281 C avente ad oggetto opere di bonifica. L'Ufficio di controllo pur avendo rilevato che contabilmente la spesa avrebbe dovuto gravare sul capitolo concernente i lavori di canalizzazione, tuttavia ritenne legittimo l'operato dell'Amministrazione, avendo considerato che le opere di bonifica costituiscono un *genus* che ricomprende a mo' di *species* le opere irrigue.

A termini dell'articolo 4, comma terzo, della legge 31 dicembre 1964, n. 33, l'Amministrazione dell'agricoltura è autorizzata ad erogare somme all'E.S.A. (già E.R.A.S.)

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per il pagamento di passività relative a terzi privati ed istituti bancari entro il limite massimo di un miliardo.

In siffatta erogazione è stata compresa una quota (oltre 600 milioni) per il pagamento di emolumenti al personale dell'E.S.A., essendosi ritenuto applicabile nella specie il secondo comma del medesimo articolo 4 che nel ricomprendere tra le erogazioni « spese da fronteggiare », non ha inteso escludere il pagamento degli emolumenti al personale.

Per i lavori di sistemazione idraulico-forestale nel B.M. Fosso Canne nel comune di Siculiana, nel 1966 venne finanziato il relativo progetto ed autorizzato l'accollo dei lavori mediante trattativa privata, in considerazione dell'urgenza dei lavori stessi. Tuttavia la stipulazione del contratto con l'impresa assuntrice dei lavori avvenne a distanza di quasi due anni dal finanziamento, il che, secondo l'Ufficio di controllo, escludeva in radice l'esistenza dell'urgenza dell'esecuzione dei lavori. Ma l'Amministrazione chiarì che il notevole ritardo era dipeso dalla mancanza di offerte e dal rifiuto opposto da numerose ditte interpellate, attesa anche la modesta entità dei lavori.

Va segnalato, in tema di realizzazione di serre razionali, la questione sull'applicabilità della legislazione regionale (articoli 1 e 2 legge 29 ottobre 1964, n. 26) o di quella statale della materia (articoli 43 e 44 regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215).

L'Amministrazione — confortata anche dall'avviso espresso dal C.G.A. per la Regione siciliana — ha ritenuto che nell'ambito del territorio regionale debbano trovare applicazione sia le leggi statali che la legge regionale del 1964 per le serre il cui impianto costituisca mezzo ai fini della bonifica integrale o dello sviluppo agricolo in generale, mentre per le altre serre di più modesta entità, considerate come autonomi impianti non suscettibili di ulteriori utilizzazioni per l'incremento agricolo generale, vanno applicate unicamente le provvidenze previste dalla legislazione regionale.

In materia di sistemazione idraulico-forestale vanno segnalati numerosi rilievi aventi ad oggetto la completezza dei relativi progetti specie per quanto attiene ai termini di inizio e compimento delle espropriazioni e dei lavori (articolo 13 legge 25 giugno 1865, n. 2359).

Tuttavia, malgrado le numerose osservazioni, alle quali peraltro l'Amministrazione ha sempre ottemperato, continuano ancora a pervenire provvedimenti mancanti delle prescrizioni di cui sopra.

Azienda foreste demaniali.

L'Azienda foreste demaniali, istituita con legge regionale 16 aprile 1949, n. 10, ha un proprio bilancio, al cui pareggio, però, provvede annualmente la Regione con apposito stanziamento di bilancio.

L'attività dell'Azienda si è estrinsecata, anche quest'anno, attraverso interventi volti non solo alla conservazione, manutenzione e sorveglianza del patrimonio boschivo della Regione siciliana, ma anche al suo miglioramento ed ampliamento.

L'Azienda si occupa, altresì, delle opere concernenti l'idrografia e l'orografia dell'Isola in quanto pertinenti alla vita dei boschi e alle economie delle zone boschive.

Nell'esercizio considerato, sono stati stipulati dall'Azienda numerosissimi contratti attivi, aventi per oggetto l'affitto di locali, la vendita di materiali legnosi e la concessione di pascoli e di posti fissi di caccia.

Fra i contratti passivi dell'A.F.D.R.S. è da segnalare la stipulazione di due contratti a licitazione privata per lavori di sistemazione idraulico-forestale e di riparazione di strade, e di undici contratti a trattativa privata per affitto di locali ed acquisto terreni.

Assessorato pubblica istruzione.

Esaminando preliminarmente l'aspetto strutturale ed organizzativo dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato pubblica istruzione per l'esercizio 1968, si osserva che le spese previste sono quasi interamente classificate fra quelle correnti (lire 11 miliardi 285.193.000), mentre gli stanziamenti in conto capitale sono passati da un totale di lire 230.000.000 previsto per l'anno finanziario 1967 ad un totale di lire 20.000.000, destinato esclusivamente ad attrezzature per la refezione scolastica e per le colonie climatiche istituite dall'Assessorato. A ciò deve però aggiungersi lo stanziamento di lire 50 milioni sul capitolo 27203 autorizzato dall'articolo 29 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, per l'istituzione di colonie climatiche straordinarie per bambini residenti nei comuni danneggiati dal terremoto del gennaio 1968.

La costante diminuzione degli stanziamenti in conto capitale negli ultimi esercizi è dovuta soprattutto al progressivo esaurirsi degli interventi dell'Amministrazione nel campo dell'edilizia scolastica, essendo ormai in via di completamento gli edifici destinati a colonie permanenti, al cui onere si provvede solo con la disponibilità sul conto dei residui.

Gli stanziamenti del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale relativi all'Amministrazione della pubblica istruzione, nell'esercizio 1968, ammontano a lire 2.903.000.000.

In ordine alle spese correnti, significativa è la soppressione, disposta con la legge di bilancio, del capitolo 17802 concernente le spese per le opere integrative della scuola di carattere assistenziale, sanitario ricreativo ed educativo (CREIS, doposcuola, centri psico-pedagogici, ecc.), che nei precedenti esercizi avevano costituito uno dei più vasti settori d'intervento dell'Assessorato, dando adito a numerose osservazioni da parte di questa Corte.

Di converso, è stato mantenuto in bilancio, benchè in sede di preparazione del relativo schema fosse stato soppresso, il capitolo 17652 (acquisto di pubblicazioni e sussidi per le biblioteche), che peraltro non trova fondamento in alcuna norma di legge sostanziale che ne legittimi la spesa.

È, poi, da segnalare l'improprietà delle denominazioni del capitolo 17301 «Assegnazione di premi, sussidi e contributi per il mantenimento e la diffusione delle scuole materne, ecc.». La possibilità di una diffusione di scuole materne, infatti, è esplicitamente esclusa dalla stessa legge di bilancio che all'articolo 13, limita l'impiego dello stanziamento iscritto nel capitolo in parola agli interventi in favore delle scuole materne sussidiate nell'anno scolastico 1963-64.

Per quanto riguarda le modalità di erogazione della spesa, anche nell'esercizio 1968 l'Assessorato ha fatto largo uso del sistema di pagamento mediante apertura di credito a funzionari delegati.

Tale sistema, che è seguito per più del 70% del totale dei pagamenti effettuati nell'esercizio, è utilizzato, oltre che per il pagamento degli stipendi al personale delle scuole professionali regionali, anche per la corresponsione delle indennità ai maestri delle scuole sussidiarie, per l'assegnazione di sussidi alle scuole materne, alle biblioteche scolastiche e alle soprintendenze bibliografiche, e di contributi alle scuole elementari parificate e ai patronati scolastici. Allo stesso sistema si fa pure ricorso per fornire ai Direttori delle scuole professionali regionali i fondi occorrenti per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento delle scuole.

La preferenza accordata all'ordine di accreditamento è giustificata dal vantaggio della maggiore speditezza e tempestività nell'erogazione della spesa che tale procedura offre rispetto a quella del mandato diretto. D'altronde, trattandosi quasi sempre di spese autorizzate con legge o specificatamente predeterminate negli stessi provvedimenti di assegnazione, non viene lasciato ai funzionari delegati alcun margine di discrezionalità circa l'uso delle somme accreditate.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'unico inconveniente che potrebbe sussistere nella generalizzazione del sistema dell'apertura di credito è l'eccessiva proliferazione dei funzionari delegati (il solo Assessorato per la pubblica istruzione ne conta 72), i quali non sempre osservano rigorosamente le norme che regolano l'emissione dei titoli di spesa (articoli 292 e seguenti del regolamento di contabilità generale).

L'intervento diretto più cospicuo dell'Assessorato per la pubblica istruzione nel campo dell'istruzione elementare è rappresentato dalla corresponsione delle indennità ai maestri delle scuole sussidiarie.

A tale riguardo, il fenomeno dell'aumento dello stanziamento complessivo del relativo capitolo di bilancio (passato da lire 2.323.380.250 del 1967 a lire 2.430.805.700 del 1968) nonostante la diminuzione delle scuole istituite nell'anno scolastico 1967-68 (numero 1.342) rispetto a quelle istituite nell'anno scolastico 1966-67 (n. 1.886), appare giustificato ove si consideri:

a) che alle indennità spettanti agli insegnanti nominati nelle scuole sussidiarie riconfermate nell'anno scolastico 1967-68 si devono aggiungere quelle da corrispondere agli insegnanti titolari di scuole non riconfermate, che, a norma della legge regionale 12 aprile 1967, n. 45, sono stati comunque mantenuti in servizio con lo stesso trattamento economico fruito al momento dell'entrata in vigore della legge stessa;

b) che il costo unitario medio di una scuola sussidiaria è passato da circa lire 110 mila mensili (anno scolastico 1966-67) a circa lire 120.000 mensili (anno scolastico 1967-1968) per effetto dell'aumento dell'indennità integrativa speciale e dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, nonché per la corresponsione dell'assegno integrativo di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 249.

Le principali innovazioni intervenute nel settore predetto in seguito all'applicazione della citata legge regionale n. 45 del 1967 investono non soltanto l'organizzazione e la struttura della scuola sussidiaria, ma la sua stessa natura giuridica.

Prima dell'entrata in vigore di tale legge, infatti, la scuola sussidiaria, sorta allo scopo di dare il minimo di istruzione ai figli dei contadini siciliani residenti in zone isolate ed impossibilitati a raggiungere le scuole di Stato, aveva assunto col tempo una funzione secondaria (quella di fornire occasione di lavoro a maestri disoccupati) che, in alcuni casi, finiva col prevalere sulla funzione primaria dell'istruzione.

Ciò era determinato anche dalla disposizione contenuta di anno in anno nella legge di bilancio, secondo la quale le scuole sussidiarie venivano soppresse se gli insegnanti avessero lasciato la scuola per assumere comunque altri incarichi. Viceversa, l'insegnante perdeva il diritto alla conservazione del posto qualora fossero venuti meno i requisiti oggettivi per il funzionamento della scuola (alunni, distanza minima).

Ne derivava un ibridismo nella configurazione giuridica della scuola sussidiaria, in cui si innestavano confusamente elementi pubblicistici e privatistici.

Così, sono sorti dubbi circa la facoltà dell'Assessore per la pubblica istruzione di operare trasferimenti di insegnanti da una provincia all'altra e circa la riapertura di scuole soppresse per chiamata alle armi dell'insegnante incaricato.

Nel primo caso, la legittimità dei trasferimenti ad opera dell'Assessore è stata riconosciuta in virtù delle disposizioni contenute nel testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 (articolo 143) e relativo regolamento 26 aprile 1928, n. 1297, richiamato dalla legge regionale sulle scuole sussidiarie (23 settembre 1947, n. 13, articolo 9); nel secondo caso, la mancata assunzione del servizio da parte dell'insegnante chiamato a prestare servizio militare di leva è stata considerata causa di forza maggiore, non imputabile alla volontà dell'interessato e pertanto non assimilabile all'« assunzione di altri incarichi » ai fini della soppressione della scuola ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, della legge regionale 10 febbraio 1967, n. 17.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le norme contenute nella legge n. 45/1967, pur avendo carattere transitorio « fino alla definitiva regolamentazione dell'ordinamento e della struttura delle scuole rurali », hanno però introdotto due sostanziali principi:

1) mantenimento in servizio di tutti gli insegnanti che alla data di entrata in vigore della legge risultavano incaricati nelle pubbliche scuole sussidiarie;

2) possibilità di spostamento o di raggruppamento di scuole sussidiarie nel caso in cui, nelle località precedentemente servite, vengano meno i requisiti o le condizioni che avevano determinato l'istituzione delle scuole stesse, o in caso di rinuncia dell'insegnante.

È evidente che l'applicazione della prima parte della legge aggrava il bilancio regionale di una spesa notevole, cui non corrisponde la prestazione di alcun servizio (numerosissimi sono gli insegnanti « a disposizione » dei Provveditori agli studi) rendendo perciò più urgente e necessaria la « definitiva regolamentazione » del settore.

Anche la seconda parte della legge, nella sua generica formulazione, risponde ad esigenze necessariamente limitate nel tempo: la facoltà accordata dalla legge ai Provveditori agli studi di spostare o raggruppare, nell'ambito della provincia, le sedi delle scuole sussidiarie non può essere lasciata priva di una precisa disciplina e di opportune limitazioni che la condizioni ad obiettive esigenze di istruzione.

Un eccessivo ritardo nell'emissione di provvedimenti di ristrutturazione della scuola sussidiaria ed il conseguente perdurare dell'incertezza e dell'indiscriminata discrezionalità potrebbero portare alla cristallizzazione di situazioni anomale (esempio spostamento di scuole al solo fine di eludere il requisito della distanza minima) o al consolidamento di situazioni di privilegio che potrebbero ostacolare il legislatore nella sua opera di riordinamento del settore.

Considerate le difficoltà cui dà luogo l'attuale incerta disciplina della materia, si ribadisce, quindi, la necessità di un pronto intervento legislativo e regolamentare nel campo dell'istruzione elementare o localizzazione rurale, intervento che dovrà tenere conto degli aspetti negativi dell'attuale sistema: scarsa garanzia di continuità e regolarità dell'insegnamento; il prestarsi della scuola sussidiaria a ruoli di ordine politico; mancanza di un efficace controllo disciplinare — didattico sugli insegnanti.

Finora, infatti, la competenza della Regione si esauriva nell'aspetto amministrativo della scuola sussidiaria e nel relativo controllo, mentre l'aspetto didattico-disciplinare era lasciato alla competenza delle autorità periferiche dello Stato che, d'altro canto, non esercitavano efficacemente un controllo considerando parziale ed imperfetto il proprio rapporto con l'insegnante.

È, quindi, auspicabile una pubblicizzazione completa della scuola sussidiaria (o rurale), che crei:

a) uno *status* della scuola, che dovrà essere permanente, indipendentemente dall'allontanamento dell'insegnante;

b) uno *status* giuridico degli insegnanti, con il riconoscimento, da parte dell'autorità scolastica, dei titoli didattici e del servizio prestato e la regolarizzazione della loro posizione amministrativa.

Degna di particolare attenzione è l'attività dell'Assessorato della pubblica istruzione nel campo dell'istruzione professionale.

Anche in tale settore appare evidente la necessità di una definitiva ristrutturazione della materia, concernente le scuole professionali regionali, come — del resto — previsto dall'articolo 1 della legge regionale 16 giugno 1965, n. 15.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le norme che regolano attualmente la scuola professionale, infatti, si dimostrano ormai inadeguate ad una realtà in continuo evolversi e ad una struttura economico-sociale sempre più industrializzata.

Si è avuta, ad esempio, una costante diminuzione del numero degli alunni frequentanti le scuole professionali per falegnami (« Lucentini » di Castelvetro, « Pace » di Marsala, « Sanchez » di Palermo, « Mulè » di Termini Imerese, « Sicilmobili » di Carini), la scuola professionale per conservieri funzionante presso l'Industria conserviera siciliana di Palermo e la scuola professionale agraria di Piana degli Albanesi. In tali casi, l'Amministrazione è stata più volte sollecitata, anche nel corso dell'esercizio 1968, all'applicazione dell'articolo 5 della legge regionale 15 luglio 1950, n. 63, che prevede la soppressione delle scuole professionali qualora per un triennio il numero degli alunni sia rimasto inferiore a cinquanta. Poiché, però, tale norma non è mai stata applicata tempestivamente e le scuole in parola hanno continuato a funzionare senza la preventiva approvazione dei provvedimenti autorizzativi, si sono instaurati rapporti di fatto, per la cui sanatoria si è dovuto o si dovrà far ricorso all'emissione di idonei provvedimenti.

In una condizione particolare si è trovata la scuola professionale presso la ditta « Pace » di Marsala. L'istituzione di nuove specializzazioni intervenuta nel corso del triennio previsto dalla legge, creando le premesse per l'instaurazione di un nuovo rapporto tra l'Amministrazione e la ditta convenzionata, dà luogo ad un nuovo presupposto cronologico per la decorrenza del triennio di legge. Non si è ritenuto, pertanto, applicabile alla fattispecie l'articolo 5 della citata legge regionale n. 63/1950.

La materia dell'istruzione professionale è, comunque, ormai giunta al limite della legittimità e a tale situazione potrà avviarsi solo attraverso indilazionabili provvedimenti legislativi di ristrutturazione organica e definitiva. In particolare, i problemi che il legislatore dovrà risolvere concernono:

a) l'eliminazione della sproporzione fra l'entità della spesa posta a carico del bilancio regionale ed i risultati conseguiti (si cita il caso di una scuola, che nel corso dell'anno scolastico 1967-68 ha funzionato con la frequenza di 24 alunni: sono stati emessi accreditamenti per il pagamento degli stipendi al personale di ruolo (n. 13) per l'importo di circa 77 milioni di lire, cui devono aggiungersi circa 5 milioni e mezzo per contributo alla ditta convenzionata, con un costo di quasi tre milioni e mezzo per alunno);

b) la razionale localizzazione delle scuole professionali, tenendo presenti le condizioni locali e le prospettive di sviluppo economico delle singole province. Risulta, infatti, da un'indagine effettuata dalla IANUS per conto dell'Amministrazione regionale, che « delle 26 scuole per l'industria e l'artigianato ben 15 sono concentrate a Palermo e a Trapani, mentre mancano del tutto ad Agrigento e, cosa ancor più rilevante, a Messina. Vuoti ancora più evidenti si hanno per le scuole a tipo agrario, praticamente concentrate in sole quattro province: Trapani con 6, Palermo ed Agrigento con 4 ciascuna e Messina con 2. Vuoto assoluto o quasi nelle altre province. Singolare è la posizione di Caltanissetta ed Enna che, mentre mancano di scuole professionali a tipo agrario, sono invece provviste la prima di 3 e la seconda di 1 scuola a tipo industriale »;

c) la tutela degli interessi degli alunni, che dovranno essere messi in grado di completare il corso di studi intrapreso con il rilascio, alla fine del corso, di un diploma di qualifica ufficialmente riconosciuto, al posto dell'attuale attestato privo di qualsiasi riconoscimento giuridico.

Gli interventi più numerosi a carico del bilancio dell'Assessorato della pubblica istruzione sono quelli consistenti nel pagamento di contributi, sussidi e finanziamenti in genere a favore di organismi, enti ed istituti vari che svolgono attività nel campo dell'istruzione e dell'educazione.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nella maggior parte dei casi, tali erogazioni, espressamente previste dalla legge sia nell'ammontare che nei destinatari, non danno luogo a particolari osservazioni circa l'uso del pubblico denaro, trattandosi di meri atti esecutivi di disposizioni legislative. In altri casi, invece, (esempio biblioteche) in mancanza di norme disciplinatrici, è lasciata all'Amministrazione ampia discrezionalità sia nell'an e nel *quantum* degli interventi, sia nella scelta dei beneficiari, così soli limiti dello stanziamento di bilancio e delle finalità di istruzione cui rispondono gli interventi stessi.

La discrezionalità dell'Amministrazione nell'impiego di fondi stanziati in bilancio per sussidi e contributi a favore delle scuole materne è limitata dall'articolo 13 della legge di bilancio, che destina lo stanziamento del Capitolo 17301 agli interventi in favore delle scuole materne sussidiate nell'anno scolastico 1963-64.

Circa l'ammontare delle erogazioni, mentre ampia libertà è lasciata all'Assessore per le scuole sussidiate, per quelle, invece, poste a totale carico dell'Amministrazione l'importo del contributo viene predeterminato all'inizio dell'anno scolastico nella misura corrispondente al presunto costo annuale di una scuola materna. Da tale importo viene decurtato l'eventuale avanzo di gestione risultante dal rendiconto presentato dai patronati scolastici interessati a dimostrazione delle spese sostenute nel precedente anno scolastico.

Nel corso dell'esercizio 1968, sono state parificate n. 33 nuove classi (sei nuovi istituti), mentre per tutti gli istituti sussidiati nel precedente esercizio (tranne uno, che ha sospeso il funzionamento alla fine dell'anno scolastico 1966-67) sono state prorogate o rinnovate le convenzioni di parificazione.

In ordine a tali scuole, l'Assessore per la pubblica istruzione, con apposita clausola inserita nel testo della convenzione stipulata tra gli enti gestori ed i Provveditori agli studi a tal uopo delegati, si riserva la possibilità di corrispondere, in relazione alla disponibilità del proprio bilancio, un contributo annuo commisurato ad una percentuale (da determinarsi caso per caso) della spesa sostenuta dall'ente per il pagamento al personale insegnante dell'intero trattamento economico con esclusione dell'aggiunta di famiglia. L'erogazione del contributo è subordinata alla dimostrazione, da parte dell'ente al Provveditore, dell'avvenuto pagamento della legale retribuzione spettante agli insegnanti.

La vigilanza sulle classi parificate è demandata, anche per la parte didattica, al Provveditore agli studi, che l'esercita per mezzo dell'Ispettorato scolastico o del Direttore didattico competente. Nel caso di inadempienza da parte dell'ente alle norme di legge o agli obblighi previsti in convenzione, il Provveditore o l'Assessore per la pubblica istruzione hanno la facoltà di denunciare in ogni momento la convenzione.

Le spese per il funzionamento degli istituti d'arte, istituiti ai sensi della legge regionale 17 aprile 1965, n. 9, sono a carico pressochè totale dell'Assessorato per la pubblica istruzione, che vi provvede con finanziamenti annuali corrisposti in due semestralità anticipate. Alle spese originariamente previste, si sono aggiunte quest'anno assegnazioni straordinarie al fine di un adeguamento alle maggiori necessità derivanti principalmente da aumenti di stipendi e compensi disposti dalle varie leggi. Si sottolinea, a questo proposito, che circa il 90% delle spese previste nei bilanci degli istituti d'arte è destinato al pagamento degli emolumenti al personale.

Gli istituti in parola, pur essendo in buona sostanza organi dell'Amministrazione regionale, da cui traggono i mezzi finanziari e la struttura organizzativa, sono dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa.

La vigilanza è esercitata dall'Assessorato per la pubblica istruzione, alla cui approvazione sono sottoposti il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. Quest'ultimo viene trasmesso agli organi di controllo per la dichiarazione di regolarità prevista dall'articolo 10 della citata legge regionale n. 9/1965.

Il riscontro sulla gestione finanziaria ed amministrativa di ciascun istituto è affidata a due revisori dei conti, nominati uno dal Presidente della Regione ed uno dall'Assessore per la pubblica istruzione.

Per altri istituti di istruzione a carattere professionale, sono previsti in bilancio appositi capitoli, destinati all'erogazione dei contributi autorizzati con leggi antecedenti che ne determinano l'importo. In tali casi, l'uso dei fondi assegnato sfugge al controllo della Corte, esaurendosi i riscontri nell'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi da parte dell'Assessorato della pubblica istruzione, documenti che talvolta non sono neanche trasmessi agli organi di controllo.

Qualche difficoltà ha riscontrato l'Amministrazione nell'applicazione della legge regionale 25 maggio 1959, n. 1, che autorizza la concessione di un contributo in favore dell'istituto musicale « A. Corelli » di Messina. Negli ultimi esercizi, infatti, l'erogazione del contributo in parola ha subito notevoli ritardi a causa della tardiva o ridotta erogazione del contributo a carico del Comune e dell'Amministrazione provinciale di Messina (in condizioni notoriamente deficitarie) cui è subordinato, per legge, l'intervento della Regione. A tale riguardo l'Amministrazione è stata più volte sollecitata a proporre, in opportuna sede, le modificazioni legislative necessarie per ovviare l'inconveniente lamentato.

Anche i contributi erogati a favore delle Università e degli istituti superiori sono esenti da controllo e da accertamenti sulla loro utilizzazione. L'Amministrazione si limita ad emettere mandati diretti di ammontare corrispondente alla spesa annualmente stanziata in bilancio nell'importo fissato dalle leggi autorizzative.

Una questione di particolare interesse è sorta circa la determinazione dell'importo del contributo da corrispondere alla Facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina ai sensi del decreto-legge presidenziale regionale 2 aprile 1954, n. 10 e della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 7. A tale proposito, la Sezione del controllo, in sede ufficiosa, ha ritenuto che il contributo di lire 50 milioni stabilito dall'articolo 2 della citata legge n. 7 doveva considerarsi in aggiunta al contributo di lire 25.000.000 disposto dalle precedenti disposizioni legislative e non già comprensivo di quest'ultimo importo.

L'erogazione, a favore dei Patronati scolastici, dei contributi di cui alla legge regionale 1° aprile 1955, n. 21 e successive modificazioni sottostà a due diverse discipline: lo stanziamento di bilancio, pari a lire 100 per ogni abitante della Regione, viene ripartito ai Patronati scolastici per il 75% in misura strettamente proporzionale al numero degli abitanti (contributo ordinario), mentre il rimanente 25% è destinato a contributi straordinari da corrispondere ai Patronati che ne abbiano fatto richiesta motivata ed in rapporto alle particolari esigenze assistenziali discrezionalmente valutate dall'Assessorato per la pubblica istruzione. In entrambi i casi nessuna possibilità di accertamento è data circa l'uso, da parte dei Patronati beneficiari, delle somme assegnate.

Tramite i Patronati scolastici vengono anche attuate le finalità dirette dell'Assessorato per la pubblica istruzione nel campo dell'assistenza scolastica (refezione, colonie climatiche). Il controllo sulla gestione dei relativi fondi, erogati con ordini di accreditamento a favore dei Provveditori agli studi competenti per territorio, viene esercitato in sede di rendiconto amministrativo.

Assessorato industria e commercio.

Il notevole importo globale dei titoli di spesa emessi nel corso dell'esercizio dell'Assessorato per l'industria ed il commercio (lire 60.154.230.630) può costituire il sintomo di una volontà al superamento delle strutture tradizionali, in molti casi ormai so-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pr avanzate dal progresso tecnico e scientifico, e ad un orientamento verso forme economico-sociali sempre più industrializzate.

Le leggi regionali intervenute nel 1968 non hanno apportato modificazioni all'organizzazione dell'Assessorato predetto (il quale, peraltro, come riferito nella precedente relazione, è, tra i vari rami dell'Amministrazione regionale, uno dei meglio ordinati).

Si è trattato di disposizioni, la cui applicazione si è esaurita nell'emissione di appositi provvedimenti di impegno e di pagamento a favore degli enti indicati dalle leggi stesse.

In particolare, la legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, recante provvidenze a favore dei Comuni colpiti dai movimenti tellurici del 1967 e del 1968, prevede, all'articolo 24, la concessione di contributi agli artigiani ed ai piccoli commercianti, residenti nei suddetti Comuni, che abbiano subito la totale perdita delle attrezzature e delle scorte. La spesa di lire 200.000.000, autorizzata a tal fine dalla legge, è stata iscritta al Capitolo 25591 appositamente istituito, ed erogata mediante ordini di accreditamento a favore dei presidenti delle Camere di commercio, industria e agricoltura competenti per territorio. L'articolo 25 della stessa legge ha disposto un incremento di lire 300.000.000 del fondo con corso interessi costituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane, incremento destinato esclusivamente al concorso interessi per i crediti erogati agli artigiani residenti nei comuni danneggiati. Il relativo provvedimento d'impegno è stato emesso sul Capitolo 25602 a tal uopo istituito.

Un ulteriore incremento del fondo concorso interessi costituito presso la C.R.I.A.S. è stato disposto dalla legge regionale 6 giugno 1968, n. 16, che ha autorizzato a tal fine la spesa di lire 900.000.000, erogata mediante mandato diretto emesso sul Capitolo 25603.

Due leggi regionali, approvate nel corso dell'esercizio, hanno disposto provvedimenti in favore dell'Ente minerario siciliano.

Con la legge regionale 6 febbraio 1968, n. 2, il fondo di dotazione dell'Ente è stato aumentato di lire 13.000.000.000 per sopperire alle spese occorrenti per la gestione e la riorganizzazione delle miniere di zolfo già dichiarate riorganizzabili. La spesa è stata erogata con mandato diretto in favore dell'E.M.S. sul Capitolo 25351.

Un ulteriore incremento del fondo di dotazione dell'E.M.S., di lire 15.635.000.000, è stato disposto col successivo provvedimento legislativo (6 giugno 1968, n. 15) con cui è stato approvato il piano organico di riorganizzazione del settore zolfifero. La spesa iscritta nel bilancio 1968 è stata di lire 5.000.000.000, ma la somma versata all'Ente nel corso dell'esercizio è stata di lire 2.360.000.000 in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 della citata legge n. 15. Circa l'impiego di tali fondi, da parte dell'Ente, si rinvia a quanto sarà detto nella parte relativa agli Enti pubblici regionali.

Infine, la legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, con cui sono state apportate modificazioni, integrazioni ed aggiunte alla legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, concernente provvedimenti per la ripresa delle zone colpite da terremoto, ha interessato marginalmente il settore di attività dell'Assessorato industria e commercio. In particolare, l'articolo 9, nel richiamare le norme contenute nell'articolo 185 della legge 19 agosto 1917, n. 1399, in ordine all'occupazione temporanea di beni immobili per l'esecuzione di opere urgenti nonché per la costruzione di baracche ed edifici, autorizza la spesa di lire 100.000.000 per le finalità previste dal citato articolo, ivi comprese quelle relative all'impianto provvisorio di attività artigianali, commerciali ed associative.

È stato, a tal fine, istituito il Capitolo 25592, a carico del quale, però, non è stato emesso alcun provvedimento, talchè le finalità della legge non hanno avuto concreta attuazione. Ciò è in evidente contrasto con il carattere di urgenza, che aveva determinato l'adozione del provvedimento legislativo.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 28 della stessa legge prevede, poi, la concessione di un concorso sugli interessi per prestiti contratti con gli istituti di credito dai piccoli commercianti dei comuni d'anneggiati. Neppure questa disposizione, però, ha trovato applicazione.

Non è dato conoscere con sicurezza, i motivi della mancata attuazione delle predette provvidenze; può, peraltro, ritenersi che ciò sia dipeso, almeno in parte, dalla mancata divulgazione delle relative norme presso i destinatari di tali benefici e dallo scarso spirito di iniziativa della categoria degli operatori interessati.

In via generale, si può affermare che le leggi approvate nel 1968 e riferentisi al settore dell'industria non hanno dato luogo ad osservazioni di sorta circa la loro applicazione.

Difficoltà sono sorte, invece, anche quest'anno, in ordine al procedimento per l'attuazione della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, che detta norme sull'applicazione del marchio di qualità sui prodotti siciliani, e sulla propaganda dei prodotti stessi.

Per ovviare a tali difficoltà, si è resa evidente l'esigenza di modificare la legge stessa, eliminandone le incertezze e le lacune che erano emerse in sede di applicazione.

Nelle more, però, dell'approvazione delle proposte modificazioni legislative, l'Amministrazione ha ritenuto di potere, almeno parzialmente, attuare determinate finalità, e quindi, dopo aver preventivamente interpellato il Consiglio di giustizia amministrativa sulla possibilità di affidare l'esecuzione della propaganda dei prodotti siciliani a ditte specializzate mediante trattativa privata, ottenendone parere contrario, ha affidato all'Istituto commercio estero l'incarico di elaborare il programma di cui al primo comma dell'articolo 15 della citata legge n. 14 (propaganda dei prodotti siciliani).

A tal proposito, è sorto il dubbio se dovesse applicarsi anche per l'I.C.E. il secondo comma del medesimo articolo 15, che prevede l'esperimento della licitazione privata per l'affidamento dell'incarico sopraindicato.

Ma in base ad un esame comparativo delle norme contenute nel citato articolo 15 e nel successivo articolo 17, si è ritenuto che l'esperimento della licitazione privata vada effettuato soltanto qualora l'incarico di elaborare il programma previsto dalla legge sia conferito a ditte specializzate e non anche quando l'incarico stesso sia affidato all'I.C.E.

Il legislatore, infatti, non ha inteso porre sullo stesso piano l'I.C.E. e le ditte private specializzate. La partecipazione dell'I.C.E. a licitazioni private in concorrenza con ditte private sarebbe in contrasto con la natura stessa dell'Istituto quale ente pubblico con attività di carattere internazionale e che dà ogni affidamento per l'attuazione delle finalità legislative.

Tale convincimento è rafforzato dal fatto che l'articolo 17 della citata legge regionale n. 14/1966, nel disciplinare la fase dell'esecuzione del programma, dispone l'esperimento della licitazione privata solo qualora l'esecuzione stessa sia affidata ad organi estranei all'Amministrazione statale o regionale. E come riconosce la più autorevole dottrina, nel concetto di Amministrazione statale è da comprendersi, oltre che l'Amministrazione statale diretta (costituita dal Governo, ministri, funzionari, eccetera) anche la cosiddetta amministrazione statale indiretta, costituita dalla pluralità di enti pubblici che, svolgendo un'attività complementare a quella dello Stato, contribuiscono al perseguimento dei fini statuali (e tra questi, l'I.C.E.).

Ora, se nella fase di esecuzione del programma prevista dall'articolo 17 la legge consente che si prescindano dalla licitazione privata quando l'esecuzione sia affidata ad ente pubblico, *a fortiori* se ne può prescindere nella fase di elaborazione del programma stesso qualora il relativo incarico sia conferito all'I.C.E.

In sede, poi, di approvazione della convenzione con l'I.C.E. per la campagna pubblicitaria dei prodotti siciliani negli anni 1966 e 1967, si è ribadito tale principio, sottolineando, peraltro, la necessità, nel caso che l'esecuzione del programma o di parte di esso

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sia affidato dall'I.C.E. a ditte specializzate, del previo esperimento di apposita licitazione privata sulla base di un capitolato da approvarsi nei modi di legge.

È stato emesso, dall'Assessorato industria e commercio, un provvedimento di concessione del contributo integrativo di lire 25.271.500 per 35 annualità a favore della Società bacino di carenaggio S.p.A. di Trapani, in applicazione dell'articolo 23 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, recante provvidenze per l'industrializzazione dell'Isola e in relazione alla spesa complessiva di lire 3.634.600.000 per la costruzione del bacino di carenaggio di Trapani.

La Corte ha rilevato la necessità che, contestualmente alla concessione del contributo integrativo, venisse disposto l'esercizio della facoltà di riscatto prevista dall'articolo 4 della legge regionale 21 dicembre 1950, n. 102, così come operato nella fase di concessione del contributo principale di lire 156.468.500 annue ed in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale siciliana del 29 aprile 1968. Si è ribadito, altresì, che nessun ulteriore contributo può essere concesso senza il previo accertamento del rispetto, da parte dell'ente beneficiario, degli adempimenti prescritti in sede di concessione del contributo principale.

Altra questione è sorta circa l'interpretazione dell'articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 1951, n. 11, in ordine agli organi consultivi cui l'Assessorato industria e commercio deve rivolgersi per il parere sull'opportunità della concessione di contributi per la pubblicazione di periodici scientifici che si occupino specificamente di problemi tecnico-giuridici relativi all'industria ed al commercio.

È stato affermato, in proposito, che qualora l'oggetto delle pubblicazioni riguardi esclusivamente il settore dell'industria, dovrà essere sentito il Comitato consultivo per l'industria, mentre se le pubblicazioni trattino soltanto problemi del commercio, dovrà essere sentito il Comitato consultivo per il commercio; è necessario, poi, che ognuno dei suddetti collegi esprima il suo parere, quando le pubblicazioni investano problemi di entrambi i settori. È stato, peraltro, consentito in via eccezionale il ricorso al solo organo consultivo del commercio, nel caso della richiesta di contributo da parte di un periodico, che trattava prevalentemente il settore commerciale, anche in considerazione della carenza del Comitato consultivo dell'industria.

Si segnalano, infine, come degne di particolare interesse, le seguenti gestioni finanziarie autonome.

Presso l'I.R.F.I.S., è costituito un fondo a gestione separata per interventi a favore delle imprese industriali che svolgano la loro attività esclusivamente nel territorio della Regione ed abbiano per oggetto la valorizzazione delle risorse economiche e delle possibilità di lavoro della Sicilia (art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51).

L'istituzione di un altro fondo a gestione separata, destinato a finanziamenti per l'impianto, la trasformazione e l'ampliamento di stabilimenti industriali, è previsto dall'articolo 11 della stessa legge regionale n. 51.

Con la legge regionale 25 giugno 1965, n. 16, è stato istituito, presso lo stesso ente, un fondo a gestione separata per le provvidenze in favore delle imprese industriali, commerciali ed artigianali danneggiate per effetto di pubbliche calamità.

Presso la Cassa regionale per il credito dell'artigianato (C.R.I.A.S.), infine, sono costituiti un fondo di garanzia ed un fondo concorso interessi finanziati a carico della Regione siciliana.

Assessorato enti locali.

Il bilancio di previsione della Regione per il 1968 stanZIA, tra le « partite di giro » (al Cap. 5006 per l'entrata e al Cap. 40205 per la spesa), la somma di lire 40.000.000.000

per le anticipazioni previste dalle leggi regionali 3 aprile 1956, n. 22, 4 agosto 1960, n. 34, 30 dicembre 1960, n. 54 e 28 marzo 1963, n. 27.

Tali leggi, com'è noto, autorizzano il Governo regionale a concedere, in favore degli enti locali (Province e Comuni) e degli ospedali classificati tra le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, anticipazioni senza interessi al fine di assicurare la continuità dei servizi essenziali ovvero il pagamento delle spese per elezioni amministrative e, limitatamente ai comuni con popolazione non superiore ai 50.000 abitanti, anticipazioni sui mutui contratti per il pareggio dei rispettivi bilanci.

È già stata rilevata l'improprietà dell'allogazione delle dette anticipazioni fra le «partite di giro», in quanto il diritto al rimborso non si matura, per la Regione, nello stesso esercizio finanziario in cui ha luogo l'anticipazione, venendo così a mancare il requisito essenziale delle partite di giro, costituito dalla mera figuratività degli stanziamenti; ond'è che in sostanza tale allogazione si risolve in un espediente per eludere l'esigenza del pareggio del bilancio e della copertura.

Ma anche da un altro punto di vista il fenomeno merita meditata attenzione: come, infatti, è già stato detto in precedenti relazioni, rilevanti sono le ripercussioni che il progressivo deterioramento dell'esposizione creditoria al titolo di cui trattasi determina sulla situazione finanziaria generale della Regione, soprattutto perchè gli enti locali difficilmente si troveranno nella condizione di poter restituire le somme loro anticipate. Un chiaro indizio della fondatezza di siffatta affermazione si ha nel fatto che le somme ancora da recuperare, lungi dal diminuire nell'anno testè decorso, sono salite da lire 90.795.493.000 (v. tab. VI allegata alla relazione 1967) a lire 99.404.756.623 (v. tab. allegata alla presente relazione), con un incremento di oltre otto miliardi e mezzo di lire.

Ad una così rilevante esposizione creditoria della Regione — i cui effetti negativi, oltre all'immobilizzo delle somme, derivano dalla gratuità del beneficio concesso — corrisponde ovviamente un non meno massiccio indebitamento degli enti locali, le cui cause vanno principalmente ricercate nell'elefantiasi burocratica, provocata non tanto dagli accresciuti compiti di tali enti o dall'esigenza di una maggiore efficienza dei relativi servizi, quanto dall'intento di infittire sempre più le schiere dei dipendenti. Gli organici dei Comuni si sono ampliati non certo in proporzione con l'accrescimento delle esigenze, mentre il problema della produttività in campo amministrativo nell'ambito degli enti locali continua ad essere completamente ignorato.

Urgenti rimedi si impongono per arginare il grave dissesto finanziario degli enti locali isolani: tutti i comuni hanno bilanci deficitari spesso per cifre rilevantissime e la situazione va sempre più aggravandosi per l'eccessiva dilatazione delle spese, in gran parte dovuta all'aumento delle retribuzioni al personale.

Tale fenomeno, che incide fortemente sull'economia dell'Isola, è già stato segnalato dalla Corte, la quale, peraltro, ritiene suo dovere richiamare ancora una volta su di esso l'attenzione degli organi competenti, affinchè siano adottati, senza dannosi indugi, gli opportuni provvedimenti.

Com'è noto, l'articolo 14, lettera *m*), dello Statuto regionale demanda alla competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana la materia della pubblica beneficenza e delle opere pie.

È già stato rilevato (vedasi relazione riguardante l'esercizio 1967) come la carenza delle relative norme di attuazione abbia reso finora inapplicabile, *in subiecta materia*, il disposto dell'articolo 20 dello Statuto, non essendo stata, la detta deficienza, colmata dall'ordinamento degli enti locali (D.L.P. Reg. 29 ottobre 1965, n. 6), nè dal decreto presidenziale 19 luglio 1966, n. 977, recante norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di enti locali, norme queste che, nello stabilire la competenza delle Commissioni provinciali di controllo, non fanno cenno degli enti di assistenza e beneficenza, i quali

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pertanto sono tuttora sottoposti, anche per ciò che riguarda il riscontro tutorio sui loro atti, alla disciplina prevista dalle rispettive leggi organiche.

La situazione, a questo proposito, non è cambiata nel corso dell'esercizio 1968; onde permangono gli stessi inconvenienti già segnalati e sui quali si richiama la responsabile attenzione dell'Assemblea per gli opportuni provvedimenti da adottarsi in sede legislativa.

Infatti, la mancata assunzione, da parte della Regione, di poteri nel campo in parola ha determinato, per la Regione stessa, l'impossibilità di inserirsi in maniera determinante nell'attività assistenziale, sicchè i provvedimenti legislativi regionali recanti provvidenze assistenziali hanno carattere integrativo rispetto alle analoghe provvidenze statali, con conseguenti riflessi negativi su un problema altamente sociale. La negatività della situazione appare più evidente se si consideri che l'autorità statale spesso provvede ad adempimenti propri con finanziamenti regionali, il che determina un sistema anomalo di interferenze, dovuto all'incertezza delle rispettive competenze.

Manca un piano organico di interventi sia nel settore dei ricoveri dei minori, dei vecchi e degli inabili al lavoro, sia negli altri settori di interventi in materia assistenziale, nè si ritiene che a ciò possa provvedersi, dato che la legislazione regionale vigente è costituita da norme a contenuto esclusivamente finanziario.

Giova ricordare le leggi: 14 dicembre 1953, n. 65, che regola i più svariati interventi assistenziali e la cui attuazione ha determinato una proliferazione di enti ed istituzioni, privi di una seria base patrimoniale e di sicure prospettive di sopravvivenza, spesso sorti fittiziamente al solo scopo di beneficiare di contributi e sussidi; 23 marzo 1953, n. 23, che prevede la concessione di contributi per la costruzione di case di riposo; 27 dicembre 1957, n. 28 e 8 gennaio 1960, n. 2, concernenti il ricovero di minori e vecchi inabili; 21 ottobre 1957, n. 58, recante norme sull'erogazione di un assegno mensile a favore dei vecchi lavoratori senza pensione e dei minorati fisici e psichici irrecuperabili, in ordine alle quali va rilevato che la promiscuità delle provvidenze in esse previste e la frammentaria disciplina sono causa di disfunzione e disorientamento, che non giovano certo al corrente uso dei cospicui mezzi destinati al settore di cui trattasi.

Circa i ricoveri, si insiste sulla necessità — già segnalata — che siano apportate sostanziali modificazioni alla legislazione vigente ed in particolare alle leggi regionali 27 dicembre 1958, n. 28 ed 8 gennaio 1960, n. 2, nonché al regolamento (che, peraltro, emanato nel lontano 1953 per l'esecuzione della legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2, non più in vigore, è richiamato dalla citata legge regionale n. 28/1958 solo per le parti compatibili con le disposizioni della legge medesima), contenendo in un maggiore rigore amministrativo gli interventi e predisponendo mezzi idonei ad alleggerire la procedura da osservare, specie per la proroga delle rette assunte o disposte nei precedenti esercizi finanziari.

Dalla allegata tab. IV, risultano i dati salienti sugli interventi operati nel settore considerato.

Si è regolarizzata, nel 1968, in seguito a precisazioni di questa Corte, un'irregolare prassi, che si era instaurata per ciò che concerne il pagamento di rette a minori e vecchi inabili.

L'Assessorato solleva, oltre a disporre i ricoveri, effettuare anche, direttamente, tanto le liquidazioni quanto i pagamenti, questi ultimi, peraltro, mediante ordini di accreditamento emessi a favore dei Prefetti, la cui funzione veniva ad essere quella di semplici cassieri agli ordini dell'Assessore. Sui rendiconti dei Prefetti, infine, quando i rendiconti medesimi venivano trasmessi, si esercitava il controllo successivo.

L'irregolare prassi si manifestò, in particolare, nei casi in cui questo organo di controllo ebbe a chiedere chiarimenti od a muovere rilievi ai Prefetti, i quali, infatti, ri-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

spondevano di essersi limitati a pagare su ordine dell'Assessorato, dal che facilmente si deduceva che non avevano effettuato alcun riscontro.

La Corte fece presente all'Assessorato enti locali che spettava ai prefetti provvedere alla liquidazione e al pagamento delle rette, mentre spettava all'Assessore disporre i ricoveri e procedere, poi, all'esame dei rendiconti, da inoltrare alla Ragioneria centrale e a questa Corte per i successivi provvedimenti. In ogni caso occorre che, sul piano della legittimità, l'operato dell'Assessore fosse tenuto distinto da quello dei Prefetti e che, a tal fine, l'Assessore medesimo si limitasse a disporre i ricoveri, lasciando ai Prefetti il compito di liquidare agli istituti ricoveranti le somme loro spettanti in base alle presenze dei minori e dei vecchi, previ i necessari accertamenti.

Si è aggiunto che se l'Assessorato intendeva, invece, esplicitare direttamente il servizio dei pagamenti, doveva tener presente l'esigenza del controllo preventivo, da parte della Corte, sui mandati concernenti le liquidazioni delle contabilità; anche in questa ipotesi, peraltro, i controlli sulle presenze dei ricoverati dovevano essere continui e rigorosi, ad evitare liquidazioni non corrispondenti alle effettive presenze.

A questo secondo suggerimento si è attenuta l'Amministrazione, sottoponendo al controllo preventivo i mandati di cui trattasi; e ciò con grandi vantaggi, sia sotto il profilo funzionale, sia sul piano delle responsabilità. Tale controllo, invero, evita l'accumulo dei rendiconti per centinaia di milioni e talvolta anche per qualche miliardo; rende concomitante il riscontro della Corte, il quale si attua in forma preventiva anzichè repressiva, evitando giudizi di responsabilità per fatti risalenti ad esercizi finanziari decorsi e quindi di non facile cognizione.

Assessorato per le finanze.

Durante l'esercizio finanziario 1968, l'Assessorato per le finanze ha inoltrato alla Corte dei conti numerosi provvedimenti riguardanti le sue molteplici attività istituzionali.

Parte di tali provvedimenti si riferiscono alle spese per la finanza locale, come i rimborsi ai Comuni degli oneri per i servizi svolti nell'interesse dello Stato e della Regione, la corresponsione alle Amministrazioni comunali e provinciali dei proventi per l'addizionale 5% dei tributi erariali, del provento I.G.E., del gettito dell'imposta sui fabbricati non rurali e dell'imposta fondiaria, nonché dei diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Un altro gruppo di provvedimenti riguarda le spese per la riscossione delle imposte dirette ed il rimborso, ai delegati governativi ed ai gestori provvisori di esattorie delle imposte dirette, delle spese effettivamente sostenute e strettamente indispensabili ai fini della gestione, non coperte dall'aggio riscosso.

In materia di demanio, risultano emessi diversi decreti approvativi di perizie riguardanti lavori per il miglioramento patrimoniale e la manutenzione ordinaria e straordinaria di beni appartenenti al demanio regionale.

Sono da segnalare infine i provvedimenti relativi all'attività del Provveditorato della Regione e che hanno per oggetto l'acquisto di mobili e suppellettili, la fornitura di stampati e macchine di ufficio e le spese di fitto di locali per gli uffici centrali e periferici della Regione.

Nel complesso poche sono le osservazioni formulate dall'Ufficio di controllo, trattandosi di servizi che ormai, specie per quanto riguarda la finanza locale ed il demanio, risultano da tempo ben inquadrati sui binari della stretta osservanza delle norme che regolano le rispettive materie.

L'Assessore regionale per le finanze attribuì ad un ispettore centrale la qualifica e le funzioni di Provveditore della Regione, con l'incarico di riordinare la materia e con la delega a rappresentare l'Amministrazione nella stipulazione dei contratti relativi ai servizi del Provveditorato stesso.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Corte, premesso che il provvedimento si presentava con un contenuto dispositivo avente rilevanza esterna, fece rilevare, che la qualifica di Provveditore non è prevista dall'ordinamento regionale, e che conseguentemente fino a quando non fosse stato emanato il regolamento sui servizi del Provveditorato generale della Regione, che ne disciplinasse compiutamente la materia, le relative attribuzioni dovevano essere esercitate dal Capo dell'amministrazione. Ne conseguiva che la figura giuridica del Provveditore della Regione, allo stato attuale della legislazione, era da ritenersi inammissibile.

Il provvedimento venne ritirato dall'Amministrazione.

Per ciò che concerne il patrimonio immobiliare della Regione — la cui ricognizione è stata iniziata dopo i rilievi mossi da questa Corte nella relazione ai rendiconti 1959-1960 e 1960-61 — l'Amministrazione del demanio, su richiesta della Corte, ha fornito le seguenti informazioni.

Nessun trasferimento è ancora avvenuto dallo Stato alla Regione relativamente al demanio marittimo, essendo in corso l'approvazione delle relative norme di attuazione ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto siciliano.

Per le acque pubbliche è in corso di approntamento, presso la Direzione generale del demanio del Ministero delle finanze, l'elenco di quelle da trasferire dallo Stato alla Regione ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825. Dalla data del decreto approvativo di tale elenco, sarà trasferita alla Regione la completa titolarità e disponibilità dei beni di cui trattasi. Nelle more, l'Amministrazione ha chiesto, fin dal 1964, alle Intendenze di finanza della Sicilia, il catasto delle relative utenze previsto dall'articolo 5 del testo unico 11 febbraio 1933, n. 1775; ma i dati richiesti sono pervenuti solo in parte.

Per il demanio stradale, costituito dalle strade costruite con fondi regionali, da quelle derivanti dalla trasformazione di trazzere in rotabili e da quelle indicate nell'articolo 6 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, e nell'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1957, n. 32, la tenuta dei registri ed il relativo aggiornamento spetterebbero per legge all'Ufficio regionale della strada, istituito presso l'Assessorato lavori pubblici; di fatto, peraltro, non risulta che il detto Ufficio della strada sia stato costituito.

Per le miniere, il cui elenco è stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 1713, risultano già redatti, per la quasi totalità, i relativi verbali di trasferimento.

Sono stati acquistati, con fondi regionali, terreni per un totale di ettari 22.231,46,38 e per un valore di lire 3.798.619.922, la maggior parte dei quali privi di reddito perchè destinati a rimboschimento; e fabbricati per 3.123 vani e 291 accessori, per un importo di lire 9.734.963.561, parte dei quali senza reddito perchè destinati ad uso governativo.

Col decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1967, n. 467, è stato approvato un primo elenco di beni patrimoniali disponibili trasferiti dallo Stato alla Regione, comprendente 296 beni, costituiti da relitti di terreni, una chiesa, un'area di sedime di chiesa, ruderi di fabbricati e numerosi tratti di arenile.

Sono, poi, stati assunti, nella consistenza patrimoniale regionale, alloggi popolari, opere sociali annesse, enopoli, autostazioni ed alberghi.

Quanto agli alloggi popolari, le operazioni sono state portate a termine per 5.801 alloggi, mentre sono in fase di espletamento per altri 5.638. Inoltre, con l'entrata in vigore della legge regionale 22 aprile 1968, n. 8, che ha sciolto l'E.S.C.A.L., tutto il patrimonio di tale Ente, costituito nella quasi totalità da alloggi popolari, è stato trasferito all'Assessorato per le finanze, il quale ha in corso l'iscrizione formale dei 6.351 alloggi nei registri di consistenza dei beni patrimoniali regionali.

È pure in corso la ricognizione delle opere pubbliche annesse agli alloggi popolari; chiese parrocchiali, centri di assistenza sociale, scuole materne ed asili nido. La relativa assunzione in consistenza, ha peraltro subito remore a causa della frequente man-

canza del titolo di acquisizione della proprietà delle aree su cui insistono gli immobili: tali aree, invero, sono state cedute alla Regione gratuitamente dai comuni interessati, i quali, però, non hanno voluto stipulare l'atto notarile di donazione per non sottostare alle relative spese.

La quasi totalità delle 26 autostazioni, costruite ai sensi del decreto leg.vo del Presidente della Regione 19 aprile 1951, n. 21, ratificato con la legge regionale 29 gennaio 1955, n. 10, si trova in istato di completo abbandono, o è comunque inutilizzata. In proposito la Corte non può non rilevare che si tratta di opere che hanno comportato una spesa di oltre 650 milioni, la quale può ben ritenersi un danno per l'erario regionale, attesa la non utilizzazione delle opere stesse.

Anche taluni alberghi, assunti in consistenza e consegnati all'Azienda autonoma turistico-alberghiera, risultano inutilizzati.

Assessorato del lavoro e della cooperazione.

Nelle materie di pertinenza dell'Amministrazione regionale del lavoro, la produzione legislativa è stata di scarsa entità sotto il profilo quantitativo.

Di essa, merita menzione la legge regionale 1° luglio 1968, n. 17, per le innovazioni apportate, non tanto per ciò che attiene ai settori di interventi, quanto per la peculiare organizzazione della materia. Al fine di cogliere tali innovazioni, giova ricordare che la materia inerente al finanziamento dei cantieri di lavoro per lavoratori disoccupati era prima disciplinata dal decreto-leg.vo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25, il quale, oltre all'istituzione del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, stabilisce espressamente che l'Assessore per il lavoro, di concerto con quello per le finanze, debba provvedere al finanziamento dei cantieri avvalendosi del Fondo di cui all'articolo 8 del medesimo decreto n. 25 del 1951.

In base alle nuove norme dell'articolo 6 della citata legge regionale n. 17, l'Assessore al lavoro accredita all'Ente gestore, previa approvazione del progetto delle opere, il 90 per cento della somma autorizzata presso un istituto di credito, indicato dallo stesso ente, per il finanziamento dei cantieri.

Dal contesto di tali norme sembrerebbe — *prima facie* — che, per l'attuazione delle finalità della legge n. 17, il legislatore abbia inteso avvalersi direttamente dell'opera dell'Assessore senza il tramite del Fondo, in conformità, del resto, al sistema seguito nell'applicazione della legge regionale 31 dicembre 1966, n. 35, concernente provvedimenti straordinari per i lavoratori di Agrigento, in cui appunto, escludendosi l'intervento del Fondo, veniva stabilito che l'Assessore del lavoro disponesse aperture di credito in favore del Prefetto di Agrigento.

In sostanza, il dubbio insorto nell'applicazione della legge n. 17 era limitato a questo punto: se il legislatore regionale avesse inteso innovare, oltre che per le modalità particolari che disciplinano l'istituzione di cantieri di lavoro e l'erogazione delle relative provvidenze, anche per quanto concerne la competenza istituzionale, attribuita dal citato decreto-leg.vo regionale n. 25 al Fondo, cui sarebbe stata appunto sottratta tale competenza, attesa l'indeterminatezza delle norme dell'articolo 19 della legge regionale numero 17 e posto che nel contesto delle altre norme della legge medesima non è mai menzionato il Fondo, ma solo l'Assessorato del lavoro.

Il problema è stato risolto nel senso di riaffermare la competenza del Fondo come per il passato; e ciò in base alle seguenti considerazioni.

L'espressione contenuta nell'articolo 19 « fermo restando le norme di cui al D. P. Reg. 18 aprile 1951, n. 25 » lascia intendere che rimane inalterata la competenza del Fondo sulla gestione finanziaria dei cantieri di lavoro, che appunto veniva statuita dallo stesso

D. P. Reg. n. 25, istitutivo del Fondo medesimo: il legislatore aveva limitato il suo intervento alle innovazioni concernenti le modalità di istituzione e di gestione dei cantieri.

Tale tesi è confermata dal fatto che, con la legge regionale 27 dicembre 1968, n. 35, è stato previsto, al capitolo 26602 dello stato di previsione della spesa per il 1969, il versamento al Fondo della somma di lire 500.000.000, anche per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale n. 17 del 1968. Altri elementi, che convalidano la fondatezza della suesposta tesi, si possono desumere dal contesto delle norme della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 38, successivamente emanata e dai richiami contenuti in qualche provvedimento amministrativo.

Connessa con l'Ente di cui trattasi, ma di tutt'altra natura, è la questione della gestione fuori bilancio del Fondo, anche se autorizzata dal D. L. P. Reg. 18 aprile 1951, n. 25. Com'è noto, la questione delle gestioni fuori bilancio ha carattere di viva attualità, in quanto tuttora viene dibattuta sia in campo nazionale sia in campo regionale, e suscita polemiche e censure non sempre ingiustificate, e ciò, oltre tutto, per la precipua considerazione che le gestioni fuori bilancio si sottraggono ai normali controlli costituzionali nelle forme di rito, ed è perciò auspicabile che esse siano programmaticamente eliminate, ove non siano determinate da indilazionabili esigenze pubbliche.

Nel quadro dell'attività spiccatamente sociale, è da segnalare un'altra legge che interessa la materia di competenza dell'Assessorato per il lavoro: la legge regionale 13 maggio 1968, n. 12, con le successive integrazioni.

Tale provvedimento legislativo è rivolto ad assicurare, per un determinato periodo di tempo, i mezzi economici alla categoria dei lavoratori della Rajtheon-Elsi di Palermo e della Sate di Messina, che, a causa della crisi intervenuta nel settore di produzione delle società, è venuta a trovarsi in una precaria situazione economica. Per sovvenire a tale situazione, il legislatore ha previsto che l'indennità mensile straordinaria di attesa, da corrispondere ai predetti lavoratori, fosse pari alla retribuzione mensile di fatto precedentemente percepita e rapportata a 26 giornate lavorative.

Dato il tenore delle provvidenze, il legislatore ha prescritto, all'articolo 4 della citata legge, l'applicazione delle norme della legge regionale 2 agosto 1954, n. 33 e cioè l'adozione dell'accreditamento come sistema di pagamento. Sennonchè tale norma mal si concilia con quella di cui al successivo articolo 5, in cui si dispone il versamento delle somme stanziare per le dette provvidenze al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori, che, com'è noto, ha una gestione finanziaria autonoma ed un apposito collegio di revisori dei conti, tra cui un rappresentante di questa Corte; sicchè il detto versamento è stato effettuato con mandato diretto in favore del menzionato Fondo, e la stessa forma di pagamento è stata adottata per l'erogazione di ulteriori analoghe provvidenze, disposte con la legge regionale 20 giugno 1968, n. 23 e con la legge regionale 23 novembre 1968, n. 31, nelle quali, peraltro, non si è fatto rinvio alle disposizioni della citata legge n. 33 del 1954 richiamate dall'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 1968.

Il competente Ufficio di controllo ha, in proposito, sottolineato che le leggi regionali in parola (n. 12 del 1968, n. 23 del 1968 e n. 31 del 1968) non contemplano la concessione di alcun contributo al Fondo siciliano, ma autorizzano l'Assessore del lavoro ad erogare la indennità di attesa di cui alle leggi stesse, le quali dispongono il relativo versamento al Fondo; sicchè dal contesto di tali norme discende che le somme versate al Fondo e non erogate espressamente per le suindicate **finalità debbono** essere riversate in entrata al bilancio regionale, non potendo ovviamente con le stesse incrementarsi il patrimonio del Fondo.

Delle questioni di particolare interesse afferenti l'Assessorato del lavoro, alcune hanno tratto origine dall'applicazione della legge regionale 25 novembre 1966, n. 30, avente lo scopo di concedere alle Casse mutue per gli artigiani della Sicilia un contributo integrativo per assicurare l'assistenza medico-ospedaliera agli artigiani iscritti.

A tal fine l'Assessorato ha emesso diversi provvedimenti con cui ha erogato, in favore delle varie Casse mutue, contributi per l'importo complessivo ridotto a lire 74.190.061, rispetto allo stanziamento di lire 800.000.000, il cui impegno era stato assunto nel precedente esercizio finanziario.

Mentre, conformemente alle osservazioni dell'Ufficio di controllo, l'Amministrazione ha revocato l'impegno del contributo concesso alla Cassa mutua di Catania, in quanto questa aveva chiuso in attivo, per il periodo prescritto, la gestione concernente l'assistenza medico-ospedaliera agli aventi diritto, di converso, nella erogazione dei contributi alle altre Casse mutue artigiane dell'Isola, si è attenuta ai seguenti criteri di massima:

1) l'ammissibilità dei contributi della specie è stata subordinata al preliminare accertamento che in campo nazionale non fossero state adottate analoghe provvidenze. Tale accertamento, essendo il presupposto inderogabile delle erogazioni alle varie Casse, è stato reso ostensivo nelle premesse dei provvedimenti;

2) è stato assunto l'impegno di stipulare apposite convenzioni con le varie Casse mutue della Sicilia, da sottoporre alla registrazione della Corte, previa l'audizione dei prescritti pareri del Consiglio di giustizia amministrativa in relazione all'importo delle medesime a norma dell'articolo 5 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Tali convenzioni, oltre ad essere conformi ai principi generali dell'ordinamento giuridico regolanti la materia, debbono contenere tutte le condizioni e le modalità che disciplinano i rapporti contrattuali e sinallagmatici delle parti interessate. Tra le prescrizioni contrattuali figurano come fondamentali l'esigenza di determinare il contributo in favore delle singole Casse mutue sulla base delle risultanze della gestione finanziaria concernente il servizio assistenziale in questione, e l'esigenza di assoggettare la rendicontazione, relativa alla predetta gestione, al riscontro della Corte dei conti.

Assessorato della sanità.

Com'è già stato detto in altra relazione, in seguito alla entrata in vigore della legge statale 13 marzo 1958, n. 296, che istituì il Ministero della sanità, concentrando in esso anche funzioni non appartenenti al soppresso Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, sarebbe stato necessario aggiornare le norme di attuazione dello Statuto regionale nella relativa materia, specie in relazione alla competenza attribuita al Ministero della sanità ad approvare, di concerto con quello dei lavori pubblici e sentito il Consiglio superiore di sanità, i progetti per la costruzione di ospedali, istituti di cura in genere ed altre opere igieniche. Tale legge, infatti, e la successiva del 30 luglio 1959, n. 595 avrebbero dovuto avere riflessi anche sulla legislazione regionale in materia di opere pubbliche, in quanto questa non prevede, per la detta categoria di lavori, un'intesa con la autorità sanitaria; tanto più che la materia dell'igiene e sanità è tra quelle in cui si informa la legislazione dello Stato (articolo 17 Statuto). Ma benchè l'esigenza sia stata ripetutamente prospettata dalla Corte e nonostante il lungo tempo trascorso, l'aggiornamento normativo non è ancora avvenuto. Si è solo provveduto, con la legge regionale 23 marzo 1967, n. 24, a costituire il Consiglio regionale di sanità, avente funzioni prevalentemente consultive.

In applicazione della legge regionale 3 gennaio 1961, n. 1, recante provvedimenti per la lotta contro le malattie sociali, l'Assessorato della sanità ha disposto molteplici interventi in favore di enti, la cui attività sanitaria non risultava caratterizzata in maniera inequivocabile.

Ciò ha dato luogo, ovviamente, a contestazioni da parte della Corte, che ha sempre rappresentato l'esigenza che tali interventi fossero limitati a favore degli enti la cui atti-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vità sanitaria avesse una indubbia qualificazione istituzionale, desumibile dalle rispettive norme statutarie. Poichè, infatti, la detta qualificazione costituisce un presupposto inderogabile perchè siano legittimamente adottate le provvidenze da parte dell'Amministrazione, l'Ufficio di controllo, nell'esercizio del riscontro sui provvedimenti di concessione, ha accertato di volta in volta che gli enti beneficiari dimostrassero di avere istituzionalmente attribuzioni di assistenza sanitaria e di essere altresì assoggettati alla tutela dell'autorità sanitaria.

Particolari misure, inoltre, sono state attuate per quanto concerne la dimostrazione del possesso dei requisiti di legge da parte dei pazienti affetti da malattie sociali, in occasione delle liquidazioni delle rette di ricovero; ciò allo scopo di poter sempre accertare che l'intervento regionale fosse stato disposto per il conseguimento delle finalità legislative.

Una certa difficoltà si è riscontrata nell'attività di controllo su taluni atti dell'Assessorato della sanità, per la carenza di una disciplina regolamentare delle norme della citata legge regionale n. 1 del 1961, tanto più necessaria, quanto più tali norme si sono appalesate di non agevole applicazione per la loro determinatezza. In relazione alle molteplici finalità perseguite dalla medesima legge e alla detta difficoltà di applicazione di alcune sue norme, sorge l'esigenza di una disciplina regolamentare, intesa ad agevolare sul terreno pratico il conseguimento dei fini legislativi.

Infatti, non potendo ovviamente il legislatore prevedere le svariate forme in cui si sarebbe estrinsecata l'iniziativa degli enti destinatari dei sussidi straordinari, potrebbe soccorrere l'attività del potere esecutivo a regolare la materia dei sussidi stessi, indicando in linea di massima i casi che consentono l'intervento della pubblica amministrazione.

Per chiarire meglio l'esigenza della disciplina regolamentare, giova accennare alla questione insorta con l'Assessorato in occasione dell'erogazione di un sussidio straordinario di lire 65 milioni al Sanatorio « Cervello » di Palermo in applicazione dell'articolo 1, secondo comma, della legge regionale n. 1 del 1961, al fine di alleviare il *deficit* finanziario dell'ente, ammontante a circa lire 680.000.000.

A parte la singolarità del caso, che non aveva precedenti, l'Ufficio di controllo espresse qualche dubbio sull'ammissibilità del rilevante intervento dell'Amministrazione, tenuto conto della natura del sussidio. Tuttavia tale dubbio ebbe a superarsi, appresa la genericità e l'ampiezza della citata norma, che non prevede limitazioni alla concessione di sussidi straordinari.

Quanto alle modalità di erogazione del sussidio, era anche espresso l'avviso che, in ogni caso, la procedura di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 30 giugno 1950, n. 31, richiamati espressamente dall'articolo 3 della menzionata legge regionale n. 1 del 1961, fosse da seguire anche per i sussidi straordinari. In base a tale procedura, la richiesta dell'ente, congruamente motivata, doveva essere accompagnata da apposito preventivo di spesa e dal parere del medico provinciale; e la rendicontazione sulla gestione di tali spese si sarebbe dovuta assoggettare al sindacato dei normali organi di controllo. Ovviamente, tale sistema avrebbe consentito di accertare l'impiego fatto in concreto, della somma, e di predisporre garanzie per assicurare che l'intervento sarebbe stato contenuto nei limiti delle finalità legislative.

L'Amministrazione, tuttavia, ha opinato che le modalità di cui ai precitati articoli 2 e 3 fossero da adottarsi limitatamente ai contributi e non fossero, quindi, da estendersi ai sussidi, attese le diverse finalità delle due erogazioni. Data la dizione della legge anzidetta, che all'articolo 3, fa riferimento solo ai contributi, tale tesi è stata accolta dall'Ufficio di controllo. Si è, però, ribadita l'esigenza che, in caso di ulteriore erogazione, fosse data dimostrazione dell'impiego del sussidio precedentemente erogato.

Sempre in tema di carenza di attività regolamentare su materia che interessa l'Amministrazione della sanità, è da segnalare la mancanza delle norme di attuazione e regolamentari per l'esecuzione della legge regionale 7 agosto 1953, n. 47, concernente la liquidazione delle spedalità a favore delle Amministrazioni ospedaliere, la cui emanazione è espressamente prevista dall'articolo 6 della legge medesima. Nonostante il notevole lasso di tempo trascorso e le varie sollecitazioni rivolte al riguardo dalla Corte, le dette norme di attuazione non sono state ancora emanate.

Tale carenza è stata, anche recentemente, contestata all'Amministrazione, la quale ha comunicato di avere da tempo predisposto lo schema di regolamento previsto dall'articolo 6 della predetta legge n. 47 e di attendere l'approvazione da parte del competente organo.

Peraltro, non potendosi ovviamente frapporre ulteriori indugi e tanto meno arrestare il corso dei titoli di spesa afferenti a rette di spedalità consumate in applicazione dei benefici di cui alla ripetuta legge regionale n. 47, l'Ufficio di controllo ha ammesso a registrazione i titoli di spesa stessi, confidando nell'azione di impulso dell'Amministrazione per la sollecita approvazione delle suddette norme regolamentari e nella precipua considerazione che, nelle more, è stato disposto che la documentazione di rito sia integrata da apposita attestazione, dalla quale risulti che il ricovero degli assistiti, a norma della più volte citata legge regionale n. 47, sia stato determinato da malattie acute e non croniche, ai sensi dell'articolo 78 (nel testo introdotto dall'articolo 34 della legge 30 dicembre 1923, n. 2841) della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

La Regione, continuando nell'azione politica del rinnovamento delle attrezzature igienico-sanitarie dell'Isola, ha disposto stanziamenti annualmente sempre più massicci per il potenziamento degli enti ospedalieri e delle istituzioni di beneficenza, mediante il restauro, rinnovo ed ampliamento degli ospedali esistenti e mediante la dotazione di moderne attrezzature tecniche e scientifiche, al fine di migliorare l'efficienza funzionale dei servizi sanitari ed igienici, di cui la popolazione isolana avverte l'esigenza.

L'attività giuridica nel settore sanitario, come nei decorsi esercizi, concerne prevalentemente il campo di applicazione del D. L. P. Reg. 30 giugno 1950, n. 31, che, per la prassi ormai da anni consolidata, non dà più luogo a frequenti dubbi o contestazioni.

Infatti, l'attività svolta durante il 1968 dall'Assessorato, si è concretata prevalentemente in interventi operati a favore dei vari enti ospedalieri e di assistenza sanitaria, previsti dal citato D. L. P. Reg. n. 31 del 1950 per il potenziamento dei servizi sanitari e delle attrezzature, nonché per l'ampliamento o la costruzione delle relative sedi ed infine per la realizzazione di opere igieniche di carattere urgente.

L'esame dei relativi provvedimenti è stato in particolare rivolto all'accertamento, attraverso idonea documentazione, della situazione economico-finanziaria degli enti beneficiari ai fini della determinazione della misura del contributo, dato che il citato decreto n. 31 ne consente l'erogazione nella misura del 100 % solo in casi eccezionali e sempre che l'ente dimostri di essere nell'impossibilità di sostenere, anche parzialmente, il costo delle opere.

Nella dinamica degli interventi regionali di cui trattasi, l'indirizzo della Corte, seguito coerentemente dall'Amministrazione, si è ispirato al criterio di agevolare le opere, rendendo meno complessa la documentazione da allegare ai provvedimenti. Ciò è valso ad eliminare ostacoli e remore, che avrebbero portato pregiudizio alla sollecita attuazione delle finalità legislative.

L'attività di riscontro sui contratti di forniture o in sede di esecuzione di lavori nell'interesse dell'Amministrazione regionale o di enti ospedalieri beneficiari dei contributi erogati dalla Regione; si è estrinsecata, oltre che nell'accertamento dell'osservanza delle leggi regionali che contemplano le particolari provvidenze, anche nella verifica dell'avvenuta registrazione fiscale dei contratti di forniture e della riscossione dell'IGE.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A questo proposito, l'Amministrazione, in seguito alle ripetute sollecitazioni dell'Ufficio di controllo, per dirimere le incertezze emerse nell'applicazione delle complesse norme tributarie, ha rivolto al Ministero delle finanze alcuni quesiti in ordine alla registrazione dei contratti e delle fatture.

Assessorato per lo sviluppo economico.

Le attribuzioni fondamentali di tale Assessorato riguardano la pianificazione urbanistica e la programmazione economica.

Non avendo un organico proprio, l'Amministrazione predetta ha potuto finora svolgere un'attività alquanto ridotta, servendosi di personale comandato o distaccato da altre Amministrazioni. Invero, la legge 8 febbraio 1969, n. 1, istituiva dei ruoli organici dell'Assessorato — a parte la sua incompletezza, non prevedendo essa l'istituzione degli organi della pianificazione urbanistica e della programmazione economica — non risulta ancora attuata: non sono stati banditi i concorsi per la copertura dei posti, concorsi il cui espletamento richiederà del tempo.

Tuttavia l'Assessorato ha avviato a soluzione il problema della pianificazione urbanistica — strettamente legato a quello della programmazione economica — finanziando un notevole numero di piani regolatori ed indirizzando i Comuni verso una pianificazione che costituisca un valido supporto per la più vasta pianificazione regionale.

Nel settore della programmazione economica, notevoli difficoltà consistono nel fatto che la Sicilia è zona depressa, afflitta da carenza di risorse e di presenze imprenditoriali e nella scarsità di sistematiche rilevazioni sullo stato dell'economia isolana. Per predisporre il progetto di piano di sviluppo dell'economia siciliana nel quinquennio 1966-70, è stato, pertanto, necessario ricorrere ad apporti esterni, di singoli studiosi e di centri di studio specializzati.

Assessorato per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

La legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 — contenente norme la cui esigenza era stata già prospettata da questa Corte — ha cominciato ad avere, nel 1968, quasi integrale applicazione nel territorio della Regione siciliana.

L'Assessorato del turismo esplica i suoi compiti anche nel settore dello spettacolo.

Tra i vari compiti nel settore del turismo, si può solo riferire su quelli intesi ad incrementare il movimento turistico e a favorire la ricostruzione ed il miglioramento del patrimonio alberghiero e dell'attrezzatura turistica in genere, in quanto involgono attività di gestione della spesa.

Trattasi della concessione di contributi diversi sotto il profilo economico.

Per quanto concerne i contributi per iniziative a manifestazioni che interessano il movimento turistico, l'Assessorato ne dispone la concessione valutando le richieste degli enti secondo la loro diversa natura.

Alla concessione di contributi in favore degli Enti provinciali del turismo, si fa luogo annualmente con apposito provvedimento, tenuto conto delle esigenze dei singoli enti in rapporto all'importanza turistica della zona in cui operano, alla consistenza del patrimonio alberghiero e turistico ed al movimento di forestieri, nonchè in funzione del turismo nazionale (articolo 10, legge 4 marzo 1958, n. 174).

I contributi alle aziende autonome di soggiorno e cura, italiane, sono concessi a carico di apposito fondo commisurato allo 0,50 % dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici.

TITOLO III.

IL PERSONALE REGIONALE

Personale in servizio — Trattamento di quiescenza e riscatti*Personale in servizio.*

Il personale della Regione siciliana in servizio al 31 dicembre 1968 ascende a 7.059 unità; contro una previsione di organico di 7.275 unità e con una spesa complessiva per stipendi, aggiunta di famiglia, indennità integrativa speciale, tredicesima mensilità, aumenti periodici e variazioni nello stato giuridico ed economico, nonchè per contributi di quiescenza, previdenza ed assistenza a carico della Regione di circa lire 22.475.500.000 (escluse le spese per compensi per lavoro straordinario, indennità, missioni, ecc.).

È stato posto in rilievo, in precedenti relazioni, il preoccupante fenomeno delle assunzioni indiscriminate di personale non di ruolo, al di fuori di accertate esigenze di servizio e senza le garanzie di obiettività fornite dai concorsi; e la successiva tendenza a sanare le illegali assunzioni mediante disposizioni legislative che, da un lato, hanno stabilito l'inquadramento del personale non di ruolo in appositi ruoli speciali, dall'altro hanno vietato le nuove assunzioni di dipendenti non di ruolo, di salariati, di cottimisti, di diurnisti, ecc., talvolta sancendo la nullità degli eventuali provvedimenti derogativi a tale divieto e la conseguente responsabilità personale e solidale dei loro autori.

Un esempio di questa tendenza può riscontrarsi nella legge approvata il 30 marzo 1967 e concernente l'integrazione del ruolo unico ad esaurimento per i servizi periferici dell'Amministrazione regionale, istituito con la legge 20 agosto 1962, n. 23.

La detta legge del 1967 è stata, peraltro, impugnata dinanzi la Corte costituzionale dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, il quale l'ha ritenuta in contrasto con l'articolo 97 (oltre che con l'articolo 81) della Costituzione, in quanto essa « non era rivolta a provvedere ad effettive esigenze dell'Amministrazione ma solo ad incrementare gli organici, per favorire l'immissione in essi di personale illegittimamente assunto e di personale licenziato da molto tempo »; e tale contrasto è stato, dalla detta Corte, ritenuto sussistente, con la sentenza n. 123 del 1968, nel riflesso che, tra l'altro, « la legge denunciata non fu determinata da concrete necessità dell'Amministrazione », ma costituiva un'« ulteriore sanatoria di assunzioni o di situazioni di fatto illegali », proponendosi di « immettere nei ranghi dell'Amministrazione regionale, definita pletorica, una massa di ben 578 unità, mentre è in preparazione un disegno di legge organico di definitiva sistemazione del personale della Regione, nel quale se ne prevede una riduzione nella misura approssimativa del venti per cento ».

I surriferiti stralci della motivazione della richiamata sentenza sono di per sè eloquenti; onde, mentre non risulta che nel 1968 siano state disposte altre assunzioni di personale non di ruolo comunque denominato, si auspica che la situazione del personale regionale sia al più presto ricondotta nell'alveo della completa legalità.

Nel corso dell'anno 1968, per quanto concerne il settore del personale, sono state emanate le seguenti leggi:

— legge 22 aprile 1968, n. 9, concernente la composizione dei Gabinetti del Presidente e degli Assessori regionali;

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— legge 10 agosto 1968, n. 28, che detta norme sul lavoro straordinario dei dipendenti dell'Amministrazione della Regione.

Le innovazioni introdotte dalla legge regionale 22 aprile 1968, n. 9, possono così sintetizzarsi:

1) elevazione, per motivate esigenze di servizio, del numero degli addetti agli uffici di Gabinetto, fissato dall'articolo 9 della legge regionale 28 agosto 1949, n. 53, per non più di cinque unità per il Gabinetto del Presidente e per non più di quattro unità per i Gabinetti degli Assessori;

2) abrogazione dell'articolo 10 della citata legge regionale n. 53 del 1949, che consentiva il distacco presso gli uffici di Gabinetto di personale in soprannumero rispetto alle unità distaccate come addette;

3) divieto di destinare o utilizzare comunque altro personale, anche dello stesso ramo di Amministrazione, negli uffici di Gabinetto, oltre quello previsto dalla legge in parola.

Le predette disposizioni, sebbene consentano di elevare il numero degli addetti, pongono, tuttavia, limiti ben definiti alla costituzione degli uffici di Gabinetto, eliminando così l'inconveniente, spesso rilevato dalla Corte, della corsa incondizionata al distacco in soprannumero.

Quanto alla legge regionale 10 agosto 1968, n. 28, deve riconoscersi che essa ha notevolmente migliorato la disciplina del lavoro straordinario.

La materia, com'è noto, nella Regione siciliana era in passato regolata dall'articolo 4 della legge regionale 1° febbraio 1963, n. 11.

Tale articolo disponeva che, fermi restando i criteri ed i limiti di ore fissate dalle norme vigenti, non si applicava il limite di spesa previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.

Pertanto, le prestazioni di lavoro straordinario potevano essere autorizzate nella misura massima di 60 e di 48 ore mensili, rispettivamente per ciascun impiegato della carriera ausiliaria e per ciascun impiegato delle altre carriere.

I predetti limiti, poi, potevano essere elevati rispettivamente a 75 e a 60 ore mensili in base all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7, che prevede appunto tale facoltà, limitatamente, peraltro, ai casi di accertate esigenze di servizio e per brevi periodi di tempo.

Di tale facoltà eccezionale le Amministrazioni regionali si avvalevano, invece, con carattere di continuità e spesso in misura ispirata a criteri di eccessiva larghezza. Quanto al personale in servizio presso le Direzioni regionali nei limiti di due unità, di cui una della carriera esecutiva, il compenso era fissato in 90 ore mensili.

Un solo limite, di carattere finanziario, era posto dall'articolo 4 della stessa legge regionale n. 11 del 1963, secondo cui la previsione di spesa per lavoro straordinario non poteva superare, in ciascun esercizio finanziario, il 15% degli stanziamenti per stipendi e salari. Questa aliquota, però, era tale da non costituire alcuna limitazione alle autorizzazioni di lavoro straordinario nelle misure massime sopra indicate.

La legge regionale n. 28 del 1968 summenzionata ha apportato, invece, un'effettiva riduzione del numero delle ore di lavoro straordinario e, ponendo limiti ben precisi, ha ridotto la possibilità di snaturare il compenso in parola, per il quale motivo erano stati formulati non pochi rilievi tendenti a porre in evidenza la vera natura del compenso di cui trattasi, cioè quello di corrispettivo di una prestazione effettivamente resa e non di un'indennità integrativa delle competenze fondamentali.

In base a quest'ultima legge, infatti, i dipendenti della Regione siciliana possono essere autorizzati a prestare lavoro straordinario per un massimo di 60 e di 48 ore mensili

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(per il personale ausiliario e per il rimanente personale), restando esclusa ogni altra integrazione e forfettizzazione.

Quanto al personale in servizio presso gli uffici di Direzione regionale, per non più di due unità, il numero delle ore di lavoro straordinario viene fissato in 60 ore mensili; e così per il personale in servizio presso gli uffici di Gabinetto; tale compenso sostituisce l'indennità di Gabinetto, soppresso dalla stessa legge.

I riflessi finanziari della legge in parola appaiono meritevoli di considerazione, come risulta dal raffronto dei seguenti dati, rilevati dagli stati di previsione della spesa relativi agli esercizi 1968 e 1969:

ESERCIZIO FINANZIARIO	Stanziamenti complessivi		Percentuale della spesa per straordinario rispetto allo stanziamento per stipendi
	Per stipendi	Per lavoro straordinario	
1968	21.743.000.000	3.261.450.000	15 %
1969	22.244.500.000	2.390.762.000	10,74 %

Quanto, infine, alla soppressione dell'indennità di Gabinetto, sostituita dal compenso per lavoro straordinario gravante su apposito capitolo, è da mettere in evidenza che, anche per quest'ultima voce di bilancio, l'applicazione della legge in parola presenta risultati, in termini finanziari, positivi.

Infatti, la comparazione delle sottoelencate spese complessive, desunte dai predetti stati di previsione, rivela, per l'esercizio 1969, una minore spesa pari al 12,35% rispetto a quella del 1968:

Esercizio 1968. — Indennità di Gabinetto	L. 146.500.000
Esercizio 1969. — Compenso per lavoro straordinario al personale presso uffici di Gabinetto	» 128.400.000
Differenza, pari al 12,35%	<u>L. 18.100.000</u>

La peculiarità della legislazione vigente in materia di personale, caratterizzata dalla coesistenza di norme statali e regionali, il limite che le norme statali (entrate a far parte della legislazione regionale) trovano in quelle con le quali la Regione ha regolato la stessa materia, la frequente impossibilità di identificare particolari situazioni con quelle previste dal testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, il comportamento non sempre ortodosso dell'Amministrazione, hanno reso difficile l'esercizio della funzione di controllo, che ha dovuto talvolta ispirarsi a criteri di estrema fermezza al fine di frenare e possibilmente eliminare la pericolosa tendenza a disapplicare i principi sanciti dall'ordinamento vigente per l'attuazione dei presupposti del pubblico interesse.

Non è, poi, infrequente il caso in cui norme regionali, emanate per il potenziamento dei vari servizi e la migliore utilizzazione del personale dipendente, si risolvano, in pratica, nell'esclusivo interesse di determinate categorie di dipendenti, alcune delle quali peraltro erano state avvantaggiate, in precedenza, da una legislazione regionale emanata, interpretata ed applicata — sotto la spinta dell'assestamento dei servizi e della formazione dei ruoli organici — con criteri di estrema larghezza. E tutto ciò, a svantaggio di

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

altri dipendenti, forse più meritevoli, la cui immissione nei posti di ruolo è avvenuta nei modi normali, e cioè attraverso il prescritto pubblico concorso.

Tale comportamento ha ovviamente creato una palese disparità di trattamento fra dipendenti appartenenti agli stessi ruoli, determinando nei meno favoriti un senso di sfiducia e di malcontento. E poichè il difetto sta nelle leggi, non può costituirvi rimedio l'azione di controllo: solo un radicale mutamento nei metodi e nel comportamento degli organi regionali potrebbe eliminare tali gravi inconvenienti e normalizzare la situazione, in modo da ridare fiducia e serenità a tutto il personale. (Si fa riferimento agli effetti dell'applicazione delle leggi 14 aprile 1967, nn. 47 e 48).

Ciò premesso, si segnalano alcune delle principali questioni trattate dagli Uffici di controllo durante l'esercizio.

Un'importante questione è insorta in merito al trattamento economico dei dipendenti della Regione siciliana.

Com'è noto, l'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente la delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, dispose che dal 1° marzo 1968 venisse corrisposto agli impiegati dello Stato un assegno integrativo mensile non pensionabile in misura pari al 3% dello stipendio e comunque non inferiore a lire 3.000 e non superiore a lire 8.000.

L'Amministrazione regionale dispose l'estensione di tale assegno ai propri dipendenti ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 1° febbraio 1963, n. 11, il quale dispone che « gli eventuali miglioramenti del trattamento economico, a qualsiasi titolo disposti dallo Stato in favore del proprio personale con carattere di generalità e con decorrenza successiva al 1° gennaio 1963, si intendono estesi di diritto al personale dell'Amministrazione regionale », influenzando altresì sulle pensioni.

L'Ufficio di controllo contestò la legittimità del provvedimento, facendo rilevare che la corresponsione dell'assegno *de quo* ai dipendenti dello Stato, a parte la considerazione che costituiva la prima delle tre fasi che condurranno alla determinazione di nuove misure di stipendi alla fine dell'operazione (1971), non poteva considerarsi un miglioramento del trattamento economico nell'accezione tradizionale di questa locuzione, ma costituiva, invece, un semplice riassetto strettamente connesso e, quindi, interdipendente, con la riforma della struttura statale. Pertanto, non poteva disporsi l'estensione dello assegno ai dipendenti regionali senza contemporaneamente recepire le altre norme concernenti la strutturazione dell'Amministrazione dello Stato, evenienza peraltro non ipotizzabile, data la diversità delle funzioni e dei compiti dei due enti (Stato e Regione).

A questo argomento, già di per sè assorbente e concludente, se ne aggiungevano altri, che escludevano in radice la possibilità dell'estensione. Così la pensionabilità dell'assegno, voluta dalla norma regionale ed esclusa da quella statale, il carattere di temporaneità dello stesso per i dipendenti statali e di continuità per gli impiegati regionali, atteso che dal 1° gennaio 1969 l'assegno per gli statali viene conglobato nello stipendio dando luogo a nuove misure di retribuzione, che saranno comunque inferiori a quelle che in atto godono gli impiegati della Regione siciliana.

Nel dissenso delineatosi con l'Amministrazione regionale, la quale insisteva per l'ammissione al visto del provvedimento sostenendone la legittimità con argomenti di scarsa rilevanza giuridica, l'atto *de quo* veniva rimesso alla Sezione del controllo, che, riconoscendo fondata la tesi dell'illegittimità, ne ruscò il visto e la conseguente registrazione (deliberazione n. 124 del 20 novembre 1968).

Altra importante questione concerne le promozioni per merito comparativo.

Esaminando gli atti di uno scrutinio per la promozione alla qualifica di direttore di divisione, la Corte rilevò che uno dei funzionari promossi, per buona parte del quinquen-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nio preso in considerazione, non aveva prestato servizio presso l'Amministrazione di appartenenza, bensì era stato alle dipendenze di un ex Presidente della Regione, cioè di un estraneo all'Amministrazione.

Tale circostanza risultava inequivocabilmente dai documenti allegati e dalle note di qualifica del funzionario.

Il fatto, di per sé assai grave, si poneva quale condizione per considerare *tamquam non esset* il servizio reso dal funzionario nel periodo di cui trattasi.

L'Amministrazione, in seguito alle osservazioni mosse, ha provveduto a rinnovare lo scrutinio, sottoponendo a nuovo esame del Consiglio di amministrazione del personale la questione ed, in parziale adesione alle tesi esposte dalla Corte, ha proceduto a nuova valutazione della posizione del funzionario, il quale non è stato ricompreso nella graduatoria dei promossi.

Sempre in tema di promozioni, una questione è insorta in ordine a provvedimenti disposti in applicazione dell'articolo 371 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, richiamato dall'articolo 11 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143.

I sistemi di promozione a primo archivista, previsti dagli articoli 185, 187 ed, in via transitoria, 371 del citato testo unico n. 3 del 1957, costituiscono tre diversi procedimenti di avanzamento (scrutinio per merito comparativo, esame di concorso, scrutinio per merito assoluto) dello stesso ciclo annuale e, conseguentemente, preordinati e connessi ad un unico sistema; quindi, sussistendo la disponibilità di posti, non può procedersi al conferimento di promozione mediante uno dei procedimenti suddetti senza provvedere nel contempo all'espletamento degli altri procedimenti previsti per la copertura dei rimanenti posti dello stesso ciclo.

Con i provvedimenti inviati, venivano, invece, disposte soltanto le promozioni per merito assoluto, senza che si fosse provveduto allo svolgimento del parallelo concorso (che non era stato neppure bandito), nè allo scrutinio per merito comparativo per la copertura dei rimanenti posti disponibili nella qualifica.

Stante ciò, la Corte ha ritenuto che lo scrutinio per merito assoluto e quello per merito comparativo dovessero essere disposti dopo effettuate almeno le prove scritte dallo interdipendente concorso.

Se si tiene, poi, conto che i vincitori del concorso hanno diritto alla precedenza nel ruolo di anzianità rispetto ai promossi per merito assoluto e che tale precedenza comporta anche il riconoscimento della retrodatazione della promozione a data non posteriore a quella dei colleghi promossi per scrutinio, l'esigenza dell'osservanza della contemporaneità dei previsti procedimenti appare ancor più evidente.

Basti pensare, infatti, che, se per ipotesi si dovesse prescindere da tale osservanza, potrebbero essere ammessi al concorso dipendenti che, pur avendo l'anzianità minima prescritta alla data di pubblicazione del bando, potrebbero, invece, non essere in possesso di tale anzianità alla data di decorrenza della promozione retrodatata.

Si è avuto più volte occasione di rilevare che l'Amministrazione dei lavori pubblici, nei casi di annullamento giurisdizionale di uno scrutinio di promozione, anziché procedere subito alla decurtazione dello stipendio degli impiegati colpiti dalla decisione di annullamento riportandolo alla misura corrispondente alla qualifica inferiore, ha continuato a corrispondere lo stipendio afferente alla qualifica annullata ed ha rinnovato lo scrutinio a notevole distanza di tempo dall'annullamento.

Siffatto comportamento, da ritenere illegittimo, non ha sortito, peraltro, conseguenze concrete, in quanto, in sede di rinnovazione dello scrutinio, sono risultati promossi i medesimi funzionari nei confronti dei quali l'annullamento era stato pronunziato.

Altra questione ha riguardato l'efficacia delle norme dettate dalla legge regionale 18 luglio 1968, n. 21, relativa alla integrazione del ruolo unico ad esaurimento per i servizi

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

periferici dell'Amministrazione regionale, istituito con la legge 20 agosto 1967, n. 23, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana nonostante l'avvenuta impugnativa promossa dal Commissario dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale.

Il competente Ufficio di controllo aveva, in proposito, manifestato le proprie perplessità in ordine all'inquadramento del personale precario, non condividendo i motivi posti a giustificazione della disposta pubblicazione nelle more della pronuncia della Corte costituzionale.

Essendo, nel frattempo, intervenuta la sentenza della detta Corte, con la quale la legge di cui trattasi veniva dichiarata costituzionalmente illegittima, i provvedimenti emanati dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste in applicazione dell'articolo 7 della legge stessa vennero restituiti e venne, nel contempo, rivolto all'Amministrazione esplicito invito a provvedere, con effetto immediato, al licenziamento del personale illegittimamente assunto. Il caso è stato altresì segnalato al Procuratore generale presso questa Corte, ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità a carico di chi aveva disposto tali illegittime assunzioni.

In sede di riscontro di provvedimenti di nomina dei vincitori dei concorsi per titoli, riservati ai dipendenti, già in servizio in qualità di incaricati, delle scuole professionali regionali, banditi dall'Assessorato per la pubblica istruzione, parecchi di tali provvedimenti vennero restituiti con rilievi, essendo risultati dalla documentazione allegata (certificati penali ed informazioni riservate dell'autorità di pubblica sicurezza) precedenti penali di una certa gravità nei confronti degli aspiranti alla nomina.

Infatti, è ben vero che la valutazione circa il possesso del requisito della buona condotta, dalla legge richiesto per poter accedere ai pubblici impieghi, sfugge al sindacato di legittimità, dato che tale valutazione, per costante giurisprudenza, è rimesso all'apprezzamento discrezionale della Pubblica amministrazione, non sindacabile nel merito in sede di esame di legittimità; ma tale apprezzamento, per quanto ampia possa esserne la discrezionalità, è pur sempre sindacabile sotto il profilo dell'eccesso di potere.

E sembra incorrere in tale vizio l'Amministrazione che, nel procedere alla nomina dei vincitori di un concorso, non esclude quelli per i quali esistono precedenti penali per fatti la cui natura è obiettivamente grave e tale da far ritenere il soggetto privo del requisito predetto.

Nello stesso vizio incorre, poi, l'Amministrazione quando, nel disporre la nomina del vincitore di un concorso malgrado l'esistenza, a carico del medesimo, di precedenti penali, non dà contezza degli elementi in base ai quali ha ritenuto ugualmente sussistente il requisito della buona condotta.

Nel formulare il relativo foglio di osservazioni, l'Ufficio di controllo ha altresì rilevato che i precedenti penali che importano l'esclusione dalla nomina non sono soltanto quelli in cui la pena principale inflitta per un delitto comporta come pena accessoria l'interdizione dai pubblici uffici o quelli per cui potrebbe venire a mancare il godimento dei diritti politici, ma anche i pronunciati penali od i provvedimenti amministrativi di polizia quando i fatti che ne costituiscono la causa sono tali da determinare uno stato di indegnità o degradazione, in pieno contrasto col prescritto requisito della buona condotta.

Nè una sentenza di riabilitazione può, di per sè, considerarsi vincolativa della valutazione, come afferma l'Amministrazione, in quanto essa non estingue gli effetti non penali della condanna ed in particolare la sua valutazione come fatto storico. Occorre, quindi, che il contenuto della riabilitazione venga integrato dal lodevole comportamento in servizio e dal giudizio favorevole espresso dal Direttore della scuola. Così pure nel caso di assoluzione per insufficienza di prove o nel caso di condanna a pena successivamente condonata.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Da quanto sopra, consegue l'esigenza di dare conto degli elementi di valutazione, che hanno determinato il positivo apprezzamento dell'Amministrazione circa la sussistenza, malgrado i precedenti penali, del requisito della buona condotta e, pertanto, la necessità di un'ampia ed adeguata motivazione dei provvedimenti.

L'articolo 7 della legge 15 aprile 1961, n. 291, sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, nel disporre che, per i dipendenti con qualifica inferiore a quella di Direttore di divisione o equiparata, il giorno e l'ora d'inizio del viaggio di ritorno deve risultare da dichiarazione dell'ufficio presso il quale è stata svolta la missione, prevede che da questa formalità può prescindersi nei casi in cui il capo dello ufficio che ha ordinato la missione ritenga non necessaria la formalità stessa.

Ora, quella che in base alla norma riportata rappresenta un'eccezione rispetto all'obbligo sancito dalla norma medesima, per le Amministrazioni controllate rappresenta invece, nonostante i ripetuti richiami della Corte, la regola. La facoltà discrezionale prevista dalla legge viene, cioè, esercitata con carattere di generalità, in base a generiche motivazioni, fino al punto di ritenere non necessaria la prescritta dichiarazione per gli autisti che si recano presso i vari uffici periferici « per consegnare plichi urgenti ».

In proposito la Corte ha rivolto pressanti inviti agli Assessorati affinché la prevista deroga venga limitata responsabilmente ai soli casi in cui se ne manifesti la necessità. Ciò in quanto, con l'allargarsi dell'uso dei mezzi posti a disposizione dell'Amministrazione o di quelli propri dei dipendenti che si recano in missione, viene a mancare la prova del compimento della missione stessa per i giorni e le ore indicati dagli interessati, già costituita dai biglietti ferroviari esibiti dai medesimi.

Nello stato di previsione della spesa — anno 1968 — figurano tre capitoli concernenti erogazione di compensi a favore del personale in attività di servizio.

La Presidenza della Regione ha in gestione il Capitolo 10251 destinato all'erogazione dei compensi speciali a favore del personale dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, che presta la propria opera nell'interesse dell'Amministrazione regionale. L'erogazione di questi compensi è subordinata all'osservanza delle modalità di cui all'articolo 16 della legge 8 aprile 1952, n. 212, che si estrinseca nell'assenso da parte dei competenti Ministeri. I predetti compensi vengono corrisposti a tutto il personale statale operante in Sicilia nell'interesse della Regione in relazione alla durata della prestazione e agli ex coefficienti, di guisa che ad un pari ex coefficiente per eguale durata compete un eguale premio.

L'Assessorato enti locali ha in gestione il Capitolo 13304, destinato alla corrispondenza dei compensi in deroga al personale regionale, a quello degli enti locali e a quello delle pubbliche amministrazioni, che effettui prestazioni speciali ed eccezionali nell'interesse dell'ufficio elettorale regionale. Tali compensi sono commisurati alla durata e alla qualità delle prestazioni rese dagli aventi diritto. Il personale statale interessato al detto compenso è quello dipendente dalle Prefetture dislocate in Sicilia e quello facente parte degli uffici giudiziari interessati al servizio elettorale. L'erogazione dei compensi speciali in parola al personale statale è subordinata all'assenso da parte del Capo dell'Amministrazione ove il personale presta servizio. Trattasi di compensi specifici, collegati alle manifestazioni elettorali, per cui il competente Ufficio di controllo ha fatto presente all'Assessore enti locali l'esigenza della stretta osservanza delle norme che regolano l'erogazione dei compensi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19.

L'Azienda anagrafe bestiame — azienda speciale retta non in forma autonoma — dipendente dalla Presidenza della Regione, gestisce l'articolo 8 del Capitolo 42001, le cui finalità sono quelle di erogare premi al personale delle Prefetture addetto al servizio per l'anagrafe del bestiame, oltre i compensi per lavoro straordinario, sia a favore del personale suddetto, sia a favore del personale dei vari comuni dell'Isola addetto al servizio

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'anagrafe bestiame. Si deve avvertire che, nei casi in esame, non esiste la cumulabilità dei compensi per lavoro straordinario tra quelli corrisposti dalla Regione e quelli eventuali che potrebbero essere erogati dall'Amministrazione di appartenenza.

Infine, in sede di esame dei vari decreti di concessione dei premi in deroga, è stato fatto presente alle amministrazioni che occorreva coordinare l'erogazione dei compensi di cui trattasi, al fine di evitare sperequazioni nell'attribuzione dei compensi speciali al personale statale, che, per ragione del suo ufficio, può fruire di premi diversi.

Gli interventi diretti assistenziali a favore del personale si estrinsecano, in linea di massima, mediante la concessione, a domanda, di sussidi a favore dello stesso. All'uopo è stato istituito un capitolo unico, in gestione presso la Presidenza, per l'erogazione di sussidi a favore di tutto il personale regionale bisognoso.

Altro intervento assistenziale consiste nelle spese per cure, per ricovero in istituti sanitari o per protesi, nei casi di aspettativa per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Un intervento indiretto si ha, invece, in un contributo annuo, determinato, per il 1968, in lire 250 milioni con la legge di bilancio (Capitolo 10292), a favore del Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione. Dubbia è, peraltro, la legittimità di quest'ultimo intervento, poichè è ben vero che la legge regionale istitutiva del Fondo (23 febbraio 1962, n. 2) prevede, all'articolo 30, lettera f), la possibilità di contributi della Regione al Fondo medesimo, ma non ne determina nè la periodicità nè la misura; onde, ai fini dell'effettiva erogazione, sembrerebbe necessaria una norma sostanziale (non quindi una mera iscrizione in bilancio) che ne determinasse di volta in volta l'entità e la relativa copertura.

Trattamento di quiescenza e riscatti.

Com'è noto — in quanto risulta da precedenti relazioni — la Regione siciliana non dispone di leggi organiche che disciplinino il trattamento di quiescenza del personale, in quanto la legge 23 febbraio 1962, n. 2, ha solo parzialmente regolato la materia *de qua*, apportando considerevoli innovazioni alla legislazione statale (integralmente applicata in sede regionale fino all'emanazione dell'anzidetta legge) soprattutto per quanto attiene alla misura delle pensioni (notevolmente più elevate di quelle statali), alle percentuali di incremento per ogni anno di servizio utile (anch'esse più elevate), ai limiti di anzianità necessari per il conseguimento del minimo e del massimo di pensione (limiti, in genere, inferiori a quelli previsti dalla legislazione statale), alla previsione di un particolare congegno per l'adeguamento delle pensioni al costo della vita, all'aumento della base pensionabile con l'importo della 13^a mensilità nonostante la corresponsione di tale emolumento anche ai pensionati, i quali, quindi, sostanzialmente ne fruiscono due volte. Per tutti i casi in cui nulla disponga la legislazione regionale, si applica quella statale, alla quale, del resto, fa rinvio l'articolo 36 della citata legge n. 2 del 1962.

Ora, in aderenza a tale rinvio, si è prospettato il caso di liquidazione di pensione privilegiata ordinaria in favore di vedova di dipendente regionale, ipotesi non prevista dalla legge regionale succitata e, quindi, da risolvere in base alla legislazione statale.

L'Amministrazione aveva emesso il provvedimento di liquidazione di pensione applicando le leggi statali, ma senza sottoporlo al parere obbligatorio dell'apposito Comitato, in quanto il detto organo non esisteva nella Regione siciliana.

L'Ufficio di controllo, premesso che il parere obbligatorio, ancorchè non vincolante, di tale organo pertineva alla legittimità del procedimento amministrativo e che da esso non poteva prescindere in quanto diversamente si sarebbe rimesso alla sola volontà

dell'Amministrazione l'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità che aveva condotto a morte l'impiegato, nonchè del diritto della vedova a conseguire il trattamento privilegiato, invitava l'Amministrazione a rendersi parte diligente acciocchè venisse costituito un apposito comitato in sede regionale, oppure rimettere il caso al Comitato esistente in sede nazionale e ciò in ottemperanza alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che aveva in più occasioni affermato l'estensione della competenza di un organo centrale esistente, abilitandolo a trattare questioni che sarebbero rientrate nella competenza di altro organo similare, previsto, ma non ancora costituito.

L'Amministrazione in un primo tempo ritenne di insistere invocando un parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, emesso nel 1955, nel senso che si potesse fare a meno dell'audizione di un organo previsto da una legge regionale, ma non ancora costituito. Ma l'Ufficio espresse un diverso avviso osservando che, la specie trattata dal CGA, riguardava un organo per il quale non esisteva il corrispondente in sede nazionale.

L'Amministrazione non ritenne di sottoporre il provvedimento al parere del Comitato sedente in Roma, ma, uniformandosi alle osservazioni dell'Ufficio di controllo, non diede ulteriore corso al provvedimento medesimo.

L'interessata, peraltro, impugnò il rifiuto dell'Amministrazione dinanzi la Sezione giurisdizionale regionale di questa Corte, la quale, con la decisione n. 21 dell'8 febbraio 1968, accolse il ricorso riconoscendo dipendente da causa di servizio il decesso del marito della ricorrente e, in adesione all'anzidetto parere e ad una decisione (n. 249 del 9 luglio 1956) del CGA per la Regione siciliana, ritenne che si potesse prescindere dalla audizione del Comitato pensioni privilegiate ordinarie, fino a che questo non fosse stato costituito in sede regionale.

Pervenuto, in esecuzione del giudicato, il decreto di liquidazione di pensione privilegiata, l'Ufficio di controllo contestò la legittimità della liquidazione della pensione nella misura massima prevista dalle leggi regionali (100% dell'ultimo stipendio percepito), considerato che una siffatta misura non è prevista dalle leggi statali in materia, a norma delle quali il provvedimento era stato emesso. Osservava, infatti, l'Ufficio che non è possibile adattare l'una legislazione all'altra, facendo così opera di produzione normativa, bensì occorreva applicare integralmente la sola legislazione statale, che prevede, come misura massima della pensione, l'80% dell'ultimo stipendio.

L'Amministrazione si uniformò al criterio suesposto; ma non si può fare a meno di rilevare l'inconseguità che si determina nella materia del trattamento privilegiato, poichè, al limite, nel caso di decesso per causa di servizio d'impiegato fornito di anzianità pari o superiore ad anni 35, la vedova conseguirebbe un miglior trattamento chiedendo la pensione indiretta anzichè la privilegiata. Ed egualmente dicasi delle ipotesi intermedie, di casi di infermità ascritta alla 3ª o 4ª categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, che faranno conseguire una pensione di privilegio di importo inferiore rispetto a quella ordinaria.

Nella materia, pertanto, si renderebbe necessario l'intervento del legislatore regionale per disciplinare il procedimento di liquidazione e la misura della pensione privilegiata, che, allo stato attuale, presenta le esposte contraddittorietà; circa la costituzione del Comitato di liquidazione delle pensioni privilegiate, auspicata nella citata decisione n. 21 della Sezione giurisdizionale di questa Corte per la Regione siciliana, è stato provveduto con la recente legge regionale 25 aprile 1969, n. 11.

L'intervento del legislatore appare auspicabile anche ai fini dell'interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, contenente norme per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione, non essendo, la detta norma, univoca, tanto che ha dato luogo a serie

perplessità in ordine alla sua interpretazione, non solo nel competente Ufficio di controllo di questa Corte, ma anche nei vari rami della stessa Amministrazione regionale.

Com'è noto, il comma in parola, prevede la concessione, in favore dell'impiegata dimissionaria, coniugata o vedova con prole a carico, di un aumento di servizio utile, fino al massimo di cinque anni « ai fini del compimento dell'anzianità minima prevista al precedente comma per la maturazione del diritto a pensione »; ed il comma precedente contempla due distinte anzianità minime: una, di quindici anni, per coloro che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età, ed uno, di venticinque anni, per gli impiegati non ancora sessantenni.

Sorge, pertanto, il quesito se l'anzianità minima, cui il secondo comma si riferisce, sia in ogni caso quella di quindici anni, o in ogni caso quella di venticinque, oppure se per « minima » debba intendersi ciascuna di tali anzianità, a seconda dell'età dell'impiegata dimissionaria.

La questione fu sottoposta alla Sezione del controllo, la quale (deliberazione 25 febbraio 1965, n. 111) la risolse nel senso che per « anzianità minima » dovesse intendersi, ai fini della norma *de qua*, quella di quindici anni indipendentemente dall'età dell'impiegata dimissionaria; ma, avendo successivamente il Consiglio di giustizia amministrativa (parere 23 febbraio 1966, n. 31) espresso l'avviso che l'anzianità minima, di cui si parla nel suddetto comma, sia quella di quindici anni soltanto nel caso che l'impiegata abbia raggiunto il sessantesimo anno di età e quella di venticinque negli altri casi, l'Amministrazione ha adottato or l'uno or l'altro criterio, dando luogo ad una serie di ricorsi — delle interessate o del Procuratore generale presso la Corte dei conti — ricorsi definiti, in sede giurisdizionale, con decisioni del 20 febbraio 1969 (nn. 28 e 29) e 10 aprile 1969 (nn. 30, 31 e 32) nella prima delle quali, peraltro, è appunto suggerita la promozione dell'interpretazione autentica della norma, per evitare che situazioni identiche siano risolte in maniera differenziata.

Non sono rari i tentativi dell'Amministrazione regionale diretti ad estendere oltre i limiti consentiti dall'ermeneutica il significato di talune norme, al fine di ricomprendervi ipotesi che la legge ha voluto, invece, inequivocabilmente escludere.

Fra questi, rientrano i provvedimenti di riliquidazione di indennità *una tantum* in luogo di pensione, emessi anteriormente all'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1966, n. 1. Tale legge, a parte le provvidenze in favore del personale in attività di servizio, dispose, con decorrenza dal 1° gennaio 1963, la riliquidazione delle sole pensioni, statuendo che essa, per ogni altro effetto, avesse decorrenza dal 1° gennaio 1966. Ora, da un lato, la materia delle indennità *una tantum* non può essere ricompresa nella nozione di pensione, considerato che il legislatore ha sempre disciplinato separatamente le due materie; dall'altro, la legge con disposizione non equivoca, ha voluto escludere dalla riliquidazione le indennità di cui trattasi.

L'Amministrazione, per sostenere la legittimità degli emessi provvedimenti, fece conoscere che, in esecuzione dell'anzidetta legge ed in conformità ad un parere espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa, il Fondo di quiescenza aveva riliquidato le indennità di buona uscita corrisposte al personale regionale anteriormente al 1° gennaio 1966. Ovviamente l'argomento, lungi dal confermare la legittimità dei provvedimenti, viepiù ne metteva in rilievo il contrasto con la legge, resosi possibile in materia di buona uscita, attesa l'esclusiva competenza del predetto Fondo a liquidarla e la mancanza di qualsivoglia controllo sulla gestione del Fondo stesso.

Alle ulteriori stringenti argomentazioni della Corte, l'Amministrazione si uniformò, non dando corso ai provvedimenti, ma il caso è sintomatico di un comportamento tipico dell'Amministrazione regionale e indirettamente pone in luce aspetti palesemente *contra legem*.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ed infatti la legge statale 6 dicembre 1955, n. 1368, recante norme in materia di riscatto di periodi di servizio civile e militare ai fini della liquidazione dell'indennità di buona uscita, non pare sia applicabile in sede regionale, a prescindere dall'onere finanziario che determina e che abbisognerebbe di apposita copertura.

Senonchè, dopo che provvedimenti legislativi, tendenti ad estendere l'anzidetta legge alla Regione, non avevano riportato l'approvazione dell'Assemblea regionale, il Fondo di quiescenza chiese ed ottenne un parere del Consiglio di giustizia amministrativa, nel quale è stata affermata l'applicabilità della detta legge statale in campo regionale.

Stante l'esistenza di siffatte situazioni, urgente si appalesa la risoluzione in sede legislativa della questione sull'assoggettamento del Fondo di quiescenza al controllo di questa Corte.

Meritano di essere segnalate per la loro importanza le seguenti questioni che, sollevate nel corso dell'esercizio, non sono peraltro state definite nell'esercizio stesso, non avendo l'Amministrazione fornito risposta alle osservazioni della Corte:

a) è pervenuto all'esame della Corte un provvedimento di liquidazione di pensione in favore di dipendente della Scuola d'arte di Enna, istituita col decreto del Presidente della Regione 19 aprile 1951, n. 13, ratificato con la legge regionale 21 marzo 1952, n. 4.

L'Ufficio di controllo ha ritenuto che il provvedimento in parola non sia soggetto al visto di legittimità della Corte, poichè la scuola predetta, lungi dall'essere ricompresa tra le Amministrazioni regionali, è ente dotato di propria autonomia amministrativa e contabile e che la Regione siciliana sovvenziona mediante versamenti di contributi annuali. È stato, infatti, ritenuto che il personale della detta scuola e delle altre similari esistenti in Sicilia non fa parte del personale regionale, nei confronti del quale questa Corte esercita la funzione di controllo; il provvedimento anzidetto, emesso dall'Assessore alla pubblica istruzione (la competenza sarebbe, invece, del Direttore della scuola) — organo cui spetta per legge la vigilanza sulla scuola — e trasmesso alla Corte per l'apposizione del visto per una tendenza al garantismo, non rientra tra quelli sui quali si esercita il controllo di questa Corte.

b) nel lontano 1955 venne emesso un provvedimento di liquidazione di pensione provvisoria in favore della vedova di un impiegato regionale, proveniente da un'Amministrazione comunale, presso la quale aveva reso circa 30 anni di servizio.

Il provvedimento venne ammesso al visto, sebbene non risultasse tra quelli soggetti a registrazione (è noto che la Corte fa il riscontro dei provvedimenti di liquidazione definitiva di pensione).

Nel corso del 1968, l'Amministrazione, con ritardo inspiegabile, trasmise il provvedimento di liquidazione definitiva ed, avendo accertato che la beneficiaria godeva di pensione per il servizio reso dal defunto marito alle dipendenze dell'Amministrazione comunale di provenienza, ricomprese tra la serie dei servizi valutabili anche quello che aveva dato luogo a liquidazione di pensione da parte di altro ente e, per evitare la duplice valutazione, si limitò a decurtare l'importo della pensione regionale — assai elevato — dell'ammontare della pensione — relativamente modesta — di cui l'interessata era in godimento da tempo.

La Corte rilevò che, a parte le eventuali responsabilità derivanti da una siffatta situazione, tale procedimento non era previsto dalla legge (venne rammentata la tipicità del provvedimento amministrativo ed il conseguente principio di legalità) e che l'Amministrazione doveva limitarsi a liquidare quanto dovuto per il solo servizio reso alla Regione e provvedere al recupero delle somme indebitamente pagate.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dopo varie resistenze, il provvedimento venne ritirato, ma non risulta che si sia provveduto a regolarizzare la posizione della beneficiaria della detta pensione provvisoria, nè risulta se il Fondo di quiescenza continui o meno a pagare la pensione.

A questa Corte non sono mai pervenuti provvedimenti con i quali si dispone la cessazione della corresponsione dell'aggiunta di famiglia in favore di pensionati i cui figli abbiano superato l'età prevista per il godimento delle relative quote.

In sede statale l'incombenza spetta alle Direzioni provinciali del tesoro; ma in sede regionale, attesa la mancanza di personalità giuridica del Fondo di quiescenza, la competenza rimane all'Amministrazione cui apparteneva il pensionato.

La Corte, con appositi fogli di osservazioni, ha invitato le Amministrazioni regionali a provvedere; ma ai rilievi non è stata data risposta, nè sono pervenuti provvedimenti che disponessero la cessazione della corresponsione di quote di aggiunta di famiglia.

Le questioni sollevate dalla Corte nella materia del riscatto dei servizi ai fini di pensione concernono prevalentemente i dipendenti dell'Assessorato AA.FF. in relazione alle disposizioni contenute nella legge 14 aprile 1967, n. 47, la quale, nel riordinare i ruoli organici di tale Assessorato, vi ha trasferito il personale già dell'Azienda foreste demaniali, quello del ruolo unico provvisorio istituito con la legge regionale 8 aprile 1959, n. 12, e quello della pianta organica dell'Istituto sperimentale zootecnico.

L'articolo 4 della citata legge n. 47 ha consentito al personale, inquadrato nei ruoli dell'Assessorato ai sensi della stessa legge, il riscatto « ai fini del trattamento di quiescenza dell'effettivo servizio prestato prima dell'inquadramento nei ruoli di provenienza ».

In sede di esame dei provvedimenti emessi in attuazione della detta norma, sono state sollevate dalla Corte le seguenti questioni:

a) se il servizio di ruolo reso dal personale proveniente dall'Istituto sperimentale zootecnico andasse semplicemente ricongiunto senza l'onere del pagamento del contributo di riscatto, trattandosi di servizio di ruolo; ovvero riscattato, trattandosi di servizio reso ad ente diverso dalla Regione e, quindi, comportante un aggravio finanziario in sede di liquidazione della pensione, che in base ai principi generali della materia, deve ricadere su entrambe le parti del rapporto;

b) se per il personale proveniente dal ruolo provvisorio del medesimo Assessorato potesse essere ammesso a riscatto il « servizio » prestato in qualità di operaio giornaliero;

c) con quali modalità doveva procedersi all'eventuale riscatto e cioè se occorreva dare integrale attuazione all'articolo 2 della legge regionale 14 aprile 1967, n. 48, riguardante la determinazione dell'onere di riscatto a carico dell'Amministrazione regionale sulla base di apposite tabelle attuariali, peraltro non ancora approvate; ovvero se da tali modalità, nelle more della predisposizione delle tabelle, poteva prescindersi, determinando il contributo ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, con riserva di successivo conguaglio.

La questione *sub a)* è stata risolta nel secondo senso, conformemente all'operato dell'Amministrazione, essendosi osservato che il Fondo di quiescenza non poteva essere gravato dell'onere conseguente alla ricongiunzione senza la contropartita di versamenti contributivi, anche se il servizio ammesso a riscatto era stato reso nei ruoli, ma di ente diverso dalla Regione.

Anche la questione *sub c)* è stata risolta nel secondo senso, al fine di evitare remore, che sarebbero state pregiudizievoli nei riguardi di chi stava per raggiungere i limiti di età per il collocamento a riposo, e per consentire la valutazione ai fini della progressione di carriera del servizio riscattato, prevista dal terzo comma del medesimo articolo 4.

Per quanto attiene alla questione *sub b)*, in un primo tempo l'Ufficio di controllo, al cui esame erano stati trasmessi provvedimenti di riscatto di servizio reso in qualità di

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

operaio giornaliero, ha contestato all'Amministrazione la legittimità di tale riscatto nel dubbio che potesse rientrare nella locuzione « servizio effettivo », di cui al più volte citato articolo 4, la prestazione d'opera effettuata in qualità di operaio giornaliero e che, stante l'espresso divieto di riscatto di cui all'articolo 2, ultimo comma del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, la valutazione di un siffatto « servizio » andrebbe operata solo in presenza di esplicita disposizione normativa derogatoria della predetta norma statale. Ma la questione è stata poi risolta positivamente, ammettendosi quindi la possibilità di far luogo al riscatto del servizio di cui trattasi, in quanto all'articolo 4 della citata legge n. 47 è stato riconosciuto il carattere di norma eccezionale e quindi idonea a derogare a norme generali di diverso contenuto.

PAGINA BIANCA

PARTE III

GLI ENTI PUBBLICI REGIONALI

PREMESSE. — ENTE MINERARIO SICILIANO (E.M.S.). — ENTE SICILIANO PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE (E.S.P.I.). — AZIENDA SICILIANA TRASPORTI (A.S.T.). — ENTE SVILUPPO AGRICOLO (E.S.A.).

PAGINA BIANCA

Premesse.

Nelle precedenti relazioni, molte considerazioni sono state fatte sugli enti pubblici e sulle aziende autonome creati dalla legislazione regionale, ed in particolare: sui riflessi che ha avuto ed ha tuttora sulla finanza pubblica la cospicua entità dei mezzi finanziari posti a disposizione degli enti in parola, attesa la diretta incidenza degli stessi sul bilancio regionale; sulla necessità di precise statuizioni al fine di rendere efficiente il sindacato parlamentare sulla materia, attraverso la comunicazione all'Assemblea regionale dei fatti di gestione degli enti, i cui bilanci dovrebbero essere dal Governo regionale presentati all'Assemblea; sull'esigenza di creare, anche presso quegli enti che ne sono tuttora privi, l'organo di controllo, con la partecipazione della Corte dei conti, attraverso un suo magistrato, e della Ragioneria generale della Regione, mediante suoi funzionari, e ciò anche al fine di poter compiere una comparazione delle situazioni singole, per dedurne indirizzi e criteri d'insieme, dalla cui analisi possono scaturire suggerimenti in ordine all'eventuale modificazione alla normativa vigente e alle attività dirette ad evitare che gli enti trascurino, come spesso avviene, le finalità per cui sono stati istituiti; sulla necessità di un raccordo della legislazione regionale a quella statale, nel cui campo, con l'emanazione della legge 21 marzo 1958, n. 259, si è dato l'avvio alla concreta attuazione del precetto contenuto nell'articolo 100, secondo comma, della Costituzione (un tentativo in tal senso, fatto in passato con la proposizione di un disegno di legge, non si è tradotto in un concreto intervento legislativo, mentre l'indilazionabilità di una disciplina della materia è evidente, se si consideri che il controllo sugli enti, per essere proficuo, dev'essere tempestivo).

Ci si è soffermati, poi, sulla vigilanza esercitata dalle Amministrazioni regionali sugli enti sottoposti anche alla loro tutela, segnalando che la disciplina dell'esercizio di tale vigilanza difetta di uniformità e di coordinamento ed auspicando, quindi, una sistemazione unitaria, che tenga conto dell'oggetto dell'azione di vigilanza e dei mezzi attraverso i quali essa può esercitarsi; si è detto che, a quanto è dato ricavare dalla lacunosa legislazione vigente, la vigilanza non viene esplicata su tutta l'attività degli enti, ma è limitata all'approvazione formale di determinati atti, o al semplice visto di esecutività sugli atti stessi, oppure al potere di sciogliere l'ordinaria amministrazione dell'ente e di sottoporlo a gestione commissariale.

Si è considerato che manca talvolta, nell'ordinamento degli enti, l'indicazione degli atti da sottoporre all'autorità tutoria, alla quale, peraltro, si ritiene che non dovrebbero sfuggire, quanto meno, i bilanci preventivi e i conti consuntivi, i regolamenti amministrativi, l'ordinamento e trattamento del personale, le spese che impegnino il bilancio per un ciclo pluriennale ed i mutui patrimoniali.

Si è segnalata l'urgenza di una disciplina del potere sostitutivo dell'autorità di vigilanza, specie in ordine alla facoltà di scioglimento dell'amministrazione degli enti e di nomina dei commissari, per i quali dev'essere posta una precisa limitazione temporale e di competenza.

Si è, infine, trattato dei pesanti oneri gravanti sugli enti per le spese generali e per il personale, a detrimento delle finalità produttive cui era stata preordinata l'istituzione degli enti, ponendo l'accento sull'indiscriminata dilatazione degli organici e sul mantenimento in servizio del personale esuberante.

Tutto ciò, ora, si conferma non risultando che la situazione sia sostanzialmente mutata, nè che si sia tenuto conto dei suggerimenti e delle raccomandazioni — su cui si richiama l'attenzione del legislatore — contenuti nelle precedenti relazioni di questa Corte.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Alle considerazioni, di carattere generale, che precedono, sembra opportuno far seguire una trattazione su alcuni dei principali enti pubblici operanti in campo regionale, la cui attività nell'anno 1968 dato luogo a fenomeni meritevoli di essere illustrati.

Ente minerario siciliano (E.M.S.).

In ordine alla gestione finanziaria dell'Ente minerario siciliano, la Corte ha riferito con la relazione relativa all'esercizio 1967, nella quale sono stati evidenziati i fini istituzionali, il funzionamento ed i mezzi finanziari all'uopo assegnati con leggi regionali ed ha, a conclusione, formulato le sottoelencate osservazioni:

a) il mancato adempimento dell'obbligo sancito dall'articolo 19 della legge istitutiva (11 gennaio 1963, n. 2) di comunicare all'Assemblea regionale, unitamente alle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori, il bilancio dell'Ente che dovrà essere allegato al rendiconto generale della Regione. La prescrizione normativa ha evidentemente lo scopo di porre l'organo legislativo in grado di avere diretta conoscenza dell'andamento della gestione dell'Ente, anche perchè, in caso di disavanzo, com'è avvenuto dal 1965 in poi, deve la Regione porre a suo carico il relativo onere;

b) l'aggravio notevolissimo afferente alla gestione miniere, di circa 1 miliardo al mese, dovuto alla differenza fra ricavi e costi di produzione ed in particolare alla quasi totale improduttività di alcune miniere, all'aumento della retribuzione complessiva della mano d'opera ed alla esuberanza numerica dei lavoratori in confronto alle necessità, alla presenza in servizio di elevato numero di operai invalidi, al basso titolo del minerale di alcune miniere ed alla progressiva riduzione, in campo internazionale, del prezzo del minerale.

Le suddette considerazioni debbono reiterarsi anche per l'esercizio 1968 in aggiunta ad altre che verranno successivamente formulate.

La legge regionale 6 febbraio 1968, n. 2, contenente provvedimenti per l'Ente minerario siciliano, stabilì all'articolo 3 la predisposizione di un piano organico di riorganizzazione del settore zolfifero che doveva comprendere un programma d'investimenti produttivi per l'utilizzazione e lo sfruttamento delle risorse minerarie del sottosuolo siciliano, in attuazione dei fini istituzionali dell'Ente.

Entrambi gli elaborati furono predisposti dagli organi dell'Ente e furono approvati dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 21 marzo 1968.

Con la legge regionale 6 giugno 1968, n. 15, avente per oggetto: « approvazione del piano di riorganizzazione dell'industria zolfifera in Sicilia » fu autorizzato, in aggiunta allo stanziamento di 13 miliardi già previsto dall'articolo 1 della legge 6 febbraio 1968, n. 2, l'ulteriore incremento del fondo di dotazione dell'Ente di lire 15 miliardi 635 milioni. In complesso pertanto oltre 28 miliardi fino al 1970 destinati espressamente alle spese occorrenti per la gestione e la riorganizzazione delle miniere di zolfo già dichiarate riorganizzabili dall'Ente (in numero di 13), nonchè per la smobilizzazione delle altre dichiarate non riorganizzabili.

I compiti di cui sopra furono affidati, in applicazione dell'articolo 8 della legge istitutiva, alla Società chimica mineraria siciliana (So.chimi.si), appositamente costituita, alla quale fin dal 1° novembre 1967 vennero conferite le somme all'uopo necessarie.

L'intendimento del legislatore mirava a conseguire, attraverso una più ammodernata meccanizzazione ed un più razionale sfruttamento del giacimento, per le 13 miniere delle quali si era previsto l'ammodernamento, un aumento del rendimento di lavoro ed una maggiore produzione del minerale, conseguendosi così, a miniere riorganizzate, una minore perdita di gestione.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Invero, per il settore in parola gli interventi prescindono dall'aspetto economico e tengono solo in considerazione l'aspetto politico sociale.

Rispetto ad un numero esorbitante di personale in forza al 31 gennaio 1968 di numero 5.434 unità fra operai ed impiegati (ivi comprese le provenienze da Cianciana e dall'E.Z.I.) fu previsto un ridimensionamento, a miniere riorganizzate, fino ad un massimo di 3.728 unità (3.299 operai e 429 impiegati).

A tal uopo fu previsto l'esodo che, per i dipendenti di età inferiore ai 55 anni, ha comportato un particolare trattamento comprendente, oltre alle indennità di anzianità per gli anni di servizio prestati presso le miniere, un'indennità integrativa pari al 90% del salario o stipendio calcolata per un periodo di tre anni. In totale sono state esodate a tutto il 1968 n. 1.036 unità delle quali 946 operai e 90 impiegati, tutte di età fino ai 55 anni. Inoltre hanno lasciato il servizio n. 466 unità di età oltre i 55 anni, ai quali sono state liquidate le indennità contrattuali previste in caso di licenziamento con diritto all'assegno prepensionamento a carico della C.E.E.

In effetti l'applicazione di tali provvidenze non sembra sia stata attuata con criteri di effettiva produttività e cioè trattenendo gli elementi più validi, bensì con criteri di ampia discrezionalità, specie per quanto riguarda il personale dirigente per il quale risulta che sono stati ammessi all'esodo unità in gran parte con pochi anni di servizio (per qualcuna fino a due anni o un anno e mezzo di prestazione) con liquidazioni che superano i 20 milioni.

Si tenga presente che, secondo le previsioni, altre unità impiegate dovranno essere esodate, mentre la spesa, che nel piano di riorganizzazione era prevista in 4 miliardi e 500 milioni, ha raggiunto finora circa 5 miliardi, per cui è necessario provvedere alla relativa copertura.

Per quanto concerne l'ammodernamento degli impianti, risulta dai dati contabili del primo rendiconto economico finanziario, presentato a termini dell'articolo 2 della legge 6 giugno 1968, n. 15 surrichiamata, che gli investimenti appositi sono stati ristretti a modestissimi importi, mentre, d'altra parte, la produzione del minerale è andata costantemente decrescendo in diretta connessione con la diminuzione del prezzo dello zolfo.

Allo stato attuale e secondo il parere espresso anche da tecnici specializzati, soltanto per pochissime miniere si prospetta, in termini di proficuità, un'incentivazione della spesa per la loro riorganizzazione.

Il secondo rendiconto, che si riallaccia al primo anche per certe partite sospese, che non è stato ancora presentato travalicando così i termini di legge, darà, è sperabile, la esatta visione dei risultati conseguiti, ma è arduo ipotizzare l'esistenza di elementi positivi che possano modificare od anche attenuare il giudizio nettamente negativo sussepresso.

In ordine al programma di nuove iniziative industriali con l'utilizzazione, fra l'altro, d'idrocarburi, sali potassici, salgemma, sabbie silicee, gesso, sali di magnesio o residuati magnesiaci, è stato predisposto un cospicuo piano finanziario che, per il 1968, prevede una spesa generale di circa 19 miliardi.

In effetti, però, l'attuazione dei presupposti tecnici per le previste iniziative ha subito un notevole rallentamento a causa soprattutto della illiquidità degli ingenti crediti vantati dall'Ente minerario nei confronti della Regione, ammontanti a circa 40 miliardi (vedi relazione sull'attività dell'E.M.S. e delle collegate del Presidente contessuta quale allegato al verbale n. 69 del Consiglio di amministrazione del 22 marzo 1969).

Tali crediti derivano in massima parte dalla gestione delle miniere di zolfo, per la quale l'Ente ha speso i propri fondi di dotazione, e che ha negativamente condizionato tutta l'attività dell'Ente. È necessario, quindi, che il Governo regionale affronti al più presto il problema costituito dalla ricostituzione del fondo di dotazione formato attra-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

verso le varie leggi di finanziamento approvate nel tempo, compreso il fondo di rotazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 marzo 1959, n. 4, trasferito all'Ente minerario in base all'articolo 6 della legge istitutiva e che di fatto si è trasformato in fondo di erogazione, atteso che nessuna somma è stata finora restituita dai beneficiari del fondo stesso e cioè gli ex concessionari delle miniere.

Al riguardo l'Ente risulta tuttora debitore di una rilevante somma verso il Banco di Sicilia per il servizio connesso alla erogazione del fondo in questione, ed il cui importo è in contestazione.

Escludendo la spesa per la riorganizzazzione del settore zolfifero nonché i 10 miliardi che si riferiscono alla realizzazione della diga sul fiume Morello, alla costruzione dell'Acquedotto di Licata ed alla realizzazione d'impianti nelle zone di Gela e Villarosa, l'Ente, per il complesso delle sue esigenze finanziarie relative agli investimenti programmati fino a tutto il 1970, abbisogna di circa 60 miliardi.

Qualora l'Amministrazione regionale soddisfacesse il suo dare di 40 miliardi, l'Ente potrebbe rientrare nella disponibilità pressochè integrale del fondo di dotazione, destinato al finanziamento delle sue attività istituzionali, alleggerendo la situazione debitoria verso le banche. Ciò consentirebbe di predisporre un piano di acquisizione di mutui a lunga scadenza da destinare al finanziamento delle nuove attività.

Le società collegate istituite a norma dell'articolo 5 della legge istitutiva sono dodici e riguardano i vari settori richiamati nel programma d'investimenti per l'utilizzazione e lo sfruttamento delle risorse minerarie dell'Isola.

In esse l'Ente minerario, com'è previsto dalla legge istitutiva, ha una partecipazione maggioritaria non inferiore al 51% delle azioni, ad eccezione di quelle come l'ISPEA e l'ISAF, rispettivamente concernenti la produzione ed il collocamento del cloruro e solfato potassico e l'acido fosforico e solforico nei quali la partecipazione è minoritaria, in quanto le altre quote riguardano enti di Stato così come previsto al terzo comma dell'articolo 5 dell'alegge predetto.

Per la Società chimica del Mediterraneo, concernente la produzione di sale di sodio, esiste una partecipazione paritaria fra la società collegata chimica sali derivati ed una società privata, la « Orinoco ».

Con riferimento all'esercizio 1967, non essendo stato ancora approvato il bilancio dell'esercizio 1968, l'organo di revisione ha rilevato un disavanzo di lire 619.071.673 notevolmente inferiore a quello registrato nell'esercizio precedente.

È subito da notare, però che tale riduzione, come ha osservato il collegio dei revisori, è puramente apparente, giacchè il disavanzo proprio dell'esercizio è stato di lire 1.832.533.350, come risulta dal conto economico, ed il minore importo sopraindicato è stato determinato esclusivamente dall'avvenuta eliminazione del fondo di svalutazione dei crediti verso gli ex concessionari di miniere di zolfo per gli esborsi di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 37 del 3 dicembre 1965, imputati al Fondo di rotazione.

Notevole risulta il disavanzo della gestione miniere che, fino al 31 dicembre 1967 e cioè per un periodo di dieci mesi, ammontava a lire 10.260.074.436, superiore di oltre 3 miliardi a quello dell'esercizio precedente pur riferendosi ad un periodo di dieci mesi.

È da presumere che nel 1968 il disavanzo, men che ridursi, sia andato aumentando. Altra voce del bilancio 1967 che merita menzione è l'onere degli interessi passivi per lire 880 milioni verso istituti di credito in relazione a mutui, dell'ammontare di oltre 16 miliardi, contratti, essendosi reso indispensabile il fondo di dotazione destinato a coprire gli oneri della gestione miniere.

Questa in sintesi la situazione dell'Ente minerario siciliano, mentre si fa richiamo alle risultanze del bilancio ed alla relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori per l'analisi delle singole appostazioni dell'elaborato contabile.

Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI).

L'Ente siciliano per la promozione industriale, venne istituito con la legge regionale 7 marzo 1967, n. 18. Dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è retto da un Consiglio di amministrazione ed è sottoposto alla vigilanza e tutela, secondo l'oggetto delle relative deliberazioni, della Presidenza della Regione, dell'Assessorato all'industria e commercio e dell'Assessorato allo sviluppo economico. Un Collegio di revisori, di cui fa parte un magistrato della Corte dei conti, esercita attribuzioni di revisione contabile ed attività sindacatorie sui fatti di gestione, secondo le norme vigenti.

Fra le finalità istituzionali dell'ESPI sono da annoverare l'incremento, lo sviluppo ed il potenziamento industriale della Regione, anche in concorso con Enti pubblici economici, mediante la costituzione di società aventi per scopo l'impianto, l'ammodernamento e la riconversione di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, la partecipazione a società aventi le caratteristiche e gli scopi dianzi cennati, nonché mediante finanziamenti a breve termine ed in via straordinaria alle società di cui ha promosso la costituzione.

Concorrono a formare il fondo di dotazione dell'ESPI le quote sottoscritte dalla Regione, quelle sottoscritte da Enti ed istituti di diritto pubblico nazionali e regionali operanti nei settori finanziari, creditizi ed economici, le attività provenienti dalla liquidazione della SOFIS ad esso spettanti, nonché le quote corrispondenti agli utili di gestione.

La legge istitutiva anzidetta prevede inoltre l'intervento regionale mediante il conferimento di un apporto al fondo di dotazione di lire 36.700.000.000; l'assegnazione di lire 21.500.000.000, da prelevarsi dalle somme previste dall'articolo 1, n. 2, lettere b) ed e) della legge 27 febbraio 1965, n. 4, da destinare alla realizzazione di impianti e di attrezzature, di lire 10.000.000.000 mediante prelievo delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 2, lettera e) della citata legge n. 4 e mediante un ulteriore apporto, fino alla concorrenza di lire 31.800.000.000, utilizzando parte delle disponibilità provenienti dalla contrazione dei prestiti di cui alla legge 24 ottobre 1966, n. 24.

Dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva e fino alla costituzione degli organi normali di amministrazione, avvenuta il 26 febbraio 1968, la gestione dell'ESPI è stata assicurata dal Presidente dell'Ente con funzioni di commissario straordinario.

A tale riguardo è stato rilevato che, sebbene la gestione straordinaria avrebbe dovuto essere limitata ad un periodo non superiore a 60 giorni, di fatto, però, decorso tale termine, i poteri commissariali sono stati esercitati in regime di *prorogatio*.

In via generale, il protrarsi delle gestioni commissariali oltre i termini all'uopo stabiliti dalla legge, è dalla giurisprudenza considerato con estremo rigore. Nel caso dell'ESPI, alla nomina del Presidente-commissario ha fatto bensì seguito quella del vice Presidente, ma la situazione è stata resa ancor più anomala dal fatto che non si è tempestivamente effettuata la nomina dei componenti il Collegio dei revisori, nomina intervenuta molto più tardi, il che, oltre a far venire meno una necessaria garanzia di regolarità, ha reso malagevole l'azione sindacatoria sulla pregressa attività di gestione dell'Ente, azione che si è palesata talvolta difficile per le gravi difficoltà di interpretazione della legge istitutiva.

Il Collegio dei revisori non ha mancato di rilevare, infatti, che, delle numerose e complesse questioni insorte in sede di applicazione della legge, alcune presentano tuttora rilevanza determinante in ordine all'azione dell'Ente, fra cui, ad esempio, quelle relative all'ampiezza dei poteri di sindacato rispettivamente spettanti all'Assessorato regionale per l'industria ed alla Giunta di Governo. Si auspica, pertanto, anche in considerazione dell'importanza che le dette questioni rivestono per il futuro dell'Ente, de-

gli imponenti interessi che vi si riconnettono e degli effetti che gli apporti diretti di capitali e le fidejussioni della Regione potranno produrre sulla finanza regionale, che sia eliminato ogni motivo di incertezza, promuovendo l'emanazione di una legge di interpretazione delle non poche norme controverse contenute nella stessa legge, con che verrebbe a conseguirsi il vantaggio di vincolare definitivamente ogni interprete al significato assegnato alle varie norme, e, oltre a precisare i poteri degli organi gestori e di quelli di vigilanza e tutela, si darebbe certezza ai rapporti dell'Ente coi terzi.

In applicazione dell'articolo 5 della ripetuta legge istitutiva, col quale l'ESPI veniva autorizzato ad acquistare le azioni delle società promosse dalla SO.FI.S. che erano dalla medesima possedute, nonché le azioni possedute da privati e da Enti, pagandone il prezzo in misura corrispondente ai valori iscritti nel bilancio della SO.FI.S. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1965, pagamento garantito dalla Regione anche per gli interessi legali, l'Ente ha proceduto, mediante stipulazione di apposite convenzioni, all'acquisto di azioni per l'importo transatto di lire 18.200.000.000 su un valore nominale complessivo delle azioni cedute di lire 22.413.226.750, con la risultanza di uno scarto percentuale del 10% circa.

Il riferimento alle risultanze del bilancio SO.FI.S., « chiuso al 31 dicembre 1965 » è stato assunto a base di valutazione delle azioni predette; tuttavia nei congrui casi sono stati considerati in via complementare anche elementi extrabilancio.

In particolare, per le azioni della SO.FI.S., detenute da privati o da Enti, il prezzo ancorato ai valori di bilancio della SO.FI.S. al 31 dicembre 1965, è stato determinato sulla scorta della valutazione eseguita dalla Commissione per il listino della Borsa valori di Palermo, con uno scarto del 9,40 % sul valore nominale delle azioni.

Per le azioni delle società promosse o a cui abbia partecipato la SO.FI.S., sono stati stipulati l'atto di acquisto del 7 luglio 1967 e l'atto preliminare di transazione per la determinazione forfettaria del prezzo, del 9 gennaio 1968. Come si è detto, il prezzo transatto è stato di lire 18.200.000.000 su un valore nominale complessivo delle azioni cedute di lire 22.413.226.750.

I criteri di determinazione del prezzo forfettario predetto risultano da una relazione che accompagna i provvedimenti.

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti gruppi di azioni: 1) quello relativo a società collegate con la SO.FI.S. al 31 dicembre 1965, che successivamente a tale data non hanno subito variazioni di capitale; 2) quello relativo a società collegate alla SO.FI.S. al 31 dicembre 1965, per le quali, successivamente a tale data, sono intervenute variazioni del capitale sociale per riduzione, per aumenti, ovvero per riduzione e contestuale aumento; 3) quello relativo a società collegate nelle quali le partecipazioni azionarie sono state acquisite dalla SO.FI.S. successivamente al 31 dicembre 1965; 4) ed infine quello relativo a società collegate della SO.FI.S. dichiarate fallite o in istato di liquidazione, il cui gruppo non riveste importanza alcuna per il fatto che le azioni sono state acquisite dall'Ente senza specifico corrispettivo e quindi con l'applicazione di una svalutazione del 100%.

Secondo quanto rilevato nella relazione predetta, la diversità delle valutazioni è dovuta ad una diversa configurazione dei gruppi delle azioni acquisite in conseguenza di variazioni di capitale o di condizioni varie manifestatesi successivamente al 31 dicembre 1965, data, quest'ultima, di riferimento per la valutazione.

In concreto, le azioni del secondo e terzo gruppo summenzionate hanno ricevuto una valutazione che opportunamente si discosta dal mero riferimento ai valori di bilancio al 31 dicembre 1965, tant'è che le stesse valutazioni tengono conto delle perdite di bilancio delle varie collegate per l'esercizio 1966 e per il 1° semestre 1967, con la considerazione ulteriore di elementi aggiuntivi riferibili a contributi d'impianto a fondo perduto.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'Organo sindacale, in sede di riscontro dei provvedimenti anzidetti, ha colto l'occasione per affermare la necessità che sia accertata e seguita la situazione delle collegate e l'economicità delle stesse, in quanto esse si pongono come una premessa di solidità della posizione economica dell'E.S.P.I. nell'avvenire; premessa indispensabile se, com'è messo in rilievo in uno schema di disegno di legge, ora in discussione in sede legislativa, si vogliono assicurare « la continuità operativa » e la « opportuna tutela degli investimenti operativi » per il raggiungimento dei fini di interesse generale assegnati all'E.S.P.I.

Prendendo in esame la situazione del personale è stato accertato che l'Ente ha assunto 98 unità, già dipendenti alla data del 31 dicembre 1965 dalla SO.FI.S. Detto personale percepisce una retribuzione annua globale di lire 677.000.000 circa (al netto lire 375 milioni circa) calcolata sui compensi che ai dipendenti venivano corrisposti in base ai diritti maturati presso la SO.FI.S.

Sul bilancio dell'E.S.P.I. chiuso al 31 dicembre 1967, documento che costituisce il primo strumento contabile e la prima sintesi dell'attività dell'Ente dalla data della sua istituzione, si rileva una perdita di esercizio di lire 697.214.749 che trova corrispondenza nei seguenti valori finali dello stato patrimoniale e del conto economico.

Passività	L.	57.582.920.014
Attività	»	56.885.705.265
Perdita d'esercizio	L.	697.214.749
Spese ed oneri	L.	755.989.412
Proventi	»	58.774.663
Perdita	L.	697.214.749

Avuto riguardo al conto economico, che risulta caratterizzato dalla massa di costi e ricavi di inerenza al periodo amministrativo in chiusura (poco più di un semestre), il risultato differenziale esprimente una perdita di lire 697.214.749 è costituito da componenti varie.

In particolare, i costi dei servizi aziendali e i costi del personale hanno messo in evidenza un ammontare complessivo aggiuntivo di lire 150 milioni, pari al valore stimato dei costi sostenuti dalla SO.FI.S. per conto dell'Ente per personale e servizi vari in relazione a conteggi in corso di liquidazione alla data di chiusura del bilancio. Gli stessi costi del personale, ammontanti complessivamente a lire 273.935.742, erano comprensivi anche del premio di rendimento e degli accantonamenti per il fondo pensione e quiescenza.

Gli oneri finanziari per la maggior parte si riferiscono agli interessi su debiti cambiari e sulla dichiarazione di debito rilasciata dalla SO.FI.S. con riferimento all'acquisizione dei pacchetti azionari. I proventi, invece, attengono a interessi attivi su finanziamenti e conto correnti bancari.

Poichè mancano i dati afferenti all'esercizio 1968, sulle risultanze economiche del detto esercizio la Corte si riserva di riferire in occasione del prossimo giudizio di parificazione.

In ogni caso il profilo d'insieme dell'attività e della situazione dell'Ente va posto in relazione agli adempimenti previsti dalla legge istitutiva, adempimenti che concernono il programma pluriennale degli investimenti (art. 3), il programma dettagliato dell'attività da svolgersi nell'anno successivo (che si sarebbe dovuto approvare entro il 30 giugno 1968 contestualmente al bilancio chiuso al 31 dicembre 1967) (art. 11), la formazione delle direttive in ordine alle finalità dell'Ente ed al richiamato art. 3 (art. 13), l'approvazione dell'organico e del regolamento di gestione. La mancanza o il ritardo nell'apprestare i detti

strumenti di base ha fatto sì che l'attività di gestione si è finora svolta senza la guida, i vincoli ed i limiti necessari all'azione amministrativa.

Infatti, l'attività dell'Ente non è andata spedita, anzi è apparsa lenta e non sempre coerente, al punto che non si è o si è provveduto solo in parte ad acquisire le situazioni delle società collegate, con la grave conseguenza di non conoscere l'andamento delle varie gestioni, che, com'è noto, si presentano per la maggior parte dei casi con indici economici negativi.

È auspicabile che gli organi responsabili provvedano al più presto a dare ordine ad un così delicato settore che tanta importanza riveste nella vita economica dell'Isola.

Azienda siciliana trasporti (A.S.T.).

Nella precedente relazione, dopo aver riferito sui fini istituzionali e sul funzionamento dell'Azienda, si è posta in luce la sua grave situazione di dissesto, dovuta al forte divario tra costi e ricavi, questi ultimi non essendo sufficienti — non che a coprire le intere spese di gestione — neppure a soddisfare le spese per il personale, le quali peraltro, da sole, costituiscono una larghissima parte degli oneri dell'Azienda (nel 1966, circa 2.575,6 milioni su 3.833,4).

La situazione non è migliorata nel 1967 (anno sul quale ora si riferisce), la cui gestione si è chiusa con un disavanzo effettivo di circa 2.204,3 milioni contro quello di circa 1.722,4 dell'anno precedente.

Il nuovo disavanzo va ad aggiungersi a quello già appurato al 31 dicembre 1966 in circa 4.536,5 milioni e perciò, alla chiusura dell'esercizio 1967, il disavanzo complessivo dell'Azienda ammontava a circa 6.740,8 milioni. Anche nel 1967 la spesa più cospicua è stata quella per il personale.

L'Azienda siciliana trasporti, fin dalla sua istituzione (legge regionale 22 agosto 1947, n. 7) ereditò la fallimentare situazione dell'I.N.T. - Sicilia. Che la situazione fosse grave fin da allora è dimostrato anche dal fatto che il legislatore ritenne necessario (art. 4 della legge citata) nominare una commissione di inchiesta che accertasse le cause del disavanzo di gestione riscontrato. Ma — come peraltro avviene per la quasi totalità delle Aziende di trasporti — il disavanzo non solo non si è ridotto, ma è andato via via aumentando; e tuttavia l'Azienda è stata mantenuta in vita, evidentemente anche in considerazione della funzione sociale che essa svolge.

Tra le cause dei disavanzi, sono da annoverare l'assoluta mancanza di liquidità, che è sempre stata all'origine delle rilevanti scoperture con le banche e dei conseguenti oneri per interessi passivi; la vetustà dell'autoparco; e l'inadeguato incremento dei proventi di esercizio rispetto all'aumento dei costi, specie per ciò che concerne le spese per il personale, il quale, sotto la spinta anche delle organizzazioni sindacali, preme sempre per ottenere nuovi miglioramenti economici, che ovviamente determinano maggiori oneri per la Azienda.

Le norme che regolano la vita dell'A.S.T. non fanno obbligo di compilare annualmente un bilancio di previsione; è tuttavia da osservare che sarebbe stata assai utile — come è stato ripetutamente richiesto dal Collegio dei sindaci — la predisposizione, almeno, di un conto economico di previsione, che indicasse partitamente i ricavi ed i costi previsti, al fine di avere, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, un orientamento sul futuro andamento economico della gestione nel corso dell'anno considerato, cosa, questa indispensabile per una pubblica Azienda, e che permetterebbe di tracciare un piano di azione, che nelle cifre del conto economico preventivo dovrebbe trovare la sua più coerente espressione. Ma, nonostante i ripetuti inviti in tal senso rivolti — come si è già detto — dal Collegio sindacale, non si è finora provveduto a redigere il conto economico in parola.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per fronteggiare il persistente andamento passivo delle gestioni annuali, l'A.S.T. ha ritenuto utile intraprendere una politica di potenziamento, attraverso il rilevamento di ditte che esercitavano l'attività dei trasporti, talvolta in concorrenza con la Azienda medesima. Ma tale iniziativa, la quale in via programmatina le passività accumulate, che, solo nel 1967, hanno determinato oneri per interessi passivi di oltre 452 milioni, e per consentire il rinnovo degli automezzi, in buona parte scarsamente efficienti.

Invero, i contributi assegnati all'Azienda dall'articolo 9 della legge regionale 29 luglio 1965, n. 19, ai fini del risanamento della situazione debitoria e della costituzione di un fondo di dotazione, non hanno raggiunto gli scopi voluti dal legislatore regionale, in quanto le somme assegnate non solo non hanno consentito la costituzione del fondo di dotazione, ma non hanno nemmeno eliminato le passività frattanto accumulate.

Qualora, poi, si ritenesse che il costo dei compiti svolti dall'A.S.T. sia troppo elevato e quindi insostenibile per le limitate risorse finanziarie della Regione, sarebbe da prendere in seria considerazione l'eventualità della soppressione dell'Azienda, così come prospettato dal Consiglio sindacale. È ben vero, infatti, che vi sono esigenze sociali che richiedono agli enti pubblici un prezzo che questi non possono rifiutarsi di pagare; ma, al limite, tali situazioni, se particolarmente onerose, possono appalesarsi non giustificabili.

Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.).

L'Ente di sviluppo agricolo per la Sicilia (E.S.A.) deriva dalla trasformazione dell'Ente per la riforma agraria (E.R.A.S.), disposta con la legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, in analogia a quanto era stato già effettuato dalla legislazione nazionale per gli enti di riforma agraria operanti in altre zone del territorio nazionale.

L'E.S.A., come già l'E.R.A.S., è soggetto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e pertanto la Corte stessa riferisce al Parlamento sul risultato del controllo eseguito, in ottemperanza all'articolo 100, comma secondo della Carta costituzionale. Appare tuttavia opportuno, in questa sede, fare un breve accenno ad alcuni aspetti della gestione messi in evidenza dalla Corte nella relazione relativa all'esercizio finanziario 1966 ed all'esercizio 1967, che è, allo stato, l'ultimo per cui l'E.S.A. ha deliberato il rendiconto consuntivo.

A) LA GESTIONE FINANZIARIA NEGLI ESERCIZI 1966 E 1967.

Le entrate di competenza negli esercizi 1966 e 1967 (escluse le partite di giro) sono state accertate nelle seguenti cifre:

1966	L.	31.857.803.336
1967	»	24.539.312.581

Esse si basano sugli apporti della Regione (di lire 15 miliardi e 400 milioni nel 1966 e di lire 15 miliardi nel 1967) e dello Stato (lire 3 miliardi nel 1966 e lire 4 miliardi e 100 milioni nel 1967), e per il resto sui finanziamenti dei lavori in concessione da parte della Regione e della Cassa per il Mezzogiorno.

Le spese di competenza degli stessi esercizi (escluse le partite di giro) risultano dal seguente prospetto:

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI 1966 E 1967 IN CONTO COMPETENZA

N. cat.	DESCRIZIONE	1966			Totale	1967			Totale
		(1-1-1966)	Sezione riforma agraria	Sezione bonifica		(1-1-1967)	Sezione riforma agraria	Sezione bonifica	
	SPESA								
	Titolo I. — Spese correnti								
I	Personale in attività di servizio	3.022.750.796	2.691.519.242	1.036.133.938	6.750.403.976	2.434.720.541	1.061.628.789	6.412.443.768	
II	Acquisto di beni e servizi	267.054.897	464.707.258	199.938.157	931.700.312	1.211.988.042	166.909.157	1.582.699.331	
III	Trasferimenti	1.214.050	611.600	50.000	1.875.650	4.418.000	385.000	14.893.800	
IV	Interessi	4.858	63.304.786	393.276.672	456.585.916	12.818.538	141.859.551	182.361.162	
V	Poste correttive compensative delle entrate	—	—	—	—	—	—	—	
VI	Ammortamenti	—	—	—	—	—	—	—	
VII	Somme non attribuibili	1.790.436	48.165.181	16.023.869	65.979.486	135.750	10.055.498	27.740.456	
	Totale titolo I.	3.292.814.637	3.268.308.067	1.645.422.636	8.206.545.340	3.664.080.871	1.380.837.995	8.220.138.517	
	Titolo II. — Spese in conto capitale								
VIII	Costituzione di capitali fissi	1.610.000.000	4.882.176.619	13.708.658.613	20.200.835.232	4.787.000.000	4.898.532.918	12.347.032.918	
IX	Trasferimenti	—	—	—	—	—	—	—	
X	Partecipazioni azionarie	—	10.000.000	—	10.000.000	—	—	12.500.000	
XI	Anticipazioni	—	498.409.980	—	498.409.980	—	—	500.000.000	
XII	Costituzione di fondi di riserva	—	—	—	—	35.000.000	—	155.000.000	
	Totale titolo II.	1.610.000.000	5.390.586.599	13.708.658.613	20.709.245.212	4.822.000.000	4.898.532.918	13.014.532.918	
	Rimborso prestiti ..	—	—	342.950.147	342.950.147	—	371.140.517	371.140.517	
	Totale complessivo ..	1.610.000.000	5.390.586.599	14.051.608.760	21.052.195.359	4.822.000.000	5.269.673.435	13.385.673.435	

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È interessante al riguardo mettere in evidenza, in un prospetto sintetico, i rapporti percentuali di alcune categorie di spese tra loro e rispetto al totale:

Esercizi	SEZIONI	Importo impegni per (in milioni di lire):				Rapporti percentuali %			
		Spese per il personale	Spese correnti	Spese in conto capitale	Totale $d = (b + c)$	a/b %	a/c %	a/d %	b/d %
1966	Attivazione	(a) 3.022	(b) 3.292	(c) 1.610	4.902	91,79	187,70	61,64	67,15
	Riforma agraria	2.691	3.268	5.390	8.658	82,34	49,92	31,08	37,74
	Bonifica	1.036	1.645	13.708	15.353	62,97	0,075	0,067	0,0107
	Totale.....	6.749	8.205	20.708	28.913	82,25	32,59	23,34	28,37
1967	Attivazione	2.434	3.664	4.822	8.486	66,43	50,47	28,68	43,17
	Riforma agraria	2.916	3.175	3.294	6.469	91,84	88,52	45,07	49,08
	Bonifica	1.061	1.380	4.898	6.278	76,88	0,21	0,16	0,21
	Totale.....	6.410	8.219	13.014	21.233	77,99	49,25	30,18	38,70

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Alla luce di questi dati e degli altri elementi disponibili possono farsi le seguenti considerazioni di carattere generale:

a) Le spese correnti incidono in misura esorbitante, sul totale delle spese, nella sezione attivazione (67,15% nel 1966; 43,17% nel 1967) e nella sezione riforma agraria (37,74% nel 1966; 49,08% nel 1967) mentre l'incidenza è minima nella sezione bonifica.

Ciò è dovuto, in parte al fatto che le spese del personale non sono state ripartite fra le tre sezioni in relazione all'effettivo carico ma in base al criterio convenzionale di gravare la maggior parte dell'onere sulla sezione attivazione; e inoltre al fatto che la sezione bonifica si occupa prevalentemente di lavori in concessione, finanziati dalla Regione siciliana e dalla Cassa del mezzogiorno, onde la sua attività è limitata ad alcune fasi del procedimento.

b) La esorbitante incidenza delle spese correnti è dovuta principalmente alle spese di personale, che incidono sulle prime fino all'82% (nel 1960) sulle spese in conto capitale fino al 49% (1967) e sul totale fino al 30% (1967). Tuttavia anche nelle altre spese di funzionamento, non obbligatorie, l'Ente non si è ispirato a criteri di saggia amministrazione.

c) Ciò è stato favorito dalla impostazione del bilancio di previsione, nella quale l'Ente non ha tenuto conto delle effettive esigenze, ma ha fatto previsioni molto larghe per le spese correnti, distribuendo la rimanenza tra le spese in conto capitale.

Tale criterio si è palesato in pieno in sede di consuntivo poichè, nonostante la migliore volontà di dare fondo agli stanziamenti in conto spese correnti, nelle stesse si è accertata, nel 1966 un'economia di lire 2.727.000.000 (di cui lire 779.095.000 sulle spese di personale) e nel 1967 un'economia di lire 3.462.000.000 (di cui lire 324.489.000 sulle spese di personale).

d) Risultano impegnati per interessi passivi, nel 1966 lire 456.585.916 e nel 1967 lire 182.361.162, oneri che non appaiono assolutamente giustificati dalla situazione di solvibilità creatasi nella cassa dell'Ente posteriormente al maggio 1966, e mettono in evidenza gravi negligenze e responsabilità, puntualizzate dalla Corte nella determinazione 822 del 6 febbraio 1968.

Il raffronto delle previsioni di bilancio quanto alle spese dei titoli I e II, con le risultanze del consuntivo circa gli impegni e i pagamenti dà luogo ad altre interessanti considerazioni:

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZIONE ATTIVAZIONE
(in milioni di lire)

Esercizi	CATEGORIA DI SPESA	Previste in bilancio	Impegnate	%	Pagate	%	Da pagare	%	Maggiori o minori spese	%
1966	Correnti	4.340	3.292	75,85	3.159	72,79	133	3,06	—	—
	In conto capitale	1.610	1.610	100 —	—	—	1.610	100 —	—	—
	Totale	5.950	4.902	82,38	3.159	53,09	1.743	29,29	—	1.047
1967	Correnti	5.148	3.664	74,17	3.288	63,86	375	7,31	—	—
	In conto capitale	4.822	4.822	100 —	69	0,14	4.822	99,86	—	1.484
	Totale	9.970	8.486	85,11	3.287	32,96	5.197	52,15	—	1.484

Per le spese correnti si rileva, da un lato, l'eccedenza delle previsioni rispetto alle reali necessità e, dall'altro, la prontezza dei pagamenti.

Per le spese in conto capitale si nota, da un lato, la corrispondenza degli impegni alle previsioni, e dall'altro l'irrisorietà delle somme pagate rispetto a quelle impegnate: i due fenomeni sono collegati e dipendono da una stessa causa: cioè dal fatto che la maggior parte delle somme impegnate sono costituite da residui di stanziamento, ai quali non corrispondono provvedimenti concreti di spesa.

SEZIONE RIFORMA AGRARIA
(in milioni di lire)

Esercizi	CATEGORIA DI SPESA	Previste in bilancio	Impegnate	%	Pagate	%	Da pagare	%	Maggiori o minori spese	%
1966	Correnti	4.471	3.268	73,10	2.984	66,75	284	6,35	—	—
	In conto capitale	5.017	5.390	107,43	75	1,50	5.315	105,93	+	373
	Totale	9.488	8.658	91,25	3.059	32,25	5.599	59 —	—	829
1967	Correnti	4.515	3.175	70,32	2.931	64,91	244	5,41	—	—
	In conto capitale	3.294	3.294	100 —	150	0,45	3.143	99,55	—	—
	Totale	7.809	6.469	82,84	3.081	39,45	3.387	43,39	—	1.340

In questa sezione si notano gli stessi fenomeni messi in rilievo riguardo alla sezione attivazione, con la differenza che, se a proposito dei compiti di attivazione l'Ente può invocare, a giustificazione della lentezza del procedimento di spesa, l'esigenza di adeguati studi preliminari alla deliberazione di piani e programmi, analoga giustificazione non può trovare credito riguardo all'attività di riforma agraria nella quale l'Ente non ha che da procedere nel solco aperto già da molti anni.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZIONE BONIFICA
(in milioni di lire)

Esercizi	CATEGORIA DI SPESA	Previste in bilancio	Impegnate	%	Pagate	%	Da pagare	%	Maggiori o minori spese	%
1966	Correnti	2.123	1.645	77,48	1.569	73,90	76	3,58	— 477	22,52
	In conto capitale	3.028	13.708	452,70	1.430	47,22	12.278	405,48	+ 10.679	352,70
	Totale.....	5.151	15.354	298,07	3.000	58,24	12.354	239,83	+ 10.202	198,07
1967	Correnti	2.018	1.381	68,43	1.249	61,89	131	6,54	— 637	31,57
	In conto capitale	4.917	4.898	99,61	332	6,75	4.566	92,86	— 18	0,39
	Totale.....	6.935	6.279	90,54	1.581	22,79	4.697	67,75	— 656	9,46

Mentre per le spese correnti valgono le stesse considerazioni esposte per le altre due sezioni del bilancio, per le spese in conto capitale si nota anzitutto una eccedenza degli impegni rispetto alle previsioni, eccedenza dovuta all'incremento dei lavori in concessione, che nell'anno 1966 è stato rilevantisimo, mentre ha subito una forte flessione nel 1967 a causa della diminuita fiducia degli enti concedenti (Regione siciliana e Cassa del Mezzogiorno) nella capacità dell'Ente di imprimere un adeguato ritmo a questo ramo di attività.

Quanto all'entità delle somme impegnate per spese in conto capitale, risultanti nei precedenti prospetti, va però tenuto presente che in gran parte si tratta di impegni globali presi a fine esercizio e solo in minima parte di impegni formali con destinazione concreta, come risulta dalla seguente situazione in cui si fa distinzione tra i residui propri ed i residui di stanziamento accertati alla fine di ciascun esercizio.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(In milioni di lire)

	Al 31 dicembre 1966			Al 31 dicembre 1967			Totale residui di stanziamenti del 1966 e del 1967 (a + b)
	Spese impegnate e non pagate	Residui di stanziamento	Totale	Spese impegnate e non pagate	Residui di stanziamento (a)	Totale	
SEZIONE DI BILANCIO							
Attivazione	114	1.496	1.610	22	4.800	4.822	933
Riforma agraria	4.074	1.240	5.314	1.533	1.610	3.143	818
Bonifica	1.000	11.278	12.278	—	4.566	4.566	378
Totale.....	5.188	14.014	19.202	1.555	10.976	12.531	2.129

Se poi si tiene presente la seguente situazione riassuntiva, nella quale sono messi in evidenza le somme pagate, in ciascuno dei due esercizi sui già di per sé esigui impegni effettivi assunti per spese in conto capitale si deve constatare la ipofunzionalità dell'Ente che raggiunge punte preoccupanti nel settore dell'attivazione, la quale comprende la parte più importante dei compiti di sviluppo agricolo assegnati all'ente rinnovato.

	1966			1967		
	Impegni effettivi	Pagamenti	Residui propri	Impegni effettivi	Pagamenti	Residui propri
SEZIONE DEL BILANCIO						
Attivazione	114	—	114	91	69	22
Riforma	4.149	75	4.074	1.683	150	1.533
Bonifica	2.430	1.430	1.000	332	332	—
Totale.....	6.693	1.505	5.188	2.106	551	1.555

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LA GESTIONE DEI RESIDUI

I residui attivi.

La situazione dei residui attivi alla fine di ciascun esercizio presentava le seguenti risultanze:

GESTIONE	Al 31 dicembre 1965	Al 31 dicembre 1966		Al 31 dicembre 1967			
		degli anni precedenti	dell'anno 1966	Totale	degli anni precedenti	dell'anno 1967	Totale
E.S.A.	—	—	20.229	20.229	9.686	17.433	27.119
Ex E.R.A.S.	25.090	20.066	—	20.066	18.846	—	18.846
Totale.....	25.090	20.066	20.229	40.295	28.532	17.433	45.965

Durante il 1966 si è avuta una riduzione nei residui attivi degli anni precedenti di circa 5.000 milioni, ma si sono creati, sulla competenza dell'esercizio, nuovi residui attivi per lire 20.229 milioni col risultato che la situazione globale, a chiusura di esercizio, presentava rispetto al 1965 un peggioramento di lire 15.200 milioni, che è invero rilevante per un solo anno di gestione dell'E.S.A.

Durante il 1967 la riduzione dei residui è stata notevole per quelli provenienti dalla gestione E.S.A. 1966, ma quasi insensibile per i residui E.R.A.S. degli anni precedenti.

Di contro si è creata, sulla competenza del 1967 una massa di residui di lire 17.433 milioni, con la conseguenza che la situazione globale a chiusura di esercizio presentava rispetto al 1966 un peggioramento di lire 5.670 milioni.

Se si scende all'esame della composizione dei residui attivi in ragione dell'esercizio di origine, si nota che molte partite risalgono ad esercizi remoti, per cui la loro esigibilità appare molto dubbia. Tale constatazione, che ovviamente non costituisce novità per l'Ente, avrebbe dovuto indurlo — come la Corte ha più volte raccomandato — ad una seria revisione delle partite in sofferenza all'effetto di svolgere un'azione decisiva per la riscossione dei crediti ancora recuperabili e di cancellare contabilmente gli altri. Ma l'Ente non ha dimostrato nessuno zelo in tal senso, così che la effettiva consistenza dei residui attivi risultanti dal consuntivo continua ad essere quanto mai incerta.

B) ATTIVITA' SVOLTA.

Compito precipuo dell'E.S.A., presupposto logico di molte delle sue attività, è la redazione del piano generale di sviluppo agricolo per la Regione, e dei piani zionali in cui esso deve articolarsi, nel quadro del piano regionale per lo sviluppo economico e sociale della Sicilia.

In ordine alla redazione del piano generale di sviluppo, il Consiglio si è limitato finora a deliberare, nel luglio 1967, le direttive di massima; direttive che l'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste ha ritenuto non soggette alla sua approvazione, poichè questa deve, a norma di legge, applicarsi al concreto piano di sviluppo e non ad un atto relativo alla sua formazione.

Soltanto nel luglio 1968 peraltro l'Ente ha istituito un comitato di consulenza tecnica ad alto livello, costituito di cinque docenti universitari, col compito di collaborare alla compilazione del piano « sia nella fase di impostazione delle ricerche e degli studi da promuovere, sia nelle successive fasi di elaborazione del programma ed in quella di stesura dell'elaborato »; ciò che lascia supporre un ripensamento dell'Ente circa la validità delle direttive già deliberate, che andrebbero — a quanto pare — rielaborate sulla base di studi scientifici a livello adeguato.

Sono stati nel frattempo deliberati dall'Ente due piani, uno per la zona dell'Etna-Simeto e l'altro per la zona delle Madonie. Non si tratta però di « piani zionali di sviluppo » nel senso previsto dalla legge, ma di semplici programmi di opere pubbliche d'interesse agricolo, predisposti al fine di utilizzare la somma di lire 10 miliardi destinata all'Ente dalla legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4 (art. 1, n. 1 lett. E).

Deve riconoscersi che l'esigenza, posta dalla legge con carattere prioritario, della compilazione del piano di sviluppo e dei piani zionali, ha condizionato in gran parte l'attività del servizio dell'attivazione e ne ha costituito una remora.

Questo condizionamento è venuto meno per gran parte dell'Isola soltanto in seguito al terremoto del gennaio 1968, poichè la legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, in relazione all'esigenza della ripresa economica delle zone colpite dal sisma, che coprono quasi tutta la parte occidentale dell'Isola, ha svincolato la redazione dei piani zionali dal piano generale di sviluppo economico della Sicilia e dal piano di sviluppo agricolo, ed ha posto anzi un termine a breve scadenza per la elaborazione dei documenti zionali.

In relazione a tale breve termine l'Ente ha affidato, per alcune zone, l'intera redazione dei rispettivi « piani zionali » ad « organizzazioni di studio », formate di esperti estranei all'Ente, e per altre zone ha chiamato singoli esperti a collaborare con i propri uffici ai relativi elaborati.

A tal uopo ha stipulato apposite convenzioni per l'importo complessivo di lire 154.000.000.

Riguardo a tali incarichi il magistrato delegato della Corte ha osservato che non sono stati resi ostensivi i criteri adottati nella scelta degli esperti e dei gruppi di esperti,

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alcuni dei quali risultavano costituiti « ad hoc », nè sono stati acquisiti i curricula professionali a dimostrazione di un'adeguata capacità professionale.

Quanto all'attività di riforma agraria, i dati che seguono evidenziano il suo progressivo esaurimento e, quindi, l'opportunità di ridimensionare il relativo apporto burocratico centrale e periferico:

DESCRIZIONE	1966		1967	
	ha	lotti	ha	lotti
a) Terreni conferiti (al 31-12-1967 ha 113 mila 950) (a)	—	—	—	—
b) Terreni assegnati (al 30-9-1965 ha 95.538)	641	200	789	337
c) terreni riassegnati a seguito di modifica di piani di conferimento o di ripartizione	906	277	403	148
d) Terreni già disponibili per decadenza degli originari assegnatari, attribuiti in sostituzione di altri, dichiarati incoltivabili	511	140	634	137
e) Terreni riassegnati agli aventi diritto a seguito del decesso degli originari assegnatari	496	124	388	97
f) Terreni rinunziati	72	16	100	23
g) Terreni ritornati alla disponibilità dello Ente per la dichiarata inadempienza dei relativi assegnatari	380	85	315	70
h) Terreni nella disponibilità dell'Ente in quanto rilasciati in affitto perché non ancora assegnati	176	39	282	63
i) Terreni resi disponibili nell'anno	327	73	358	79

(a) A seguito di modifica di alcuni piani di conferimento disposta con decreti assessoriali, i terreni conferiti, che al 30 settembre 1964 ammontavano ad ha 114.145, al 31 dicembre 1967 si sono ridotti ad ha 113.950.

Un discorso particolare meritano i 38 borghi rurali, dei quali i primi furono costituiti dall'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano ai sensi dell'art. 2 della legge 2 gennaio 1940, n. 1, e gli altri, in seguito, dall'ERAS con fondi della Regione siciliana e della Cassa del Mezzogiorno sotto il profilo di opere di bonifica.

Sebbene la loro costruzione sia costata cifre enormi, quasi tutti questi borghi non sono mai stati utilizzati per lo scopo cui erano destinati: alcuni perchè gli assegnatari non hanno voluto insediarvisi, altri perchè non sono stati completati, forse appunto in quanto rivelatisi inutili.

Intanto, come è già stato messo in evidenza nelle precedenti relazioni al Parlamento, l'Ente ha continuato e continua ad amministrare i borghi, sia perchè non può abbandonare alla rovina ed alla rapina quello che, nonostante tutto, costituisce un notevole patrimonio edilizio, sia per assicurare i servizi pubblici essenziali alle popolazioni agricole che, pur non abitandovi, gravitano intorno alle borgate.

Ciò comporta spese notevoli di custodia (oltre 20 custodi legati peraltro da rapporto di lavoro irregolare), di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere edilizie, di prestazione di servizi di assistenza sanitaria, scolastica, religiosa, eccetera.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Riguardo ai servizi che per legge sono obbligatori per i Comuni, la Corte (5) ha rilevato che i rapporti tra l'Ente ed i Comuni interessati sono stati, a suo tempo, disciplinati dalla legge 8 giugno 1942, n. 890, che, in vista proprio delle nuove maggiori spese derivanti ai Comuni per l'amministrazione dei centri rurali creati nei rispettivi territori e per l'organizzazione ed il funzionamento dei locali servizi pubblici, consente all'Ente di concedere anticipazioni alle amministrazioni comunali, salvo però rimborso da effettuarsi secondo determinate condizioni e modalità.

Analoga questione si pone anche per le spese di custodia e manutenzione, poichè per i centri costituiti con i fondi della legge 2 gennaio 1940, n. 1, è espressamente stabilito (art. 1 della citata legge n. 890 del 1942) che gli edifici e gli impianti destinati a servizi di competenza comunale devono essere trasferiti gratuitamente in proprietà ai Comuni con vincolo di destinazione; per i centri costituiti invece con i fondi della bonifica dovrebbero applicarsi i principi generali di cui agli articoli 17 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, numero 215.

Appare urgente quindi che l'Ente, in vista anche dei nuovi compiti di sviluppo che dovranno sempre più assorbire la sua attività e risorse, affronti decisamente il problema.

Non meno urgente appare l'esigenza che l'Ente definisca le questioni, ormai annose, relative a complessi edilizi non collaudati o dichiarati non collaudabili, ad opere dissestate dopo il collaudo, a riserve di appaltatori, e proceda alle liquidazioni per revisioni di prezzi di appalti. Ciò, oltre che in vista delle spese giudiziali e degli oneri di interessi che possono derivare da ulteriori ritardi, principalmente allo scopo di determinare i debiti nascenti da tutte queste pendenze, che per la loro ingente entità (si prevede un importo complessivo intorno ai 5 miliardi di lire) richiederanno un finanziamento apposito a carico dello Stato (trattandosi di spese di riforma agraria), finanziamento che dovrà essere chiesto e documentato tempestivamente in modo che il provvedimento di legge all'uo po occorrente non giunga con troppo ritardo.

Quanto alla situazione debitoria degli assegnatari, dal prospetto che segue appare evidente come essa non presenti, nei due anni in esame, miglioramenti apprezzabili rispetto al 31 dicembre 1965.

(In milioni di lire)

PERIODO	Per terreni espropriati		Per spese di miglioramento		Per terreni acquistati, permutati	
	Debito scaduto secondo i piani di ammortamento	Somme effettivamente pagate dagli assegnatari	Debito scaduto secondo i piani di ammortamento	Somme effettivamente pagate dagli assegnatari	Debito scaduto secondo i piani di ammortamento	Somme effettivamente pagate dagli assegnatari
Dall'inizio al 31 dicembre 1965	2.268 -	427,9	36,6	36,6	24,5	18,6
1966	256 -	63 -	—	—	4,5	3,5
1967	166 -	25,1	—	—	7,6	—
Totale al 31-12-1967.....	2.690 -	516 -	36,6	36,6	36,6	22,1

(5) Determinazione n. 747 del 23 maggio 1967.

Va segnalato, infine, che l'ESA ha ritenuto tuttora vigente l'articolo 11 del decreto (regio decreto 26 febbraio 1940, n. 247) col quale fu stabilito l'ordinamento dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano; articolo che consentiva a quell'Ente di procedere all'espropriazione dei terreni ritenuti suscettibili d'importanti trasformazioni fondiarie. Forte di tale convinzione, il Consiglio ha deliberato di chiedere all'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste di dichiarare, per notevoli estensioni di terreno, la sussistenza del presupposto di legge per l'espropriazione, e di chiedere ai sensi del successivo articolo 16 la autorizzazione all'occupazione d'urgenza; e ciò anche per terreni per i quali erano stati adempiuti gli obblighi di trasformazione agraria stabiliti dalla passata legislazione. Ma le richieste non sono state accolte poichè il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede consultiva, ha ritenuto il citato articolo 11 abrogato per incompatibilità con le leggi intervenute nella materia dopo il 1940 (legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104 e 10 agosto 1965, n. 21), le quali hanno espresso criteri ed indirizzi nuovi in ordine alla trasformazione agraria e fondiaria nel territorio della Regione.

Servizio bonifica e infrastrutture.

Il servizio bonifica e infrastrutture costituisce in sostanza il servizio tecnico ingegneristico dell'Ente, la cui attività principale quindi si esplica nella progettazione delle opere e nella loro esecuzione.

Al servizio fanno capo tutte le opere eseguite dall'Ente, in pratica cioè quelle finanziate sul proprio bilancio in base ai piani e programmi deliberati, quelle finanziate dalla Regione siciliana e quelle finanziate dalla Cassa del Mezzogiorno. Esso segue i lavori dalla progettazione fino al collaudo, alla eventuale revisione dei prezzi contrattuali ed alla eventuale definizione di riserve.

L'attività svolta dal servizio durante gli anni 1966 e 1967 si compendia, secondo quanto rilevato dall'Ente, nei seguenti dati:

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(In milioni di lire)

ENTE FINANZIATORE	Importo opere		Importo progetti			Importo lavori			Importo pagamenti in conto com- petenza e residui	
	pro- gram- mate	finan- ziate	in corso di elabo- razione	ese- guiti	appro- vati	appal- tati	ese- guiti	sottoposti a revi- sione prezzi	per lavori	per revi- sione prezzi
1966										
Regione	42.691	—	4.896	16.249	5.017	1.085	775	47	444	—
Casmez	523	—	2.152	7.102	248	134	3.951	418	3.101	239
Ente	4.322	4.322	—	3.839	—	—	—	—	84	—
Totale.....	47.537	4.322	7.048	27.793	5.265	1.219	4.726	465	3.629	239
1967										
Regione	58.941	—	1.600	9.913	106	2.620	780	74	981	—
Casmez	5.036	—	2.118	4.503	18	408	3.419	1.016	2.503	693
Ente	4.577	—	1.113	483	—	1.633	—	—	—	—
Totale.....	68.554	—	4.831	14.901	124	4.662	4.200	1.090	3.484	693

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si nota che, mentre l'importo dei progetti eseguiti è apprezzabile, l'approvazione degli stessi ha proceduto a ritmo quasi irrisorio. Lo stesso vale per l'andamento degli appalti e dei pagamenti. Per questi è da mettere in evidenza che i relativi importi si riferiscono quasi esclusivamente ad opere finanziate ed appaltate negli esercizi precedenti.

I ritardi che intercorrono tra le progettazioni e gli appalti sono in gran parte da imputare alle remore eccessive che si frappongono all'approvazione ed al finanziamento dei progetti come pure all'approvazione delle gare di appalto, da parte dell'Amministrazione vigilante.

Nel complesso il servizio bonifica, pur avvalendosi di un nutrito stuolo di tecnici (60 ingegneri, 208 geometri e 17 periti industriali) è l'unico che, nei due anni considerati, ha dato una produzione concreta di notevole consistenza anche se, per fatti esterni, gran parte è rimasta allo stato di progettazione.

Per la gestione autonoma della meccanizzazione agricola e per quella delle ricerche idrogeologiche, va messo in particolare evidenza la loro antieconomicità, accentuata per la prima dal fatto che durante il periodo considerato ha operato esclusivamente per conto dei privati ed a tariffe di libero mercato.

L'attività della gestione meccanizzazione è stata la seguente:

ANNO	Ore di lavorazione	Proventi accertati
1966	32.160	101.677.000
1967	49.648	114.203.000

Tenuto conto di un costo di circa lire 969.141.000 (accertato nel 1967, e che può valere — in mancanza di dati — per il 1966) che prescinde peraltro dalle quote di ammortamento del capitale (macchine agricole, impianti, automezzi, immobili, eccetera) il conto economico dà i seguenti dati approssimativi:

	1966	1967
costo medio di un'ora di lavorazione	L. 30.100	L. 19.200
ricavo medio di un'ora di lavorazione	» 3.150	» 2.300
perdita netta di un'ora di lavorazione	L. 26.950	L. 16.900

La gestione autonoma per le ricerche idrogeologiche, ha svolto nei due anni, in termini quantitativi di perforazioni, la seguente attività:

SOGGETTO FINANZIATORE	Sondaggi eseguiti		Sondaggi con esito positivo	
	N.	Metri perforati	N.	Litri secondo
1966				
Regione siciliana	11	2.138	6	93
E.S.A. (Riforma agraria)	3	562	1	3
Privati	3	460	3	39
Totale.....	17	3.160	10	135
1967				
Regione siciliana	9	1.660	4	48
E.S.A. (Riforma agraria)	3	500	1	9
Casmez	5	531	4	56
Totale.....	17	2.691	9	113

Prove di portata eseguite.

Nel 1966 prove n. 43, portata misurata 1/sec. 550.

Nel 1967 prove n. 56, portata misurata 1/sec. 612.

Un conto approssimativo, per l'anno 1967, fatto sulla base soltanto delle spese relative a:

retribuzioni agli operai in	L.	129.010.000
spese funzionamento cantieri, eccetera in	»	33.033.000
		<hr/>
Totale	L.	162.043.000

applicato ai 17 sondaggi per complessivi metri 3.160 perforati (trascurando cioè le operazioni di prova di portata), darebbe un costo medio di lire 9.500.000 circa per ogni sondaggio e lire 51.300 circa per ogni metro perforato. Il costo medio unitario dei 51 operai, tenuto conto soltanto degli assegni fissi, risulta di lire 2.529.000 per anno.

Omessi, nel calcolo, spese generali, spese del personale impiegatizio e quote di ammortamento, i costi evidentemente sono molto al di sotto della realtà; tuttavia bastano a mettere in evidenza che si tratta di gestione assolutamente antieconomica.

C) Il personale.

Uno dei problemi più gravi presso l'ESA è quello del personale, per l'entità numerica dello stesso e per la relativa spesa, che grava sulle finanze dell'Ente in misura assurda.

La situazione al 31 dicembre 1968 era la seguente:

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

EX COEFFICIENTI	Impiegati n.						Salariati n.			Spesa annua impegnata nell'anno 1967 per:	
	Sede		Periferia		Totale	Ricerche idriche	Mecc.ne agricola	Totale	Assegni fissi	Lavoro straordinario compensi e varie	
	Sezioni	Mecc.ne agricola	Sezioni	Mecc.ne agricola							
					Sezioni	Mecc.ne agricola					
670	8	—	2	—	10	—	—	—	—	—	
500	15	1	2	—	18	—	—	—	—	—	
402	36	1	8	—	45	—	—	—	—	—	
325	259	6	108	9	382	—	—	—	—	—	
271	338	11	283	22	654	—	—	—	—	—	
229	298	10	93	18	419	—	—	—	—	—	
202	15	—	9	1	25	—	—	—	—	—	
180	7	—	14	—	21	—	—	—	—	—	
173	79	—	61	5	145	—	—	—	—	—	
159	1	—	7	—	8	—	—	—	—	—	
151	1	—	23	—	24	1	17	18	—	—	
193	—	—	—	—	—	8	18	26	—	—	
167	—	—	—	—	—	14	42	56	—	—	
157	—	—	—	—	—	27	69	96	—	—	
148	—	—	—	—	—	—	73	73	—	—	
Capo parco	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	
Totali	1.057	29	610	55	1.751	50	220	270	5.858.096.655	554.347.113	

Totale spesa per il personale (a) L. 6.412.443.768

Totale spesa personale gestione Meccanizzazione agricola » 782.379.283

Totale generale..... L. 7.194.823.051

(a) Escluse le spese per il personale della Gestione autonoma della meccanizzazione agricola. L'Ente, nel 1967, ha speso inoltre lire 27.168.000 per retribuzioni ai custodi dei borghi rurali e lire 73.029.000 per salari a personale di fatica e di pulizia.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il problema è aggravato dal fatto che il personale amministrativo è in numero sproporzionato rispetto a quello tecnico, sebbene i compiti dell'Ente comportino principalmente attività tecniche d'ingegneria, di economia e tecnica agraria.

L'esodo volontario, deliberato dall'Ente nel settembre del 1967 in obbedienza a precisa disposizione di legge, non ha conseguito alcun effetto; le poche domande non hanno potuto essere accolte perchè subordinate a condizioni particolari.

Una riduzione del personale non sarebbe derivata neppure dall'attuazione del regolamento organico del personale, deliberato dall'Ente nell'agosto 1967, poichè questo, prevede — in base alla legge — l'inquadramento di tutto il personale in servizio al 31 dicembre 1964, anche oltre i limiti delle tabelle organiche. Ma il detto atto normativo, che peraltro, in deroga alla volontà della legge, si discosta per molti aspetti dai principi dell'impiego statale, non ha potuto essere finora applicato perchè la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto innanzi la Corte Costituzionale conflitto di attribuzione riguardo alla sua esecutività, conseguente ad approvazione avvenuta ad opera dell'Assessorato regionale dell'agricoltura senza il concerto con lo Stato (Ministero del tesoro), come invece vuole la legge (art. 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947 n. 778). In pendenza del giudizio è intervenuta ordinanza di sospensione della Corte Costituzionale.

Per la mancanza di tale concerto la Corte Costituzionale, nel 1968, ha annullato l'atto approvativo della deliberazione n. 1054 del 6 luglio 1962, con la quale l'Ente (allora ERAS) aveva, con uno stralcio di regolamento organico, raddoppiato l'indennità di anzianità del personale dipendente; col che la detta deliberazione ha perduto efficacia.

Nonostante la sua esorbitanza numerica, che peraltro nuoce al buon andamento dei servizi anzichè giovare, il personale dell'Ente gode di un trattamento privilegiato rispetto al corrispondente personale dello Stato; e ciò sia per effetto dell'esplicita volontà della legge regionale 5 maggio 1966, n. 7, d'interpretazione autentica, la quale ha recepito alcune deliberazioni dell'ERAS ed ha stabilito le modalità del conglobamento, sia per effetto della interpretazione, invero arbitraria, che era stata data presso l'Ente ad alcune delle predette deliberazioni, e che poi è stata data alla citata legge, in tema di conglobamento retributivo.

Nonostante tutto ciò, che ha comportato nel 1967, una spesa di lire 5.858 milioni per i soli assegni fissi, il Consiglio di amministrazione ha cercato, con vari provvedimenti, di aggravare ancora gli oneri di personale, in deroga alla legge che vuole invece il trattamento economico del personale dell'Ente conforme ai principi vigenti per l'impiego statale. Se ne segnalano i più rilevanti:

a) promozioni a ruolo aperto di 117 dipendenti disposte nel 1966 con effetto retroattivo anche di molti anni; provvedimento ritenuto illegittimo dalla Corte dei conti e tenuto fermo dall'Ente nonostante l'invito ad annullarlo da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste;

b) attribuzione a tutto il personale di una 14^a mensilità di stipendio per l'anno 1966; atto che non ha avuto attuazione perchè respinto dal predetto Assessorato; ma che poi è stato sostituito dalla concessione a tutto il personale di un « compenso speciale » in misura quasi pari ad una mensilità.

Anche per questa delibera l'Amministrazione vigilante, in seguito a determinazione della Corte, ha chiesto l'annullamento, ma senza buon esito;

c) attribuzione a tutto il personale di una 14^a mensilità di stipendio per l'anno 1967, sotto forma di « gratifica »; atto respinto dall'Assessorato predetto, ma poi sostituito con un « compenso in deroga » pari all'80% dello stipendio, con esclusione del personale classificato con qualifica inferiore al « distinto »;

d) attribuzione ad alcuni dipendenti di un « premio di fedeltà » in occasione del compimento di 25 anni di lodevole servizio presso l'Ente; atto che, in seguito a deter-

minazione della Corte, l'Ente si è astenuto dal reiterare in occasioni analoghe, pur senza procedere al recupero delle somme già erogate.

Sebbene l'Ente disponga di uffici tecnici d'ingegneria e di agraria, attrezzati senza economia, e di un servizio legale, dotati tutti di numeroso personale qualificato (per il servizio ingegneristico: ben 60 ingegneri, 208 geometri e 17 periti industriali), tuttavia ha fatto largo ricorso all'opera di professionisti liberi per consulenze tecniche e legali, ma più ancora per il patrocinio giudiziale.

Nel caso dei due anni sono state erogate somme considerevoli per onorari di prestazioni legali risalenti in parte anche agli anni precedenti.

La situazione dei soli incarichi di consulenza alla fine del 1967 risultava la seguente:

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

ELENCO DEGLI INCARICHI DI CONSULENZA AL 31 DICEMBRE 1967

N.	Generalità del consulente	Qualifica	Deliberazioni	Oggetto incaricato	Durata incarico	Compenso	Oggetto consulenza	Note
1	Ing. Mario Fernando Guiducci	Docente universitario	N. 408 del 5 maggio 1967	Consulenza geotecnica	Durata studi (previsti a. 2)	1.500.000	Studi serbatoio Azzirio e Mendola	Compenso forfettario
2	Ing. Franco Bigalli	Libero professionista	N. 803 dell'8 agosto 1967	Consulenza tecnica generale	Durata studi (previsti a. 2)	5.000.000	Studio serbatoio Castello	Compenso forfettario
3	Prof. Ruggero Joppelli	Docente universitario	N. 1.118 dell'8 novemb. 1966	Consulenza geotecnica	Durata studi (previsti a. 2)	400.000	Studi serbatoio Cicio	Compenso forfettario
4	Ing. Pietro Vecellio	Libero professionista	N. 700 del 6 agosto 1963	Consulenza tecnica generale	Durata lavori (previsti a. 7)	2,10% sull'importo dei lavori	Diga sul fiume Jato	Nella predetta percentuale è compreso l'onere degli emolumenti corrisposti ad un ing. dello Studio Vecellio tenuto permanente in cantiere per disposizione della Cassa per il Mezzogiorno
5	Prof. Ing. Ruggero Joppelli	Docente universitario	N. 266 del 21 dicemb. 1964	Consulenza geotecnica	Durata lavori (previsti a. 7)	5.000.000	Diga sul fiume Jato	Compenso forfettario
6	Prof. G. Battista Florida	Docente universitario	N. 8 dell'11 luglio 1947	Consulenza logica	Durata lavori (previsti a. 7)	Stipendio più missione	Diga sul fiume Jato	Sino al 31-12-67 ha avuto con l'Ente un rapporto fisso di consulenza con un compenso di lire 1.800.000 annue

CONCLUSIONE

Dovendo esprimere un'opinione conclusiva sulla gestione relativa agli esercizi finanziari 1966 e 1967 occorre tener conto della sua base di partenza, cioè della situazione nella quale si è trovato a dover operare il nuovo Ente all'inizio della sua gestione. L'Ente infatti ha dovuto, per legge assumersi la eredità dell'ERAS, fallimentare sotto tutti i riguardi:

- 1) per l'inflazione del personale, assunto peraltro non in base a criteri di obbiettiva selezione bensì a criteri clientelari;
- 2) per l'inattività durata vari anni a causa di mancanza di mezzi, con conseguente deterioramento dell'ordine e della disciplina;
- 3) per il disordine finanziario determinato soprattutto dall'ingente massa dei residui attivi e passivi e dall'incertezza sulla loro reale consistenza;
- 4) per la pesante situazione debitoria verso istituti di credito.

Fatta questa doverosa premessa, si deve con altrettanta obbiettività dire che l'Ente, nel giro di due anni, non ha portato a soluzione i problemi vecchi e non ha, d'altra parte, fatto progressi apprezzabili nell'attività relativa ai nuovi compiti di sviluppo agricolo.

Ciò è dipeso in parte dall'esigenza, posta dalla legge con carattere prioritario, della redazione del piano di sviluppo agricolo per tutto il territorio della Sicilia; compito invero arduo e complesso, che richiede studi accurati e scelte ragionate, ed al cui espletamento è, in certo senso, condizionata tutta l'attività di sviluppo.

Migliori sono stati i risultati nel settore delle opere pubbliche, anche se inferiori al potenziale disponibile. La lentezza dei procedimenti in questo campo di attività è stata in parte causata dalle remore nell'approvazione dei progetti e degli appalti, da parte dell'Amministrazione vigilante.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPENSI PER STUDI, RICERCHE E SIMILI AFFIDATI AD ENTI VARI

Rubrica e capitolo dello stato di previsione (numero - denominazione) e norme legislative	Incarichi degli studi	Oggetto degli incarichi	Importo dell'incarico
<p>Rubrica I. — Servizi generali.</p> <p>Capitolo 18702. — « Contributi a favore di istituti universitari o centri di studio che si impegnano, mediante convenzione a condurre studi, ricerche e pubblicazioni su problemi giuridici, economici e sociali relativi all'autonomia siciliana » (legge regionale 12 febbraio 1950, n. 18, e legge regionale 5 aprile 1955, n. 34).</p>	<p>Centro studi « Giuseppe Di Vittorio » di Siracusa.</p> <p>Centro studi economici « Franco Fasone » di Palermo.</p> <p>Centro studi « Gaetano Salvemini » di Caltanissetta.</p> <p>Centro regionale di ricerche statistiche di Palermo.</p> <p>Centro studi giuridici ed economici sulla programmazione economica e sui pubblici bilanci di Palermo.</p> <p>Centro regionale di ricerche statistiche di Palermo.</p> <p>Istituto di Storia moderna della facoltà di lettere e filosofia della Università di Palermo.</p>	<p>Problemi dell'occupazione, della trasformazione tecnico-produttiva del settore edile in rapporto ai fenomeni di urbanizzazione dei grandi centri siciliani.</p> <p>Durata: entro il 31-12-1967.</p> <p>Studio sulle prospettive di sviluppo dell'industria meccanica in Sicilia e valutazione dei relativi fabbisogni di investimento.</p> <p>Durata: entro il 31-12-1967.</p> <p>Analisi sulla tecnica ed il costo della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli della zona di Caltanissetta.</p> <p>Durata: entro 6 mesi dalla notifica del decreto.</p> <p>Studi, indagini e rilevazioni statistiche di interesse regionale.</p> <p>Durata: entro il 30-6-1968.</p> <p>Studi sulle gestioni collaterali, problemi di coordinamento. La legge statale che approva i bilanci ed i vincoli che essa comporta per i bilanci regionali. Tributi dello Stato e della Regione, ecc.</p> <p>Durata: entro il 31-12-1968.</p> <p>Raccolta, coordinamento ed elaborazione di dati statistici d'interesse regionale necessari per la compilazione della relazione economica generale della Regione per l'anno 1967.</p> <p>Durata: entro un anno dalla stipula della convenzione.</p> <p>Studio analitico sulla mobilità economico-professionale della classe dirigente palermitana ai fini della conoscenza dello status dei quadri dirigenti.</p> <p>Durata: entro 6 mesi dalla notifica del decreto approvativo della convenzione.</p>	<p>3.500.000</p> <p>2.500.000</p> <p>4.500.000</p> <p>12.000.000</p> <p>4.500.000</p> <p>4.500.000</p> <p>1.000.000</p>

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: COMPENSI PER STUDI, RICERCHE E SIMILI AFFIDATI AD ENTI VARI

Rubrica e capitolo dello stato di previsione (numero - denominazione) e norme legislative	Incarichi degli studi	Oggetto degli incarichi	Importo dell'incarico
(Continua: capitolo 18702).	<p>Centro studi e ricerche per il progresso economico e sociale della Sicilia « Gaetano Salvemini » di Agrigento.</p> <p>Istituto di statistica dell'Università di Messina.</p> <p>Istituto superiore di giornalismo di Palermo.</p> <p>Istituto superiore per imprenditori e dirigenti di azienda (ISIDA) di Palermo.</p> <p>Istituto ricerche e iniziative culturali di Palermo.</p> <p>Centro operativo per il rinnovamento dell'agricoltura siciliana (CORAS) di Palermo.</p> <p>Centro per l'incremento economico della Sicilia « Enrico La Loggia » di Palermo.</p>	<p>Studi sul ripristino e potenziamento dell'attività silvo-pastorale della fascia centro-meridionale della Sicilia come elemento propulsivo di sviluppo economico. Durata: entro 6 mesi dalla notifica del decreto di approvazione della convenzione.</p> <p>Studio sullo sviluppo economico della Sicilia nel quadro dei rapporti con le economie interne, internazionali ed estere. Situazione economica della Sicilia nell'anno 1968 e previsioni per l'anno 1969. Durata: entro il 31-12-1968.</p> <p>Il problema dei trasporti in Sicilia nel quadro dello sviluppo economico. Gli idrocarburi in Sicilia nel quadro della politica economica della Regione. Durata: entro un anno dalla notifica del decreto approvativo della convenzione.</p> <p>Studi nella struttura economica del settore dei marmi. Durata: entro il 31-12-1968.</p> <p>Studio nella programmazione ospedaliera nella città di Palermo. Durata: entro 3 mesi dalla notifica del decreto approvativo della convenzione.</p> <p>Indagini e ricerche aventi per oggetto la ristrutturazione del settore agricolo siciliano. Durata: entro 4 mesi dalla notifica del decreto approvativo della convenzione.</p> <p>Indagine socio-economica sulla struttura e la possibilità di sviluppo della Provincia di Catania. Durata: entro 6 mesi dalla notifica del decreto approvativo della convenzione.</p>	<p>4.500.000</p> <p>3.000.000</p> <p>4.500.000</p> <p>20.000.000</p> <p>2.300.000</p> <p>2.500.000</p> <p>9.500.000</p>

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: COMPENSI PER STUDI, RICERCHE E SIMILI AFFIDATI AD ENTI VARI

Rubrica e capitolo dello stato di previsione (numero - denominazione) e norme legislative	Incarichi degli studi	Oggetto degli incarichi	Importo dell'incarico
(Continua: capitolo 18702).	Centro studi e ricerche in agricoltura di Palermo.	Studio sugli interventi regionali per lo sviluppo delle forme associative nel processo di industrializzazione dei prodotti agricoli. Durata: entro 3 mesi dalla notifica del decreto approvativo della convenzione.	3.500.000
<p>Rubrica IX. — Interventi dello Stato per lo sviluppo dell'agricoltura.</p> <p>Capitolo 61704. — Contributi diretti a promuovere, potenziare e coordinare le attività volte alla preparazione e all'aggiornamento di tecnici agricoli, di agricoltori e di lavoratori agricoli, all'assistenza tecnica a carattere continuativo, nonché le iniziative a carattere dimostrativo e divulgativo connesse alle esigenze della riconversione agricola e della operazione internazionale (art. 7 della legge 2 giugno 1961, n. 454).</p>	Istituto di scienze amministrative e sociali.	Ricerche su tre comunità rurali della Sicilia occidentale.	2.000.000
<p>Rubrica II. — Produzione agricola.</p> <p>Capitolo 11556. — Contributi straordinari per sperimentazioni agrarie ivi comprese quelle per la coltura della barbabietola e fibre tessili, istituzione campi, acclimazione di semi, di piante erbacee e legnose, nonché di nuove specie di selezione, di nuove varietà e di moltiplicazione di semi (legge 30 giugno 1954, n. 493, e legge 3-6-1961, n. 3).</p>	Università di Catania.	Tecnologia di fabbricazione del formaggio pecorino.	2.000.000

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: COMPENSI PER STUDI, RICERCHE E SIMILI AFFIDATI AD ENTI VARI

Rubrica e capitolo dello stato di previsione (numero - denominazione) e norme legislative	Incarichi degli studi	Oggetto degli incarichi	Importo dell'incarico
<p>Rubrica VIII. — Foreste ed Economia montana.</p> <p>Capitolo 12705. — Spese per sperimentazioni ivi compresa l'acclimazione di piante (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267; regio decreto 26 maggio 1926, n. 1126, e art. 1 del decreto-legge 12 marzo 1948, n. 804).</p>	<p>I.R.F. e I.D.F. della Sicilia.</p>	<p>Sperimentazione di diserbante chimico.</p>	<p>13.302.700</p>
<p>Rubrica VIII. — Foreste ed Economia montana.</p> <p>Capitolo 12754. — Contributi e sussidi per sperimentazioni ivi compresa l'acclimazione delle piante (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267; regio decreto 26 maggio 1926, n. 1126, e decreto-legge 12 marzo 1948, n. 804).</p>	<p>Consorzio Borgo Cascino.</p>	<p>Sistemazione idraulica a mezzo di piccoli serbatoi.</p>	<p>10.561.000</p>
<p>Rubrica V. — Bonifica.</p> <p>Capitolo 12003. — Fondo destinato per provvedere alle spese per la attuazione dei programmi di studi e ricerche idro-geologiche (art. 9, primo comma, del decreto legislativo presidenziale 26 giugno 1950, n. 27) (articolo 9, ultimo comma, del decreto legislativo medesimo).</p>	<p>E.S.A.</p>	<p>Ricerche idro-geologiche.</p>	<p>7.807.450</p>

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMMISSIONI - COLLEGI - COMITATI OPERANTI NELLA REGIONE SICILIANA

Amministrazione Norme legislative	Denominazione - Oggetto del lavoro	Numero dei componenti
<i>Presidenza:</i>		
Legge regionale 2-3-1962, n. 3, e legge regionale 29-12-1967, n. 28.	Commissione per la formazione di una carta fisica del turismo siciliano.	23
Legge regionale 2-3-1962, n. 3, e legge regionale 29-12-1967, n. 28.	Commissione per la valutazione di beni mobili regionali.	5
Legge regionale 2-3-1962, n. 3, e legge regionale 29-12-1967, n. 28.	Commissione liquidatrice dell'Ente Siciliano per le case ai lavoratori.	3
Legge regionale 2-3-1962, n. 3, e legge regionale 29-12-1967, n. 28.	Commissione per provvedere allo studio approfondito sulle scuole professionali, sussidiarie e materne.	17
Legge regionale 2-3-1962, n. 3, e legge regionale 29-12-1967, n. 28.	Commissione tecnica per l'esame globale relativo alla utilizzazione del terreno di proprietà demaniale a Boccadifalco in ordine alla cessione di una striscia dello stesso occorrente per la costruzione di una strada.	3
Legge regionale 2-3-1962, n. 3, articoli 121, 122 e 272, regio decreto 23-5-1923, n. 827.	Commissione per il collaudo delle attrezzature destinate agli Istituti delle Università siciliane ed al Centro siciliano di fisica nucleare.	3
<i>Ass.to agricoltura:</i>		
D.A. 1332/28 D.R. 14-7-1967, reg.to il 10-8-1967, reg. 12, fogl. 69.	Commissione per la promulgazione dei programmi di massima degli interventi per lo sviluppo dell'elettificazione agricola.	5
D.A. 001/1 D.R. del 3-1-1968, reg.to il 31-1-1968, reg. 2, fogl. 150.	Commissione per il miglioramento, l'incremento ed il potenziamento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne.	6
D.L.P.R. 22-10-1947, n. 87, e D.A. 1922/12 D.R. del 16-12-1965, reg.to il 21-6-1966, reg. 6, fogl. 221.	Consiglio regionale dell'agricoltura.	26
<i>Asses.to pubblica istruzione:</i>		
D.P.R. 905 del 22-3-1967, reg. 4, fogl. 137 del 29-5-1967.	Commissione per l'espletamento di gare d'appalto per la fornitura di materiale di arredamento delle scuole elementari.	5
D.P.R. 5-10-1966, reg. 7, fogl. 135 del 3-12-1966.	Commissione consultiva per la stipula delle convenzioni con le aziende presso cui funzionano scuole professionali regionali.	6
D.P.R. 1-8-1966, reg. 6, fogl. 71 del 19-8-1966.	Commissione tecnico-amministrativa per il collaudo del materiale di arredamento delle scuole elementari e dell'attrezzatura per la refezione scolastica e per le colonie estive della Regione.	4
D.P.R. 1-7-1968, n. 93-A, reg. 5, fogl. 183 del 5-8-1968.	Commissione di studio sui problemi della scuola in Sicilia.	17

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: COMMISSIONI - COLLEGI - COMITATI OPERANTI NELLA REGIONE SICILIANA

Amministrazione Norme legislative	Denominazione - Oggetto del lavoro	Numero dei componenti
<i>Assess.to industria e commercio:</i>		
Legge regionale 3-6-1960, n. 37.	Comitato regionale consultivo per il commercio.	15
Legge regionale 28-6-1966, n. 14.	Comitato regionale Marchio di qualità.	19
Legge regionale 6-12-1948, n. 48.	Consiglio regionale delle miniere.	13
Legge regionale 3-6-1950, n. 36.	Comitato consultivo dell'industria.	18
Legge regionale 3-6-1950, n. 38.	Comitato consultivo dell'artigianato.	16
Legge regionale 20-1-1961, n. 7.	Commissione per gli accertamenti relativi agli adempimenti d'obbligo ai quali sono sottoposte le imprese armatoriali.	3
Legge regionale 29-7-1957, n. 45.	Consiglio regionale della pesca e attività marinare.	20
Legge regionale 8-8-1960, n. 36.	Commissione asfalti.	8
Legge regionale 13-3-1959, n. 4.	Comitato per l'esecuzione del piano di riorganizzazione delle Aziende zolfifere.	16
Legge regionale 30-11-1943, n. 54.	Comitato geologico.	7
Legge regionale 6-12-1948, n. 47.	Comitato regionale dei prezzi.	7
Legge regionale 20-1-1961, n. 7.	Comitato regionale per l'armamento.	14
	Commissione per il collaudo dei materiali didattici e di arredamento per la Scuola professionale marittima - Messina.	3
Legge regionale 6-3-1951, n. 27.	Comitato regionale per l'Albo degli esportatori.	5
	Commissione regionale per l'esame dei problemi relativi alla produzione e distribuzione della energia elettrica.	8
Legge regionale 14-12-1953, n. 68.	Commissione controllo Ente Fiera del Mediterraneo - Palermo.	3
Legge regionale 14-12-1953, n. 68.	Commissione controllo Ente Fiera di Messina.	3
<i>Assess.to enti locali:</i>		
Art. 122 R.D. 23-5-1924, n. 827.	Commissione per il collaudo della fornitura di un impianto meccanografico.	5
Art. 122 R.D. 23-5-1924, n. 827.	Commissione per il collaudo della fornitura di una perforatrice alfanumerica.	5
Art. 122 R.D. 23-5-1924, n. 827.	Commissione per il collaudo della fornitura di due condizionatori d'aria.	5
D.P.R. 30-9-1963, n. 1409.	Commissione per lo scarto degli atti di archivio dell'Ufficio elettorale dell'Assessorato Enti locali.	4
Art. 122 R.D. 23-5-1924, n. 827.	Commissione per il collaudo della stampa di n. 5000 esemplari del manifesto « Principali norme per la votazione » occorrenti per le elezioni comunali.	4

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: COMMISSIONI - COLLEGI - COMITATI OPERANTI NELLA REGIONE SICILIANA

Amministrazione Norme legislative	Denominazione - Oggetto del lavoro	Numero dei componenti
<i>Assess.to finanze:</i>		
Art. 122 R.D. 23-5-1924, n. 827.	Commissione collaudo per i materiali, i mobili e le macchine acquistate dall'Assessorato.	5
Art. 10, legge regionale 2-8-1954, n. 32.	Commissione giudicatrice dell'appalto concorso per la sistemazione del Palazzo d'Orleans.	3
Art. 91 R.D. 23-5-1924, n. 827.	Commissione giudicatrice dell'appalto concorso per la fornitura di studi regionali.	4
Art. 10, legge regionale 2-8-1954, n. 32.	Commissione giudicatrice dell'appalto concorso per la installazione di impianti idrici al Palazzo dei Normanni.	5
Art. 10, legge regionale 2-8-1954, n. 32.	Commissione giudicatrice appalto concorso relativo alla sistemazione impianti elettrici del Palazzo dei Normanni.	5
Art. 91 R.D. 23-5-1924, n. 827.	Commissione giudicatrice dell'appalto concorso relativo alla fornitura di arredi per il pensionato universitario S. Saverio di Palermo.	3
<i>Assess.to lavoro:</i>		
Legge regionale 18-3-1959, n. 7, e legge regionale 7-7-1968, n. 17.	Comitato tecnico previsto dall'articolo 4, primo comma della legge regionale 18-3-1959, n. 7, e successive modifiche, articolo 14 della legge regionale 7-7-1968, n. 17.	8
Art. 6 legge regionale 13-1-1957, n. 2.	Commissioni Comunali di collocamento n. 26.	8
<i>Ass.to turismo:</i>		
Art. 10, legge regionale 2-8-1954, n. 32.	Commissione per l'aggiudicazione dell'appalto concorso relativo alla costruzione della funivia Taormina-Spisone.	4
Art. 10, legge regionale 2-8-1954, n. 32.	Commissione per l'aggiudicazione dell'appalto concorso relativo all'illuminazione artistica dei monumenti di Taormina.	5
Legge regionale 12-4-1967, n. 46, artt. 22 e 23, R.D.L. 18-1-1937, n. 975, legge 30-12-1937, n. 2651.	Commissione per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni degli Enti provinciali per il turismo nella classifica degli alberghi, pensioni e locande.	17
D.L.P.R. 26-6-1950, n. 35, D.L. P.R. 12-3-1952, n. 9, Legge regionale 22-9-1952, n. 45, legge regionale 29-12-1949, n. 958, legge 5-6-1967, n. 417, legge 4-11-1965, n. 1213.	Commissione consultiva regionale incaricata di esprimere pareri sulle richieste di nullaosta per apertura, costruzione, trasformazione, adattamento ed esercizi di locali per gli spettacoli cinematografici o misti, nonché per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti.	12
Art. 40 Legge regionale 12-4-1967, n. 46, legge regionale 6-4-1951, n. 35, e legge regionale 12-2-1955, n. 14.	Commissione consultiva per la concessione di contributi per la relalizzazzione di opere ed impianti sportivi.	7
Art. 7 legge regionale 12-4-1967, b. 46, D.P.Reg. 9-4-1956, n. 2, D.P.Reg. 30-3-1959, n. 11.	Comitato tecnico consultivo per la concessione di contributi per la costruzione di alberghi e simili.	9

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE ANALITICA DELLE ANTICIPAZIONI CONCESSE AI COMUNI ED ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DAL 9 MAGGIO 1952 AL 31 DICEMBRE 1968 E DEI RECUPERI EFFETTUATI IN CONTO, NEL PERIODO STESSO

ENTE BENEFICIARIO	Anticipazioni disposte	Somme recuperate	Somme da recuperare
Amministrazione provinciale di Agrigento	983.125.000	689.954.519	293.170.481
Agrigento	6.287.488.960	3.391.750.058	2.895.738.902
Alessandria della Rocca	342.115.880	194.123.020	147.992.860
Aragona	891.849.900	686.620.698	205.229.202
Bivona	459.143.963	390.183.709	68.960.254
Burgio	130.028.546	86.086.314	43.942.232
Calamonaci	201.779.920	108.659.796	93.120.124
Caltabellotta	164.285.560	109.450.570	54.834.990
Camagra	199.916.920	126.062.644	73.854.276
Cammarata	549.522.160	424.539.570	124.982.590
Campobello di Licata	844.930.940	470.588.747	374.342.193
Canicattì	2.041.676.780	1.537.180.144	504.496.636
Casteltermini	681.637.640	279.676.545	401.961.095
Castrofilippo	313.491.500	233.804.672	79.686.828
Cattolica Eraclea	752.229.920	494.651.278	257.578.642
Cianciana	392.490.885	377.701.839	14.789.046
Comitini	189.523.880	114.052.690	75.471.190
Favara	2.675.902.500	1.409.349.234	1.266.553.266
Grotte	727.647.900	628.032.399	99.615.501
Joppolo Giancaxio	221.519.202	118.135.865	103.383.337
Lampedusa e Linosa	122.351.442	56.763.647	65.587.595
Licata	3.240.221.580	2.209.263.044	1.030.958.536
Lucca Sicula	141.317.459	85.386.331	55.931.128
Menfi	628.835.780	322.614.505	306.221.275
Montallegro	177.901.960	166.422.804	11.479.156
Montevago	201.304.920	111.851.653	89.433.267
Naro	507.418.962	327.227.444	180.191.518
Palma di Montechiaro	789.168.075	530.552.510	258.615.565
Porto Empedocle	2.444.411.182	1.726.634.663	717.776.519
Recalmuto	643.338.520	321.030.601	322.307.919
Raffadali	662.807.054	484.392.046	178.415.008
Ravanusa	1.408.728.320	982.856.865	425.871.455
Realmonte	239.427.524	93.430.486	145.997.038
Ribera	1.348.034.040	681.078.788	666.955.252
Sambuca di Sicilia	674.759.860	426.320.021	248.439.839
San Biagio Platani	312.155.860	73.101.600	239.054.260
S. Elisabetta	—	—	—

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: SITUAZIONE ANALITICA DELLE ANTICIPAZIONI CONCESSE AI COMUNI ED ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DAL 9 MAGGIO 1952 AL 31 DICEMBRE 1968 E DEI RECUPERI EFFETTUATI IN CONTO, NEL PERIODO STESSO

ENTE BENEFICIARIO	Anticipazioni disposte	Somme recuperate	Somme da recuperare
San Giovanni Gemini	444.779.866	203.351.036	241.428.830
Santa Margherita Belice	532.945.080	333.716.548	199.228.532
Sant'Angelo Muscaro	181.484.920	122.656.537	58.828.383
Santo Stefano Quisquina	250.471.062	166.085.336	84.385.726
Sciacca	2.246.212.000	1.167.333.449	1.078.878.551
Siculiana	580.961.222	372.036.566	208.924.656
Villafranca Sicula	97.837.640	52.551.770	45.285.870
Totale Provincia Agrigento.....	36.927.182.284	22.887.262.561	14.039.919.723
Amministrazione provinciale di Caltanissetta ...	374.000.000	235.000.000	139.000.000
Acquaviva Platani	133.589.839	109.036.725	24.553.114
Bompensiere	57.513.893	44.373.499	13.140.394
Butera	452.165.243	345.478.054	106.687.189
Caltanissetta	5.020.870.417	4.389.169.856	631.700.561
Comopofranco	128.158.168	103.144.378	25.013.790
Delia	258.046.675	165.317.964	92.728.711
Gela	1.535.799.764	1.544.010.382	—
Marianopoli	187.049.982	177.432.169	9.617.813
Mazzerano	621.233.719	440.809.591	180.424.128
Milena	75.881.980	52.798.515	23.083.465
Montedoro	87.688.560	62.427.446	25.261.114
Mussomeli	287.866.485	216.740.790	71.125.695
Niscemi	579.712.030	318.673.336	261.038.694
Resuttano	150.629.548	120.875.503	29.754.045
Riesi	661.268.786	480.091.117	181.177.669
San Cataldo	1.373.971.346	1.063.499.317	310.472.029
Santa Caterina Villarmosa	607.746.431	465.968.702	141.777.729
Serradifalco	412.688.264	401.178.985	11.509.279
Sommatino	550.868.723	405.365.773	145.502.950
Sutera	33.080.636	29.235.892	3.244.744
Vallelunga	215.428.220	171.663.617	43.764.603
Villalba	112.794.562	112.794.562	—
Totale Provincia di Caltanissetta.....	13.918.053.271	11.455.086.173	2.462.967.198
Amministrazione provinciale di Catania	14.111.400.000	11.751.689.410	2.359.710.590
Aci Bonaccorsi	77.674.889	56.911.413	20.763.476
Aci Castello	159.092.877	135.299.574	23.793.303

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: SITUAZIONE ANALITICA DELLE ANTICIPAZIONI CONCESSE AI COMUNI ED ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DAL 9 MAGGIO 1952 AL 31 DICEMBRE 1968 E DEI RECUPERI EFFETTUATI IN CONTO, NEL PERIODO STESSO

ENTE BENEFICIARIO	Anticipazioni disposte	Somme recuperate	Somme da recuperare
Aci Catena	170.588.920	121.214.535	49.374.385
Acireale	3.632.006.160	2.663.997.100	968.009.060
Aci Sant'Antonio	163.764.204	107.666.552	56.097.652
Adrano	1.089.749.650	669.976.593	419.773.057
Belpasso	232.089.940	196.761.431	35.328.509
Biancavilla	804.755.140	565.956.372	238.798.768
Bronte	656.249.120	482.922.185	173.326.935
Calatabiano	32.962.805	32.962.808	—
Caltagirone	4.887.909.480	3.569.449.247	1.318.460.233
Camporotondo Etneo	14.658.860	12.305.489	2.353.371
Castel di Judica	308.813.400	236.524.446	72.288.954
Castiglione di Sicilia	546.039.270	400.106.924	145.932.346
Catania	83.519.940.783	65.197.728.467	18.322.212.316
Fiumefreddo di Sicilia	199.563.840	144.265.209	55.298.631
Giarre	1.528.467.800	1.011.596.802	516.870.998
Grammichele	302.638.000	220.211.663	82.426.337
Gravina di Catania	61.026.795	61.026.795	—
Licodia Etnea	141.519.620	105.662.391	35.857.229
Linguaglossa	446.838.420	335.638.999	111.199.421
Maletto	164.937.729	115.208.243	49.729.486
Mascali	351.722.755	239.507.484	112.215.271
Mascalucia	15.115.275	14.929.052	186.223
Militello in Val di Catania	211.021.347	185.244.963	25.776.384
Milo	58.123.601	38.927.529	19.196.072
Mineo	386.854.780	295.545.405	91.309.375
Mirabella Imbaccari	407.822.900	319.794.138	88.028.762
Misterbianco	433.268.540	256.677.794	186.590.746
Motta Sant'Anastasia	98.016.384	77.286.317	20.730.067
Nicolosi	78.149.341	57.639.343	20.509.998
Palagonia	745.470.525	507.685.469	237.785.056
Paternò	2.852.062.076	1.900.624.393	951.437.683
Pedara	38.508.374	39.848.452	—
Piedimonte Etneo	130.076.542	100.045.718	30.030.824
Raddusa	252.578.220	176.600.128	75.978.092
Rarracca	543.869.461	324.425.248	219.444.213
Randazzo	350.238.295	326.998.707	23.239.588
Riposto	868.489.180	672.053.013	196.436.167

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: SITUAZIONE ANALITICA DELLE ANTICIPAZIONI CONCESSE AI COMUNI ED ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DAL 9 MAGGIO 1952 AL 31 DICEMBRE 1968 E DEI RECUPERI EFFETTUATI IN CONTO, NEL PERIODO STESSO

ENTE BENEFICIARIO	Anticipazioni disposte	Somme recuperate	Somme da recuperare
San Cono	218.730.580	166.815.635	51.914.945
San Giovanni La Punta	4.695.325	4.695.325	—
San Gregorio di Catania	66.014.860	43.443.756	22.571.104
San Michele di Ganzaria	171.119.660	123.369.416	47.750.244
San Pietro Clarenza	30.432.550	28.705.730	1.726.820
Sant'Agata Li Battiati	70.000	70.000	—
Sant'Alfio	959.900	959.900	—
Santa Maria di Licodia	109.564.940	88.924.041	20.640.899
Santa Venerina	197.646.830	129.163.808	68.483.022
Scordia	350.432.700	263.641.570	86.791.130
Trecastagni	89.612.670	89.612.670	—
Tremestieri Etneo	23.044.018	6.763.034	16.280.984
Valverde	70.773.712	43.911.922	26.861.740
Viagrande	52.114.960	52.114.960	—
Vizzini	827.809.900	614.859.372	212.950.528
Zafferana Etnea	137.183.337	99.398.985	37.784.352
Totale Provincia di Catania.....	123.434.281.240	95.485.365.925	27.948.915.315
Amministrazione provinciale di Enna	778.980.000	778.980.000	—
Agira	550.611.842	471.251.407	79.360.435
Aidone	369.054.564	303.621.025	65.433.539
Assoro	391.108.345	336.594.095	54.514.250
Barrafranca	678.959.885	413.831.154	265.128.731
Calascibetta	419.768.289	379.691.442	40.076.847
Catenanuova	104.426.572	68.451.260	35.975.312
Centuripe	325.959.860	222.888.518	103.071.342
Cerami	176.905.600	140.150.353	36.755.247
Enna	4.349.656.895	2.884.714.373	1.504.942.522
Gagliano Castelferrato	49.585.220	37.048.115	12.537.105
Leonforte	724.993.227	577.609.577	147.383.650
Nicosia	1.030.505.310	699.925.434	330.579.876
Nissoria	170.856.015	123.187.106	47.668.909
Piazza Armerina	3.664.850.340	2.437.028.436	1.227.821.904
Pietraperzia	613.520.593	409.418.670	204.101.923
Regalbuto	342.804.800	271.689.138	71.115.662
Sperlinga	93.880.360	32.951.181	60.929.179

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: SITUAZIONE ANALITICA DELLE ANTICIPAZIONI CONCESSE AI COMUNI ED ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DAL 9 MAGGIO 1952 AL 31 DICEMBRE 1968 E DEI RECUPERI EFFETTUATI IN CONTO, NEL PERIODO STESSO

ENTE BENEFICIARIO	Anticipazioni disposte	Somme recuperate	Somme da recuperare
Troina	311.086.485	227.931.746	83.154.739
Valguarnera Caropepe	1.175.438.365	910.232.630	265.205.735
Villarossa	749.389.140	634.944.132	114.445.008
Totale Provincia di Enna.....	17.072.341.707	12.322.139.792	4.750.201.915
Amministrazione provinciale di Messina	2.868.200.000	2.000.223.833	867.976.167
Alcara Li Fusi	91.279.900	52.041.390	39.238.510
Alì Marina	157.496.560	109.754.588	47.741.972
Alì Superiore	60.113.780	44.986.624	15.127.156
Antillo	48.168.300	32.067.321	16.100.979
Barcellona Pozzo di Gotto	2.584.826.883	1.973.268.171	611.558.712
Basicò	120.916.110	62.094.266	58.821.844
Brolo	43.949.980	33.205.348	10.744.632
Capizzi	219.335.380	151.164.289	68.171.091
Capo D'Orlando	266.311.665	222.347.375	43.964.290
Capri Leone	68.380.770	39.989.696	28.391.074
Caronia	249.432.860	198.282.175	51.160.685
Casalvecchio Siculo	114.404.843	90.745.678	23.659.165
Castel di Lucido	102.099.530	57.233.430	44.866.100
Castell'Umberto	106.620.230	68.597.418	38.022.812
Castel Mola	83.470.525	61.669.017	21.801.508
Castroreale	351.056.180	225.981.035	124.075.145
Cesarò	104.019.880	84.572.895	19.446.985
Condò	28.528.280	15.963.568	12.564.712
Falcone	100.248.740	71.676.851	28.571.889
Ficarra	83.419.115	62.267.058	21.252.057
Fiumedinisi	64.745.660	51.748.943	12.996.717
Floresta	81.678.910	50.978.035	30.700.875
Fondachelli Fantina	85.391.280	41.200.416	44.190.864
Forza D'Agro	90.055.970	65.274.190	24.781.780
Francavilla di Sicilia	97.377.240	102.401.326	—
Frazzanò	24.075.860	16.206.169	7.869.691
Firci Siculo	101.362.400	79.089.822	22.272.578
Furnari	159.258.140	121.929.217	37.328.923
Gaggi	87.717.062	57.846.947	29.870.115
Galati Mamertino	29.811.980	27.538.718	2.273.262

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: SITUAZIONE ANALITICA DELLE ANTICIPAZIONI CONCESSE AI COMUNI ED ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DAL 9 MAGGIO 1952 AL 31 DICEMBRE 1968 E DEI RECUPERI EFFETTUATI IN CONTO, NEL PERIODO STESSO

ENTE BENEFICIARIO	Anticipazioni disposte	Somme recuperate	Somme da recuperare
Gallodoro	20.249.680	12.807.402	7.442.278
Giardini	464.865.880	369.193.008	95.672.872
Gioiosa Marea	134.706.065	98.193.793	36.512.272
Graniti	108.906.325	88.209.273	20.697.052
Gualtieri Sicaminò	93.288.540	36.802.614	56.485.926
Itala	65.301.280	41.400.050	23.901.230
Leni	25.602.920	25.875.919	—
Letojanni	158.759.408	117.648.460	41.110.948
Librizzi	49.685.075	30.920.139	18.764.936
Limina	91.181.761	63.806.838	27.374.923
Lipari	87.479.865	87.479.867	—
Longi	60.104.600	48.573.855	11.530.745
Malfa	35.286.115	19.352.619	15.933.496
Malvagna	85.224.945	68.216.069	17.008.876
Mandanici	41.407.900	27.955.886	13.452.014
Mazzarà Sant'Andrea	95.179.560	52.156.496	43.023.064
Neri	76.567.680	64.363.491	12.204.189
Messina	7.661.167.980	6.029.152.316	1.632.015.664
Milazzo	1.459.559.995	1.180.300.445	279.259.550
Militello Rosmarino	51.673.415	34.408.460	17.264.955
Mirto	46.054.220	24.475.334	21.578.886
Mistretta	442.850.460	257.616.907	185.233.553
Mojo Alcantara	88.299.700	55.607.840	32.691.860
Monforte San Giorgio	43.944.965	21.181.686	22.763.279
Mongiuffi Media	57.498.440	57.498.515	—
Montagnareale	47.928.825	39.096.787	8.832.038
Montalbano di Elicona	127.194.690	97.266.217	29.928.473
Motta Camastra	78.258.520	66.884.631	11.373.889
Motta d'Affermo	65.458.780	65.460.541	—
Naso	211.410.590	154.327.703	57.082.887
Nizza di Sicilia	116.488.150	86.598.958	29.889.192
Novara di Sicilia	190.441.700	152.627.099	37.814.601
Oliveri	108.419.000	69.727.156	38.691.844
Pace del Mela	73.759.590	46.040.011	27.719.579
Pagliara	26.332.285	25.016.232	3.316.053
Patti	291.379.899	224.944.890	66.435.009

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: SITUAZIONE ANALITICA DELLE ANTICIPAZIONI CONCESSE AI COMUNI ED ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DAL 9 MAGGIO 1952 AL 31 DICEMBRE 1968 E DEI RECUPERI EFFETTUATI IN CONTO, NEL PERIODO STESSO

ENTE BENEFICIARIO	Anticipazioni disposte	Somme recuperate	Somme da recuperare
Pettineo	88.255.680	53.306.886	14.948.794
Piraino	57.722.620	57.751.467	—
Raccuja	127.006.720	69.891.385	57.115.335
Reitano	60.299.300	37.244.941	23.054.359
Roccafiorita	21.829.040	11.457.758	10.371.282
Roccalumera	—	103.412	—
Roccalvaldina	66.788.195	49.453.678	17.334.517
Roccella Valdemone	100.095.980	63.781.399	36.314.581
Rodi Milici	170.588.340	129.403.950	41.184.390
Rometta	89.862.370	71.290.672	18.571.698
San Filippo del Mela	153.639.900	112.372.931	41.266.969
San Fratello	388.850.750	327.911.005	60.939.745
San Marc d'Alunzio	122.764.060	94.049.367	28.714.693
San Pier Niceto	76.385.320	57.206.991	19.178.329
San Piero Patti	218.762.980	122.587.145	96.175.835
San Salvatore di Fitalia	89.511.795	68.940.867	20.570.928
Santa Domenica Vittoria	97.158.455	54.039.357	43.119.098
Sant'Agata di Militello	278.137.430	162.461.023	115.676.407
Sant'Alessio Siculo	64.981.700	44.694.443	20.287.257
Santa Lucia del Mela	97.528.510	70.442.455	27.086.055
Santa Marina Salina	126.506.200	17.853.944	108.652.256
Sant'Angelo di Brolo	100.478.960	80.950.959	19.528.001
Santa Teresa Riva	146.477.470	117.980.954	28.496.516
San Teodoro	41.424.360	32.542.134	8.882.226
Santo Stefano Camastra	143.388.680	109.360.533	34.028.147
Saponara	110.138.095	46.182.700	63.955.395
Savoca	51.315.830	33.627.129	17.688.701
Scaletta Zanclea	78.985.360	42.145.460	36.839.900
Sinagra	62.346.220	45.026.287	17.319.933
Spadafora	113.970.981	70.618.419	43.352.562
Taormina	521.261.969	337.372.802	183.889.167
Terme Vigliatore	80.024.130	1.214.429	78.809.701
Torregrotta	9.630.730	320.773	9.309.957
Tortorici	160.576.180	99.625.210	60.950.970
Tripi	233.229.805	145.412.040	87.817.765
Tusa	261.213.698	172.125.272	89.088.426

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: SITUAZIONE ANALITICA DELLE ANTICIPAZIONI CONCESSE AI COMUNI ED ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DAL 9 MAGGIO 1952 AL 31 DICEMBRE 1968 E DEI RECUPERI EFFETTUATI IN CONTO, NEL PERIODO STESSO

ENTE BENEFICIARIO	Anticipazioni disposte	Somme recuperate	Somme da recuperare
Ucria	111.718.300	90.719.931	20.998.369
Valdina	67.610.380	45.616.185	21.994.195
Venetico	80.561.430	32.158.154	48.403.276
Villafranca Tirrena	163.836.985	136.774.704	27.062.281
Totale Provincia di Messina	26.572.637.724	19.529.552.467	7.043.085.257
Amministrazione provinciale di Palermo	3.336.500.000	3.336.500.000	—
Alia	178.940.350	111.329.094	67.611.256
Aiimena	213.527.948	143.739.406	69.788.542
Aliminusa	21.908.510	19.975.185	1.933.325
Altavilla Milicia	68.092.095	44.418.094	23.674.001
Altofonte	13.425.475	13.425.478	—
Bagheria	1.621.848.010	1.169.884.938	451.963.072
Balestrate	279.428.535	141.872.603	137.555.932
Baucina	48.778.355	28.639.585	20.138.770
Belmonte Mezzagno	26.528.825	29.096.690	—
Bisacquino	255.727.140	168.571.562	87.155.578
Bolognetta	66.278.670	49.224.606	17.054.064
Bompietro	83.501.005	82.410.086	1.090.919
Borgetto	164.158.640	75.542.039	88.616.601
Caccamo	226.399.485	173.615.712	52.783.773
Valtavuturo	105.190.270	52.554.126	52.636.144
Campofelice di Fitalia	90.133.690	45.824.192	44.309.498
Campofelice di Roccella	52.491.395	42.151.388	10.340.007
Campofiorito	100.814.330	29.814.659	70.999.671
Camporeale	243.250.815	121.825.452	121.425.363
Capaci	1.769.515	1.769.517	—
Carini	288.826.700	288.826.700	—
Castelbuono	288.337.173	221.721.373	66.615.800
Casteldaccia	450.000	450.000	—
Castellana Sicula	66.617.360	61.404.897	5.212.463
Castronovo di Sicilia	144.635.975	115.591.957	29.044.018
Cefalà Diana	74.928.765	38.745.864	36.182.901
Cefalù	548.926.405	473.224.684	75.701.721
Cerda	33.893.000	33.893.000	—
Chiusa Sclafani	126.531.500	67.532.106	58.999.394

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: SITUAZIONE ANALITICA DELLE ANTICIPAZIONI CONCESSE AI COMUNI ED ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DAL 9 MAGGIO 1952 AL 31 DICEMBRE 1968 E DEI RECUPERI EFFETTUATI IN CONTO, NEL PERIODO STESSO

ENTE BENEFICIARIO	Anticipazioni disposte	Somme recuperate	Somme da recuperare
Ciminna	66.350.273	37.151.537	29.198.736
Cinisi	65.101.080	52.660.928	12.440.152
Collesano	93.734.500	93.790.786	—
Contessa Entellina	111.343.355	68.817.624	42.525.731
Corleone	1.412.779.720	1.037.302.479	375.477.241
Ficarazzi	93.798.060	55.260.674	38.537.386
Gangi	118.659.927	59.425.941	59.233.986
Geraci Siculo	172.230.800	106.932.201	65.298.599
Giardinello	93.281.600	51.725.898	41.555.702
Giuliana	76.092.458	56.774.692	19.317.766
Godrano	119.574.440	70.618.617	48.955.823
Gratteri	38.155.265	38.155.265	—
Isnello	105.525.060	81.025.060	24.500.000
Isola delle Femmine	180.000	180.000	—
Lascari	84.850.265	48.847.391	36.002.874
Lercara-Friddi	412.359.260	334.701.000	77.658.260
Marineo	310.418.180	100.892.389	209.525.791
Mezzojuso	195.307.743	113.369.920	81.937.823
Misilmeri	604.224.760	290.066.071	314.158.689
Monreale	1.086.508.120	603.989.016	482.519.104
Montelepre	184.323.980	120.100.523	64.223.457
Montemaggiore Belsito	142.180.045	65.780.081	76.399.964
Palazzo Adriana	102.271.264	66.106.852	36.164.412
Palermo	65.262.850.000	52.340.216.722	12.922.633.278
Partinico	1.254.417.190	616.868.029	637.549.161
Petralia Soprana	220.508.020	167.968.801	52.539.219
Petralia Sottana	212.414.841	173.345.152	39.069.689
Piana degli Albanesi	149.514.190	101.675.926	47.838.264
Polizzi Generosa	349.808.260	278.747.704	71.060.556
Pollina	29.508.135	29.508.135	—
Prizzi	235.691.600	186.874.342	48.817.258
Roccamena	141.404.710	103.254.557	38.150.153
Roccapalumba	154.645.100	87.795.021	66.850.079
San Cipirrello	189.792.180	107.440.106	82.352.074
San Giuseppe Jato	328.173.325	190.434.203	137.739.122
San Mauro Castelverde	204.317.100	92.311.323	112.005.777

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: SITUAZIONE ANALITICA DELLE ANTICIPAZIONI CONCESSE AI COMUNI ED ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DAL 9 MAGGIO 1952 AL 31 DICEMBRE 1968 E DEI RECUPERI EFFETTUATI IN CONTO, NEL PERIODO STESSO

ENTE BENEFICIARIO	Anticipazioni disposte	Somme recuperate	Somme da recuperare
Santa Cristina Gela	42.492.650	23.379.798	19.112.852
Santa Flavia	88.776.475	67.573.899	21.202.576
Sciara	59.966.520	40.296.312	19.670.208
Scillato	40.016.400	30.827.455	9.188.945
Sclafani Bagni	29.092.860	28.955.572	137.288
Termini Imerese	1.636.495.545	1.013.262.785	623.232.760
Terrasini	173.500.396	105.534.084	67.966.312
Torretta	127.232.490	66.271.826	60.960.664
Trabia	163.414.740	101.928.689	61.486.051
Trappeto	107.421.180	70.233.913	37.187.267
Ustica	256.277.260	116.234.747	140.042.513
Valledolmo	115.927.500	63.328.503	52.598.997
Ventimiglia	85.398.614	41.027.190	44.371.424
Vicari	164.274.298	124.748.312	39.525.986
Villabate	109.399.885	84.774.371	24.625.514
Villafрати	130.220.444	61.956.307	68.264.137
Totale Provincia di Palermo.....	86.524.041.999	67.254.023.722	19.280.018.277
Amministrazione provinciale di Ragusa	327.000.000	282.770.740	44.229.260
Acate	350.192.900	197.084.215	153.108.685
Chiaromonte Gulfi	544.962.920	306.965.655	237.997.265
Comiso	2.292.631.900	1.502.022.171	790.609.729
Giarratana	387.999.780	215.526.601	172.473.179
Ispica	1.067.504.900	625.620.345	441.884.555
Modica	4.110.044.593	2.894.094.323	1.215.950.270
Monterosso Almo	444.400.292	361.339.076	83.061.216
Pozzallo	1.132.730.255	869.869.163	262.861.092
Ragusa	2.959.792.995	2.392.449.036	567.343.959
Santa Croce Camerina	582.006.235	388.876.355	193.129.880
Scicli	2.106.520.940	1.365.396.630	741.124.310
Vittoria	4.123.674.520	2.936.370.200	1.187.304.320
Totale Provincia di Ragusa.....	20.429.462.230	14.338.384.510	6.091.077.720
Amministrazione provinciale di Siracusa	1.542.000.000	1.542.000.000	—
Augusta	1.792.635.995	1.206.390.660	586.245.235
Avola	1.939.812.780	999.840.485	939.972.295

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: SITUAZIONE ANALITICA DELLE ANTICIPAZIONI CONCESSE AI COMUNI ED ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DAL 9 MAGGIO 1952 AL 31 DICEMBRE 1968 E DEI RECUPERI EFFETTUATI IN CONTO, NEL PERIODO STESSO

ENTE BENEFICIARIO	Anticipazioni disposte	Somme recuperate	Somme da recuperare
Buccheri	96.421.995	28.806.075	67.615.920
Buscemi	278.914.270	171.986.870	106.927.400
Canicattini Bagni	306.349.920	185.752.260	120.597.660
Carlentini	865.221.240	664.751.845	200.469.395
Cassaro	148.042.575	78.280.190	69.762.385
Ferla	127.235.520	89.655.050	37.580.470
Floridia	1.041.467.460	597.628.784	443.838.676
Francofonte	1.146.211.140	704.589.900	441.621.240
Lentini	2.846.140.605	1.756.391.100	1.089.749.505
Meliilli	48.447.450	48.447.450	—
Noto	2.435.793.420	1.215.989.598	1.219.803.822
Pachino	917.002.540	563.116.015	353.886.525
Palazzolo Acreide	500.005.100	408.153.265	91.851.835
Rosolini	835.727.295	537.387.571	298.339.724
Siracusa	959.485.555	959.485.555	—
Solarino	178.574.840	133.508.035	45.066.805
Sortino	702.529.520	482.540.155	219.989.365
Totale Provincia di Siracusa.....	18.708.019.220	12.374.700.863	6.333.318.357
Amministrazione provinciale di Trapani	1.940.540.000	1.435.112.783	505.427.217
Alcamo	4.689.586.580	2.937.808.864	1.751.777.716
Buseto Palizzolo	416.864.520	264.307.749	152.556.771
Calatafimi	803.183.360	527.478.271	275.705.089
Campobello Mazara	1.335.481.700	953.087.643	382.394.057
Castellammare del Golfo	1.662.102.080	1.072.100.465	590.001.615
Castelvetrano	2.812.931.095	1.880.116.313	932.814.782
Custonaci	305.071.431	256.024.790	49.046.641
Erice	1.886.844.860	1.176.951.329	709.893.531
Favignana	504.761.642	363.920.477	140.841.165
Gibellina	268.729.304	185.758.134	82.971.170
Marsala	3.542.410.000	2.617.450.171	924.959.829
Mazara del Vallo	3.609.597.340	2.167.193.271	1.442.404.069
Paceco	1.377.239.940	987.930.279	389.309.661
Pantelleria	1.406.877.600	894.306.707	512.570.893
Valderice	1.003.696.320	785.892.698	217.803.622
Partanna	1.407.661.780	817.769.306	589.892.474

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: SITUAZIONE ANALITICA DELLE ANTICIPAZIONI CONCESSE AI COMUNI ED ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DAL 9 MAGGIO 1952 AL 31 DICEMBRE 1968 E DEI RECUPERI EFFETTUATI IN CONTO, NEL PERIODO STESSO

ENTE BENEFICIARIO	Anticipazioni disposte	Somme recuperate	Somme da recuperare
Poggioreale	161.809.878	106.286.211	55.523.667
Salaparuta	187.044.958	120.492.532	66.552.426
Salemi	3.015.534.780	2.065.556.986	949.977.794
Santa Ninfa	548.723.493	290.438.727	258.284.766
San Vito Lo Capo	340.760.360	257.523.153	83.237.207
Trapani	3.618.000.000	3.322.075.048	295.924.952
Vita	357.954.720	252.572.573	105.382.147
Totale Provincia di Trapani.....	37.203.407.741	25.738.154.480	11.465.253.261
TOTALI GENERALI			
Agrigento	36.927.182.284	22.887.262.561	14.039.919.723
Caltanissetta	13.918.053.271	11.455.086.173	2.462.967.098
Catania	123.434.281.240	95.485.365.925	27.948.915.315
Enna	17.072.341.707	12.322.139.792	4.750.201.915
Messina	26.572.637.724	19.529.552.467	7.043.085.257
Palermo	86.524.041.999	67.254.023.722	19.270.018.277
Ragusa	20.429.462.230	14.338.384.510	6.091.077.720
Siracusa	18.708.019.220	12.374.700.863	6.333.318.357
Trapani	37.203.407.741	25.738.154.480	11.465.253.261
	380.789.427.416	281.384.670.493	99.404.756.923

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INTEGRAZIONE BILANCI E.C.A.

Capitolo e denominazione	OGGETTO	Ammontare della spesa
Capitolo 13716. — Fondo corrispondente ai due quinti dell'addizionale 5 per cento ai vari tributi erariali, da devolvere ai sensi del R.D.L. 30-11-1937, n. 2145, ad integrazione di quanto dovuto dallo Stato.	Accreditamento Prefetto di Agrigento per integrazione E.C.A. della Provincia	386.670.000
	Accreditamento Prefetto di Caltanissetta per integrazione E.C.A. della Provincia	157.772.000
	Accreditamento Prefetto di Catania per integrazione E.C.A. della Provincia	478.713.000
	Accreditamento Prefetto di Enna per integrazione E.C.A. della Provincia	151.600.000
	Accreditamento Prefetto di Messina per integrazione E.C.A. della Provincia	353.524.000
	Accreditamento Prefetto di Palermo per integrazione E.C.A. della Provincia	844.910.000
	Accreditamento Prefetto di Ragusa per integrazione E.C.A. della Provincia	130.154.000
	Accreditamento Prefetto di Siracusa per integrazione E.C.A. della Provincia	136.963.000
	Accreditamento Prefetto di Trapani per integrazione E.C.A. della Provincia	324.034.000

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTRIBUTI E SUSSIDI VARI

Capitolo, denominazione e norme autorizzative	ENTE BENEFICIARIO	Importo della spesa
Capitolo 13701. — Sussidi straordinari ad istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza erette in Enti morali. — Art. 1, n. 1, legge regionale 14-12-1953, n. 65.	O.P. Ricovero Buttafuoco-Tomasini di Giuliana..	1.000.000
	O.P. Casa della Fanciulla « G. Pusateri » di Caccamo	1.400.000
	O.P. Collegio di Maria di Favara.....	1.000.000
	O.P. Collegio di Maria di Montemaggiore Belsito	1.000.000
	O.P. Cardinale Ernesto Ruffini di Palermo.....	8.000.000
	O.P. Istituto Andrea Rares di Mezzojuso	3.000.000
	O.P. Collegio di Maria di Terrasini	1.000.000
	O.P. Collegio di Maria di Vicari	2.000.000
	O.P. Collegio di Maria di Collesano	7.000.000
	O.P. Collegio di Maria al Carmine di Palermo ..	1.500.000
	O.P. Collegio di Maria di Marineo	1.300.000
	O.P. Collegio di Maria di Palma Montechiaro....	1.000.000
	O.P. Ricovero Buttafuoco-Tomasini di Giuliana..	1.500.000
	O.P. Cardinale Ernesto Ruffini di Palermo.....	10.000.000
	O.P. Collegio di Maria di Mezzojuso	2.000.000
	O.P. Collegio di Maria di Mistretta	750.000
	O.P. Collegio di Maria al Borgo di Palermo ...	2.000.000
O.P. Collegio di Maria di Misilmeri	3.000.000	
Capitolo 13702. — Sussidi straordinari in favore di istituzioni private di assistenza e beneficenza al fine di potenziarne l'attività. — Art. 1, n. 2, legge regionale 14-12-1953, n. 65.	Congregazione Suore Carità « Principe di Palagonia » di Palermo	1.000.000
	Centro ricreativo e di assistenza S. Pio X di Partinico	2.500.000
Capitolo 13703. — Contributi in favore di enti e istituzioni giuridicamente costituite nelle spese di impianto e funzionamento di colonie marine e montane, riservate ai minori ricoverati ed agli orfani. — Art. 1, n. 3, legge regionale 14-12-1953, n. 65.	Collegio Maria Ausiliatrice Don Bosco di Catania per colonia al lido Plaja	25.000.000
	Provincia Frati Minori di Val di Mazara S. Benedetto per colonia in Mezzojuso	590.000
	Istituto O.N.A.R.M.O. di S. Lucia del Mela....	1.000.000
	P.O. Collegio di Maria di Favara	2.500.000
	Società Divine Vocazioni di S. Leone di Agrigento	16.000.000
Istituto Orfani Lavoratori di P. Albanesi.....	2.000.000	

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: CONTRIBUTI E SUSSIDI VARI

Capitolo, denominazione e norme autorizzative	ENTE BENEFICIARIO	Importo della spesa
	Seminario Arcivescovile di Monreale	7.250.000
	Oratorio S. Maria Goretti di Petralia Soprana....	15.000.000
	Centro assistenza sociale di Bagheria.....	5.000.000
	Collegio Maria Ausiliatrice Don Bosco di Catania	12.500.000
	Casa del Fanciullo Croce Piacenti di Viagrande..	14.400.000
	Istituto Suore terziarie Cappuccine di Cinisi....	8.000.000
	Città del Fanciullo di Acireale	15.000.000
	Colonia marina « A. De Gasperi » di Balestrate..	7.800.000
	Istituto S. Giovanni Bosco di Terrasini.....	5.000.000
	Villaggio del Fanciullo « Don Orione » di Palermo	10.000.000
	Centro di assistenza sociale « Lia Lanza » di Caltanissetta	20.000.000
	Provincia Frati Minori Conventuali di Palermo..	16.000.000
	O.P. Collegio di Maria di Agrigento	5.000.000
Capitolo 13705. — Sussidi straordinari ad Istituto ed Enti aventi finalità di prestare assistenza ai ciechi e sordomuti indigenti. — Art. 1, n. 5, legge regionale 14-12-1953, n. 65.	Congregazione Rogazionisti del Cuore di Gesù — Istituto per sordomuti « Annibale Maria di Francia » di Messina	1.000.000
	Ente nazionale per la protezione ed assistenza dei sordomuti — Ufficio regionale di Palermo....	4.000.000
Capitolo 13706. — Sussidi a Patronati costituiti presso i Tribunali della Regione per l'assistenza ai dimessi dagli istituti di prevenzione ed alle loro famiglie che versano in condizioni bisognose. — Art. 1, n. 6, legge regionale 14-12-1953, n. 65.	Consiglio Patronato Trib. di Caltanissetta	1.000.000
	Consiglio Patronato Trib. di Termini Imerese ..	1.000.000
	Consiglio Patronato Trib. di Trapani	1.000.000
	Consiglio Patronato Trib. di Agrigento	1.000.000
	Consiglio Patronato Trib. di Palermo	1.000.000
	Consiglio Patronato Trib. di Palermo	5.000.000
Capitolo 13708. — Sussidi a Ministri di Culto particolarmente bisognosi, nonché contributi a Enti di Culto o a Ministri di Culto particolarmente benemeriti per promuovere o favorire le iniziative e finalità religiose, di beneficenza e di istruzione. — Art. 1, n. 8, legge regionale 14-12-1953, n. 65.	Parrocchia « Maria SS. Immacolata » di Casteldaccia	1.000.000
	Chiesa Cattedrale di Caltagirone	2.000.000
	Parrocchia S. Agostino di Adrano	200.000
	Chiesa Don Bosco	250.000
	Parrocchia S. Francesco di Altavilla Milicia ...	300.000
	Parrocchia Maria SS. del Carmelo di Mussomeli..	150.000

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: CONTRIBUTI E SUSSIDI VARI

Capitolo, denominazione e norme autorizzative	ENTE BENEFICIARIO	Importo della spesa
	Parrocchia S. Girolamo di Palermo	250.000
	Parrocchia S. Antonio di Castelbuono	250.000
	Chiesa dei Padri Cappuccini di Mazzarino	100.000
	Arcipretura Parrocchiale di Resuttana	100.000
	Parrocchia Immacolata di Palma Montechiaro ...	1.000.000
Capitolo 13709. — Contributo annuo a favore della Unione italiana ciechi operante in Sicilia per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e per le funzioni ed essa demandate dall'art. 2 del D.L.-C.P.S. 26-9-1947, n. 1047. — Art. 1, legge regionale 31-12-1964, n. 34.	Comitato regionale ciechi di Palermo	300.000
	Sezione pluriprovinciale per la Sicilia Sud orientale di Catania	11.100.000
	Sezione pluriprovinciale per la Sicilia Nord orientale di Messina	9.300.000
	Sezione pluriprovinciale per la Sicilia occidentale - Palermo	9.300.000
Capitolo 13710. — Sussidi e concorsi ad Enti ed Associazioni giuridicamente costituiti aventi la specifica finalità di prestare assistenza ai mutilati o menomati negli arti, i quali non godono di nessuna prestazione sociale, né fruiscono di assegni o pensioni di sorta. — Legge regionale 29-7-1957, n. 44.	Istituto siciliano mutilati ed invalidi di guerra di San Lorenzo Colli - Palermo	1.000.000
	Istituto siciliano mutilati ed invalidi di guerra di San Lorenzo Colli - Palermo.....	10.000.000
Capitolo 23201. — Contributi diretti ad agevolare la costruzione, l'ampliamento, il riattamento e l'attrezzatura di edifici destinati a case di riposo per vecchi e per adulti inabili in stato di povertà, nonché di ricoveri notturni per indigenti e di edifici destinati a casa di riposo per pensionati e vecchi non indigenti. — Legge regionale 23-3-1953, n. 23.	Parrocchia SS. Trinità di Bronte	5.000.000
	Istituto S. Vincenzo dei Paoli di Licata.....	8.500.000
	O.P. Istituto Suore della Città di Caltanissetta..	9.020.000
	Diocesi di Nicosia	15.000.000
	Congregazione Boccone del Povero - Palermo....	10.000.000
	Istituto Suore Francescane di Lipari.....	10.000.000
	Congregazione Suore Terziarie di Roma per S. Mauro Castelveverde	5.000.000
	Casa Salesiana S. Giovanni Bosco di Messina....	25.000.000
	P.O. Albergo dei Poveri di Monreale.....	10.000.000
	Congregazione Boccone del Povero di Palermo..	25.000.000
O.P.S. Sepolcro di Bagheria	6.000.000	

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESA PER IL PERSONALE

AMMINISTRAZIONE REGIONALE	Numero posti		Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	Spesa globale
	Organico	Coperti			
Presidenza	604	442	10.211	Stipendi personale di ruolo	1.532.000.000
	60	10	10.217	Paghe personale salariato	45.000.000
	134	131	10.219	Stipendi personale E.S.C.A.L.	438.000.000
	1.034	1.016	10.231	Stipendi personale R.U.S.P.	2.782.000.000
	358	265	10.501	Stipendi personale Ragioneria	1.032.900.000
		1.405	11.101	Stipendi personale di ruolo	4.676.000.000
		597	11.102	Stipendi pers. Stato in serv. presso uffici periferici	1.391.000.000
		57	11.103	Stipendi pers. non di ruolo e salariato uff. periferici	121.000.000
		218	13.101	Stipendi personale di ruolo	849.000.000
		178	13.151	Stipendi personale Commissioni provinc. controllo	560.000.000
Assessorato enti locali	327	333	14.101	Stipendi personale ruolo e personale R.S.T.	1.120.000.000
	132	102	14.104	Paghe personale addetto pulizia	231.500.000
Assessorato finanze	174	142	15.201	Stipendi personale di ruolo	542.000.000
	79	52	15.251	Stipendi personale Corpo regionale miniere	198.500.000
Assessorato industria e commercio	25	23	15.252	Stipendi personale uffici previdenziali	59.500.000
	523	493	16.201	Stipendi personale di ruolo	1.585.500.000
Assessorato lavori pubblici	189	153	16.601	Stipendi personale di ruolo	549.000.000
	207	156	17.101	Stipendi personale di ruolo	612.500.000
Assessorato pubblica istruzione	1.176	1.094	17.401	Stipendi pers. di ruolo dirett., insegnante, non ins.	3.200.000.000
	113	101	18.201	Stipendi personale di ruolo	392.000.000
Assessorato sanità			18.601	Stipendi personale comandato	350.000.000
	104	98	19.201	Stipendi personale di ruolo	328.000.000

PAGINA BIANCA